

Unico 1-2010

INTRODUZIONE

I. PARERI RILASCIATI ALLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CONCERNENTI LE PROPOSTE DI CANCELLAZIONE DELLE VARIE ASSOCIAZIONI DALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS SUDDIVISE PER SETTORE COME RIPORTATI ALLA LETT. A) COMMA 1 DELL'ART. 10 DEL D.LGS. 460/97

1) ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO-SANITARIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 103 – del 15/03/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

IL CONSIGLIO DELL’AGENZIA PER LE ONLUS

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l’Agenzia per le Organizzazioni non Lucratивe di Utilità Sociale, ai sensi dell’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l’Agenzia per le Onlus;

Visto l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, relativa all’approvazione del Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus;
- n. 385 del 19 dicembre 2008, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2009, unitamente alla Relazione programmatica contenente gli indirizzi ed i programmi dell’Agenzia nell’arco temporale 2009/2011, con particolare riferimento all’esercizio 2009, ed alla nota preliminare;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 2 del 15 gennaio 2009 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2009;

Visti in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria - Ufficio Accertamento e riscossione del 1 ottobre 2009, prot. n. 2009/21999 pervenuta in data 7 ottobre 2009 prot. n. 1125-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione

prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all'attività svolta dall'Associazione "XXXXX", sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l'istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l'impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l'amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione del 9 marzo 2010 che riguarda, tra l'altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 12 marzo 2010;

Con il visto del Segretario espresso in data 12 marzo 2010

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'Associazione "XXXXX" dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio in data 15 marzo 2010

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 1 ottobre 2009, prot. n. 2009/21999, il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti constitutivi atti a garantire il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito allo svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'associazione in epigrafe ha indicato quale settore di iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n. 1 (assistenza sociale e socio-sanitaria), lettera *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Con nota n. 18890/2008 la Direzione Regionale della Calabria richiedeva all'ente in oggetto una relazione illustrativa al fine di verificare l'attività istituzionale effettivamente svolta dall'ente, nonché i destinatari della medesima. L'organizzazione, in adempimento alla suddetta richiesta, inviava lo statuto del 7 giugno 2007.

L'analisi dello stesso (art. 3) rivela che l'ente svolge un'attività correttamente inquadrabile nel settore di iscrizione dell'assistenza sociale e socio sanitaria (n.1); da un punto di vista formale, tuttavia, lo statuto è carente di quasi tutti i requisiti formali: è stato previsto solo l'obbligo di redigere il bilancio.

Con successiva nota la Direzione Regionale della Calabria richiedeva all'ente di integrare lo statuto e suggeriva allo stesso l'iscrizione presso il Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato di XXXXX. A tali richieste non è seguito alcun riscontro da parte dell'ente.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti formali di cui alla lettere *c), d), e), f)* ed *i)* del medesimo comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione **“XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 105 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'“ASSOCIAZIONE XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio il 15 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f)* del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 10 novembre 2008, prot. n. 92564, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“**Associazione XXXXX**” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione fornita dalla Direzione Regionale istante risulta che l'ente in epigrafe è iscritto al Registro Regionale del Volontariato dal 25 gennaio 2002, con la conseguenza che, da tale data, l'ente ha acquisito la qualifica di Onlus di diritto ai sensi del comma 8, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In ragione di quanto sopra, l'accertamento del rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa delle Onlus dev'essere condotto limitatamente al periodo intercorrente tra il 9 febbraio 1998, data di iscrizione all'Anagrafe, ed il 25 gennaio 2002, data di iscrizione al Registro delle OdV.

Dall'analisi dello statuto (art.2), l'attività dell'ente in epigrafe appare riconducibile al settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (n.1), art. 10, comma 1, lettera *a*) del D.Lgs. 460/1997.

Da quanto sopra, quindi, l'attività istituzionale dell'ente sembrerebbe rispettare il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 richiamato.

Tuttavia, dalla documentazione inviata si evince che lo statuto dell'ente risulta privo dei requisiti formali di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *i*) e parzialmente *f*) e *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/97, pertanto, per il periodo anteriore all'acquisizione della qualifica di Onlus di diritto l'ente in epigrafe ha fruito illegittimamente delle agevolazioni fiscali connesse alla qualifica di Onlus.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti formali di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *i*) e parzialmente *f*) e *h*), comma 1, dell'articolo 10, del D.lgs. 460/1997 evidenzia che l'"**Associazione XXXXX**" segnatamente al periodo precedente all'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato (dal 9 febbraio 1998 al 24 gennaio 2002) ha fruito illegittimamente delle agevolazioni fiscali connesse alla qualifica di Onlus.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 115 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX".

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio in data 15 marzo 2010

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 7 gennaio 2009, prot. n.2009/268 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito allo svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'associazione in epigrafe ha indicato quale settore di iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n. 1 (assistenza sociale e socio sanitaria), lettera *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'esame del Processo Verbale di Constatazione redatto a seguito di un controllo da parte dell'Ufficio di XXXXX dell'Agenzia delle Entrate, avvenuto in data 8 ottobre 2007, emerge che la sede legale dell'ente non risulta all'indirizzo indicato nel modello di comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. n.460/1997..

Inoltre, si rileva che la Dre Lombardia non ha a disposizione né l'atto costitutivo e/o statuto e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: pertanto, risulta impossibile verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali e formali di cui al comma 1, art.10 del D.Lgs. n.460/97 in capo all'associazione in epigrafe.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia in ragione della riscontrata impossibilità a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione **“XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 118 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione dell'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, viale XXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio il 15 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 31 marzo 2009, prot. n.2009/27447 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'**“Associazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguitire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguitamento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 non ha indicato alcun settore tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Occorre premettere che l'associazione in esame ha inviato modello di cancellazione dall'Anagrafe Tributaria recante data del 6 febbraio 2006.

A tal proposito, è opportuno evidenziare che il parere di cancellazione rilasciato dalla scrivente sarà riferito all'arco temporale compreso dalla data di iscrizione dell'ente in epigrafe, ovvero il 5 maggio 2003, alla data di presentazione del modello di cancellazione, il 6 febbraio 2006.

Dall'analisi dello statuto (art.5) emerge che vengono indicate molteplici attività che sembrerebbero correttamente inquadrabili nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (n.1), lett. *a*), comma 1, art. 10, D.Lgs. n. 460/1997, conformemente alla nozione di servizi sociali ricavabile dalla normativa nazionale. A tal riguardo la legge n. 328 del 2000 fornisce un concetto di servizi sociali ampio, che tiene conto dei diversi fattori che possono portare all'**“esclusione sociale”** di una persona (parere dell'Agenzia per le Onlus del N. 55 del 20 maggio 2003).

Pertanto, l'ente in epigrafe risulta in possesso del requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Tuttavia, si osserva che lo statuto è carente di molteplici requisiti formali, ovvero mancano le lett. *c), d), e), f), i)* e parzialmente *h)*, di cui al comma 1, art.10 del D.Lgs. n 460/1997, configurandosi, pertanto, per tale motivo improprio il godimento della qualifica di Onlus per il periodo intercorrente dal 5 maggio 2003 (data d'iscrizione dell'ente in epigrafe) alla data di presentazione del modello di cancellazione, il 6 febbraio 2006.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carente di molteplici requisiti formali di cui alle lett. *c), d), e), f)* ed *h)*, comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, evidenzia che l'**“Associazione XXXXX”** per il periodo intercorrente dal 5 maggio 2003 (data d'iscrizione dell'ente in epigrafe) alla data di presentazione del modello di cancellazione, il 6 febbraio 2006 ha fruito illegittimamente delle agevolazioni fiscali connesse alla qualifica di Onlus.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 130 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

**(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante**

la cancellazione della Fondazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione alla **Fondazione “XXXXX”** c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, viale XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio in data 15 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f)* del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 14 dicembre 2007, prot. n. 2007/98116 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della **Fondazione “XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

In via preliminare e generale questa Agenzia ritiene opportuno svolgere un'analisi articolata al fine di argomentare la propria posizione in relazione alla questione inerente alla presenza di enti esclusi, in qualità di soci e/o fondatori, nella Onlus. Ad oggi la questione pone rilevanti problemi interpretativi la cui soluzione potrebbe avere ricadute di rilievo nel contesto *non profit*.

L'elaborazione di una soluzione interpretativa in tale ambito si pone, pertanto, come traguardo essenziale e presuppone l'esame della normativa e della prassi in materia oltre che della *ratio inspiratrice* del decreto legislativo sulle Onlus.

In prima analisi, è certamente opportuno richiamare l'Atto di Indirizzo emanato da questa Agenzia con del. n. 516 del 23 novembre 2004.

In esso si afferma che “una fondazione costituitasi con gli apporti non esclusivi da parte di un ente pubblico” possa fruire legittimamente della qualifica di Onlus. Inoltre, con il sostegno di autorevole giurisprudenza, si evidenzia che “la natura pubblica di un ente non può affermarsi come sussistente per mera induzione, al pari della pacifica intrasmissibilità della condizione soggettiva, in virtù del mero rapporto partecipativo” anche in ragione del fatto che nelle fondazioni “si determina solo un apporto costitutivo patrimoniale del fondatore al nuovo soggetto”. Infine, si conclude con la possibilità, per una fondazione costituitasi anche con gli apporti provenienti da un ente pubblico, di rivestire legittimamente la qualifica di Onlus.

Tale analisi, tuttavia, inerisce alla **natura giuridica** del soggetto partecipato ma non indaga sul concetto dell’“influenza dominante” che gli “enti esclusi” possono esercitare all'interno di una Onlus (in particolare soggetti pubblici e/o società commerciali) dagli stessi costituita.

A tal proposito, è intervenuta la Ris. n. 164/E del 28.12.04, emanata dall'Amministrazione finanziaria, che in risposta all'interpello posto da una fondazione che domandava se la presenza di enti pubblici e/o società commerciali tra i soci fondatori e/o sostenitori potesse essere in contrasto con quanto prescritto dalla normativa sulle Onlus, ha evidenziato che:

- a) pur riconoscendo la natura privata dell'ente (non inficiata dalla presenza di enti pubblici nella compagine dei fondatori) tuttavia, la presenza di enti esclusi tra i fondatori impone una valutazione sul ruolo che gli stessi ricoprono all'interno dell'ente. Pertanto, bisogna verificare se tali "enti esclusi" esercitino una *influenza dominante* nelle determinazioni dell'ente. Tale circostanza ricorre "verosimilmente se il numero di tali soci è prevalente".
- b) in tali ipotesi "l'organizzazione perde la propria autonomia e viene a configurarsi nella sostanza quale ente strumentale, facendo così venire meno la ratio del disposto recato dal citato art. 10, quale emerge anche dalla relazione illustrativa al decreto n. 460/1997".

Con la successiva Circolare n. 59 del 31.10.2007 l'Agenzia delle entrate ha nuovamente confermato tale posizione.

Stabilito, pertanto, che il soggetto partecipato da uno o più enti pubblici non muta la propria natura giuridica, che resta di tipo privatistico, - in ciò sia la scrivente che la direzione istante sono in accordo - si ritiene opportuno porre l'attenzione sulla nozione di *influenza dominante* esercitata nella Onlus dagli *enti esclusi*, la quale determinerebbe, invece, l'impossibilità di rivestire tale qualifica da parte di *i) soggetti di natura privata ed ii) in possesso di tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dal decreto Onlus*.

A tal proposito, è noto che la nozione di "influenza dominante" trova la sua sede originaria nell'art. 2359 del cod. civ. ove si delinea la possibilità per l'impresa, che si assume essere controllante, di esercitare un'influenza dominante sull'attività e sulle decisioni dell'impresa controllata.

Per valutare gli aspetti essenziali di quanto previsto è opportuno rappresentare le tipologie di controllo richiamate dall'art. 2359 del cod. civ. In esso si dispone che debbano considerarsi società controllate: *1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Tale richiamo ha il solo scopo di rendere evidente la difficoltà di trasporre il concetto di influenza dominante appena delineato, che si realizza ed è ben stimabile in presenza di società per azioni, nel contesto in esame. Infatti, è possibile valutare, con ragionevole evidenza, *l'influenza dominante* per quei soggetti in cui sussista un capitale azionario e nei quali la titolarità di una quota maggioritaria di detto capitale attribuisca a colui che la detiene un potere effettivo e sostanziale sulle determinazioni del soggetto controllato.

A conforto di tale affermazione si può richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 446/1993 nella quale, in ordine ad una questione che non è di interesse nel caso di specie, la decisione veniva motivata sul presupposto che l'ente pubblico mantenesse la gestione economica della società che esso stesso aveva costituito nelle ipotesi in cui avesse mantenuto "una partecipazione esclusiva o prevalente al capitale azionario". Ed ancora, proprio in merito al concetto di influenza dominante, si è pronunciato il Consiglio di Stato, sez. V, con decisione del 22.08.2003 n. 4748 nella quale ha ritenuto che "sussiste il requisito della dominanza pubblica nel caso di possesso da parte di soggetti

pubblici della maggioranza delle quote azionarie; per contro è da escludersi che il controllo pubblico richiesto sia esclusivamente quello esercitabile da parte di enti pubblici con modi e forme diversi dalla partecipazione maggioritaria ed incentrati su controlli amministrativi sull'organizzazione e sull'attività della società”.

E' evidente, pertanto, che la trasposizione del concetto appena richiamato in ambito *non profit*, ed in particolare nell'impianto normativo delineato dal decreto legislativo sulle Onlus, genera oggettive difficoltà e forzature applicative in ragione della carenza di presupposti normativi.

Ad ogni modo, l'Amministrazione finanziaria assume quale elemento ostante al riconoscimento della qualifica di Onlus la presenza dominante di enti esclusi nella fondazione che porterebbe alla indiretta violazione della *ratio* sottesa al decreto che giustifica l'esclusione degli enti pubblici *“con la necessità di favorire la crescita ed il consolidamento di un terzo settore che operi autonomamente rispetto ai canali di allocazione diretta delle risorse pubbliche”*.

Tuttavia, il legame tra il concetto di “influenza dominante” (assente nella relazione illustrativa come nella legge) e la violazione della *ratio* richiamata non può, ad avviso della scrivente, essere sostenuto nei termini esposti dall'Amministrazione finanziaria e ciò in base ad alcune evidenti considerazioni.

In primo luogo, la Relazione governativa parla *di canali di allocazione diretta* delle risorse pubbliche volendosi escludere che l'ente pubblico assuma, in via diretta, una qualifica prevista per “enti di carattere privato” che persegua fini di alto valore sociale e siano caratterizzati da vincoli specifici di forma e sostanza.

In secondo luogo, perché la *ratio* trova coerenza e corretta applicazione ove la qualifica di Onlus sia esclusa in via diretta per l'ente pubblico ma non ove l'ente pubblico abbia dato vita ad un distinto ed autonomo soggetto per raggiungere i propri scopi. La ragione di tale scelta, invero, risiede proprio nella volontà di evitare un utilizzo preponderante delle risorse pubbliche nella gestione del servizio erogato giacché tale tipologia di soggetto giuridico (privato) attinge le proprie risorse anche da canali di approvvigionamento *extra-pubblici*.

Inoltre, l'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria, motivata dalla preoccupazione di evitare la violazione della *ratio* del decreto legislativo produce, all'opposto, un'evidente distorsione che ne mina alle fondamenta la stessa applicabilità; infatti, come potrebbe giustificarsi che, paradossalmente, una Onlus composta per intero da soggetti pubblici non violerebbe la *ratio* richiamata (allocazione di risorse pubbliche nella Onlus) ove fruisse per la sua *mission* di canali di approvvigionamento finanziario del tutto estranei all'ambito pubblico mentre, all'opposto, una Onlus con una minima componente pubblica tra i suoi soci (e dunque che rivesta legittimamente la qualifica anche secondo l'Agenzia delle Entrate) violerebbe la medesima *ratio* ove finanziasse per intero l'attività dell'ente con soldi pubblici. L'evidente incoerenza derivante dal caso pratico lascia trasparire la non sostenibilità dell'interpretazione teorica prospettata.

Inoltre, anche riflessioni di carattere sostanziale escludono l'interpretazione restrittiva proposta dall'Amministrazione finanziaria. Gli stringenti vincoli previsti dal decreto Onlus sono in grado - se rispettati - di evitare un utilizzo illegittimo della Onlus. I tassativi settori di intervento previsti, il divieto di svolgere attività diverse (salvo le connesse), i vincoli al patrimonio posti sia durante la vita della Onlus che nel caso del suo scioglimento e la necessità di tenere una contabilità chiara e trasparente rendono arduo l'utilizzo elusivo della nuova fattispecie di carattere fiscale creata dal legislatore, se non in violazione delle disposizioni previste.

I vincoli appena richiamati non esistono, invece, nel campo originario di applicazione del concetto di “*influenza dominante*” dove le manovre di controllo trasversale delle società previste nell’art. 2359 *cod.civ.* - e in altre disposizioni – possono, di fatto, nascondere espedienti strumentali al raggiungimento di fini elusivi e/o evasivi.

Ulteriori perplessità della scrivente in ordine all’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria derivano anche da motivazioni di carattere più strettamente giuridico. Infatti, l’attività di ermeneutica giuridica utilizzata nella Ris. 164/E/2004 conduce all’ingiustificata prevalenza di un’interpretazione concettuale sulla sostanza e sulla forma, sconfinando oltre il dettato normativo che, di per sé, non fornisce alcun appiglio a tale interpretazione. La risoluzione sembra travalicare il perimetro normativo e si propone alla stregua di un’interpretazione autentica in senso restrittivo dell’art. 10, co. 1, contenendone gli effetti e circoscrivendo i potenziali soggetti ai quali poter riconoscere la qualifica di Onlus.

Il citato comma 1, infatti, prevede che possano assumere la qualifica di Onlus “*le associazioni, i comitati, le fondazioni ...e gli altri enti di carattere privato ...*”, ed in tale disposizione è ravvisabile la sola preoccupazione del legislatore che richiede, quali requisiti per l’assunzione della qualifica, precisi vincoli soggettivi, oggettivi, formali e di sostanza. Pertanto, ove l’interprete sia in presenza di “soggetti che posseggono tutti i requisiti per essere considerati Onlus - altrimenti, ovviamente, il problema non si porrebbe - l’esclusione di questi per non essere discriminatoria, e quindi per non cadere nel vizio di disparità di trattamento sanzionabile ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, deve trovare ragione in un interesse ritenuto, dal legislatore e soltanto da esso, meritevole di tutela.

Pertanto, se il legislatore avesse voluto prevedere una “categoría aperta” di soggetti da escludere dall’ambito delle Onlus avrebbe dovuto specificarlo con una delle formule a cui esso ricorre nei casi in cui intenda affermare la non tassatività della previsione e ciò non è stato fatto.

A sostegno di tale interpretazione si pone anche un precedente normativo ravvisabile nell’art. 28, co. 8 della L. 26.02.1987 n. 49 (Nuova disciplina della Cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo) nel quale il legislatore ha esplicitato con chiarezza la volontà che non vi fosse dipendenza o influenza (anche indiretta) nei confronti di un’organizzazione,. Il comma citato dispone, infatti che “*Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime: (...) d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro (...).*

Con riferimento specifico al caso in esame, dall’analisi della documentazione pervenuta si evince che l’attività della fondazione è riconducibile nel settore n. 1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

In relazione alla riconducibilità dell’attività svolta nel settore dichiarato e alla presenza dei requisiti formali obbligatori, codesta Direzione regionale non eccepisce alcuna carenza e la scrivente Agenzia concorda con tale analisi.

La problematica sulla quale la Direzione istante si sofferma, motivando la propria richiesta di cancellazione, inerisce proprio alla massiccia presenza di enti pubblici nella veste di soci promotori della Fondazione Onlus e, pertanto, all’influenza dominante degli stessi nella Onlus.

In particolare, è richiamato l’art. 6 dello Statuto della Fondazione nel quale si dispone che “il Consiglio di amministrazione è composto da n. 12 consiglieri nelle persone dei sindaci *pro tempore* o loro delegati ...”.

In ragione di ciò, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la risoluzione n. 164 del 28.12.04 ne ribadisce il contenuto evidenziando che deve negarsi l’acquisizione della qualifica Onlus ogni volta i soggetti espressamente esclusi dalla normativa prevista dall’art. 10, co. 10 del D.Lgs. 460/97 assumano una posizione “prevalente” o “dominante” nelle determinazioni dell’organizzazione. Sulla questione, per completezza, si ricorda che anche la citata Circolare n. 59/07 emanata dall’Amministrazione finanziaria ribadisce, senza innovare, tale interpretazione.

Come si evince dalla documentazione, la fondazione è stata costituita dai Comuni promotori con il “fine di rispondere al bisogno di accoglienza residenziale delle persone anziane non autosufficienti espresso dalle proprie Comunità territoriali”.

Nell’atto di fondazione si evidenzia che nella natura giuridica di fondazione Onlus si è ravvisata la forma gestionale più coerente con il fine solidaristico da perseguire anche per “garantire flessibilità ed efficienza gestionale ad un servizio finalizzato ai bisogni primari” della persona.

La fondazione Onlus, dunque, è lo strumento che i Comuni – soggetti fondatori - hanno scelto appositamente per la gestione di un preciso servizio. Come è chiaramente evidenziato tale scelta è finalizzata ad ottenere una’efficace gestione in economia di un servizio che richiede risorse ingenti.

E’ utile aggiungere, per il caso di specie, anche alcune riflessioni di ordine generale in relazione al ruolo che gli enti *non profit* hanno assunto nel corso dell’ultimo decennio. Infatti, non è di poco rilievo evidenziare che è lo stesso legislatore ad incoraggiare modelli gestionali di *welfare* intergrati tra pubblico e privato. Proprio la L. 328/00 mira alla realizzazione di un sistema integrato tra pubblico e privato nel comparto degli interventi e servizi sociali. Il titolo stesso della legge riferisce della volontà di pianificare un “sistema integrato” teso ad ottenere un insieme articolato di azioni nel comparto socio-sanitario caratterizzate dalla sinergia tra l’intervento pubblico e del privato sociale, in particolare del mondo non profit.

Tutto quanto premesso la scrivente ritiene che l’interpretazione adottata dall’Amministrazione finanziaria non risulti suffragata da esplicite disposizioni di legge né possa ricavarsi in via interpretativa ma, all’opposto, sembra lasciar trasparire elementi lesivi del principio di uguaglianza garantito costituzionalmente.

In assenza di un intervento chiaro del legislatore che ricomprenda o escluda in modo esplicito tali soggetti dal novero delle Onlus, la scrivente ritiene che il quadro normativo vigente, analizzato anche alla luce dei recenti orientamenti della legislazione sociale, nonché le ragioni di carattere giuridico diffusamente espresse nel parere, lascino propendere a favore di un’interpretazione restrittiva e letterale della disposizione prevista dall’art. 10, co. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Si ritiene, pertanto, più adeguato porre attenzione alla presenza dei requisiti obbligatori formali ed al rispetto sostanziale degli stessi piuttosto che ricorrere ad interpretazioni estensive della disposizione non giuridicamente suffragate ed operanti attraverso una valutazione prognostica delle intenzioni dell’ente.

L’Amministrazione finanziaria, ove ravvisi reali intenti elusivi da parte della Onlus, già possiede gli strumenti giuridici per escludere l’ente dall’Anagrafe delle Onlus e sanzionarne eventuali comportamenti di tipo elusivo. In tal senso, l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 il quale dispone siano *“inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e a ottenere riduzioni d’imposte o rimborси, altrimenti indebiti”*.

Tutto quanto premesso, a giudizio della scrivente il concetto di influenza dominante non può essere applicato alla fattispecie in esame, giacché non trova riscontro nella normativa prevista per le Onlus né rispecchia la *ratio* posta alla base della stessa.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del constatato perseguitamento della finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 e delle considerazioni sopra esposte, esprime parere negativo in merito alla cancellazione della **Fondazione “XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 132 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della “Fondazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione alla **“Fondazione XXXXX”** c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio in data 15 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 28 dicembre 2007, prot. n. 58047 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della **“Fondazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie dall'analisi della documentazione pervenuta si evince che la fondazione è stata iscritta nel settore n. 1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

L'art. 4 dello statuto evidenzia che la Fondazione si propone di "promuovere attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, formazione, tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e formative, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, protezione civile e (...)".

A tal proposito la scrivente ritiene sia opportuno vagliare le modalità di svolgimento delle numerose attività richiamate in statuto al fine di valutare l'effettivo svolgimento e la caratterizzazione delle stesse ai fini del perseguimento della solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), co. 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In relazione alla conformazione soggettiva dell'ente, la fondazione rientra tra le *c.d.* "fondazioni di comunità locale" le quali operano al fine di rappresentare le istanze delle comunità che rappresentano il territorio. Anche in ragione di ciò è previsto che la scelta delle persone da inserire negli organi di vertice ricada su personalità che occupano cariche di particolare rilievo nella territorio (il Prefetto, il Sindaco, il Vescovo, il Rettore ...).

Con riferimento ai rilievi mossi da codesta Direzione regionale in relazione all'assetto della Fondazione in ragione della presenza tra i soci fondatori di "enti esclusi" (soggetti che il co. 10, art. 10 del decreto Onlus esclude dall'acquisizione diretta della qualifica in esame) questa Agenzia ritiene opportuno svolgere, in via preliminare e generale, un'analisi articolata al fine di argomentare la propria posizione in relazione alla tematica in generale e, successivamente, entrare nel merito del caso in esame.

La questione pone rilevanti problemi interpretativi la cui soluzione potrebbe avere ricadute di rilievo nel contesto *non profit*. L'elaborazione di una soluzione interpretativa in tale ambito presuppone l'esame della normativa e della prassi in materia oltre che della *ratio* ispiratrice del decreto legislativo sulle Onlus.

In prima analisi, è certamente opportuno richiamare l'Atto di Indirizzo emanato da questa Agenzia con del. n. 516 del 23 novembre 2004.

In esso si afferma che “una fondazione costituitasi con gli apporti non esclusivi da parte di un ente pubblico” può fruire legittimamente della qualifica di Onlus. Inoltre, con il sostegno di autorevole giurisprudenza, si asserisce che “la natura pubblica di un ente non può affermarsi come sussistente per mera induzione, al pari della pacifica intrasmissibilità della condizione soggettiva, in virtù del mero rapporto partecipativo” anche in ragione del fatto che nelle fondazioni “si determina solo un apporto costitutivo patrimoniale del fondatore al nuovo soggetto”. Infine, si conclude con la possibilità, per una fondazione costituitasi anche con gli apporti provenienti da un ente pubblico, di rivestire legittimamente la qualifica di Onlus.

Tale analisi, tuttavia, inerisce alla **natura giuridica** del soggetto partecipato ma non indaga sul concetto dell’“influenza dominante” che gli “enti esclusi” possono esercitare all’interno di una Onlus (in particolare soggetti pubblici e/o società commerciali) dagli stessi costituita.

A tal proposito, è intervenuta la Ris. n. 164/E del 28.12.04, emanata dall’Amministrazione finanziaria, che in risposta all’interpello posto da una fondazione che richiedeva se la presenza di enti pubblici e/o società commerciali tra i soci fondatori e/o sostenitori potesse essere in contrasto con quanto prescritto dalla normativa sulle Onlus, ha evidenziato che:

- a) pur riconoscendo la natura privata dell’ente (non inficiata dalla presenza di enti pubblici nella compagnia dei fondatori) tuttavia, la presenza di enti esclusi tra i fondatori impone una valutazione sul ruolo che gli stessi ricoprono all’interno dell’ente. Pertanto, bisogna verificare se tali “enti esclusi” esercitino una *influenza dominante* nelle determinazioni dell’ente. Tale circostanza ricorre “*verosimilmente se il numero di tali soci è prevalente*”.
- b) in tali ipotesi “*l’organizzazione perde la propria autonomia e viene a configurarsi nella sostanza quale ente strumentale, facendo così venire meno la ratio del disposto recato dal citato art. 10, quale emerge anche dalla relazione illustrativa al decreto n. 460/1997*”.

Con la successiva Circolare n. 59 del 31.10.2007 l’Agenzia delle entrate ha nuovamente confermato tale posizione.

Stabilito, pertanto, che il soggetto partecipato da uno o più enti pubblici non muta la propria natura giuridica, che resta di tipo privatistico, - in ciò sia la scrivente che la direzione istante sono in accordo - si ritiene opportuno porre l’attenzione sulla nozione di *influenza dominante* esercitata nella Onlus dagli *enti esclusi*, la quale determinerebbe, invece, l’impossibilità di rivestire tale qualifica da parte di *i) soggetti di natura privata ii) in possesso di tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dal decreto Onlus*.

A tal proposito, è noto che la nozione di “influenza dominante” trova la sua sede originaria nell’art. 2359 del *cod. civ.* ove si delinea la possibilità per l’impresa, che si assume essere controllante, di esercitare un’influenza dominante sull’attività e sulle decisioni dell’impresa controllata.

Per valutare gli aspetti essenziali di quanto previsto è opportuno rappresentare le tipologie di controllo richiamate dall’art. 2359 del *cod. civ.*

In esso si dispone che debbano considerarsi società controllate: *1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Tale richiamo ha il solo scopo di rendere evidente la difficoltà di trasporre il concetto di influenza dominante appena delineato, che si realizza ed è ben stimabile in presenza di società per azioni, nel contesto in esame. Infatti, è possibile valutare, con ragionevole evidenza, *l'influenza dominante* per quei soggetti in cui sussista un capitale azionario e nei quali la titolarità di una quota maggioritaria di detto capitale attribuisca a colui che la detiene un potere effettivo e sostanziale sulle determinazioni del soggetto controllato.

A conforto di tale affermazione si può richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 446/1993 nella quale, in ordine ad una questione che non è di interesse nel caso di specie, la decisione veniva però motivata sul presupposto che l'ente pubblico mantenesse la gestione economica della società che esso stesso aveva costituito nelle ipotesi in cui avesse altresì mantenuto *“una partecipazione esclusiva o prevalente al capitale azionario”*. Ed ancora, proprio in merito al concetto di influenza dominante, si è pronunciato il Consiglio di Stato, sez. V, con decisione del 22.08.2003 n. 4748 nella quale ha ritenuto che *“sussiste il requisito della dominanza pubblica nel caso di possesso da parte di soggetti pubblici della maggioranza delle quote azionarie; per contro è da escludersi che il controllo pubblico richiesto sia esclusivamente quello esercitabile da parte di enti pubblici con modi e forme diversi dalla partecipazione maggioritaria ed incentrati su controlli amministrativi sull'organizzazione e sull'attività della società”*.

Tali richiami giurisprudenziali rendono evidente che la trasposizione del concetto appena richiamato in ambito *non profit*, ed in particolare nell'impianto normativo delineato dal decreto legislativo sulle Onlus, genera oggettive difficoltà e forzature applicative in ragione della carenza di presupposti normativi.

Ad ogni modo, l'Amministrazione finanziaria assume quale elemento ostante al riconoscimento della qualifica di Onlus la presenza dominante di *“enti esclusi”* nella compagine dei fondatori che porterebbe alla violazione della *ratio* sottesa al decreto, il quale giustifica l'esclusione degli enti pubblici *“con la necessità di favorire la crescita ed il consolidamento di un terzo settore che operi autonomamente rispetto ai canali di allocazione diretta delle risorse pubbliche”*.

Tuttavia, il legame tra il concetto di *“influenza dominante”* (assente nella relazione illustrativa come nella legge) e la violazione della *ratio* richiamata non può, ad avviso della scrivente, essere sostenuto nei termini esposti dall'Amministrazione finanziaria e ciò in base ad alcune evidenti considerazioni.

In primo luogo, la Relazione governativa parla *di canali di allocazione diretta* delle risorse pubbliche volendosi escludere che l'ente pubblico assuma, in via diretta, una qualifica prevista per *“enti di carattere privato”* che persegua fini di alto valore sociale e siano caratterizzati da vincoli specifici di forma e sostanza.

In secondo luogo, perché la *ratio* trova coerenza e corretta applicazione ove la qualifica di Onlus sia esclusa in via diretta per l'ente pubblico ma non ove l'ente pubblico abbia dato vita ad un distinto

ed autonomo soggetto per raggiungere i propri scopi. La ragione di una tale scelta da parte dell'ente pubblico risiede, invero, proprio nella volontà di evitare un utilizzo preponderante delle risorse pubbliche nella gestione di servizi erogati giacché tale tipologia di soggetto giuridico (privato) attinge le proprie risorse anche da canali di approvvigionamento *extra-pubblici*.

Inoltre, l'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria, motivata dalla preoccupazione di evitare la violazione della *ratio* del decreto legislativo produce, all'opposto, un'evidente distorsione che ne mina alle fondamenta la stessa applicabilità; infatti, come potrebbe giustificarsi che, paradossalmente, una Onlus composta per intero da soggetti pubblici non violerebbe la *ratio* richiamata (allocazione di risorse pubbliche nella Onlus) ove fruisse per la sua *mission* di canali di approvvigionamento finanziario del tutto estranei all'ambito pubblico mentre, all'opposto, una Onlus con una minima componente pubblica tra i suoi soci (e dunque che rivesta legittimamente la qualifica anche secondo l'Agenzia delle Entrate) violerebbe la medesima *ratio* ove finanziasse per intero l'attività dell'ente con soldi pubblici. L'evidente incoerenza derivante dal caso pratico lascia trasparire la non sostenibilità dell'interpretazione teorica prospettata.

Anche riflessioni di carattere sostanziale escludono l'interpretazione restrittiva proposta dall'Amministrazione finanziaria. Gli stringenti vincoli previsti dal decreto Onlus sono in grado - se rispettati - di evitare un utilizzo illegittimo della Onlus. I tassativi settori di intervento previsti, il divieto di svolgere attività diverse (salvo le connesse), i vincoli al patrimonio posti sia durante la vita della Onlus che nel caso del suo scioglimento (o della sola perdita di qualifica) e la necessità di tenere una contabilità chiara e trasparente rendono arduo l'utilizzo elusivo della nuova fattispecie di carattere fiscale creata dal legislatore, se non violando le disposizioni previste.

I vincoli appena richiamati non esistono, invece, nel campo originario di applicazione del concetto di *“influenza dominante”* dove le manovre di controllo trasversale delle società previste nell'art. 2359 *cod. civ.* - e in altre disposizioni – possono, di fatto, nascondere espedienti strumentali al raggiungimento di fini elusivi e/o evasivi.

Ulteriori perplessità della scrivente in ordine all'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria derivano anche da motivazioni di carattere più strettamente giuridico. Infatti, l'attività di ermeneutica giuridica utilizzata nella Ris. 164/E/2004 conduce all'ingiustificata prevalenza di un'interpretazione concettuale sulla sostanza e sulla forma, sconfinando oltre il dettato normativo che, di per sé, non fornisce alcun appiglio a tale interpretazione. La risoluzione sembra travalicare il perimetro normativo proponendosi alla stregua di un'interpretazione autentica in senso restrittivo dell'art. 10, co. 1, contenendone gli effetti e circoscrivendo i potenziali soggetti ai quali poter riconoscere la qualifica di Onlus.

Il citato comma 1, infatti, prevede che possano assumere la qualifica di Onlus *“le associazioni, i comitati, le fondazioni ... e gli altri enti di carattere privato ...”*, ed in tale disposizione è ravvisabile la sola preoccupazione del legislatore che richiede, quali requisiti per l'assunzione della qualifica, precisi vincoli soggettivi ed oggettivi, formali e di sostanza. Pertanto, ove l'interprete sia in presenza di soggetti che posseggono tutti i requisiti per essere considerati Onlus - altrimenti, ovviamente, il problema non si porrebbe - l'esclusione di questi per non essere discriminatoria, e quindi per non cadere nel vizio di disparità di trattamento sanzionabile ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, deve trovare ragione in un interesse ritenuto, dal legislatore e soltanto da esso, meritevole di tutela.

Se il legislatore avesse voluto prevedere una “categoria aperta” di soggetti da escludere dall'ambito delle Onlus avrebbe dovuto specificarlo con una delle formule a cui esso ricorre nei casi in cui intenda affermare la non tassatività della previsione ma ciò non è stato fatto.

A sostegno di tale interpretazione si pone anche un precedente normativo ravvisabile nell'art. 28, co. 8 della L. 26.02.1987 n. 49 (Nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) nel quale il legislatore ha esplicitato con chiarezza la volontà che non vi fosse dipendenza o influenza (anche indiretta) nei confronti di un'organizzazione. Il comma citato dispone, infatti che *“Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime: (...) d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro (...).”*

Con riferimento specifico al caso in esame la problematica sulla quale la Direzione istante si sofferma, motivando la propria richiesta di cancellazione, inerisce proprio alla presenza di “enti esclusi” nella veste di soci promotori della Fondazione Onlus e, pertanto, all'influenza dominante degli stessi nella Onlus.

L'art. 2 dello statuto individua, infatti, quali fondatori “l'azienda XXXXX congiuntamente alla Conferenza dei Sindaci XXXXX, la Provincia di XXXXX e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di XXXXX”.

Tuttavia questa Agenzia, in ragione di quanto sopra argomentato, ritiene che l'interpretazione adottata dall'Amministrazione finanziaria non risulti suffragata da esplicite disposizioni di legge né possa ricavarsi in via interpretativa ma all'opposto sembra lasciar trasparire elementi lesivi del principio di uguaglianza garantito costituzionalmente.

In assenza di un intervento chiaro del legislatore che ricomprenda o escluda in modo esplicito tali soggetti dal novero delle Onlus, la scrivente ritiene che il quadro normativo delineatosi negli ultimi anni e le tendenze della legislazione sociale, nonché le ragioni di carattere giuridico diffusamente espresse nel parere, lascino propendere a favore di un'interpretazione restrittiva e letterale della disposizione prevista dall'art. 10, co. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Si ritiene, pertanto, più adeguato porre attenzione alla presenza dei requisiti obbligatori formali ed al rispetto sostanziale degli stessi piuttosto che ricorrere ad interpretazioni estensive della disposizione non giuridicamente suffragate ed operanti attraverso una valutazione prognostica delle intenzioni dell'ente.

L'Amministrazione finanziaria, ove ravvisi reali intenti elusivi da parte della Onlus, già possiede gli strumenti giuridici per escludere l'ente dall'Anagrafe delle Onlus e sanzionarne eventuali comportamenti di tipo elusivo. In tal senso deve interpretarsi l'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 il quale dispone siano *“inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e a ottenere riduzioni d'imposte o rimborsi, altrimenti indebiti”*.

Tutto quanto premesso, a giudizio della scrivente il concetto di influenza dominante non può essere applicato alla fattispecie in esame, giacché non trova riscontro nella normativa prevista per le Onlus né rispecchia la *ratio* posta alla base della stessa.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del constatato perseguitamento della finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 e delle considerazioni sopra esposte, esprime parere negativo in merito alla cancellazione della **“Fondazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 136 – del 15/03/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

l’iscrizione dell’“Associazione XXXXX” nell’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all’“Associazione XXXXX” c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi.

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi.

Approvato dalla Commissione del 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio il 15 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 16 dicembre 2008 prot. n. 2008/77148, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’“Associazione XXXXX” nell’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il riconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante iscrizione dello stesso nell’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della sussistenza nello statuto dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta si evince che l’ente ha indicato nella comunicazione ex art. 11 D.Lgs. 460/97 per l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus, il settore di attività n. 1 (assistenza sociale e sociosanitaria), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall’analisi dello statuto (art.1) emerge che l’associazione si propone di: “..... svolgere a favore delle persone con disabilità ed in particolare quelle affette da patologie encefaliche ogni possibile azione che mira alla loro indipendenza fisica, sociale ed economica e al sostegno morale, psicologico e formativo dei loro genitori e di chiunque si occupi dei loro problemi; di promuovere e/o curare direttamente la formazione di docenti preordinata sia all’istruzione che all’integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole; gestire corsi di specializzazione per personale direttivo, docente, educativo...”.

A giudizio della scrivente, l’attività istituzionale effettivamente svolta dall’ente in epigrafe sembra correttamente inquadrabile nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria (n.1), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, conformemente alla nozione di servizi sociali ricavabile dalla normativa nazionale. A tal riguardo la legge n. 328 del 2000 fornisce un concetto di servizi sociali ampio, che tiene conto dei diversi fattori che possono portare all’“esclusione sociale” di una persona (parere dell’Agenzia per le Onlus del N. 55 del 20 maggio 2003).

Pertanto, l’ente in epigrafe risulta in possesso del requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Con riferimento, invece, all’attività di carattere formativo per personale direttivo, docente ed educativo si precisa che, sebbene la stessa non sia rivolta direttamente a soggetti svantaggiati, è però finalizzata a porre in essere azioni che mirano al raggiungimento dell’indipendenza fisica, sociale ed economica delle persone con disabilità e di quelle affette da patologie encefaliche.

Lo statuto risulta carente del requisito formale di cui alla lettera *h*), comma I, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997; pertanto, si sollecita l’ente ad un tempestivo adeguamento dello statuto alle disposizioni di legge, al fine di salvaguardarne la permanenza nell’Anagrafe Unica delle Onlus.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in considerazione del riscontrato perseguitamento del requisito di cui alla lettera *b*), comma, 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, esprime parere negativo in merito alla cancellazione dell’**“Associazione XXXXX”** dall’Anagrafe Unica delle Onlus, sollecitando, peraltro, l’ente ad un tempestivo adeguamento dello statuto alle disposizioni di legge.

2) ASSISTENZA SANITARIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 117 – del 15/03/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

IL CONSIGLIO DELL’AGENZIA PER LE ONLUS

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l’Agenzia per le Organizzazioni non Lucratивe di Utilità Sociale, ai sensi dell’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l’Agenzia per le Onlus;

Visto l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus;
- n. 372 del 15 ottobre 2009, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2010;
- n. 523 del 21 dicembre 2009 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2010;

Visti in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f*) del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia - Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione – Ufficio Accertamento del 16 febbraio 2009, prot. n. 2009/32706 pervenuta in data 19 febbraio 2009 prot. n. 345-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all’attività svolta dall’“Associazione XXXXX”, sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l’istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l’impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l’amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione del 9 marzo 2010 che riguarda, tra l’altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 12 marzo 2010;

Con il visto del Segretario espresso in data 12 marzo 2010

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio in data 15 marzo 2010

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 16 febbraio 2009, prot. n.2009/32706 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'“Associazione XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso

dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'associazione in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.2 (assistenza sanitaria), di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi comparata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dello statuto (art.3) e della documentazione allegata, emerge che l'ente in epigrafe svolge attività istituzionale che sembrerebbe correttamente riconducibile nel settore d'iscrizione dell'assistenza sanitaria (n.2), di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Al riguardo, questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997 appaiono verificati per il settore dell'assistenza sanitaria (n.2), solo se l'attività è resa nei confronti di soggetti svantaggiati, come sopra precisato.

Innanzitutto, la scrivente evidenzia che dall'art. 3.5 dello statuto le prestazioni sanitarie vengono rese gratuitamente agli assistiti con reddito ISEE sino ad € 8.000,00 ed a fronte di un ticket il cui importo è calcolato in relazione al reddito percepito dall'assistito per i redditi ISEE superiori ad €8.000,00 sino ad € 20.000,00.

Con riferimento ai soggetti destinatari, la legge regionale della Lombardia stabilisce che quelli ricompresi nelle fasce suddette sono considerati svantaggiati; pertanto, l'attività di prestazioni sanitarie svolta dall'associazione in esame nei confronti dei suddetti soggetti, persegue le finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Con riferimento alle prestazioni effettuate a pagamento, si rileva che non viene meno la finalità solidaristica dell'Associazione, purché le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione, secondo il comma 5, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

In secondo luogo, vi sono prestazioni erogate gratuitamente a persone non in grado di potere pagare la prestazione stessa, tra cui le urgenze odontostomatologiche e le visite odontoiatriche per la diagnosi precoce di patologie neoplastiche del cavo orale.

Pertanto, l'ente in epigrafe risulta soddisfare il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett.b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

In merito al rilievo del voto per delega posto da codesta Direzione, richiamando la circolare 124/E del 12.5.98, la scrivente precisa quanto segue.

La suddetta circolare 124 con riferimento alla disciplina del rapporto associativo e al principio di democraticità ammette il voto per delega solo per gli enti a carattere non nazionale, facendo discendere tale conclusione da quanto contenuto nella relazione illustrativa del decreto legislativo n. 460 del 1997, nella quale, è stato esplicitamente chiarito quanto segue *“Non si è ritenuto di ammettere i soci ad esprimere per corrispondenza il proprio voto, così come proposto dalla Commissione parlamentare, sul rilievo che la ratio della norma, diretta a prevenire fattispecie elusive (articolo 3, comma 187, lettera c) della legge di delega), richiede la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell'associazione”*.

A ben vedere, tuttavia, il richiamato comma 187, dispone: *“Il riordino della disciplina degli enti non commerciali è informato ai seguenti principi e criteri direttivi: ... omissis c) esclusione dall'ambito dell'imposizione, per gli enti di tipo associativo da individuare con riferimento ad elementi di natura obiettiva connessi all'attività effettivamente esercitata, nonché sulla base di criteri statutari diretti a prevenire fattispecie elusive, di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi resi agli associati nell'ambito delle attività proprie della vita associativa....”*.

Tale disposto, a parere della scrivente, non lascia intendere esplicitamente il divieto di prevedere nello statuto un eventuale voto per delega.

Ciò premesso, questa Agenzia ritiene sia opportuno procedere ad un'analisi più approfondita dell'istituto della delega per comprenderne meglio il fondamento e la funzione, in modo da valutare se e quando l'esercizio di tale potere rappresentativo possa entrare in conflitto con la clausola prevista dalla richiamata lett. h).

Il potere di rappresentanza è, ai sensi dell'art. 1387 del c.c., conferito dalla legge (rappresentanza legale) ovvero dall'interessato (rappresentanza c.d. volontaria); nel secondo caso, l'attribuzione del potere si realizza a mezzo di un negozio giuridico unilaterale, la procura (art. 1392 c.c.). Ciò premesso, **la delega** è l'atto di conferimento della rappresentanza che si realizza mediante una procura e la sua funzione è, indubbiamente, quella di dare al rappresentante il potere di compiere, in nome del rappresentato, un particolare atto che si sostanzia, nel caso di specie, nel voto in assemblea.

In definitiva, la delega di voto consiste nella procura, con la quale il socio conferisce ad un altro soggetto il potere di votare in assemblea, in suo nome e per suo conto, rappresentandolo nell'esercizio del diritto di voto.

Precisata la nozione della delega di voto, si rende necessario chiarire a quale funzione essa assolva. A tal proposito, non vi è dubbio che la funzione che può definirsi certamente primaria è quella di consentire di votare a chi non avrebbe altrimenti modo di farlo e a chi, pur avendone la possibilità materiale, ritenga più opportuno avvalersi di un rappresentante; in tal senso la delega va intesa come un imprescindibile strumento di diritto che ogni ordinamento deve prevedere a tutela dell'interesse del socio alla partecipazione nelle decisioni sociali.

E' indicativo di tale assunto il fatto che l'art. 8 delle Disp. Att. del codice civile preveda espressamente tale possibilità, disponendo che: "La convocazione dell'assemblea delle associazioni (c.c. 20) deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare (c.c. 2366). Se non è vietato dall'atto costitutivo o dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati mediante delega scritta in calce all'avviso di convocazione (c.c. 2372)".

In definitiva, la scrivente ritiene che l'ammissibilità del voto per delega non possa essere esclusa a priori ma debba, certamente, essere valutata proprio in stretta connessione alla *ratio* che sta alla base della citata lett. *h*). Sarà, pertanto, da valutare negativamente l'eventuale concentrazione di numerose deleghe in capo ad un singolo soggetto che ne possa disporre a suo piacimento, in quanto ciò darebbe luogo ad una violazione del principio di democraticità tutelato dal decreto e posto a garanzia della trasparenza delle votazioni assembleari. All'opposto, ove la delega assolva alla funzione precedentemente individuata, non potrà certo essere ravvisata alcuna violazione al principio di democraticità.

La scrivente ritiene, pertanto, che la previsione statutaria di riconoscere all'associato la possibilità di essere portatore di un numero limitato di deleghe svolga pienamente la funzione partecipativa alla vita assembleare e non intacchi in alcun modo il principio della democraticità tutelato dalla lett. *h*), comma 1 del D.Lgs. 460/97.

Con riferimento al caso di specie, pertanto, la scrivente ritiene lecita la previsione di delega del voto prevista nell'art. 16 dello statuto, giacché si prevede, contestualmente, che "ciascun socio non potrà avere più di due deleghe".

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del riscontrato perseguitamento delle finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere negativo in merito alla cancellazione dell'**"Associazione XXXXX"** dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

3) BENEFICENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 57 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX".

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l'Agenzia per le Organizzazioni non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l'Agenzia per le Onlus;

Visto l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, relativa all'approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus;
- n. 385 del 19 dicembre 2008, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2009, unitamente alla Relazione programmatica contenente gli indirizzi ed i programmi dell'Agenzia nell'arco temporale 2009/2011, con particolare riferimento all'esercizio 2009, ed alla nota preliminare;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 2 del 15 gennaio 2009 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2009;

Visti in particolare l'art. 4, comma 2- *lett. f*) del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto - Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione – Ufficio Accertamento del 5 agosto 2009, prot. n.32340 pervenuta in data 10 agosto 2009 prot. n. 1253-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all'attività svolta dall'Associazione “XXXXXX”, sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l'istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l'impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l'amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione del 4 febbraio 2010 che riguarda, tra l'altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 8 febbraio 2010;

Con il visto del Segretario espresso in data 8 febbraio 2010

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'Associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione dell'Associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 5 agosto 2009 prot. n. 32340, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello

Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguimento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie dall'analisi della documentazione pervenuta si evince che l'ente in epigrafe ha indicato nella comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 3 (beneficenza), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97.

Dall'analisi dello Statuto (art.2) risulta che “specifica finalità di solidarietà sociale è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro, con l'obiettivo di: a) raccogliere fondi per l'acquisto di beni ed attrezzature, nonché materiale ludico e didattico, da destinare ai reparti pediatrici ospedalieri...; ...d) sostenere la ricerca in campo oncologico pediatrico, finanziando iniziative e progetti di ricerca specifici, in particolar modo indirizzati verso lo studio sui tumori cerebrali del bambino...”.

L'attività di raccolta fondi da destinare a reparti pediatrici ospedalieri sembrerebbe riconducibile al settore della beneficenza. Al riguardo, si osserva che il nuovo comma 2-*bis*, dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 precisa che “Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera *a*), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera *a*), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale”.

Con riferimento al rilievo mosso dalla Direzione Regionale istante, sembra opportuno considerare che il sostegno della ricerca scientifica non rientra tra le attività previste dal D.P.R. n.135 del 20 marzo 2003 che definisce le modalità ed i settori dell'attività della ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui al sett. n.11, lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

L'ente in epigrafe, pertanto, risulta in possesso del requisito di finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

In aggiunta, lo statuto è carente parzialmente del requisito formale di cui alla lett. *f*), comma 1, art.10 del citato decreto; pertanto, si sollecita l'ente ad un tempestivo adeguamento dello statuto alle disposizioni di legge, al fine di salvaguardarne la permanenza nell'Anagrafe Unica delle Onlus.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia per il constatato perseguimento delle finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997, esprime parere negativo alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, sollecitando, peraltro, l'ente ad un tempestivo adeguamento dello statuto alle disposizioni di legge.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 75 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell’“Ente XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione XXXXX dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'associazione XXXXX, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 28 agosto 2009, prot. n.33743, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione XXXXX, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che il settore di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus, indicato dall’ente nella comunicazione, è il n.3 (beneficenza), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Con nota del 15 luglio 2009 la Direzione regionale del Veneto richiedeva tramite raccomandata, all’ente documentazione al fine di ricondurre l’attività alle previsioni dell’art. 10 D.Lgs. n. 460/97. L’ente faceva pervenire lo statuto ed una relazione sulle attività svolte.

Dall’analisi dello statuto (art.2) si evince che l’associazione svolge una molteplicità di attività, di cui alcune riconducibili al settore della beneficenza mentre altre non riconducibili ai settori tra quelli previsti dalla lettera *a*), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd “condizionato” 5 formazione; 9 promozione della cultura e dell’arte non finanziata dall’amministrazione centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l’ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Lo statuto risulta carente dei requisiti formali di cui alle lettere *c*) e parzialmente *f*) e *h*) previsti dal comma I, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 nonché dei requisiti formali di cui alle lettere *c*) e parzialmente *f*) e *h*), esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’associazione **XXXXX**, dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 128 – del 15/03/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale dell’Umbria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della “Fondazione XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale dell’Umbria

in relazione alla “**Fondazione XXXXX**” c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Piazza XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio in data 15 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 24 settembre 2008, prot. n. 20080019237 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della “**Fondazione XXXXX**” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie dall’analisi della documentazione pervenuta si evince che la fondazione è stata iscritta nel settore n. 3 (beneficenza) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

A tal proposito l’art. 3 dello statuto evidenzia che la Fondazione “persegue finalità di solidarietà sociale in tutti i suoi vari aspetti dirette all’assistenza sociale ed alla beneficenza nei confronti di bisognosi e di coloro che si dedicano alle loro cure (...”).

Con riferimento ai settori di attività elencati ed alle relative attività svolte la direzione istante non oppone alcun rilievo ed, allo stesso modo, con riferimento alla presenza dei requisiti formali richiesti dal decreto Onlus. Su ciò anche la scrivente rileva la presenza di tutti i requisiti formali e

la riconducibilità dell’attività ai settori di cui ai nn. 1 e 3 (assistenza sociale e socio-sanitaria e beneficenza).

Con riferimento ai rilievi mossi in relazione all’assetto della Fondazione, in ragione della presenza tra i soci fondatori di “enti esclusi”, questa Agenzia ritiene opportuno svolgere, in via preliminare e generale un’analisi articolata al fine di argomentare la propria posizione in relazione alla tematica in generale e, successivamente, entrare nel merito del caso in esame.

La questione in esame pone rilevanti problemi interpretativi la cui soluzione potrebbe avere ricadute di rilievo nel contesto *non profit*.

L’elaborazione di una soluzione interpretativa in tale ambito presuppone si pone, pertanto, come un traguardo essenziale e presuppone l’esame della normativa e della prassi in materia oltre che della *ratio* ispiratrice del decreto legislativo sulle Onlus.

In prima analisi, è certamente opportuno richiamare l’Atto di Indirizzo emanato da questa Agenzia con del. n. 516 del 23 novembre 2004.

In esso si afferma che “una fondazione costituitasi con gli apporti non esclusivi da parte di un ente pubblico” possa fruire legittimamente della qualifica di Onlus. Inoltre, con il sostegno di autorevole giurisprudenza, si evidenzia che “la natura pubblica di un ente non può affermarsi come sussistente per mera induzione, al pari della pacifica intrasmissibilità della condizione soggettiva, in virtù del mero rapporto partecipativo” anche in ragione del fatto che nelle fondazioni “si determina solo un apporto costitutivo patrimoniale del fondatore al nuovo soggetto”. Infine, si conclude con la possibilità, per una fondazione costituitasi anche con gli apporti provenienti da un ente pubblico, di rivestire legittimamente la qualifica di Onlus.

Tale analisi, tuttavia, inerisce alla **natura giuridica** del soggetto partecipato ma non indaga sul concetto dell’*“influenza dominante”* che gli “enti esclusi” possono esercitare all’interno di una Onlus (in particolare soggetti pubblici e/o società commerciali) dagli stessi costituita.

A tal proposito, è intervenuta la Ris. n. 164/E del 28.12.04, emanata dall’Amministrazione finanziaria, che in risposta all’interpello posto da una fondazione che richiedeva se la presenza di enti pubblici e/o società commerciali tra i soci fondatori e/o sostenitori potesse essere in contrasto con quanto prescritto dalla normativa sulle Onlus, ha evidenziato che:

- a) pur riconoscendo la natura privata dell’ente (non inficiata dalla presenza di enti pubblici nella compagine dei fondatori) tuttavia, la presenza di enti esclusi tra i fondatori impone una valutazione sul ruolo che gli stessi ricoprono all’interno dell’ente. Pertanto, bisogna verificare se tali “enti esclusi” esercitino una *influenza dominante* nelle determinazioni dell’ente. Tale circostanza ricorre *“verosimilmente se il numero di tali soci è prevalente”*.
- b) in tali ipotesi *“l’organizzazione perde la propria autonomia e viene a configurarsi nella sostanza quale ente strumentale, facendo così venire meno la ratio del disposto recato dal citato art. 10, quale emerge anche dalla relazione illustrativa al decreto n. 460/1997”*.

Con la successiva Circolare n. 59 del 31.10.2007 l’Agenzia delle entrate ha nuovamente confermato tale posizione.

Stabilito, pertanto, che il soggetto partecipato da uno o più enti pubblici non muta la propria natura giuridica, che resta di tipo privatistico, - in ciò sia la scrivente che la direzione istante sono in accordo - si ritiene opportuno porre l’attenzione sulla nozione di *influenza dominante* esercitata nella Onlus dagli *enti esclusi*, la quale determinerebbe, invece, l’impossibilità di rivestire tale

qualifica da parte di *i) soggetti di natura privata ii) in possesso di tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dal decreto Onlus.*

A tal proposito, è noto che la nozione di “influenza dominante” trova la sua sede originaria nell’art. 2359 del cod. civ. ove si delinea la possibilità per l’impresa, che si assume essere controllante, di esercitare un’influenza dominante sull’attività e sulle decisioni dell’impresa controllata.

Per valutare gli aspetti essenziali di quanto previsto è opportuno rappresentare le tipologie di controllo richiamate dall’art. 2359 del cod. civ.

In esso si dispone che debbano considerarsi società controllate: *1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Tale richiamo ha il solo scopo di rendere evidente la difficoltà di trasporre il concetto di influenza dominante appena delineato, che si realizza ed è ben stimabile in presenza di società per azioni, nel contesto in esame. Infatti, è possibile valutare, con ragionevole evidenza, *l’influenza dominante* per quei soggetti in cui sussista un capitale azionario e nei quali la titolarità di una quota maggioritaria di detto capitale attribuisca a colui che la detiene un potere effettivo e sostanziale sulle determinazioni del soggetto controllato.

A conforto di tale affermazione si può richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 446/1993 nella quale, in ordine ad una questione che non è di interesse nel caso di specie, la decisione veniva però motivata sul presupposto che l’ente pubblico mantenesse la gestione economica della società che esso stesso aveva costituito nelle ipotesi in cui avesse altresì mantenuto *“una partecipazione esclusiva o prevalente al capitale azionario”*. Ed ancora, proprio in merito al concetto di influenza dominante, si è pronunciato il Consiglio di Stato, sez. V, con decisione del 22.08.2003 n. 4748 nella quale ha ritenuto che *“sussiste il requisito della dominanza pubblica nel caso di possesso da parte di soggetti pubblici della maggioranza delle quote azionarie; per contro è da escludersi che il controllo pubblico richiesto sia esclusivamente quello esercitabile da parte di enti pubblici con modi e forme diversi dalla partecipazione maggioritaria ed incentrati su controlli amministrativi sull’organizzazione e sull’attività della società”*.

E’ evidente, pertanto, che la trasposizione del concetto appena richiamato in ambito *non profit*, ed in particolare nell’impianto normativo delineato dal decreto legislativo sulle Onlus, genera oggettive difficoltà e forzature applicative in ragione della carenza di presupposti normativi.

Ad ogni modo, l’Amministrazione finanziaria assume quale elemento ostativo al riconoscimento della qualifica di Onlus la presenza dominante di “enti esclusi” nella compagine dei fondatori che porterebbe alla violazione della *ratio* sottesa al decreto, il quale giustifica l’esclusione degli enti

pubblici “con la necessità di favorire la crescita ed il consolidamento di un terzo settore che operi autonomamente rispetto ai canali di allocazione diretta delle risorse pubbliche”.

Tuttavia, il legame tra il concetto di “influenza dominante” (assente nella relazione illustrativa come nella legge) e la violazione della *ratio* richiamata non può, ad avviso della scrivente, essere sostenuto nei termini esposti dall’Amministrazione finanziaria e ciò in base ad alcune evidenti considerazioni.

In primo luogo, la Relazione governativa parla *di canali di allocazione diretta* delle risorse pubbliche volendosi escludere che l’ente pubblico assuma, in via diretta, una qualifica prevista per “enti di carattere privato” che persegano fini di alto valore sociale e siano caratterizzati da vincoli specifici di forma e sostanza.

In secondo luogo, perché la *ratio* trova coerenza e corretta applicazione ove la qualifica di Onlus sia esclusa in via diretta per l’ente pubblico ma non ove l’ente pubblico abbia dato vita ad un distinto ed autonomo soggetto per raggiungere i propri scopi. La ragione di una tale scelta da parte dell’ente pubblico risiede, invero, proprio nella volontà di evitare un utilizzo preponderante delle risorse pubbliche nella gestione di servizi erogati giacché tale tipologia di soggetto giuridico (privato) attinge le proprie risorse anche da canali di approvvigionamento *extra-pubblici*.

Inoltre, l’interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria, motivata dalla preoccupazione di evitare la violazione della *ratio* del decreto legislativo produce, all’opposto, un’evidente distorsione che ne mina alle fondamenta la stessa applicabilità; infatti, come potrebbe giustificarsi che, paradossalmente, una Onlus composta per intero da soggetti pubblici non violerebbe la *ratio* richiamata (allocazione di risorse pubbliche nella Onlus) ove fruisse per la sua *mission* di canali di approvvigionamento finanziario del tutto estranei all’ambito pubblico mentre, all’opposto, una Onlus con una minima componente pubblica tra i suoi soci (e dunque che rivesta legittimamente la qualifica anche secondo l’Agenzia delle Entrate) violerebbe la medesima *ratio* ove finanziasse per intero l’attività dell’ente con soldi pubblici. L’evidente incoerenza derivante dal caso pratico lascia trasparire la non sostenibilità dell’interpretazione teorica prospettata.

Quanto appena detto è, in linea generale, utilizzabile in riferimento alla costituzione della Onlus da parte di società commerciali, salvo le valutazioni strettamente riconducibili alla soggettività giuridica dell’ente escluso (natura pubblica).

In questo caso, la relazione governativa è chiarissima sulle motivazioni per le quali tale tipologia di soggetti è stata esclusa dalla qualifica; in essa si afferma che si tratta di “*valutazioni di opportunità (...) per evitare forzature eccessive che la inclusione avrebbe comportato rispetto alle caratteristiche di tali forme societarie sancite in sede di codice civile. Al contrario, l’ammissione delle società cooperative si giustifica per i molteplici elementi di affinità tra questa forma societaria e vincoli statutari previsti per le Onlus*”.

Pertanto, nel caso di tali enti è evidente come la preoccupazione del legislatore non è legata alla possibilità che tali soggetti possano utilizzare “strumentalmente” (connotando il termine di valenza negativa) la Onlus ma deriva solo da ragioni di opportunità in relazione alla forma societaria rivestita da tali enti che il legislatore di allora giudicava, data la natura lucrativa di tali enti, incompatibile con le caratteristiche non lucrative che delineavano la Onlus.

Si noti che, anche a seguito delle novità introdotte dalla legislazione speciale di settore, la dottrina ha posto giustificate perplessità in tale contesto, legate al fatto che anche in tale tipologia di enti sembra configurabile l’assenza dello scopo di lucro. In tal senso diviene sempre più evidente (come

esperienze *extranazionali* dimostrano) che non è la natura giuridica (che comunque, nel caso di specie, risulta correttamente ascrivibile a quella richiesta per essere onlus) quanto gli scopi che il soggetto persegue a giustificare lo *status* fiscale agevolato.

In aggiunta, anche riflessioni di carattere sostanziale escludono l'interpretazione restrittiva proposta dall'Amministrazione finanziaria. Gli stringenti vincoli previsti dal decreto Onlus sono in grado - se rispettati - di evitare un utilizzo illegittimo della Onlus. I tassativi settori di intervento previsti, il divieto di svolgere attività diverse (salvo le connesse), i vincoli al patrimonio posti sia durante la vita della Onlus che nel caso del suo scioglimento (o della sola perdita di qualifica) e la necessità di tenere una contabilità chiara e trasparente rendono arduo l'utilizzo elusivo della nuova fattispecie di carattere fiscale creata dal legislatore, se non violando le disposizioni previste.

I vincoli appena richiamati non esistono, invece, nel campo originario di applicazione del concetto di *“influenza dominante”* dove le manovre di controllo trasversale delle società previste nell'art. 2359 *cod. civ.* - e in altre disposizioni – possono, di fatto, nascondere espedienti strumentali al raggiungimento di fini elusivi e/o evasivi.

Ulteriori perplessità della scrivente in ordine all'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria sono poi legate a motivazioni di carattere più strettamente giuridico. Infatti, l'attività di ermeneutica giuridica utilizzata nella Ris. 164/E/2004 conduce all'ingiustificata prevalenza di un'interpretazione concettuale sulla sostanza e sulla forma, sconfinando oltre il dettato normativo che, di per sé, non fornisce alcun appiglio a tale interpretazione. La risoluzione sembra travalicare il perimetro normativo proponendosi alla stregua di un'interpretazione autentica in senso restrittivo dell'art. 10, co. 1, contenendone gli effetti e circoscrivendo i potenziali soggetti ai quali poter riconoscere la qualifica di Onlus.

Il citato comma 1, infatti, prevede che possano assumere la qualifica di Onlus *“le associazioni, i comitati, le fondazioni ... e gli altri enti di carattere privato ...”*, ed in tale disposizione è ravvisabile la sola preoccupazione del legislatore che richiede, quali requisiti per l'assunzione della qualifica, precisi vincoli soggettivi, oggettivi, formali e di sostanza. Pertanto, ove l'interprete sia in presenza di soggetti che posseggono tutti i requisiti per essere considerati Onlus - altrimenti, ovviamente, il problema non si porrebbe - l'esclusione di questi per non essere discriminatoria, e quindi per non cadere nel vizio di disparità di trattamento sanzionabile ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, deve trovare ragione in un interesse ritenuto, dal legislatore e soltanto da esso, meritevole di tutela.

Se il legislatore avesse voluto prevedere una “categoria aperta” di soggetti da escludere dall'ambito delle Onlus avrebbe dovuto specificarlo con una delle formule a cui esso ricorre nei casi in cui intenda affermare la non tassatività della previsione ma ciò non è stato fatto.

A sostegno di tale interpretazione si pone anche un precedente normativo ravvisabile nell'art. 28, co. 8 della L. 26.02.1987 n. 49 (Nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) nel quale il legislatore ha esplicitato con chiarezza la volontà che non vi fosse dipendenza o influenza (anche indiretta) nei confronti di un'organizzazione. Il comma citato dispone, infatti, che *“Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime: (...) d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro (...).”*

Con riferimento specifico al caso in esame la problematica sulla quale la Direzione istante si sofferma, motivando la propria richiesta di cancellazione, inerisce proprio alla presenza di un “ente

escluso” nella veste di socio promotore della Fondazione Onlus e all’influenza dominante che lo stesso eserciterebbe anche nella designazione dei componenti del CdA.

In particolare, la fondazione è stata costituita da un unico soggetto promotore che è la società “XXXXX”

A tal proposito, la scrivente ribadisce le perplessità in relazione alle motivazioni che giustificherebbero l’esclusione di soggetti di natura commerciale che finanzino un soggetto non redditivo (anche attraverso la diretta costituzione dello stesso) immettendo risorse preziose al sostegno di iniziative di alto valore sociale quali quelle perseguitate dalle Onlus.

La scrivente Agenzia, in ragione di quanto argomentato, ritiene che l’interpretazione adottata dall’Amministrazione finanziaria non risulti suffragata da esplicite disposizioni di legge né possa ricavarsi in via interpretativa, ma all’opposto sembra lasciar trasparire elementi lesivi del principio di uguaglianza garantito costituzionalmente.

In assenza di un intervento chiaro del legislatore che ricomprenda o escluda in modo esplicito tali soggetti dal novero delle Onlus, la scrivente ritiene che il quadro normativo vigente, analizzato anche alla luce dei recenti orientamenti della legislazione sociale, nonché le ragioni di carattere giuridico diffusamente espresse nel parere, lascino propendere a favore di un’interpretazione restrittiva e letterale della disposizione prevista dall’art. 10, co. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Si ritiene, pertanto, più adeguato porre attenzione alla presenza dei requisiti obbligatori formali ed al rispetto sostanziale degli stessi piuttosto che ricorrere ad interpretazioni estensive della disposizione non giuridicamente suffragate ed operanti attraverso una valutazione prognostica delle intenzioni dell’ente.

L’Amministrazione finanziaria, ove ravvisi reali intenti elusivi da parte della Onlus, già possiede gli strumenti giuridici per escludere l’ente dall’Anagrafe delle Onlus e sanzionarne eventuali comportamenti di tipo elusivo. In tal senso deve interpretarsi l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 il quale dispone siano *“inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e a ottenere riduzioni d’imposte o rimborsi, altrimenti indebiti”*.

Tutto quanto premesso, a giudizio della scrivente il concetto di influenza dominante non può essere applicato alla fattispecie in esame, giacché non trova riscontro nella normativa prevista per le Onlus né rispecchia la *ratio* posta alla base della stessa.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del constatato perseguitamento della finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 e delle considerazioni sopra esposte, esprime parere negativo in merito alla cancellazione della **“Fondazione XXXXX”** dall’Anagrafe Unica delle Onlus.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 129 – del 15/03/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della “Fondazione XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione alla **“Fondazione XXXXX”** c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio in data 15 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 7 settembre 2009, prot. n. 2009/38674 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della **“Fondazione XXXXX”** dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie dall’analisi della documentazione pervenuta si evince che la fondazione è stata iscritta nel settore n. 3 (beneficenza) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

A tal proposito l’art. 2 dello statuto evidenzia che la Fondazione “si propone di svolgere attività di solidarietà sociale, di beneficenza e di pubblica utilità (...). La Fondazione opera finanziando progetti ed iniziative principalmente nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria, dell’assistenza sanitaria, della cultura, dell’istruzione, della formazione (...) dell’imprenditoria sociale, della solidarietà internazionale”.

La fondazione in esame rientra tra le c.d. “fondazioni di comunità locale” le quali operano al fine di rappresentare le istanze delle comunità che rappresentano il territorio. Proprio in ragione di ciò tale tipologia di fondazione prevede, in genere, che negli organi di vertice vengano nominati personalità che occupano cariche di particolare rilievo in ambito territoriale (il Prefetto, il Sindaco, il Vescovo, il Rettore ...).

In riferimento ai rilievi mossi da codesta Direzione regionale in merito alle attività di “imprenditoria sociale” la scrivente evidenzia quanto segue.

La Fondazione in esame ha risposto alla richiesta di chiarimenti di codesta direzione regionale evidenziando che “per imprenditoria sociale si intendono quelle attività svolte da imprese sociali e, in particolare da cooperative sociali” e, per chiarire meglio, ha operato un esplicito richiamo, seppur sintetico, ad alcune iniziative che altre fondazioni di comunità Onlus hanno posto in essere.

A tal proposito, la scrivente ritiene non sia corretto il giudizio espresso da codesta direzione in relazione all’esclusione di tale attività di “imprenditoria sociale” dai settori Onlus. Infatti, è evidente che tale attività deve essere stimata concretamente, caso per caso, nella sua realizzazione in quanto tale valutazione è alla base della corretta interpretazione del co. 2-bis dell’art. 10. Tale comma dispone che “*si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale*”.

Risulta, pertanto evidente, che la valutazione non può avvenire su base prognostica ma deve necessariamente essere operata sul *progetto di utilità sociale* finanziato dalla Fondazione. E’, altresì, evidente che la valutazione dell’utilità sociale del progetto finanziato implicherà l’utilizzo di un margine di discrezionalità che non agevola l’esigenza di certezza che sarebbe invece necessaria in tale comparto nel quale la perdita della qualifica in esame determina recuperi d’imposta anche di notevole entità.

Ciò premesso, la scrivente ritiene che la valutazione operata da codesta direzione regionale in relazione alla non riconducibilità nei settori Onlus dell’attività di finanziamento di progetti di imprenditoria sociale non sia suffragata da motivazioni esaustive.

Con riferimento ai rilievi mossi in relazione all’assetto della Fondazione, in ragione della presenza tra i soci fondatori di “enti esclusi”, questa Agenzia ritiene opportuno svolgere, in via preliminare e generale un’analisi articolata al fine di argomentare la propria posizione in relazione alla tematica citata e, successivamente, entrare nel merito del caso in esame.

La questione pone rilevanti problemi interpretativi la cui soluzione potrebbe avere ricadute di rilievo nel contesto *non profit*.

L'elaborazione di una soluzione interpretativa in tale ambito si pone, pertanto, come un traguardo essenziale e presuppone l'esame della normativa e della prassi in materia oltre che della *ratio* ispiratrice del decreto legislativo sulle Onlus.

In prima analisi, è certamente opportuno richiamare l'Atto di Indirizzo emanato da questa Agenzia con del. n. 516 del 23 novembre 2004.

In esso si afferma che “una fondazione costituitasi con gli apporti non esclusivi da parte di un ente pubblico” possa fruire legittimamente della qualifica di Onlus. Inoltre, con il sostegno di autorevole giurisprudenza, si evidenzia che “la natura pubblica di un ente non può affermarsi come sussistente per mera induzione, al pari della pacifica intrasmissibilità della condizione soggettiva, in virtù del mero rapporto partecipativo” anche in ragione del fatto che nelle fondazioni “si determina solo un apporto costitutivo patrimoniale del fondatore al nuovo soggetto”. Infine, si conclude con la possibilità, per una fondazione costituitasi anche con gli apporti provenienti da un ente pubblico, di rivestire legittimamente la qualifica di Onlus.

Tale analisi, tuttavia, inerisce alla **natura giuridica** del soggetto partecipato ma non indaga sul concetto dell’“influenza dominante” che gli “enti esclusi” possono esercitare all’interno di una Onlus (in particolare soggetti pubblici e/o società commerciali) dagli stessi costituita.

A tal proposito, è intervenuta la Ris. n. 164/E del 28.12.04, emanata dall’Amministrazione finanziaria, che in risposta all’interpello posto da una fondazione che domandava se la presenza di enti pubblici e/o società commerciali tra i soci fondatori e/o sostenitori potesse essere in contrasto con quanto prescritto dalla normativa sulle Onlus, ha evidenziato che:

- a) pur riconoscendo la natura privata dell’ente (non inficiata dalla presenza di enti pubblici nella compagine dei fondatori) tuttavia, la presenza di enti esclusi tra i fondatori impone una valutazione sul ruolo che gli stessi ricoprono all’interno dell’ente. Pertanto, bisogna verificare se tali “enti esclusi” esercitino una *influenza dominante* nelle determinazioni dell’ente. Tale circostanza ricorre “*verosimilmente se il numero di tali soci è prevalente*”.
- b) in tali ipotesi “*l’organizzazione perde la propria autonomia e viene a configurarsi nella sostanza quale ente strumentale, facendo così venire meno la ratio del disposto recato dal citato art. 10, quale emerge anche dalla relazione illustrativa al decreto n. 460/1997*”.

Con la successiva Circolare n. 59 del 31.10.2007 l’Agenzia delle entrate ha nuovamente confermato tale posizione.

Stabilito, pertanto, che il soggetto partecipato da uno o più enti pubblici non muta la propria natura giuridica, che resta di tipo privatistico, - in ciò sia la scrivente che la direzione istante sono in accordo - si ritiene opportuno porre l’attenzione sulla nozione di *influenza dominante* esercitata nella Onlus dagli *enti esclusi*, la quale determinerebbe, invece, l’impossibilità di rivestire tale qualifica da parte di *i) soggetti di natura privata ii) in possesso di tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dal decreto Onlus*.

A tal proposito, è noto che la nozione di “influenza dominante” trova la sua sede originaria nell’art. 2359 del cod. civ. ove si delinea la possibilità per l’impresa, che si assume essere controllante, di esercitare un’influenza dominante sull’attività e sulle decisioni dell’impresa controllata.

Per valutare gli aspetti essenziali di quanto previsto è opportuno rappresentare le tipologie di controllo richiamate dall'art. 2359 del cod. civ.

In esso si dispone che debbano considerarsi società controllate: *1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Tale richiamo ha il solo scopo di rendere evidente la difficoltà di trasporre il concetto di influenza dominante appena delineato, che si realizza ed è ben stimabile in presenza di società per azioni, nel contesto in esame. Infatti, è possibile valutare, con ragionevole evidenza, *l'influenza dominante* per quei soggetti in cui sussista un capitale azionario e nei quali la titolarità di una quota maggioritaria di detto capitale attribuisca a colui che la detiene un potere effettivo e sostanziale sulle determinazioni del soggetto controllato.

A conforto di tale affermazione si può richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 446/1993 nella quale, in ordine ad una questione che non è di interesse nel caso di specie, la decisione veniva però motivata sul presupposto che l'ente pubblico mantenesse la gestione economica della società che esso stesso aveva costituito nelle ipotesi in cui avesse altresì mantenuto *“una partecipazione esclusiva o prevalente al capitale azionario”*. Ed ancora, proprio in merito al concetto di influenza dominante, si è pronunciato il Consiglio di Stato, sez. V, con decisione del 22.08.2003 n. 4748 nella quale ha ritenuto che *“sussiste il requisito della dominanza pubblica nel caso di possesso da parte di soggetti pubblici della maggioranza delle quote azionarie; per contro è da escludersi che il controllo pubblico richiesto sia esclusivamente quello esercitabile da parte di enti pubblici con modi e forme diversi dalla partecipazione maggioritaria ed incentrati su controlli amministrativi sull'organizzazione e sull'attività della società”*.

E' evidente, pertanto, che la trasposizione del concetto appena richiamato in ambito *non profit*, ed in particolare nell'impianto normativo delineato dal decreto legislativo sulle Onlus, genera oggettive difficoltà e forzature applicative in ragione della carenza di presupposti normativi.

Ad ogni modo, l'Amministrazione finanziaria assume quale elemento olistico al riconoscimento della qualifica di Onlus la presenza dominante di *“enti esclusi”* nella compagine dei fondatori che porterebbe alla violazione della *ratio* sottesa al decreto, il quale giustifica l'esclusione degli enti pubblici *“con la necessità di favorire la crescita ed il consolidamento di un terzo settore che operi autonomamente rispetto ai canali di allocazione diretta delle risorse pubbliche”*.

Tuttavia, il legame tra il concetto di *“influenza dominante”* (assente nella relazione illustrativa come nella legge) e la violazione della *ratio* richiamata non può, ad avviso della scrivente, essere sostenuto nei termini esposti dall'Amministrazione finanziaria e ciò in base ad alcune evidenti considerazioni.

In primo luogo, la Relazione governativa parla *di canali di allocazione diretta* delle risorse pubbliche volendosi escludere che l'ente pubblico assuma, in via diretta, una qualifica prevista per “enti di carattere privato” che persegano fini di alto valore sociale e siano caratterizzati da vincoli specifici di forma e sostanza.

In secondo luogo, perché la *ratio* trova coerenza e corretta applicazione ove la qualifica di Onlus sia esclusa in via diretta per l'ente pubblico ma non ove l'ente pubblico abbia dato vita ad un distinto ed autonomo soggetto per raggiungere i propri scopi. La ragione di una tale scelta da parte dell'ente pubblico risiede, invero, proprio nella volontà di evitare un utilizzo preponderante delle risorse pubbliche nella gestione dei servizi erogati o da erogarsi giacché tale tipologia di soggetto giuridico (privato) attinge le proprie risorse anche da canali di approvvigionamento *extra-pubblici*.

Inoltre, l'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria, motivata dalla preoccupazione di evitare la violazione della *ratio* del decreto legislativo produce, all'opposto, un'evidente distorsione che ne mina alle fondamenta la stessa applicabilità; infatti, come potrebbe giustificarsi che, paradossalmente, una Onlus composta per intero da soggetti pubblici non violerebbe la *ratio* richiamata (allocazione di risorse pubbliche nella Onlus) ove fruisse per la sua *mission* di canali di approvvigionamento finanziario del tutto estranei all'ambito pubblico mentre, all'opposto, una Onlus con una minima componente pubblica tra i suoi soci (e dunque che rivesta legittimamente la qualifica anche secondo l'Agenzia delle Entrate) violerebbe la medesima *ratio* ove finanziasse per intero l'attività dell'ente con soldi pubblici. L'evidente incoerenza derivante dal caso pratico lascia trasparire la non sostenibilità dell'interpretazione teorica prospettata.

Valutazioni simili ma con motivazioni differenti devono essere operate in relazione alla presenza di società commerciali nella Onlus. In questo caso, la relazione governativa è chiarissima sulle motivazioni per le quali tale tipologia di soggetti è stata esclusa dalla qualifica. In essa si motiva l'esclusione in ragione di “*valutazioni di opportunità (...) per evitare forzature eccessive che la inclusione avrebbe comportato rispetto alle caratteristiche di tali forme societarie sancite in sede di codice civile. Al contrario, l'ammissione delle società cooperative si giustifica per i molteplici elementi di affinità tra questa forma societaria e vincoli statutari previsti per le Onlus*”. In tale caso, è evidente che la preoccupazione del legislatore non è legata alla possibilità che tali soggetti utilizzino strumentalmente (per il raggiungimento di fini differenti dalla solidarietà sociale) la Onlus ma deriva solo da ragioni di opportunità in relazione alla forma societaria rivestita da tali enti. Testimonianza indiretta di ciò è la scelta del legislatore di prevedere il settore n. 11 della ricerca scientifica di particolare interesse sociale operata da Fondazioni tra quelli previsti per l'operatività delle Onlus. In tale settore, per ovvie ragioni legate alle esigenze finanziarie indispensabili al perseguitamento dell'attività, operano fondazioni i cui fondatori sono, in genere, società commerciali. Si ritiene, pertanto, che tale scelta del legislatore sia un evidente indicazione del fatto che lo stesso non abbia precluso la possibilità che vi fossero soggetti di natura privata costituiti anche da società commerciali.

Inoltre, anche riflessioni di carattere sostanziale escludono l'interpretazione restrittiva proposta dall'Amministrazione finanziaria. Gli stringenti vincoli previsti dal decreto Onlus sono in grado - se rispettati - di evitare un utilizzo illegittimo della Onlus. I tassativi settori di intervento previsti, il divieto di svolgere attività diverse (salvo le connesse), i vincoli al patrimonio posti sia durante la vita della Onlus che nel caso del suo scioglimento (o della sola perdita di qualifica) e la necessità di tenere una contabilità chiara e trasparente rendono arduo l'utilizzo elusivo della nuova fattispecie di carattere fiscale creata dal legislatore, se non violando le disposizioni previste.

I vincoli appena richiamati non esistono, invece, nel campo originario di applicazione del concetto di “*influenza dominante*” dove le manovre di controllo trasversale delle società previste nell’art. 2359 *cod. civ.* - e in altre disposizioni – possono, di fatto, nascondere espedienti strumentali al raggiungimento di fini elusivi e/o evasivi.

Ulteriori perplessità della scrivente in ordine all’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria derivano anche da motivazioni di carattere più strettamente giuridico. Infatti, l’attività di ermeneutica giuridica utilizzata nella Ris. 164/E/2004 conduce all’ingiustificata prevalenza di un’interpretazione concettuale sulla sostanza e sulla forma, sconfinando oltre il dettato normativo che, di per sé, non fornisce alcun appiglio a tale interpretazione. La risoluzione sembra travalicare il perimetro normativo proponendosi alla stregua di un’interpretazione autentica in senso restrittivo dell’art. 10, co. 1, contenendone gli effetti e circoscrivendo i potenziali soggetti ai quali poter riconoscere la qualifica di Onlus.

Il citato comma 1, infatti, prevede che possano assumere la qualifica di Onlus “*le associazioni, i comitati, le fondazioni ... e gli altri enti di carattere privato ...*”, ed in tale disposizione è ravvisabile la sola preoccupazione del legislatore che richiede, quali requisiti per l’assunzione della qualifica, precisi vincoli soggettivi, oggettivi, formali e di sostanza. Pertanto, ove l’interprete sia in presenza di soggetti che posseggono tutti i requisiti per essere considerati Onlus - altrimenti, ovviamente, il problema non si porrebbe - l’esclusione di questi per non essere discriminatoria, e quindi per non cadere nel vizio di disparità di trattamento sanzionabile ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, deve trovare ragione in un interesse ritenuto, dal legislatore e soltanto da esso, meritevole di tutela.

Se il legislatore avesse voluto prevedere una “categoria aperta” di soggetti da escludere dall’ambito delle Onlus avrebbe dovuto specificarlo con una delle formule a cui esso ricorre nei casi in cui intenda affermare la non tassatività della previsione ma ciò non è stato fatto.

A sostegno di tale interpretazione si pone anche un precedente normativo ravvisabile nell’art. 28, co. 8 della L. 26.02.1987 n. 49 (Nuova disciplina della Cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo) nel quale il legislatore ha esplicitato con chiarezza la volontà che non vi fosse dipendenza o influenza (anche indiretta) nei confronti di un’organizzazione. Il comma citato dispone, infatti, che “*Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime: (...) d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro (...).*

Con riferimento specifico al caso in esame la problematica sulla quale la Direzione istante si sofferma, motivando la propria richiesta di cancellazione, inerisce proprio alla presenza di “enti esclusi” nella veste di soci promotori della Fondazione Onlus e, pertanto, all’influenza dominante degli stessi nella Onlus.

La scrivente Agenzia, in ragione di quanto argomentato, ritiene che l’interpretazione adottata dall’Amministrazione finanziaria non risulti suffragata da esplicite disposizioni di legge né possa ricavarsi in via interpretativa, ma all’opposto sembra lasciar trasparire elementi lesivi del principio di uguaglianza garantito costituzionalmente.

In assenza di un intervento chiaro del legislatore che ricomprenda o escluda in modo esplicito tali soggetti dal novero delle Onlus, la scrivente ritiene che il quadro normativo vigente, analizzato anche alla luce dei recenti orientamenti della legislazione sociale, nonché le ragioni di carattere giuridico diffusamente espresse nel parere, lascino propendere a favore di un’interpretazione restrittiva e letterale della disposizione prevista dall’art. 10, co. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Si ritiene, pertanto, più adeguato porre attenzione alla presenza dei requisiti obbligatori formali ed al rispetto sostanziale degli stessi piuttosto che ricorrere ad interpretazioni estensive della disposizione non giuridicamente suffragate ed operanti attraverso una valutazione prognostica delle intenzioni dell'ente.

L'Amministrazione finanziaria, ove ravvisi reali intenti elusivi da parte della Onlus, già possiede gli strumenti giuridici per escludere l'ente dall'Anagrafe delle Onlus e sanzionarne eventuali comportamenti di tipo elusivo. In tal senso deve interpretarsi l'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 il quale dispone siano *“inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e a ottenere riduzioni d'imposte o rimborsi, altrimenti indebiti”*.

Tutto quanto premesso, a giudizio della scrivente il concetto di influenza dominante non può essere applicato alla fattispecie in esame, giacché non trova riscontro nella normativa prevista per le Onlus né rispecchia la *ratio* posta alla base della stessa.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del constatato perseguitamento della finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 e delle considerazioni sopra esposte, esprime parere negativo in merito alla cancellazione della **“Fondazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 134 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale delle Marche, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della “Fondazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Marche

in relazione alla **“Fondazione XXXXX”** c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio in data 15 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 11 febbraio 2008, prot. n. 3580/C.F. il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della **“Fondazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie dall'analisi della documentazione pervenuta si evince che la fondazione si è iscritta nel settore n. 1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

A tal proposito, l'art. 3 dello statuto evidenzia che la Fondazione opera “a favore delle persone anziane in situazione personale disagiata anche sotto l'aspetto del bisogno economico, nonché a favore delle altre fasce deboli e disagiate (...). La Fondazione persegue, altresì, lo scopo di favorire (...) il finanziamento di una rete di servizi residenziali che rispondano a criteri di molteplicità e diversità di tipologie (...). La Fondazione sostiene l'attività svolta nel territorio dalle associazioni del volontariato sociale in particolare nel campo della disabilità, dell'assistenza ai malati di Alzheimer (...”).

In merito al settore di iscrizione prescelto questa Agenzia rileva che dalla nota integrativa, inviata dalla stessa Fondazione e richiesta da codesta direzione al fine di ottenere specifici chiarimenti, si evince che, di fatto, l'attività svolta non è riconducibile al settore dichiarato nella comunicazione. Nella citata nota, la Fondazione evidenzia che “non si prefigge di realizzare o gestire strutture destinate a soggetti anziani, bensì di raccogliere fondi di provenienza pubblica o privata per il sostegno di tali iniziative”. La fondazione, dunque, ha quale scopo la raccolta, costituzione ed amministrazione di “fondi consistenti in donazioni in denaro, o in beni, che vengono destinati per volontà del donatore a finalità specifiche sul territorio”.

A giudizio della scrivente il settore di attività cui deve essere ricondotta la Fondazione risulta essere quello di cui al n. 3 (beneficenza); ciò anche in ragione dell’ampliamento del concetto di beneficenza derivante dall’introduzione del co. 2-bis nell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 (cfr. comma 4 dell’art. 30 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 28 gennaio 2009, n. 2).

In ragione di ciò sarebbe opportuno invitare l’ente a mutare il proprio settore di iscrizione.

Con riferimento ai rilievi mossi in merito all’assetto della *governance* della Fondazione (il CdA è composto da soggetti nominanti dal Sindaco del Comune di XXXXX/fondatore promotore) quale conseguenza della presenza tra i soci fondatori di “enti esclusi” questa Agenzia ritiene opportuno svolgere, in via preliminare e generale, un’analisi articolata al fine di argomentare la propria posizione in relazione alla tematica e, successivamente, entrare nel merito della richiesta.

La questione in esame pone rilevanti problemi interpretativi la cui soluzione potrebbe avere ricadute di rilievo nel contesto *non profit*. L’elaborazione di una soluzione interpretativa in tale ambito si pone, pertanto, come un traguardo essenziale e presuppone l’esame della normativa e della prassi in materia oltre che della *ratio* ispiratrice del decreto legislativo sulle Onlus.

In prima analisi, è certamente opportuno richiamare l’Atto di Indirizzo emanato da questa Agenzia con del. n. 516 del 23 novembre 2004.

In esso si afferma che “una fondazione costituitasi con gli apporti non esclusivi da parte di un ente pubblico” possa fruire legittimamente della qualifica di Onlus. Inoltre, con il sostegno di autorevole giurisprudenza, si evidenzia che “la natura pubblica di un ente non può affermarsi come sussistente per mera induzione, al pari della pacifica intrasmissibilità della condizione soggettiva, in virtù del mero rapporto partecipativo” anche in ragione del fatto che nelle fondazioni “si determina solo un apporto costitutivo patrimoniale del fondatore al nuovo soggetto”. Infine, si conclude con la possibilità, per una fondazione costituitasi anche con gli apporti provenienti da un ente pubblico, di rivestire legittimamente la qualifica di Onlus.

Tale analisi, tuttavia, inerisce alla natura giuridica del soggetto partecipato ma non indaga sul concetto dell’*“influenza dominante”* che gli “enti esclusi” (in particolare soggetti pubblici e/o società commerciali) possono esercitare all’interno di una Onlus dagli stessi costituita.

A tal proposito, è intervenuta la Ris. n. 164/E del 28.12.04, emanata dall’Amministrazione finanziaria, che in risposta all’interpello posto da una fondazione, che domandava se la presenza di enti pubblici e/o società commerciali tra i soci fondatori e/o sostenitori potesse essere in contrasto con quanto prescritto dalla normativa sulle Onlus, ha evidenziato:

- a) pur riconoscendo la natura privata dell’ente (non inficiata dalla presenza di enti pubblici nella compagine dei fondatori) tuttavia, la presenza di enti esclusi tra i fondatori impone una valutazione sul ruolo che gli stessi ricoprono all’interno dell’ente. Pertanto, bisogna verificare se tali “enti esclusi” esercitino una *influenza dominante* nelle determinazioni dell’ente. Tale circostanza ricorre “*verosimilmente se il numero di tali soci è prevalente*”.
- b) in tali ipotesi “*l’organizzazione perde la propria autonomia e viene a configurarsi nella sostanza quale ente strumentale, facendo così venire meno la ratio del disposto recato dal citato art. 10, quale emerge anche dalla relazione illustrativa al decreto n. 460/1997*”.

Con la successiva Circolare n. 59 del 31.10.2007 l’Agenzia delle entrate ha nuovamente confermato tale posizione senza introdurre alcun elemento di novità.

Stabilito, pertanto, che il soggetto partecipato da uno o più enti pubblici non muta la propria natura giuridica, che resta di tipo privatistico, - in ciò sia la scrivente che la direzione istante sono in accordo - si ritiene opportuno porre l’attenzione sulla nozione di *influenza dominante* esercitata nella Onlus dagli *enti esclusi*, la quale determinerebbe, invece, l’impossibilità di rivestire tale qualifica da parte di *i) soggetti di natura privata ii) in possesso di tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dal decreto Onlus*.

A tal proposito, è noto che la nozione di “influenza dominante” trova la sua sede originaria nell’art. 2359 del cod. civ. ove si delinea la possibilità per l’impresa, che si assume essere controllante, di esercitare un’influenza dominante sull’attività e sulle decisioni dell’impresa controllata.

Per valutare gli aspetti essenziali di quanto previsto è opportuno rappresentare le tipologie di controllo richiamate dall’art. 2359 del cod. civ.

In esso si dispone che debbano considerarsi società controllate: *1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Tale richiamo ha il solo scopo di rendere evidente la difficoltà di trasporre il concetto di influenza dominante appena delineato, che si realizza ed è ben stimabile in presenza di società per azioni, nel contesto in esame. Infatti, è possibile valutare, con ragionevole evidenza, *l’influenza dominante* per quei soggetti in cui sussista un capitale azionario e nei quali la titolarità di una quota maggioritaria di detto capitale attribuisca a colui che la detiene un potere effettivo e sostanziale sulle determinazioni del soggetto controllato.

A conforto di tale affermazione si può richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 446/1993 nella quale, in ordine ad una questione che non è di interesse nel caso di specie, la decisione veniva però motivata sul presupposto che l’ente pubblico mantenesse la gestione economica della società che esso stesso aveva costituito nelle ipotesi in cui avesse altresì mantenuto *“una partecipazione esclusiva o prevalente al capitale azionario”*. Ed ancora, proprio in merito al concetto di influenza dominante, si è pronunciato il Consiglio di Stato, sez. V, con decisione del 22.08.2003 n. 4748 nella quale ha ritenuto che *“sussiste il requisito della dominanza pubblica nel caso di possesso da parte di soggetti pubblici della maggioranza delle quote azionarie; per contro è da escludersi che il controllo pubblico richiesto sia esclusivamente quello esercitabile da parte di enti pubblici con modi e forme diversi dalla partecipazione maggioritaria ed incentrati su controlli amministrativi sull’organizzazione e sull’attività della società”*.

E' evidente, pertanto, che la trasposizione del concetto appena richiamato in ambito *non profit*, ed in particolare nell'impianto normativo delineato dal decreto legislativo sulle Onlus, genera oggettive difficoltà e forzature applicative in ragione della carenza di presupposti normativi.

Ad ogni modo, l'Amministrazione finanziaria assume quale elemento ostativo al riconoscimento della qualifica di Onlus la presenza dominante di "enti esclusi" nella compagine dei fondatori che porterebbe alla violazione della *ratio* sottesa al decreto, il quale giustifica l'esclusione degli enti pubblici "*con la necessità di favorire la crescita ed il consolidamento di un terzo settore che operi autonomamente rispetto ai canali di allocazione diretta delle risorse pubbliche*".

Tuttavia, il legame tra il concetto di "influenza dominante" (assente nella relazione illustrativa come nella legge) e la violazione della *ratio* richiamata non può, ad avviso della scrivente, essere sostenuto nei termini esposti dall'Amministrazione finanziaria e ciò in base ad alcune evidenti considerazioni.

In primo luogo, la Relazione governativa parla *di canali di allocazione diretta* delle risorse pubbliche volendosi escludere che l'ente pubblico assuma, in via diretta, una qualifica prevista per "enti di carattere privato" che persegua fini di alto valore sociale e siano caratterizzati da vincoli specifici di forma e sostanza.

In secondo luogo, perché la *ratio* trova coerenza e corretta applicazione ove la qualifica di Onlus sia esclusa in via diretta per l'ente pubblico ma non ove l'ente pubblico abbia dato vita ad un distinto ed autonomo soggetto per raggiungere i propri scopi. La ragione di una tale scelta da parte dell'ente pubblico risiede, invero, proprio nella volontà di evitare un utilizzo preponderante delle risorse pubbliche nella gestione di servizi erogati giacché tale tipologia di soggetto giuridico (privato) attinge le proprie risorse anche da canali di approvvigionamento *extra-pubblici*.

Inoltre, l'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria, motivata dalla preoccupazione di evitare la violazione della *ratio* del decreto legislativo produce, all'opposto, un'evidente distorsione che ne mina alle fondamenta la stessa applicabilità; infatti, come potrebbe giustificarsi che, paradossalmente, una Onlus composta per intero da soggetti pubblici non violerebbe la *ratio* richiamata (*allocazione di risorse pubbliche nella Onlus*) ove fruisse per la sua *mission* di canali di approvvigionamento finanziario del tutto estranei all'ambito pubblico mentre, all'opposto, una Onlus con una minima componente pubblica tra i suoi soci (e dunque che rivesta legittimamente la qualifica anche secondo l'Agenzia delle Entrate) violerebbe la medesima *ratio* ove finanziasse per intero l'attività dell'ente con soldi pubblici. L'evidente incoerenza derivante dal caso pratico lascia trasparire la non sostenibilità dell'interpretazione teorica prospettata.

Inoltre, anche riflessioni di carattere sostanziale escludono l'interpretazione restrittiva proposta dall'Amministrazione finanziaria. Gli stringenti vincoli previsti dal decreto Onlus sono in grado - se rispettati - di evitare un utilizzo illegittimo della Onlus. I tassativi settori di intervento previsti, il divieto di svolgere attività diverse (salvo le connesse), i vincoli al patrimonio posti sia durante la vita della Onlus che nel caso del suo scioglimento (o della sola perdita di qualifica) e la necessità di tenere una contabilità chiara e trasparente rendono arduo l'utilizzo elusivo della nuova fattispecie di carattere fiscale creata dal legislatore, se non violando le disposizioni previste.

I vincoli appena richiamati non esistono, invece, nel campo originario di applicazione del concetto di "influenza dominante" dove le manovre di controllo trasversale delle società previste nell'art. 2359 *cod. civ.* - e in altre disposizioni – possono, di fatto, nascondere espedienti strumentali al raggiungimento di fini elusivi e/o evasivi.

Ulteriori perplessità della scrivente in ordine all'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria derivano anche da motivazioni di carattere più strettamente giuridico. Infatti, l'attività di ermeneutica giuridica utilizzata nella Ris. 164/E/2004 conduce all'ingiustificata prevalenza di un'interpretazione concettuale sulla sostanza e sulla forma, sconfinando oltre il dettato normativo che, di per sé, non fornisce alcun appiglio a tale interpretazione. La risoluzione sembra travalicare il perimetro normativo proponendosi alla stregua di un'interpretazione autentica in senso restrittivo dell'art. 10, co. 1, contenendone gli effetti e circoscrivendo i potenziali soggetti ai quali poter riconoscere la qualifica di Onlus.

Il citato comma 1, infatti, prevede che possano assumere la qualifica di Onlus *“le associazioni, i comitati, le fondazioni ... e gli altri enti di carattere privato ...”*, ed in tale disposizione è ravvisabile la sola preoccupazione del legislatore che richiede, quali requisiti per l'assunzione della qualifica, precisi vincoli soggettivi ed oggettivi, formali e di sostanza. Pertanto, ove l'interprete sia in presenza di soggetti che posseggono tutti i requisiti per essere considerati Onlus - altrimenti, ovviamente, il problema non si porrebbe - l'esclusione di questi per non essere discriminatoria, e quindi per non cadere nel vizio di disparità di trattamento sanzionabile ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, deve trovare ragione in un interesse ritenuto, dal legislatore e soltanto da esso, meritevole di tutela.

Se il legislatore avesse voluto prevedere una “categoria aperta” di soggetti da escludere dall'ambito delle Onlus avrebbe dovuto specificarlo con una delle formule a cui esso ricorre nei casi in cui intenda affermare la non tassatività della previsione ma ciò non è stato fatto.

A sostegno di tale interpretazione si pone anche un precedente normativo ravvisabile nell'art. 28, co. 8 della L. 26.02.1987 n. 49 (Nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) nel quale il legislatore ha esplicitato con chiarezza la volontà che non vi fosse dipendenza o influenza (anche indiretta) nei confronti di un'organizzazione. Il comma citato dispone, infatti, che *“Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime: (...) d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro (...).”*

Con riferimento specifico al caso in esame la problematica sulla quale la Direzione istante si sofferma, motivando la propria richiesta di cancellazione, inerisce proprio alla presenza di “enti esclusi” nella veste di soci promotori della Fondazione Onlus e, pertanto, all'influenza dominante degli stessi nella Onlus.

La “Fondazione XXXXX” è una *fondazione di partecipazione*, un nuovo strumento giuridico frutto della prassi che ha innestato l'impianto della fondazione nella dinamicità associativa. Essa si configura, dunque, come *un'altra istituzione di diritto privato* che la lungimiranza del legislatore aveva già previsto nella genesi del decreto prevedendo che la qualifica di Onlus fosse prevista per *“gli altri enti di carattere privato (...).”*

La fondazione di partecipazione è caratterizzata da una **pluralità di fondatori** che partecipano all'atto di fondazione con modalità di intervento stabilite dall'atto costitutivo. Le eventuali adesioni non sono però contestuali ma differite nel tempo. Essa si caratterizza per essere un patrimonio di destinazione a struttura aperta, al quale ci si può iscrivere senza alcuna formalità se non quelle previste nello Statuto e che implicano, in linea generale, l'assoggettamento ai principi ed allo scopo dell'ente, che rimangono la causa giustificativa per cui la Fondazione stessa è costituita.

Nel caso in esame il Comune di XXXXX ha costituito un soggetto giuridico privato assoggettandolo a tutti i vincoli formali e sostanziali previsti dal decreto. Egli né è fondatore e, come logica

conseguenza, indirizza lo scopo della fondazione fissandolo nell'atto fondativo. Compito degli organi preposti alla vigilanza è quello di assicurare che i vincoli del decreto siano rispettati, che il soggetto privato non sia utilizzato per fini elusivi o per qualsiasi altro fine vietato dalla legge. L'utilizzo “strumentale” dell'ente per il perseguimento dello scopo, invece, è perfettamente lecito ove tale soggetto giuridico – correttamente inquadrabile nel novero dei soggetti ai quali l'assunzione della qualifica Onlus consentita - persegua gli scopi statutari nel pieno rispetto della legge.

Da quanto sopra evidenziato questa Agenzia ritiene che l'interpretazione adottata dall'Amministrazione finanziaria non risulti suffragata da esplicite disposizioni di legge né possa ricavarsi in via interpretativa ma, all'opposto, sembra lasciar trasparire elementi lesivi del principio di uguaglianza garantito costituzionalmente.

In assenza di un intervento chiaro del legislatore che ricomprenda o escluda in modo esplicito tali soggetti dal novero delle Onlus, la scrivente ritiene che il quadro normativo vigente, analizzato anche alla luce dei recenti orientamenti della legislazione sociale, nonché le ragioni di carattere giuridico diffusamente espresse nel parere, lascino propendere a favore di un'interpretazione restrittiva e letterale della disposizione prevista dall'art. 10, co. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Si ritiene, pertanto, più adeguato porre attenzione alla presenza dei requisiti obbligatori formali ed al rispetto sostanziale degli stessi piuttosto che ricorrere ad interpretazioni estensive della disposizione non giuridicamente suffragate ed operanti attraverso una valutazione prognostica sulle intenzioni dell'ente.

L'Amministrazione finanziaria, ove ravvisi intenti elusivi da parte della Onlus, già possiede gli strumenti giuridici per escludere l'ente dall'Anagrafe delle Onlus e sanzionarne gli eventuali comportamenti vietati. In tal senso deve interpretarsi l'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 il quale dispone che sono *“inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e a ottenere riduzioni d'imposte o rimborsi, altrimenti indebiti”*.

Tutto quanto premesso, a giudizio della scrivente il concetto di influenza dominante prospettato dall'Amministrazione finanziaria non trova corretta applicazione alla fattispecie in esame, giacché non ha riscontro nella normativa prevista per le Onlus né rispecchia la *ratio* posta alla base della stessa.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del constatato perseguimento della finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 e delle considerazioni sopra esposte, esprime parere negativo in merito alla cancellazione della **“Fondazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

6) SPORT DILETTANTISTICO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 38 – del 09/02/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

IL CONSIGLIO DELL’AGENZIA PER LE ONLUS

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l’Agenzia per le Organizzazioni non Lucratивe di Utilità Sociale, ai sensi dell’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l’Agenzia per le Onlus;

Visto l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, relativa all’approvazione del Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus;
- n. 385 del 19 dicembre 2008, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2009, unitamente alla Relazione programmatica contenente gli indirizzi ed i programmi dell’Agenzia nell’arco temporale 2009/2011, con particolare riferimento all’esercizio 2009, ed alla nota preliminare;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 2 del 15 gennaio 2009 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2009;

Visti in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f*) del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia - Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione – Ufficio Accertamento dell’11 agosto 2009, prot. n.2009/65138 pervenuta in data 14 agosto 2009 prot. n. 1275-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all’attività svolta dall’Associazione “XXXXX”, sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l’istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l’impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l’amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione del 4 febbraio 2010 che riguarda, tra l’altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 8 febbraio 2010;

Con il visto del Segretario espresso in data 8 febbraio 2010

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'Associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'Associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'11 agosto 2009, prot n.2009/65138, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'Associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente nella comunicazione d'iscrizione ha indicato quale settore d'iscrizione lo sport dilettantistico (n.6), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Dall'analisi dello Statuto (art.3) si evince che l'attività istituzionale dell'ente in epigrafe sembra correttamente inquadrabile nel settore d'iscrizione dello sport dilettantistico (n.6), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Al riguardo, questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, in quanto per il settore dello sport dilettantistico (n.6) il perseguimento di finalità di solidarietà sociale risulta verificato, solo se l'attività è resa nei confronti di soggetti svantaggiati, come sopra precisato: nel caso di specie, tale condizione non risulta riscontrata.

Ne deriva che, a giudizio di questa Agenzia, l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, con la conseguenza che tale carentza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'Associazione **“XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 40 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'Associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'Associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'11 agosto 2009, prot n.2009/65267, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'Associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente nella comunicazione d'iscrizione ha indicato quale settore d'iscrizione lo sport dilettantistico (n.6), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Dall'analisi dello Statuto (art.4) si evince che l'attività istituzionale dell'ente in epigrafe sembra correttamente inquadrabile nel settore d'iscrizione dello sport dilettantistico (n.6), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Al riguardo, questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, in quanto per il settore dello sport dilettantistico (n.6) il perseguimento di finalità di solidarietà sociale risulta verificato, solo se l'attività è resa nei confronti di soggetti svantaggiati, come sopra precisato: nel caso di specie, tale condizione non risulta riscontrata.

Ne deriva che, a giudizio di questa Agenzia, l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'Associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 44 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

**(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante**

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Piazza XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'8 settembre 2009, prot n.2009/68995 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente nella comunicazione d'iscrizione ha indicato quale settore d'iscrizione lo sport dilettantistico (n.6), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Dall'analisi dello Statuto (art.4) si evince che l'attività istituzionale dell'ente in epigrafe sembra correttamente inquadrabile nel settore d'iscrizione dello sport dilettantistico (n.6), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Al riguardo, questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, in quanto per il settore dello sport dilettantistico (n.6) il perseguimento di finalità di solidarietà sociale risulta verificato, solo se l'attività è resa nei confronti di soggetti svantaggiati, come sopra precisato: nel caso di specie, tale condizione non risulta riscontrata.

Ne deriva che, a giudizio di questa Agenzia, l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in

merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 45 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'Associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'Associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 16 settembre 2009, prot n.71577, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'Associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti

come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente nella comunicazione d'iscrizione ha indicato quale settore d'iscrizione lo sport dilettantistico (n.6), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Dall'analisi dello Statuto (art.3) si evince che l'attività istituzionale dell'ente in epigrafe sembra correttamente inquadrabile nel settore d'iscrizione dello sport dilettantistico (n.6), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Al riguardo, questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, in quanto per il settore dello sport dilettantistico (n.6) il perseguimento di finalità di solidarietà sociale risulta verificato, solo se l'attività è resa nei confronti di soggetti svantaggiati, come sopra precisato: nel caso di specie, tale condizione non risulta riscontrata.

Ne deriva che, a giudizio di questa Agenzia, l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'Associazione **“XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 47 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione XXXXX dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

in relazione all'associazione XXXXX, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 2 settembre 2009 prot n. 98/12292/C/39524, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione XXXXX, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che il settore di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, indicato dall'ente nella comunicazione, è il n. 6 (sport dilettantistico), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

La Direzione regionale dell'Emilia Romagna richiedeva all'ente documentazione al fine di verificare la riconducibilità dell'attività svolta dall'organizzazione alle previsioni dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97. L'ente faceva pervenire solamente lo statuto risalente al 30 ottobre 1996.

Dall'analisi dello statuto (art. 4) si evince che l'attività svolta dall'ente è correttamente inquadrabile nell'ambito del settore di iscrizione dello sport dilettantistico.

Con riferimento a tale settore (sport dilettantistico), il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato, solo se le attività sono rivolte a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 sopra richiamato.

Nel caso in esame, tuttavia, la suddetta condizione non risulta realizzata con la conseguenza che l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera b), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carente, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione **XXXXXX** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 48 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione all'associazione “XXXXXX” c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 22 luglio 2009 prot n. 31225, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che il settore di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, indicato dall'ente nella comunicazione, è il n. 6 (sport dilettantistico), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi dello statuto (art. 4) si evince che l'attività svolta dall'ente è correttamente inquadrabile nell'ambito del settore di iscrizione dello sport dilettantistico.

Con riferimento a tale settore (sport dilettantistico), il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato, solo se le attività sono rivolte a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 sopra richiamato.

Nel caso in esame, entrambe le condizioni non risultano realizzate con la conseguenza che l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Analizzando inoltre il sito internet a conferma del mancato perseguimento della finalità di solidarietà sociale, si evince che l'attività dell'ente consiste nella gestione di una palestra e all'attuazione di programmi fitness volti alla preparazione atletica per ciclisti, maratoneti, calciatori anche mediante personale trainer.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere

positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 99 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'associazione “XXXXX” c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio il 15 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 7 gennaio 2009, prot n. 2009/272, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti

come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente nella comunicazione d'iscrizione ha indicato quale settore d'iscrizione lo sport dilettantistico (n.6), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Dall'analisi comparata dello Statuto (art.2) e del processo verbale di constatazione redatto a seguito dell'accesso in data 19 settembre 2006 si evince che l'attività istituzionale dell'ente in epigrafe sembra correttamente inquadrabile nel settore d'iscrizione dello sport dilettantistico (n.6), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Al riguardo, questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, in quanto per il settore dello sport dilettantistico (n.6) il perseguimento di finalità di solidarietà sociale risulta verificato, solo se l'attività è resa nei confronti di soggetti svantaggiati, come sopra precisato: nel caso di specie, tale condizione non risulta riscontrata.

Ne deriva che, a giudizio di questa Agenzia, l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione **“XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

7) TUTELA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COSE D'INTERESSE ARTISTICO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 131 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della **“Fondazione XXXXX”**.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l’Agenzia per le Organizzazioni non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi dell’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l’Agenzia per le Onlus;

Visto l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, relativa all’approvazione del Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus;
- n. 385 del 19 dicembre 2008, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2009, unitamente alla Relazione programmatica contenente gli indirizzi ed i programmi dell’Agenzia nell’arco temporale 2009/2011, con particolare riferimento all’esercizio 2009, ed alla nota preliminare;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 2 del 15 gennaio 2009 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2009;

Visti in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria - Ufficio Accertamento e riscossione del 7 dicembre 2009, prot. n. 2009/27408 pervenuta in data 15 dicembre 2009 prot. n. 2015-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all’attività svolta dalla Fondazione “XXXXX”, sede in XXXXX, Viale XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l’istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l’impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l’amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione del 9 marzo 2010 che riguarda, tra l’altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 12 marzo 2010;

Con il visto del Segretario espresso in data 12 marzo 2010

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della Fondazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione alla **Fondazione “XXXXX”** c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, viale XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio in data 15 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 7 dicembre 2009, prot. n. 2009/27408 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della **“Fondazione XXXXX”** dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti

come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie dall'analisi della documentazione pervenuta si evince che la fondazione è stata iscritta nel settore n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

A tal proposito l'art. 4 dello statuto evidenzia che “la fondazione ha quale scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale e (...) potrà: promuovere la cultura e l'arte in ogni sua espressione; promuovere la tutela e la valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico (...); promuovere la costituzione, valorizzazione e tutela di biblioteche, pinacoteche, musei (...); tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente; promuovere la divulgazione della cultura Magna Greca; promuovere l'istruzione e la formazione (...)".

Codesta direzione regionale, in data 29 settembre 2009, ha chiesto alla fondazione di integrare la documentazione inviata al fine di meglio inquadrare le numerose attività descritte sommariamente nello statuto.

Dall'analisi della documentazione inviata la scrivente rileva che la Fondazione opera principalmente per la tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico di XXXXX. Tale attività viene svolta attraverso la gestione della Pinacoteca e del Museo di XXXXX, nel quale si presume siano contenuti beni tutelati, ed attraverso l'organizzazione di numerosi eventi culturali legati alla promozione di tale patrimonio. A tal proposito, si ritiene opportuno che siano acquisite maggiori informazioni in merito al valore artistico e/o storico dei beni presenti nella Pinacoteca e nel Museo ed in particolare che sia attestato l'interesse culturale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

Inoltre, pur rilevando che l'attività svolta possa essere, di fatto, ricondotta al settore di cui al n. 7 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico ed artistico) si evidenzia che l'art. 4 dello statuto menziona un elenco di attività riconducibili a più settori previsti dal decreto Onlus. A tal proposito, si segnala che la riconducibilità delle attività ai settori condizionati deve essere accompagnata da puntualizzazioni in merito alla condizione di svantaggio dei soggetti destinatari al fine del corretto inquadramento della stessa nell'ambito delle Onlus. Pertanto, è necessaria una correzione dello statuto che preveda la menzione delle attività effettivamente svolte ed una caratterizzazione delle stesse operata secondo le previsioni del decreto legislativo citato.

Infine, in accordo con la direzione istante, si rileva la carenza delle lettere *c*) ed *f*) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 per le quali è opportuno richiedere immediata integrazione.

Con riferimento, invece, al rilievo operato da codesta direzione inerente alla presenza di enti esclusi nella compagine dei fondatori, questa Agenzia ritiene opportuno svolgere un'analisi articolata al fine di argomentare la propria posizione in relazione a tale tematica.

La questione pone, infatti, rilevanti problemi interpretativi la cui soluzione potrebbe avere ricadute di rilievo nel contesto *non profit*. L'elaborazione di una soluzione interpretativa in tale ambito si pone, pertanto, come un traguardo essenziale e presuppone l'esame della normativa e della prassi in materia oltre che della *ratio* ispiratrice del decreto legislativo sulle Onlus.

Innanzitutto, è certamente opportuno richiamare l'Atto di Indirizzo emanato da questa Agenzia con del. n. 516 del 23 novembre 2004.

In esso si afferma che “una fondazione costituitasi con gli apporti non esclusivi da parte di un ente pubblico” possa fruire legittimamente della qualifica di Onlus. Infine, con il sostegno di autorevole giurisprudenza, si evidenzia che “la natura pubblica di un ente non può affermarsi come sussistente per mera induzione, al pari della pacifica intrasmissibilità della condizione soggettiva, in virtù del mero rapporto partecipativo” anche in ragione del fatto che nelle fondazioni “si determina solo un apporto costitutivo patrimoniale del fondatore al nuovo soggetto”. Infine, si conclude con la possibilità, per una fondazione costituitasi anche con gli apporti provenienti da un ente pubblico, di rivestire legittimamente la qualifica di Onlus.

Tale analisi, tuttavia, inerisce alla **natura giuridica** del soggetto partecipato ma non indaga sul concetto dell’“influenza dominante” che gli “enti esclusi” possono esercitare all’interno di una Onlus (in particolare soggetti pubblici e/o società commerciali) dagli stessi costituita.

A tal proposito, è intervenuta la Ris. n. 164/E del 28.12.04, emanata dall’Amministrazione finanziaria, che in risposta all’interpello posto da una fondazione che domandava se la presenza di enti pubblici e/o società commerciali tra i soci fondatori e/o sostenitori potesse essere in contrasto con quanto prescritto dalla normativa sulle Onlus, ha evidenziato:

- a) pur riconoscendo la natura privata dell’ente (non inficiata dalla presenza di enti pubblici nella compagine dei fondatori) tuttavia, la presenza di enti esclusi tra i soci dell’ente impone una valutazione sul ruolo che gli stessi ricoprono all’interno dello stesso. Pertanto, bisogna verificare se tali “enti esclusi” esercitino una *influenza dominante* nelle determinazioni dell’ente. Tale circostanza ricorre “*verosimilmente se il numero di tali soci è prevalente*”.
- b) in tali ipotesi “*l’organizzazione perde la propria autonomia e viene a configurarsi nella sostanza quale ente strumentale, facendo così venire meno la ratio del disposto recato dal citato art. 10, quale emerge anche dalla relazione illustrativa al decreto n. 460/1997*”.

Con la successiva Circolare n. 59 del 31.10.2007 l’Agenzia delle entrate ha nuovamente confermato tale posizione.

Stabilito, pertanto, che il soggetto partecipato da uno o più enti pubblici non muta la propria natura giuridica, che resta di tipo privatistico, - in ciò sia la scrivente che la direzione istante sono in accordo - si ritiene opportuno porre l’attenzione sulla nozione di *influenza dominante* esercitata nella Onlus dagli *enti esclusi*, la quale determinerebbe, invece, l’impossibilità di rivestire tale qualifica da parte di *i) soggetti di natura privata ed ii) in possesso di tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dal decreto Onlus*.

A tal proposito, è noto che la nozione di “influenza dominante” trova la sua sede originaria nell’art. 2359 del cod. civ. ove si delinea la possibilità per l’impresa, che si assume essere controllante, di esercitare un’influenza dominante sull’attività e sulle decisioni dell’impresa controllata.

Per valutare gli aspetti essenziali di quanto previsto è opportuno rappresentare le tipologie di controllo richiamate dall'art. 2359 del cod. civ. In esso si dispone che debbano considerarsi società controllate: 1) *le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria*; 2) *le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria*; 3) *le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa*.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Tale richiamo ha il solo scopo di rendere evidente la difficoltà di trasporre il concetto di influenza dominante appena delineato, che si realizza ed è ben stimabile in presenza di società per azioni, nel contesto in esame. Infatti, è possibile valutare, con ragionevole evidenza, *l'influenza dominante* per quei soggetti in cui sussista un capitale azionario e nei quali la titolarità di una quota maggioritaria di detto capitale attribuisca a colui che la detiene un potere effettivo e sostanziale sulle determinazioni del soggetto controllato.

A conforto di tale affermazione si può richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 446/1993 nella quale, in ordine ad una questione che non è di interesse nel caso di specie, la decisione veniva motivata sul presupposto che l'ente pubblico mantenesse la gestione economica della società che esso stesso aveva costituito nelle ipotesi in cui avesse mantenuto *“una partecipazione esclusiva o prevalente al capitale azionario”*. Ed ancora, proprio in merito al concetto di influenza dominante, si è pronunciato il Consiglio di Stato, sez. V, con decisione del 22.08.2003 n. 4748 nella quale ha ritenuto che *“sussiste il requisito della dominanza pubblica nel caso di possesso da parte di soggetti pubblici della maggioranza delle quote azionarie; per contro è da escludersi che il controllo pubblico richiesto sia esclusivamente quello esercitabile da parte di enti pubblici con modi e forme diversi dalla partecipazione maggioritaria ed incentrati su controlli amministrativi sull'organizzazione e sull'attività della società”*.

E' evidente, pertanto, che la trasposizione del concetto appena richiamato in ambito *non profit*, ed in particolare nell'impiego normativo delineato dal decreto legislativo sulle Onlus, genera oggettive difficoltà e forzature applicative in ragione della carenza di presupposti applicativi.

Ad ogni modo, l'Amministrazione finanziaria assume quale elemento olistico al riconoscimento della qualifica di Onlus la presenza dominante di enti esclusi nella fondazione che porterebbe alla indiretta violazione della *ratio* sottesa al decreto che giustifica l'esclusione degli enti pubblici *“con la necessità di favorire la crescita ed il consolidamento di un terzo settore che operi autonomamente rispetto ai canali di allocazione diretta delle risorse pubbliche”*.

Tuttavia, il legame tra il concetto di *“influenza dominante”* (assente nella relazione illustrativa come nella legge) e la violazione della *ratio* richiamata non può, ad avviso della scrivente, essere sostenuto nei termini esposti dall'Amministrazione finanziaria e ciò in base ad alcune evidenti considerazioni.

In primo luogo, la Relazione governativa parla *di canali di allocazione diretta* delle risorse pubbliche volendosi escludere che l'ente pubblico assuma, in via diretta, una qualifica prevista per

“enti di carattere privato” che persegua fini di alto valore sociale e siano caratterizzati da vincoli specifici di forma e sostanza.

In secondo luogo, perché la *ratio* trova coerenza e corretta applicazione ove la qualifica di Onlus sia esclusa in via diretta per l’ente pubblico ma non ove l’ente pubblico abbia dato vita ad un distinto ed autonomo soggetto per raggiungere i propri scopi. La ragione di tale scelta, invero, risiede proprio nella volontà di evitare un utilizzo preponderante delle risorse pubbliche nella gestione del servizio erogato giacché tale tipologia di soggetto giuridico (privato) attinge le proprie risorse anche da canali di approvvigionamento *extra-pubblici*.

Inoltre, l’interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria, motivata dalla preoccupazione di evitare la violazione della *ratio* del decreto legislativo produce, all’opposto, un’evidente distorsione che ne mina alle fondamenta la stessa applicabilità; infatti, come potrebbe giustificarsi che, paradossalmente, una Onlus composta per intero da soggetti pubblici non violerebbe la *ratio* richiamata (allocazione di risorse pubbliche nella Onlus) ove fruisse per la sua *mission* di canali di approvvigionamento finanziario del tutto estranei all’ambito pubblico mentre, all’opposto, una Onlus con una minima componente pubblica tra i suoi soci (e dunque che rivesta legittimamente la qualifica anche secondo l’Agenzia delle Entrate) violerebbe la medesima *ratio* ove finanziasse per intero l’attività dell’ente con soldi pubblici. L’evidente incoerenza derivante dal caso pratico lascia trasparire la non sostenibilità dell’interpretazione teorica prospettata.

Inoltre, anche riflessioni di carattere sostanziale escludono l’interpretazione restrittiva proposta dall’Amministrazione finanziaria. Gli stringenti vincoli previsti dal decreto Onlus sono in grado - se rispettati - di evitare un utilizzo illegittimo della Onlus. I tassativi settori di intervento previsti, il divieto di svolgere attività diverse (salvo le connesse), i vincoli al patrimonio posti sia durante la vita della Onlus che nel caso del suo scioglimento e la necessità di tenere una contabilità chiara e trasparente rendono arduo l’utilizzo elusivo della nuova fattispecie di carattere fiscale creata dal legislatore, se non in violazione delle disposizioni previste.

I vincoli appena richiamati non esistono, invece, nel campo originario di applicazione del concetto di “*influenza dominante*” dove le manovre di controllo trasversale delle società previste nell’art. 2359 *cod. civ.* - e in altre disposizioni – possono, di fatto, nascondere espedienti strumentali al raggiungimento di fini elusivi e/o evasivi.

Ulteriori perplessità della scrivente in ordine all’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria derivano anche da motivazioni di carattere più strettamente giuridico. Infatti, l’attività di ermeneutica giuridica utilizzata nella Ris. 164/E/2004 conduce all’ingiustificata prevalenza di un’interpretazione concettuale sulla sostanza e sulla forma, sconfinando oltre il dettato normativo che, di per sé, non fornisce alcun appiglio a tale interpretazione. La risoluzione sembra travalicare il perimetro normativo e si propone alla stregua di un’interpretazione autentica in senso restrittivo dell’art. 10, co. 1, contenendone gli effetti e circoscrivendo i potenziali soggetti ai quali poter riconoscere la qualifica di Onlus.

Il citato comma 1, infatti, prevede che possano assumere la qualifica di Onlus “*le associazioni, i comitati, le fondazioni ... e gli altri enti di carattere privato ...*”, ed in tale disposizione è ravvisabile la sola preoccupazione del legislatore che richiede, quali requisiti per l’assunzione della qualifica, precisi vincoli soggettivi, oggettivi, formali e di sostanza. Pertanto, ove l’interprete sia in presenza di “soggetti che posseggono tutti i requisiti per essere considerati Onlus - altrimenti, ovviamente, il problema non si porrebbe - l’esclusione di questi per non essere discriminatoria, e quindi per non cadere nel vizio di disparità di trattamento sanzionabile ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, deve trovare ragione in un interesse ritenuto, dal legislatore e soltanto da esso, meritevole di tutela.

Pertanto, se il legislatore avesse voluto prevedere una “categoría aperta” di soggetti da escludere dall’ambito delle Onlus avrebbe dovuto specificarlo con una delle formule a cui esso ricorre nei casi in cui intenda affermare la non tassatività della previsione ma ciò non è stato fatto.

A sostegno di tale interpretazione si pone anche un precedente normativo ravvisabile nell’art. 28, co. 8 della L. 26.02.1987 n. 49 (Nuova disciplina della Cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo) nel quale il legislatore ha esplicitato con chiarezza la volontà che non vi fosse dipendenza o influenza (anche indiretta) nei confronti di un’organizzazione,. Il comma citato dispone, infatti che *“Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime: (...) d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro (...).”*

Operate, in linea generale, tali considerazioni sulla possibile presenza di “enti esclusi” nei soggetti che aspirino a rivestire o rivestano la qualifica di Onlus si aggiunge una breve considerazione per il caso di specie.

Come si evince dalla documentazione, la fondazione è stata costituita anche da soggetti in rappresentanza del Comune di XXXXX (sindaco ed assessore alla cultura) con il fine di gestire il patrimonio artistico - culturale della città di XXXXX.

A tal proposito non si può fare a meno di evidenziare il ruolo di spicco che lo stesso legislatore ha previsto per gli enti locali nella gestione dei servizi culturali sancendo al co. 3 dell’art. 113-bis del D.Lgs. 267/00 (introdotto dall’art. 35, co. 15 della L. n. 448/2001) che *“Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate”*.

Da quanto sopra evidenziato, questa Agenzia ritiene che l’interpretazione adottata dall’Amministrazione finanziaria non risulti suffragata da esplicite disposizioni di legge né possa ricavarsi in via interpretativa ma, all’opposto, sembra lasciar trasparire elementi lesivi del principio di uguaglianza garantito costituzionalmente.

In assenza di un intervento chiaro del legislatore che ricomprenda o escluda in modo esplicito tali soggetti dal novero delle Onlus, la scrivente ritiene che il quadro normativo vigente, analizzato anche alla luce di recenti orientamenti della legislazione sociale, nonché le ragioni di carattere giuridico diffusamente espresse nel parere, lascino propendere a favore di un’interpretazione restrittiva e letterale della disposizione prevista dall’art. 10, co. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Si ritiene, pertanto, più adeguato porre particolare attenzione alla presenza dei requisiti obbligatori formali ed al rispetto sostanziale degli stessi piuttosto che ricorrere ad interpretazioni estensivi della disposizione non giuridicamente suffragate e operanti attraverso una valutazione prognostica delle intenzioni dell’ente.

L’Amministrazione finanziaria, ove ravvisi reali intenti elusivi da parte della Onlus, già possiede gli strumenti giuridici per escludere l’ente dall’Anagrafe delle Onlus e sanzionarne eventuali comportamenti di tipo elusivo. In tal senso, l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 il quale dispone siano *“inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e a ottenere riduzioni d’imposte o rimborsi, altrimenti indebiti”*.

Tutto quanto premesso, a giudizio della scrivente il concetto di influenza dominante non può essere applicato alla fattispecie in esame, giacché non trova riscontro nella normativa prevista per le Onlus né rispecchia la *ratio* posta alla base della stessa.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione delle considerazioni sopra esposte, ritiene opportuno svolgere nei confronti della **“Fondazione XXXXX”** un supplemento di indagine in relazione al valore artistico e storico dei beni tutelati oltreché richiedere l'immediata integrazione dello statuto con le clausole formali mancanti e la descrizione più precisa e dettagliata delle attività effettivamente poste in essere.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 133 – del 15/03/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della “Fondazione XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale dell’Emilia Romagna

in relazione alla **“Fondazione XXXXX”** c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio in data 15 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 3 giugno 2009, prot. n. 02/33095/IT/25208 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della **“Fondazione XXXXX”** dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie dall'analisi della documentazione pervenuta si evince che la fondazione è stata iscritta nel settore n. 7 (Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

A tal proposito l'art. 3 dello statuto evidenzia che gli scopi primari della fondazione sono “a) conservare il patrimonio artistico di XXXXX; b) divulgare la sua opera con l'organizzazione di mostre, gallerie ed esposizioni; c) curare la raccolta di fotografie, di documenti, e di testimonianze in genere sulla vita e sull'evoluzione artistica del pittore (...”).

Dall'analisi della statuto la scrivente rileva che la Fondazione opera per la tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico del pittore XXXXX. A tal proposito, sarebbe necessario acquisire, ai fini del corretto inquadramento dell'attività svolta nel settore indicato, maggiori informazioni in merito al valore artistico e/o storico dei beni tutelati ed, in particolare, verificare se per tali beni sia intervenuta la dichiarazione di “interesse culturale” ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

Tuttavia, allo stato dei fatti, la scrivente ritiene possa essere superfluo operare tale approfondimento in quanto diviene elemento decisivo per la cancellazione della fondazione dall'Anagrafe delle Onlus la circostanza che lo statuto risulti privo della quasi totalità dei requisiti formali richiesti dall'art. 10, co. 1 del D.Lgs. 460/1997. Si riscontra, infatti, la carenza dei requisiti di cui alle lettere *c), d), e), f) ed i)* del comma citato.

Con riferimento, invece, al rilievo operato da codesta direzione regionale in relazione alla presenza di soggetti che esercitino una “influenza dominante” nella Fondazione, questa Agenzia ritiene opportuno, in via puramente speculativa tenuto conto delle gravi carenze formali individuate a livello statutario, svolgere un'analisi articolata al fine di argomentare la propria posizione in relazione a tale tematica.

Ad oggi la questione appena richiamata pone rilevanti problemi interpretativi la cui soluzione potrebbe avere ricadute di rilievo nel contesto *non profit*. L'elaborazione di una soluzione interpretativa in tale ambito si pone, pertanto, come traguardo essenziale e presuppone l'esame della normativa e della prassi oltre che della *ratio* ispiratrice del decreto legislativo sulle Onlus.

La scrivente ritiene, pertanto, opportuno esporre alcune valutazioni generali in merito a tale questione prima di esaminare tale aspetto in relazione al caso di specie.

Innanzitutto, è certamente opportuno richiamare l'Atto di Indirizzo emanato da questa Agenzia con del. n. 516 del 23 novembre 2004.

In esso si afferma che “una fondazione costituitasi con gli apporti non esclusivi da parte di un ente pubblico” possa fruire legittimamente della qualifica di Onlus. Infine, con il sostegno di autorevole giurisprudenza, si evidenzia che “la natura pubblica di un ente non può affermarsi come sussistente per mera induzione, al pari della pacifica intrasmissibilità della condizione soggettiva, in virtù del mero rapporto partecipativo” anche in ragione del fatto che nelle fondazioni “si determina solo un apporto costitutivo patrimoniale del fondatore al nuovo soggetto”. Pertanto, si conclude con la possibilità, per una fondazione costituitasi anche con gli apporti provenienti da un ente pubblico, di rivestire legittimamente la qualifica di Onlus.

Tale analisi, tuttavia, inerisce alla **natura giuridica** del soggetto partecipato ma non indaga sul concetto dell’“influenza dominante” che gli “enti esclusi” possono esercitare all’interno di una Onlus (in particolare soggetti pubblici e/o società commerciali) dagli stessi costituita.

A tal proposito, è intervenuta la Ris. n. 164/E del 28.12.04, emanata dall’Amministrazione finanziaria, che in risposta all’interpello posto da una fondazione che domandava se la presenza di enti pubblici e/o società commerciali tra i soci fondatori e/o sostenitori potesse essere in contrasto con quanto prescritto dalla normativa sulle Onlus, ha evidenziato che:

- a) pur riconoscendo la natura privata dell’ente (non inficiata dalla presenza di enti pubblici nella compagine dei fondatori) tuttavia, la presenza di enti esclusi tra fondatori impone una valutazione sul ruolo che gli stessi ricoprono all’interno dell’ente. Pertanto, bisogna verificare se tali “enti esclusi” esercitino una *influenza dominante* nelle determinazioni dell’ente. Tale circostanza ricorre “*verosimilmente se il numero di tali soci è prevalente*”.
- b) in tali ipotesi “*l’organizzazione perde la propria autonomia e viene a configurarsi nella sostanza quale ente strumentale, facendo così venire meno la ratio del disposto recato dal citato art. 10, quale emerge anche dalla relazione illustrativa al decreto n. 460/1997*”.

Con la successiva Circolare n. 59 del 31.10.2007 l’Agenzia delle entrate ha nuovamente confermato tale posizione.

Stabilito, pertanto, che il soggetto partecipato da uno o più enti pubblici non muta la propria natura giuridica, che resta di tipo privatistico, - in ciò sia la scrivente che la direzione istante sono in accordo - si ritiene opportuno porre l’attenzione sulla nozione di *influenza dominante* esercitata nella Onlus dagli *enti esclusi*, la quale determinerebbe, invece, l’impossibilità di rivestire tale qualifica da parte di *i) soggetti di natura privata ed ii) in possesso di tutti i requisiti formali e sostanziali previsti dal decreto Onlus*.

A tal proposito, è noto che la nozione di “influenza dominante” trova la sua sede originaria nell’art. 2359 del cod. civ. ove si delinea la possibilità per l’impresa, che si assume essere controllante, di esercitare un’influenza dominante sull’attività e sulle decisioni dell’impresa controllata.

Per valutare gli aspetti essenziali di quanto previsto è opportuno rappresentare le tipologie di controllo richiamate dall’art. 2359 del cod. civ. In esso si dispone che debbano considerarsi società

controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Tale richiamo ha il solo scopo di rendere evidente la difficoltà di trasporre il concetto di influenza dominante appena delineato, che si realizza ed è ben stimabile in presenza di società per azioni, nel contesto in esame. Infatti, è possibile valutare, con ragionevole evidenza, l'influenza dominante per quei soggetti in cui sussista un capitale azionario e nei quali la titolarità di una quota maggioritaria di detto capitale attribuisca a colui che la detiene un potere effettivo e sostanziale sulle determinazioni del soggetto controllato.

A conforto di tale affermazione si può richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 446/1993 nella quale, in ordine ad una questione che non è di interesse nel caso di specie, la decisione veniva motivata sul presupposto che l'ente pubblico mantenesse la gestione economica della società che esso stesso aveva costituito nelle ipotesi in cui avesse mantenuto *“una partecipazione esclusiva o prevalente al capitale azionario”*. Ed ancora, proprio in merito al concetto di influenza dominante, si è pronunciato il Consiglio di Stato, sez. V, con decisione del 22.08.2003 n. 4748 nella quale ha ritenuto che *“sussiste il requisito della dominanza pubblica nel caso di possesso da parte di soggetti pubblici della maggioranza delle quote azionarie; per contro è da escludersi che il controllo pubblico richiesto sia esclusivamente quello esercitabile da parte di enti pubblici con modi e forme diversi dalla partecipazione maggioritaria ed incentrati su controlli amministrativi sull'organizzazione e sull'attività della società”*.

E' evidente, pertanto, che la trasposizione del concetto appena richiamato in ambito *non profit*, ed in particolare nell'impianto normativo delineato dal decreto legislativo sulle Onlus, genera oggettive difficoltà e forzature applicative in ragione della carenza di presupposti normativi.

Ad ogni modo, l'Amministrazione finanziaria assume quale elemento ostativo al riconoscimento della qualifica di Onlus la presenza dominante di enti esclusi nella fondazione che porterebbe alla indiretta violazione della *ratio* sottesa al decreto che giustifica l'esclusione degli enti pubblici *“con la necessità di favorire la crescita ed il consolidamento di un terzo settore che operi autonomamente rispetto ai canali di allocazione diretta delle risorse pubbliche”*.

Tuttavia, il legame tra il concetto di *“influenza dominante”* (assente nella relazione illustrativa come nella legge) e la violazione della *ratio* richiamata non può, ad avviso della scrivente, essere sostenuto nei termini esposti dall'Amministrazione finanziaria e ciò in base ad alcune evidenti considerazioni.

In primo luogo, la Relazione governativa parla di *canali di allocazione diretta* delle risorse pubbliche volendosi escludere che l'ente pubblico assuma, in via diretta, una qualifica prevista per *“enti di carattere privato”* che persegua fini di alto valore sociale e siano caratterizzati da vincoli specifici di forma e sostanza.

In secondo luogo, perché la *ratio* trova coerenza e corretta applicazione ove la qualifica di Onlus sia esclusa in via diretta per l'ente pubblico ma non ove l'ente pubblico abbia dato vita ad un distinto ed autonomo soggetto per raggiungere i propri scopi. La ragione di tale scelta, invero, risiede proprio nella volontà di evitare un utilizzo preponderante delle risorse pubbliche nella gestione del servizio erogato giacché tale tipologia di soggetto giuridico (privato) attinge le proprie risorse anche da canali di approvvigionamento *extra-pubblici*.

Inoltre, l'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria, motivata dalla preoccupazione di evitare la violazione della *ratio* del decreto legislativo produce, all'opposto, un'evidente distorsione che ne mina alle fondamenta la stessa applicabilità; infatti, come potrebbe giustificarsi che, paradossalmente, una Onlus composta per intero da soggetti pubblici non violerebbe la *ratio* richiamata (allocazione di risorse pubbliche nella Onlus) ove fruisse per la sua *mission* di canali di approvvigionamento finanziario del tutto estranei all'ambito pubblico mentre, all'opposto, una Onlus con una minima componente pubblica tra i suoi soci (e dunque che rivesta legittimamente la qualifica anche secondo l'Agenzia delle Entrate) violerebbe la medesima *ratio* ove finanziasse per intero l'attività dell'ente con soldi pubblici. L'evidente incoerenza derivante dal caso pratico lascia trasparire la non sostenibilità dell'interpretazione teorica prospettata.

Anche riflessioni di carattere sostanziale escludono l'interpretazione restrittiva proposta dall'Amministrazione finanziaria. Gli stringenti vincoli previsti dal decreto Onlus sono in grado - se rispettati - di evitare un utilizzo illegittimo della Onlus. I tassativi settori di intervento previsti, il divieto di svolgere attività diverse (salvo le connesse), i vincoli al patrimonio posti sia durante la vita della Onlus che nel caso del suo scioglimento e la necessità di tenere una contabilità chiara e trasparente rendono arduo l'utilizzo elusivo della nuova fattispecie di carattere fiscale creata dal legislatore, se non in violazione delle disposizioni previste.

I vincoli appena richiamati non esistono, invece, nel campo originario di applicazione del concetto di *“influenza dominante”* dove le manovre di controllo trasversale delle società previste nell'art. 2359 *cod. civ.* - e in altre disposizioni – possono, di fatto, nascondere espedienti strumentali al raggiungimento di fini elusivi e/o evasivi.

Ulteriori perplessità della scrivente in ordine all'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria derivano anche da motivazioni di carattere più strettamente giuridico. Infatti, l'attività di ermeneutica giuridica utilizzata nella Ris. 164/E/2004 conduce all'ingiustificata prevalenza di un'interpretazione concettuale sulla sostanza e sulla forma, sconfinando oltre il dettato normativo che, di per sé, non fornisce alcun appiglio a tale interpretazione. La risoluzione sembra travalicare il perimetro normativo e si propone alla stregua di un'interpretazione autentica in senso restrittivo dell'art. 10, co. 1, contenendone gli effetti e circoscrivendo i potenziali soggetti ai quali poter riconoscere la qualifica di Onlus.

Il citato comma 1, infatti, prevede che possano assumere la qualifica di Onlus *“le associazioni, i comitati, le fondazioni ... e gli altri enti di carattere privato ...”*, ed in tale disposizione è ravvisabile la sola preoccupazione del legislatore che richiede, quali requisiti per l'assunzione della qualifica, precisi vincoli soggettivi, oggettivi, formali e di sostanza. Pertanto, ove l'interprete sia in presenza di *“soggetti che posseggono tutti i requisiti per essere considerati Onlus - altrimenti, ovviamente, il problema non si porrebbe - l'esclusione di questi per non essere discriminatoria, e quindi per non cadere nel vizio di disparità di trattamento sanzionabile ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, deve trovare ragione in un interesse ritenuto, dal legislatore e soltanto da esso, meritevole di tutela.*

Pertanto, se il legislatore avesse voluto prevedere una “categoría aperta” di soggetti da escludere dall’ambito delle Onlus avrebbe dovuto specificarlo con una delle formule a cui esso ricorre nei casi in cui intenda affermare la non tassatività della previsione e ciò non è stato fatto.

A sostegno di tale interpretazione si pone anche un precedente normativo ravvisabile nell’art. 28, co. 8 della L. 26.02.1987 n. 49 (Nuova disciplina della Cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo) nel quale il legislatore ha esplicitato con chiarezza la volontà che non vi fosse dipendenza o influenza (anche indiretta) nei confronti di un’organizzazione. Il comma citato dispone, infatti che *“Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime: (...) d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro (...).”*

Con riferimento al caso in esame, la fondazione è stata costituita da un unico socio fondatore persona fisica - si tratta dello stesso pittore cui è intitolata la fondazione - e non da soggetti riconducibili nell’ambito degli “enti esclusi”.

Le previsioni di cui agli artt. 8, co. 2 e 9 co. 3, richiamate da codesta Direzione regionale come elemento riconducibile all’influenza dominante, prevede che “nel caso di morte o dimissioni del primo Amministratore unico della fondazione, i successivi verranno nominati dal Fondatore, se ancora in vita, ovvero dal sindaco del Comune di XXXXX ...” e lo stesso è previsto nel caso di nuova nomina del Primo revisore.

A tal proposito, la scrivente ritiene opportuno evidenziare le distorsioni a cui conduce l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria operata nella Ris. 164/04 e nella Circ. n. 59/07 dalla stessa Amministrazione finanziaria.

Nel caso in esame siamo di fronte ad un fondatore non riconducibile affatto agli enti esclusi, il quale si riserva in prima persona la nomina dell’amministratore unico della Fondazione (e del primo revisore) delegando tale compito, in via eccezionale (nel caso della sua morte), al sindaco del Comune *pro tempore*.

Ad ogni modo, in ragione di quanto diffusamente argomentato, questa Agenzia ritiene che l’interpretazione adottata dall’Amministrazione finanziaria non risulti suffragata da esplicite disposizioni di legge né possa ricavarsi in via interpretativa ma, all’opposto, sembra lasciar trasparire elementi lesivi del principio di uguaglianza garantito costituzionalmente.

In assenza di un intervento chiaro del legislatore che ricomprenda o escluda in modo esplicito tali soggetti dal novero delle Onlus, la scrivente ritiene che il quadro normativo vigente, analizzato anche alla luce dei recenti orientamenti della legislazione sociale, nonché le ragioni di carattere giuridico diffusamente espresse nel parere, lascino propendere a favore di un’interpretazione restrittiva e letterale della disposizione prevista dall’art. 10, co. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Si ritiene, pertanto, più adeguato porre attenzione alla presenza dei requisiti obbligatori formali ed al rispetto sostanziale degli stessi piuttosto che ricorrere ad interpretazioni estensive della disposizione non giuridicamente suffragate ed operanti attraverso una valutazione prognostica sulle intenzioni dell’ente.

L’Amministrazione finanziaria, ove ravvisi intenti elusivi da parte della Onlus, già possiede gli strumenti giuridici per escludere l’ente dall’Anagrafe delle Onlus e sanzionarne gli eventuali comportamenti vietati. In tal senso deve interpretarsi l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 il quale

dispone che sono “*inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e a ottenere riduzioni d’imposte o rimborsi, altrimenti indebiti*”.

Tutto quanto premesso, a giudizio della scrivente il concetto di influenza dominante non può essere applicato alla fattispecie in esame, giacché non trova riscontro nella normativa prevista per le Onlus né rispecchia la *ratio* posta alla base della stessa.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza nello statuto dell’ente dei requisiti di cui alle lettere *c), d), e), f)* ed *i)* co. 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997 esprime parere positivo in merito alla cancellazione della “**Fondazione XXXXX**” dall’Anagrafe Unica delle Onlus, ritenendo però opportuno che venga adeguatamente rappresentato alla stessa che le ragioni della cancellazione attengono alle molteplici carenze statutarie.

8) TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 104 – del 15/03/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

IL CONSIGLIO DELL’AGENZIA PER LE ONLUS

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l’Agenzia per le Organizzazioni non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi dell’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l’Agenzia per le Onlus;

Visto l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, relativa all’approvazione del Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus;
- n. 385 del 19 dicembre 2008, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2009, unitamente alla Relazione programmatica contenente gli indirizzi ed i programmi dell’Agenzia nell’arco temporale 2009/2011, con particolare riferimento all’esercizio 2009, ed alla nota preliminare;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 2 del 15 gennaio 2009 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2009;

Visti in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo

all’Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania - Settore Accertamento – Ufficio Controlli fiscali del 2 ottobre 2008, prot. n. 2008/43260 pervenuta in data 22 ottobre 2008 prot. n. 1125-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all’attività svolta dalla “XXXXX”, sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F.XXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l’istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l’impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l’amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione del 9 marzo 2010 che riguarda, tra l’altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 12 marzo 2010;

Con il visto del Segretario espresso in data 12 marzo 2010

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l’allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l’immediato inoltro del parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione alla “XXXXX”, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio in data 15 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla Vostra del 2 ottobre 2008, prot. n. 2008/43260 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Prima di pronunciarci in merito alla cancellazione dell'organismo in epigrafe dall'Anagrafe Unica delle Onlus, riteniamo opportuno rilevare in via generale che, con riguardo alle associazioni o enti che operano su tutto il territorio nazionale tramite articolazioni periferiche, occorre primariamente operare una distinzione tra organizzazioni c.d. di II livello, ricomprensenti cioè più associazioni avvinte da proprio rapporto associativo, ovvero strutture con dipendenze periferiche che operano localmente perseguitando unitariamente con la sede centrale medesima finalità statutarie quali parti di un unico compendio soggettivo di diritto.

Le prime si caratterizzano per una totale autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria delle singole associazioni che si configura come piena autonomia giuridica, in quanto il soggetto locale, pur affiliato ad altro organismo del quale condivide le finalità generali, ha un proprio atto costitutivo, un proprio statuto (talora anche un proprio regolamento) e soprattutto un proprio patrimonio gestito da organi altrettanto distinti e propri.

Le seconde, invece, operano tramite sezioni operative decentrate che non godono di autonomia né hanno propri atti costitutivi o statuti, in quanto entità prive di separazione soggettiva alle quali viene riconosciuta una più o meno ampia autonomia gestionale e contabile, prioritariamente soggette però alla responsabilità centrale, secondo il classico modulo delle “filiali”.

A tal proposito, si rileva che la problematica relativa all'autonomia delle entità periferiche nei confronti dell'associazione nazionale, costituisce sempre l'esito di un'indagine incentrata sulle volontà statutarie interne all'ente, determinative sia di frazionamenti patrimoniali che di separazioni sul piano della governance degli organi. Pertanto, ciò che occorre verificare è l'intensità di vincoli di dipendenza decisionale, operativa ed economica cui tali sezioni sono sottoposte al fine di comprendere se l'autonomia goduta possa qualificarle come associazioni giuridicamente autonome o quali semplici strutture decentrate dotate unicamente di indipendenza operativa e funzionale.

In tal senso, la stessa Agenzia delle Entrate, nell'affrontare questo tema strettamente civilistico, con R.M. 130/2001, ha precisato che qualora “le sezioni provinciali dell'ente appaiano essere mere articolazioni su cui insistono, comunque, adempimenti di rendicontazione, di controllo gerarchico, di indirizzo della sede centrale” ciò porta ad “escludere l'autonomia soggettività tributaria delle strutture periferiche con la conseguente impossibilità per le medesime di produrre autonoma comunicazione per l'iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 460/1997”.

Venendo al caso di specie, dal complesso della documentazione pervenuta si evince che l'ente in epigrafe non è dotato di un proprio statuto e che sia una mera articolazione locale della organizzazione nazionale.

Infatti, nello Statuto della XXXXX (struttura nazionale) adottato dall'ente in oggetto, si evincono alcuni elementi particolarmente significativi in merito alla unitarietà della struttura che si presenta articolata a livello locale per perseguire al meglio le proprie finalità.

All'articolo 14 dello Statuto, infatti, si legge inequivocabilmente che “Il Presidente Nazionale ha la facoltà di nominare in ogni regione, o per zone comprendenti per più regioni limitrofe, un delegato regionale con l'incarico di curare, in sua rappresentanza, i rapporti della XXXXX con le autorità locali, di coordinare le attività delle Sezioni e Delegazioni della sua giurisdizione e di proporne la costituzione o la trasformazione o lo scioglimento” e l'art. 33 recita che in caso di scioglimento di una struttura periferica, l'attivo netto patrimoniale risultante dalla chiusura di bilancio è accantonato per cinque esercizi finanziari presso la Presidenza Nazionale; al termine del predetto termine la somma accantonata è versata a favore del patrimonio della XXXXX.

L'articolo 18 della relazione allo statuto si legge che “il Presidente Nazionale rappresenta l'unità dell'associazione e coordina le attività delle strutture periferiche e incoraggia, sprona, appoggia le loro iniziative rivolte al conseguimento degli scopi della XXXXX” ed il comma 7 dell'art 24 stabilisce che “le strutture periferiche possono costituire nel loro interno previa autorizzazione della Presidenza Nazionale, centri culturali; il funzionamento degli stessi è demandato ad apposito regolamento da sottoporsi all'approvazione della Presidenza Nazionale.

Da quanto sopra emerge che la XXXXX nazionale esercita un potere di controllo sulle strutture periferiche tale da non permettere il riconoscimento in capo a quest'ultime di un'autonomia soggettività, con la conseguente impossibilità per le medesime di effettuare autonoma comunicazione per l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 460/1997. Si rileva, infine, che l'ente in epigrafe ha cessato la propria attività in data 21 maggio 2001.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia ritiene che non sussistano elementi tali per attribuire autonomo *status* giuridico alla “XXXXX”, con la conseguente impossibilità per la medesima di effettuare autonoma comunicazione per l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 460/1997.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 135 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

l'iscrizione dell'“Associazione XXXXX” nell'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'“Associazione XXXXX” c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX.

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi.

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi.

Approvato dalla Commissione del 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio il 15 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 15 dicembre 2008, prot. n. 76936/08, il nostro parere preventivo in ordine all'iscrizione dell'“Associazione XXXXX” nell'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il riconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante iscrizione dello stesso nell'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della sussistenza nello statuto dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello

svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla dichiarazione sostitutiva emerge che l'ente ha indicato come settori di attività il numero 8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi dello statuto (art.2) emerge che l'associazione in esame: "...si occupa della tutela, della difesa, della promozione e valorizzazione del patrimonio naturale, culturale e sociale del territorio comunale, provinciale, regionale e di altri enti pubblici; educazione ambientale; sviluppo della conoscenza e l'uso consapevole delle fonti rinnovabili di energia; della promozione dell'utilizzo di strumenti di certificazione ambientale.

Per la realizzazione delle proprie finalità l'associazione si propone di:organizzare incontri, conferenze e manifestazioni per favorire orientamenti positivi verso i valori promossi dall'associazione; organizzare corsi di formazione, rivolti in particolare ai giovani e al mondo della scuola, agli operatori scolastici e di settore per aumentare il grado di conoscenza e di sensibilità sulle tematiche proprie dell'associazione...."

Dall'analisi comparata dello statuto e delle relazioni illustrate, l'attività di uso consapevole delle fonti rinnovabili di energia, e la promozione dell'utilizzo di strumenti di certificazione ambientale, nonché la tutela del patrimonio naturale che l'ente intende perseguire è correttamente inquadrabile nell'ambito del settore di iscrizione (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente),comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Nella documentazione poi si fa, inoltre, riferimento ad una attività formativa di educazione ambientale; si tratta di una attività strumentale al perseguitamento dell'attività di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Lo statuto rispetta i requisiti formali di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in considerazione del riscontrato perseguitamento del requisito di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*),comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, esprime parere negativo in merito alla cancellazione dell'"**Associazione XXXXX**" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

9) PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ARTE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 9 – del 13/01/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX".

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l’Agenzia per le Organizzazioni non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi dell’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l’Agenzia per le Onlus;

Visto l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, relativa all’approvazione del Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus;
- n. 385 del 19 dicembre 2008, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2009, unitamente alla Relazione programmatica contenente gli indirizzi ed i programmi dell’Agenzia nell’arco temporale 2009/2011, con particolare riferimento all’esercizio 2009, ed alla nota preliminare;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 2 del 15 gennaio 2009 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2009;

Visti in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f*) del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia - Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione – Ufficio Accertamento del 17 luglio 2009, prot. n. 2009/60144 pervenuta in data 24 luglio 2009 prot. n. 1209-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all’attività svolta dall’“Associazione XXXXX”, sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l’istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l’impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l’amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione dell’11 gennaio 2010 che riguarda, tra l’altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 12 gennaio 2010;

Con il visto del Segretario espresso in data 12 gennaio 2010

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione dell'“Associazione XXXXX”, c.f. CCCCC, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell'11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio il 13 gennaio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 17 luglio 2009, prot. n. 2009/60144, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“Associazione XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti

come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto all'Anagrafe Unica delle Onlus al settore n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma..

Dall'analisi dell'atto costitutivo (art.3) emerge che l'attività istituzionale sembra correttamente inquadrabile nel settore di iscrizione della promozione della cultura e dell'arte (n.9), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

A tal proposito con riferimento al settore della promozione della cultura e dell'arte (n.9), il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato, solo se le attività sono rivolte a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 sopra richiamato ovvero se l'ente percepisce finanziamenti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato, nell'ambito della promozione della cultura e dell'arte, ai sensi del comma 4 della stessa norma.

Nel caso in esame, tuttavia, entrambe le suddette condizioni non risultano realizzate con la conseguenza che l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'**“Associazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 16 – del 13/01/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione XXXXX dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione XXXXX, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell'11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio il 13 gennaio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 13 luglio 2009, prot. n.59162 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 ha indicato quale settore d'iscrizione quello della tutela dei diritti civili (n.10), tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello statuto (art.2) emerge che l'attività istituzionale svolta dall'ente in epigrafe sembra parzialmente riconducibile al settore della promozione della cultura e dell'arte (n.9), anziché a quello d'iscrizione della tutela dei diritti civili e, parzialmente, l'attività non sembra riconducibile ad alcun settore tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Con riferimento all'attività istituzionale svolta nel settore della promozione della cultura e dell'arte (n.9) non finanziata dall'Amministrazione Centrale dello Stato non risulta soddisfatto il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997, in quanto la stessa non è diretta ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, lo statuto risulta carente di molteplici requisiti formali, ovvero mancano le lett. *c*), *d*), *e*), *f*), e parzialmente *h*), di cui al comma 1, art.10 del D.Lgs. n 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carente del requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997, nonché per la mancanza dei requisiti formali di cui alle lett. *c*), *d*), *e*), *f*), e parzialmente *h*) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione socio-culturale “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 24 – del 13/01/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell'11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio il 13 gennaio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 13 luglio 2009, prot. n. 2009/58961, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che il settore di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, indicato dall'ente nella comunicazione, è il n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi dello statuto e del verbale di assemblea straordinaria si evince che l'associazione si è costituita con atto pubblico in data 2 novembre 1962 e che tale atto, nonostante le successive modifiche, non rispetta ancora i requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

Lo statuto, redatto, quindi, in data anteriore al D.Lgs. n. 460/1997 e mai adeguato allo stesso, risulta carente di quasi tutti i requisiti formali, ovvero mancano le lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e parzialmente *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Con riferimento invece alle attività relative alla promozione della cultura dell'arte non è specificato, se esse siano rivolte a soggetti svantaggiati o se l'ente percepisce finanziamenti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato.

A tal proposito, sarebbe opportuno richiedere un approfondimento d'indagine, ma le molteplici carenze statutarie dei requisiti formali rendono superflua tale richiesta allo stato attuale.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della mancanza dei requisiti formali di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e parzialmente *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997,

esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica, evidenziando che le ragioni della cancellazione attengono alla carenza dei requisiti formali.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 31 – del 13/01/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'Associazione XXXXX dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'Associazione XXXXX, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell'11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio il 13 gennaio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 7 luglio 2009, prot. n. 2009/57709, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell' **Associazione XXXXX** dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti

come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto al settore n.9 (promozione della cultura e dell'arte), di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall'analisi della dichiarazione sostitutiva non emerge nessuna indicazione con riguardo l'attività esercitata, i soggetti destinatari, le attività connesse. Vi è soltanto l'autocertificazione del possesso dei requisiti formali.

In considerazione di quanto sopra e del fatto che la DRE Sicilia non ha a disposizione né l'atto costitutivo né lo statuto dell'ente, questa Agenzia rileva che nel caso in esame risulta impossibile verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali e formali di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97 in capo all'organizzazione in epigrafe.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata impossibilità a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'**Associazione XXXXX**, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 39 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione "XXXXX", C.F. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:

Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'11 agosto 2009, prot. n. 2009/65135, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto all'Anagrafe Unica delle Onlus al settore n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall'analisi dello statuto (art.3) emerge che l'attività istituzionale sembra correttamente inquadrabile nel settore di iscrizione della promozione della cultura e dell'arte (n.9), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

A tal proposito con riferimento al settore della promozione della cultura e dell'arte (n.9), il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato, solo se le attività sono rivolte a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 sopra richiamato ovvero se l'ente percepisce finanziamenti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato, nell'ambito della promozione della cultura e dell'arte, ai sensi del comma 4 della stessa norma.

Nel caso in esame, tuttavia, entrambe le suddette condizioni non risultano realizzate con la conseguenza che l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carentza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione **“XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 41 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione “XXXXX”, C.F. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'11 agosto 2009, prot. n. 2009/65268, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto all'Anagrafe Unica delle Onlus al settore n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall'analisi dello statuto (art.1) emerge che l'attività istituzionale sembra correttamente inquadrabile nel settore di iscrizione della promozione della cultura e dell'arte (n.9), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

A tal proposito con riferimento al settore della promozione della cultura e dell'arte (n.9), il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato, solo se le attività sono rivolte a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 sopra richiamato ovvero se l'ente percepisce finanziamenti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato, nell'ambito della promozione della cultura e dell'arte, ai sensi del comma 4 della stessa norma.

Nel caso in esame, tuttavia, entrambe le suddette condizioni non risultano realizzate con la conseguenza che l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 42 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del "XXXXX".

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione “XXXXX”, C.F. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Piazza XXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'8 settembre 2009, prot. n. 2009/68992, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare

Venendo al caso di specie dall’analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l’ente in epigrafe si è iscritto all’Anagrafe Unica delle Onlus al settore n. 9 (promozione della cultura e dell’arte) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall’analisi dello statuto (artt.2,3) emerge che l’attività istituzionale sembra correttamente inquadrabile nel settore di iscrizione della promozione della cultura e dell’arte (n.9), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

A tal proposito con riferimento al settore della promozione della cultura e dell’arte (n.9), il requisito del perseguitamento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato, solo se le attività sono rivolte a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 dell’art. 10 sopra richiamato ovvero se l’ente percepisce finanziamenti da parte dell’Amministrazione Centrale dello Stato, nell’ambito della promozione della cultura e dell’arte, ai sensi del comma 4 della stessa norma.

Nel caso in esame, tuttavia, entrambe le suddette condizioni non risultano realizzate con la conseguenza che l’ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l’indebita fruizione della qualifica in parola.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 43 – del 09/02/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all’associazione “XXXXX”, C.F. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'8 settembre 2009, prot. n. 2009/68994, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto all'Anagrafe Unica delle Onlus al settore n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall'analisi della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà emerge che l'attività istituzionale sembra correttamente inquadrabile nel settore di iscrizione della promozione della cultura e dell'arte (n.9), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

A tal proposito con riferimento al settore della promozione della cultura e dell'arte (n.9), il requisito del perseguitamento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato, solo se le attività sono rivolte a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 sopra richiamato ovvero se l'ente percepisce finanziamenti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato, nell'ambito della promozione della cultura e dell'arte, ai sensi del comma 4 della stessa norma.

Nel caso in esame, tuttavia, entrambe le suddette condizioni non risultano realizzate con la conseguenza che l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 della

citata norma, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione **“XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 46 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione “XXXXX”, C.F. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 15 settembre 2009, prot. n. 2009/70874, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione **“XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso

dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguitare finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto all'Anagrafe Unica delle Onlus al settore n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall'analisi dello statuto (artt.3,4) emerge che l'attività istituzionale sembra correttamente inquadrabile nel settore di iscrizione della promozione della cultura e dell'arte (n.9), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

A tal proposito con riferimento al settore della promozione della cultura e dell'arte (n.9), il requisito del perseguitamento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato, solo se le attività sono rivolte a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 sopra richiamato ovvero se l'ente percepisce finanziamenti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato, nell'ambito della promozione della cultura e dell'arte, ai sensi del comma 4 della stessa norma.

Nel caso in esame, tuttavia, entrambe le suddette condizioni non risultano realizzate con la conseguenza che l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione **“XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 49 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'“Associazione XXXXX”, C.F. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Viale XXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 15 settembre 2009, prot. n. 2009/70907, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto all'Anagrafe Unica delle Onlus al settore n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall'analisi dello statuto (art.3) emerge che l'attività istituzionale sembra correttamente inquadrabile nel settore di iscrizione della promozione della cultura e dell'arte (n.9), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

A tal proposito con riferimento al settore della promozione della cultura e dell'arte (n.9), il requisito del perseguitamento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato, solo se le attività sono rivolte a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 sopra richiamato ovvero se l'ente percepisce finanziamenti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato, nell'ambito della promozione della cultura e dell'arte, ai sensi del comma 4 della stessa norma.

Nel caso in esame, tuttavia, entrambe le suddette condizioni non risultano realizzate con la conseguenza che l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'**“Associazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 50 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

**(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante**

la cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 28 agosto 2009 prot n. 2009/67265, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguitire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che il settore di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, indicato dall'ente nella comunicazione, è il n. 9 (promozione della cultura e dell'arte), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Con nota del 29436 del 7 aprile 2009 la Direzione regionale della Sicilia richiedeva all'ente documentazione al fine di verificare la riconducibilità dell'attività svolta dall'organizzazione alle previsioni dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97. L'ente faceva pervenire l'atto costitutivo e lo statuto.

Dall'analisi dello statuto (art. 4) si evince che l'attività svolta dall'ente è correttamente inquadrabile nell'ambito del settore di iscrizione della promozione della cultura e dell'arte.

Con riferimento a tale settore (promozione della cultura e dell'arte), il requisito del perseguitamento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato, solo se le attività sono rivolte a soggetti svantaggiati o se l'ente percepisce finanziamenti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 sopra richiamato.

Nel caso in esame, entrambe le condizioni non risultano realizzate con la conseguenza che l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il

perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carenza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione **"XXXXXX"** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 51 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione XXXX dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione XXXXX, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 28 agosto 2009, prot. n. 2009/67260, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione XXXXX, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso

dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che il settore di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, indicato dall'ente nella comunicazione, è il n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

L'attività così come specificata nella dichiarazione sostitutiva è inquadrabile nell'ambito della promozione della cultura e dell'arte (n. 9).

Con riferimento a tale settore (promozione della cultura e dell'arte), il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato, solo se le attività sono rivolte a soggetti svantaggiati o se l'ente percepisce finanziamenti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 sopra richiamato.

Nel caso in esame, entrambe le condizioni non risultano realizzate con la conseguenza che l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carentza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della mancanza del requisito formale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione **XXXXXX** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica, evidenziando che le ragioni della cancellazione attengono alla carentza dei requisiti formali.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 60 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione **XXXXXX”.**

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione dell'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 16 settembre 2009, prot. n.71570 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 ha indicato il settore n.9 (promozione della cultura e dell'arte) tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello statuto (art.2) emerge che vengono indicate molteplici attività tra quelle previste dalla lett. *a*), comma 1, art. 10, D.Lgs. n. 460/1997, di cui alcune sembrano parzialmente riconducibili al settore d'iscrizione della promozione della cultura e dell'arte, (n.9), mentre altre sono difficilmente inquadrabili in uno o più settori tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Si rileva, altresì, una contraddizione in merito ai soggetti destinatari dell'attività istituzionale, in quanto nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non vengono indicati i soggetti svantaggiati, mentre nello statuto viene fatta menzione di soggetti svantaggiati, quali i portatori di handicap.

Alla luce di quanto sopra, la scrivente riterrebbe opportuno richiedere un approfondimento d'indagine, volto ad acquisire, da parte dell'ente in epigrafe, una relazione illustrativa che descriva dettagliatamente le azioni e le modalità del loro svolgimento, nonché i soggetti destinatari delle medesime, per potere, innanzitutto, verificarne la corretta riconducibilità ad uno dei settori di cui alla lettera *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997; tuttavia, allo stato attuale, tale approfondimento è superfluo, in quanto lo statuto risulta carente di molteplici requisiti formali, ovvero mancano le lett. *c*), *e*), *i*) e parzialmente *d*), *f*) ed *h*), di cui al comma 1, art.10 del D.Lgs. n 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carente di molteplici requisiti formali, ovvero mancano le lett. *c*), *e*), *i*) e parzialmente *d*), *f*) ed *h*), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione **“XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 68 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'associazione "XXXXX", C.F. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 28 luglio 2009, prot. n. 2009/17985, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto, nel novembre 2005, all'Anagrafe Unica delle Onlus al settore n. 9 (promozione della cultura e dell'arte), art. 10 della citata norma.

E' intercorsa successivamente una fitta corrispondenza da parte dell'Agenzia delle Entrate, volta ad acquisire una relazione sull'attività svolte dall'associazione senza tuttavia alcun riscontro.

Dall'esame del Processo Verbale di Constatazione redatto a seguito di accesso da parte dei funzionari dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di XXXXX, svoltosi in data 17 febbraio 2009, emerge che "all'indirizzo indicato in Anagrafe Tributaria non risulta esserci nessuna Associazione".

Da successive indagini effettuate dai verbalizzanti con gli impiegati postali e gli addetti alla corrispondenza è emerso che all'indirizzo indicato non esiste alcuna sede dell'associazione in epigrafe.

Dall'analisi dello statuto (art. 3) si evince che l'attività descritta dall'ente è correttamente inquadrabile nel settore della promozione della cultura e dell'arte (n. 9) e sembrerebbe rivolta a soggetti svantaggiati.

A tal proposito, sembrerebbe opportuno richiedere un approfondimento d'indagine, volto ad acquisire una relazione illustrativa da cui si evincano dettagliatamente i soggetti destinatari dell'attività istituzionale, per potere verificare, se l'ente persegue finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997, ma l'inesistenza dell'ente rende impossibile e superfluo tale approfondimento.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata impossibilità a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione **“XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 69 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

**(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante**

la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'“Associazione XXXXX”, C.F. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 28 luglio 2009, prot n. 2009/17983, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto, nel luglio 2005, all'Anagrafe Unica delle Onlus al settore n.7 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico) di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall'analisi dello statuto (art. 3) si rileva che l'ente si occupa di: promuovere e realizzare attività ricreative socio-ambientali, di tempo libero, di sport dilettantistico, culturali; favorire e proporre iniziative per la conoscenza e la promozione di competenze, capacità e interessi artistici e culturali della gente del luogo; favorire momenti di aggregazione della comunità XXXXX organizzando feste in piazza, mostre, sagre, stand, giochi popolari, spettacoli di prosa, poesia dialettali e spettacoli musicali.

L'attività, così come descritta in statuto, sembrerebbe potersi inquadrare più nell'ambito della promozione della cultura e dell'arte (n. 9) che della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico(n.7).

Per tale settore però il requisito di solidarietà sociale si considera soddisfatto solo se le attività svolte sono dirette a soggetti svantaggiati o se l'ente percepisce finanziamenti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato. Nel caso di specie tali condizioni non risultano rispettate.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisito di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997 esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’“**Associazione XXXXX**”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 98 – del 15/03/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’Associazione XXXXX, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all’Associazione XXXXX, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio il 15 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 5 ottobre 2009 prot n. 2009/75699, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione **dell’Associazione XXXXX**, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che il settore di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, indicato dall'ente nella comunicazione, è il n. 9 (promozione della cultura e dell'arte), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Con nota del 29436 del 7 aprile 2009 la Direzione Regionale della Sicilia richiedeva all'ente documentazione al fine di verificare la riconducibilità dell'attività svolta dall'organizzazione alle previsioni dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97. L'ente, per adempiere alla richiesta suddetta, faceva pervenire la dichiarazione sostitutiva.

Dall'analisi della stessa(art. 4) si evince che l'attività svolta dall'ente è correttamente inquadrabile nell'ambito del settore di iscrizione della promozione della cultura e dell'arte..

Con riferimento a tale settore (promozione della cultura e dell'arte), il requisito del perseguimento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato, solo se le attività sono rivolte a soggetti svantaggiati o se l'ente percepisce finanziamenti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 sopra richiamato.

Nel caso in esame, entrambe le condizioni non risultano realizzate con la conseguenza che l'ente risulta carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1 della citata norma, con la conseguenza che tale carentza, da sola, implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'**Associazione XXXXX** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 100 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX".

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'Associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'Associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio il 15 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 05 ottobre 2009, prot. n. 75697/09 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'Associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie dall'analisi della documentazione pervenuta si evince che l'ente ha indicato nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 il settore di attività n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall’analisi dello statuto (art.2) emerge che l’attività istituzionale dell’ente è correttamente inquadrabile nel settore d’iscrizione della promozione dell’arte e della cultura (n.9). Per tale settore il perseguimento di finalità di solidarietà sociale si considera realizzato a condizione che l’attività sia rivolta a soggetti svantaggiati, ai sensi del comma 2 dell’art. 10 del D.lgs. 460/97, ovvero l’ente riceva contributi dall’Amministrazione Centrale dello stato, ai sensi del comma 4 della norma richiamata.

Nel caso di specie, entrambe le suddette condizioni non sono riscontrate con la conseguenza che l’ente in epigrafe risulta carente del requisito di cui alla lettera *b*), comma 1 art. 10 sopra richiamato.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’**Associazione “XXXXX”** dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 109 – del 15/03/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Ente XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

**(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante**

la cancellazione dell’ente “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione all’ente “XXXXX”, C.F. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio il 15 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 10 dicembre 2007, prot. n.55650, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'ente “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto all'Anagrafe Unica delle Onlus al settore n. 9 (promozione della cultura e dell'arte), art. 10 della citata norma.

L'Ente XXXXX si iscriveva, nel 1998, all'Anagrafe Unica delle Onlus nel settore della promozione della cultura e dell'arte di cui al n. 9, lettera *a*), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97.

La Dre Veneto, con l'entrata in vigore del decreto 266/2003, inviava all'Ente numerose note con le quali venivano richiesti statuto e atto costitutivo, al fine di poter verificare la sussistenza dei requisiti propri delle Onlus, senza tuttavia ottenere alcun riscontro. Solo nell'ottobre 2007, la Dre veniva informata che dal 2001 l'Ente veniva messo in liquidazione coatta amministrativa e nel dicembre 2007, il commissario liquidatore inviava alla Direzione Regionale istante i decreti del Ministero delle Attività Produttive relativi alla liquidazione coatta dell'Ente ed alla nomina del liquidatore.

A tal proposito, la scrivente ritiene che non avendo a disposizione, né l'atto costitutivo, né la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, né lo statuto dell'ente in epigrafe ed essendo, attualmente, in liquidazione coatta amministrativa, risulta impossibile verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997,

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata impossibilità a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'ente “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

II. PARERI RILASCIATI ALLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CONCERNENTI LE PROPOSTE DI CANCELLAZIONE DELLE VARIE ASSOCIAZIONI DALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS PER LE QUALI SONO STATI INDIVIDUATI PIÙ SETTORI DI ATTIVITÀ

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 10 – del 13/01/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del "XXXXX".

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l'Agenzia per le Organizzazioni non Lucratивe di Utilità Sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l'Agenzia per le Onlus;

Visto l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, relativa all'approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus;
- n. 385 del 19 dicembre 2008, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2009, unitamente alla Relazione programmatica contenente gli indirizzi ed i programmi dell'Agenzia nell'arco temporale 2009/2011, con particolare riferimento all'esercizio 2009, ed alla nota preliminare;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 2 del 15 gennaio 2009 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2009;

Visti in particolare l'art. 4, comma 2- *lett. f)* del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto - Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione – Ufficio Accertamento del 10 luglio 2009, prot. n. 29904 pervenuta in data 22 luglio 2009 prot. n. 1178-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all'attività svolta dall'associazione "XXXXX", sede in XXXXX, Piazza XXXXX, C.F.XXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l'istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l'impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l'amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione dell'11 gennaio 2010 che riguarda, tra l'altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 12 gennaio 2010;

Con il visto del Segretario espresso in data 12 gennaio 2010

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, piazza XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio in data 13 gennaio 2010

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 10 luglio 2009, prot. n.29904 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'associazione in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.6 (sport dilettantistico), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi dello statuto (art.2) emerge che l'ente in epigrafe svolge attività istituzionale riconducibile nel settore della formazione (n.5), in quello d'iscrizione dello sport dilettantistico (n.6) ed in quello della promozione della cultura e dell'arte (n.9), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd “condizionato” 5 - formazione; 6-sport dilettantistico; 9 - promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione Centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Inoltre, alcune attività descritte nello statuto dell'associazione in esame non risultano inquadrabili in alcun settore tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe risulta carente di molteplici requisiti formali, ovvero mancano quelli di cui alle lett. *c*), *e*), *f*) e parzialmente *d*) ed *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza dei requisiti di cui alle lett. *a*) e *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché per la mancanza dei requisiti formali di cui alle lett. *c*), *e*), *f*) e parzialmente *d*) ed *h*) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 11 – del 13/01/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio in data 13 gennaio 2010

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 13 luglio 2009, prot. n.59161 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti constitutivi atti a garantire il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguitare finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguitamento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'associazione in epigrafe ha indicato quali settori d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.7 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico) ed il n.9 (promozione della cultura e dell'arte), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi comparata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dello statuto (art.4) emerge che l'ente in epigrafe svolge molteplici attività istituzionali riconducibili nel settore della formazione (n.5) ed in quello della promozione della cultura e dell'arte (n.9), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguitare il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd "condizionato" 5 - formazione; 9 - promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione Centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Con riferimento al settore d'iscrizione della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico (n.7), la scrivente rileva che non vengono indicati i beni e le modalità con cui viene svolta l'attività sopra citata.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe risulta carente di molteplici requisiti formali, ovvero mancano le lett. *c*), *d*), *e*), *i*) e parzialmente *f*) ed *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carentza dei requisiti di cui alle lett. *a*) e *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché per la mancanza dei requisiti formali di cui alle lett. *c*), *d*), *e*), *i*) e parzialmente *f*) ed *h*) del citato comma,

esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 13 – del 13/01/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell'11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio il 13 gennaio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 16 luglio 2009, prot. n.59662 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti

come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 ha indicato quale settore d'iscrizione quello dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (n.1), tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello statuto (art.3) emerge che vengono indicate alcune attività che sembrano riconducibili nel settore della formazione (n.5) ed in quello della promozione della cultura e dell'arte (n.9), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd "condizionato" 5 - formazione;9 - promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione Centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, lo statuto risulta carente di molteplici requisiti formali, ovvero mancano le lett. *c*), *e*) e parzialmente *h*), di cui al comma 1, art.10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carentza dei requisiti di cui alle lett. *a*) e *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché per la mancanza dei requisiti formali di cui alle lett. *c*), *e*) e parzialmente *h*) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'**"Associazione XXXXX"** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 14 – del 13/01/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX".

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Corso XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio in data 13 gennaio 2010

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 13 luglio 2009, prot. n.59099 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'“**Associazione XXXX**”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguitire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'associazione in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.4 (istruzione), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi comparata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dello statuto (art.2) emerge che l'ente in epigrafe svolge attività istituzionale correttamente riconducibile nel settore della formazione (n.5) ed in quello della promozione della cultura e dell'arte (n.9), anziché in quello d'iscrizione dell'istruzione (n.4), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo ed “condizionato” 5 - formazione; 9 - promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione Centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe risulta carente di molteplici requisiti formali, ovvero mancano quelli di cui alle lett. *c*), *d*, *e*) e parzialmente *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carente dei requisiti di cui alle lett. *a*) e *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché per la mancanza dei requisiti formali di cui alle lett. *c*), *d*, *e*) e parzialmente *h*) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’“**Associazione XXXXX**” dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 15 – del 13/01/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione "XXXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio in data 13 gennaio 2010

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 13 luglio 2009, prot. n.59165 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti constitutivi atti a garantire il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguitire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguitamento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'associazione in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi comparata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dello statuto (art.3) emerge che l'ente in epigrafe svolge molteplici attività istituzionali riconducibili nel settore della formazione (n.5), in quello della promozione della cultura e dell'arte (n.9) ed in quello della ricerca scientifica di particolare interesse sociale (n.11), anziché in quello d'iscrizione dell'assistenza sociale e socio-sanitaria(n.1), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguitire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd "condizionato" 5 - formazione; 9 - promozione della

cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione Centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Con riferimento all'attività svolta dall'ente in epigrafe nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale (n.11), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, questa Agenzia ritiene di dover rilevare, altresì, che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, dato che per il settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale risulta verificato, solo se l'attività è svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni, in ambiti e secondo modalità definite dal Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, lett. *a*), n. 11 del D.Lgs. 460/97 (emanato con DPR n. 135 del 20 marzo 2003).

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe risulta carente dei requisiti formali di cui alla lett. *c*) e parzialmente *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carente dei requisiti di cui alle lett. *a*) e *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché per la mancanza dei requisiti formali di cui alla lett. *c*) e parzialmente *h*) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione **“XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 17 – del 13/01/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio in data 13 gennaio 2010

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 13 luglio 2009, prot. n.59166 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'"**Associazione XXXXX**", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguitare finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'associazione in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.4 (istruzione), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi dello statuto (art.3) emerge che l'ente in epigrafe svolge molteplici attività istituzionali riconducibili nel settore della formazione (n.5), in quello dello sport dilettantistico (n.6) ed in quello della promozione della cultura e dell'arte (n.9), anziché in quello d'iscrizione dell'istruzione (n.4), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguitare il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd "condizionato" 5 - formazione; 6 (sport dilettantistico); 9 - promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione Centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, nello statuto sono descritte attività che non risultano inquadrabili in alcun settore tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

Infine, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe risulta carente dei requisiti formali di cui alle lett. *d*), *e*) e parzialmente *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza dei requisiti di cui alle lett. *a*) e *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché per la mancanza dei requisiti formali di cui alle lett. *d*), *e*) e parzialmente *h*) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'**“Associazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 20 – del 13/01/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

l'iscrizione dell'Associazione XXXXX nell'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'Associazione XXXXX, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Viale XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi.

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi.

Approvato dalla Commissione dell'11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio il 13 gennaio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 30 giugno 2009, prot. n. 55197, il nostro parere preventivo in ordine all'iscrizione dell'**Associazione XXXXX**, nell'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il riconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante iscrizione dello stesso nell'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della sussistenza nello statuto dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto, nel dicembre 2000, all'Anagrafe Unica delle Onlus al settore n. 2 (assistenza sanitaria) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Con nota del 22 aprile 2009 la Direzione Regionale della Sicilia richiedeva all'ente la dichiarazione sostitutiva, l'atto costitutivo o lo statuto al fine di verificare la riconducibilità dell'attività svolta dall'associazione alle previsioni dell'art. 10, D.Lgs. n. 460/97.

L'associazione faceva pervenire una copia dell'atto costitutivo e dello statuto del 1996, verbale di assemblea straordinaria con allegato statuto del 2000, nonché verbale di assemblea straordinaria con allegato lo statuto del 2003.

Dall'analisi della documentazione inviata si rileva che l'ente svolge una molteplicità di attività, di cui alcune parzialmente riconducibili al settore della formazione (n.5), dello sport dilettantistico (n. 6) ed a quello della promozione della cultura e dell'arte (n.9), mentre altre non risultano inquadrabili in alcun settore tra quelli previsti dalla lettera *a*), art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 460/97.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd "condizionato" 5 - formazione; 6 sport dilettantistico; 9 - promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione Centrale dello Stato, non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, lo statuto risulta parzialmente carente dei requisiti formali di cui alla lettere *c*), *f*) ed *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in considerazione della carenza del requisito di cui alle lettere *a*) e *b*), comma, 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, nonché per la mancanza parziale dei requisiti formali di cui alle lettere *c*), *f*) ed *h*), esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'**Associazione XXXXX**, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 21 – del 13/01/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'Associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'Associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Viale XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell' 11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio il 13 gennaio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 7 luglio 2009, prot n. 2009/57706, il nostro parere preventivo in

ordine alla cancellazione dell’“Associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie dall’analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l’ente in epigrafe si è iscritto, nell’ottobre 2001, all’Anagrafe Unica delle Onlus al settore n. 1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Con nota del 9 marzo 2009 la Direzione Regionale della Sicilia richiedeva all’ente la dichiarazione sostitutiva, l’atto costitutivo o lo statuto al fine di verificare la riconducibilità dell’attività svolta dall’associazione alle previsioni dell’art. 10, D.Lgs. n. 460/97. L’associazione faceva pervenire una copia dell’atto costitutivo e dello statuto.

Dall’analisi della documentazione inviata si rileva che l’ente svolge una molteplicità di attività, di cui alcune parzialmente riconducibili al settore della formazione (n.5) ed a quello della promozione della cultura e dell’arte (n.9), mentre altre non risultano inquadrabili in alcun settore tra quelli previsti dalla lettera *a*), art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 460/97.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd “condizionato” 5 – formazione; 9 promozione della cultura e dell’arte non finanziata dall’amministrazione cent non sia diretta ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l’ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, lo statuto risulta carente dei requisiti formali di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e parzialmente *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere *a) e b)*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, nonché dei requisiti formali di cui alle lettere *c), d), e), f)* e parzialmente *h)* del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” Onlus dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 22 – del 13/01/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del “XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'“Associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell'11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio il 13 gennaio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 7 luglio 2009, prot n. 2009/57537, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“Associazione XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell’arte non finanziate dall’Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare

Venendo al caso di specie dall’analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l’ente in epigrafe si è iscritto, nell’ottobre 1999, all’Anagrafe Unica delle Onlus al settore n. 5 (formazione) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Con nota dell’11 febbraio 2009 la Direzione Regionale della Sicilia richiedeva all’ente la dichiarazione sostitutiva, l’atto costitutivo o lo statuto al fine di verificare la riconducibilità dell’attività svolta dall’associazione alla previsione dell’art. 10, D.Lgs. n. 460/97. L’associazione faceva pervenire una scrittura privata del 6 agosto 1999.

Dall’analisi della documentazione inviata si rileva che l’ente svolge una molteplicità di attività, di cui alcune parzialmente riconducibili al settore della formazione (n.5) ed a quello della promozione della cultura e dell’arte (n.9), mentre altre non risultano inquadrabili in alcun settore tra quelli previsti dalla lettera *a*), art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 460/97.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd “condizionato” 5 – formazione; 9 promozione della cultura e dell’arte non finanziata dall’amministrazione cent non sia diretta ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l’ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, lo statuto risulta parzialmente carente del requisito di cui alla lettera *h*) comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, nonché parzialmente del requisito di cui alla lettera *h*), esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 25 – del 13/01/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’“Associazione XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all’“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio in data 13 gennaio 2010

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla la pregiata Vostra del 16 luglio 2009, prot. n. 59694, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’“**Associazione XXXXX**” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti

civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla dichiarazione sostitutiva emerge che l'ente ha indicato, come settore di attività, il numero 5 (formazione), lett. *a*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi dello statuto (art. 2) si rileva che l'ente svolge una molteplicità di attività di cui alcune inquadrabili nel settore della formazione (n. 5) e della promozione della cultura e dell'arte (n.9), mentre altre non risultano inquadrabili in alcun settore tra quelli previsti dalla lettera *a*, art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 460/97.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd “condizionato” 5 – formazione; 9 promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'amministrazione cent non sia diretta ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, lo statuto risulta carente dei requisiti formali di cui alla lettere *c*, *d*, *e*, *f* e parzialmente *h*, comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alle lettere *a* e *b* del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, nonché dei requisiti formali di cui alle lettere *c*, *d*, *e*, *f* e parzialmente *h* del sopra citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell' “**Associazione XXXXX**” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 26 – del 13/01/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’“Associazione XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione all’“Associazione XXXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi.

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi.

Approvato dalla Commissione dell’11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio il 13 gennaio 2010

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 2 luglio 2009, prot. n. 28475, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’“Associazione XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il riconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante iscrizione dello stesso nell’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della sussistenza nello statuto dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell’arte non finanziate dall’Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione allegata non vi è nessuna indicazione riguardo al settore di iscrizione.

Dall’analisi dello statuto (art.2) emerge che l’associazione in esame “si propone di svolgere la propria attività nell’ambito dell’istruzione, della formazione e della promozione della cultura e dell’arte. Scopi dell’associazione sono: diffusione della cultura tedesca in tutti i suoi aspetti; diffusione ed incremento della conoscenza dei Paesi di lingua tedesca e delle relative culture e storie; diffusione della conoscenza della lingua tedesca a tutti i livelli.

Per la realizzazione delle proprie finalità l'associazione si propone di organizzare manifestazioni culturali, proiezione di films e documentari incontri, conferenze e mostre dibattiti manifestazioni rivolte con particolare interesse ai giovani.”.

A parere della scrivente emerge che l'ente svolge una molteplicità di attività di cui alcune non sembrano riconducibili ai settori previsti dalla lett. *a*), art. 10, comma primo del D.Lgs. n. 460/97. L'attività, così come descritta in statuto, potrebbe essere ricondotta nell'ambito dei settori della formazione (n. 5) e della promozione della cultura e dell'arte (n.9).

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo ed “condizionato” 5 - formazione; 9 - promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione Centrale dello Stato, non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Lo statuto risulta parzialmente carente del requisito formale di cui alla lettera *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in considerazione della carenza del requisito di cui alle lettere *a*) e *b*), comma, 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, nonché per la parziale mancanza del requisito di cui alla lettera *h*), esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’“**Associazione XXXXX**” dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 27 – del 13/01/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione "XXXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:

Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell'11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio il 13 gennaio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 2 luglio 2009, prot n. 56300, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'**Associazione "XXXXXX"**, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto, nell'aprile 2002, all'Anagrafe Unica delle Onlus al settore n. 1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Con nota del 11 maggio 2009 la Direzione Regionale della Sicilia richiedeva all'ente la dichiarazione sostitutiva, l'atto costitutivo o lo statuto al fine di verificare la riconducibilità dell'attività svolta dall'associazione alla previsione dell'art. 10, D.Lgs. n. 460/97.

L'associazione faceva pervenire una nota di accompagnamento con comunicazione di attività, nonché copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Dall'analisi della documentazione inviata si rileva che l'ente svolge una molteplicità di attività, di cui alcune riconducibili al settore di iscrizione (n. 1), altre al settore della formazione (n.5) e della promozione della cultura e dell'arte (n.9), mentre altre non risultano inquadrabili in alcun settore tra quelli previsti dalla lettera *a*), art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 460/97.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd “condizionato” 5 – formazione; 9 promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'amministrazione cent non sia diretta ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, lo statuto risulta carente dei requisiti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e parzialmente *h*) comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, nonché dei requisiti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e parzialmente *h*), esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 29 – del 13/01/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia , in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'Associazione XXXXX, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'Associazione XXXXX, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Corso XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell'11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio il 13 gennaio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 16 luglio 2009, prot n. 59763, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'Associazione XXXXX, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto, nel maggio 2001, all'Anagrafe Unica delle Onlus al settore n. 5 (formazione) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Con nota del 23 aprile 2009 la Direzione Regionale della Sicilia richiedeva all'ente la dichiarazione sostitutiva, l'atto costitutivo o lo statuto al fine di verificare la riconducibilità dell'attività svolta dall'associazione alla previsione dell'art. 10, D.Lgs. n. 460/97. L'ente faceva pervenire la copia dell'atto costitutivo e dello statuto

Dall'analisi della documentazione inviata si rileva che l'ente in epigrafe svolge una molteplicità di attività, di cui alcune parzialmente riconducibili al settore della formazione (n.5), a quello dello sport dilettantistico (n. 6) ed a quello della promozione della cultura e dell'arte (n.9), mentre altre non risultano inquadrabili in alcun settore tra quelli previsti dalla lettera *a*), art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 460/97.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le

attività svolte nei settori a solidarismo cd “condizionato” 5 – formazione; 6 – sport dilettantistico; 9 promozione della cultura e dell’arte non finanziata dall’amministrazione cent non sia diretta ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l’ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, lo statuto risulta parzialmente carente dei requisiti di cui alle lettere *c*) *e*) ed *h*) comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, nonché della parziale carente dei requisiti formali di cui alle lettere *c*), *e*) ed *h*), esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’**Associazione XXXXX**, dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 58 – del 09/02/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’“Associazione XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all’“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 7 settembre 2009, prot n.2009/42316, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe non ha indicato alcun settore tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall'analisi dello statuto (art.2) si rileva che l'ente in epigrafe svolge una molteplicità di attività, di cui alcune parzialmente riconducibili al settore della formazione (n.5) ed alcune a quello della promozione della cultura e dell'arte (n.9), mentre altre non risultano inquadrabili in alcun settore tra quelli previsti dalla lettera *a*), art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 460/97.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo ed “condizionato”5 – formazione; 9 promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'amministrazione centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, lo statuto risulta carente dei requisiti formali di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e parzialmente *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere *a* e *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, nonché della carenza dei requisiti formali di cui alle lettere *c*, *d*, *e*, *f*) e parzialmente *h*) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’“**Associazione XXXXX**” dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 59 – del 09/02/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell’8 settembre 2009, prot n.2009/68993, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto all'Anagrafe Unica delle Onlus, indicando il settore n.9 (promozione della cultura e dell'arte) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall'analisi dello statuto (art.2) si rileva che l'ente in epigrafe svolge una molteplicità di attività, di cui alcune parzialmente riconducibili al settore dello sport dilettantistico (n. 6) ed a quello della promozione della cultura e dell'arte (n.9), mentre altre non risultano inquadrabili in alcun settore tra quelli previsti dalla lettera *a*), art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 460/97.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo ed "condizionato"6 – sport dilettantistico; 9 promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'amministrazione centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, lo statuto risulta carente dei requisiti formali di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *i*) e parzialmente *h*) comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, nonché della carente dei requisiti formali di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *i*) e parzialmente *h*) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 61 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX".

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 15 settembre 2009, prot n.2009/70878, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare

Venendo al caso di specie dall’analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l’ente in epigrafe si è iscritto all’Anagrafe Unica delle Onlus, indicando il settore n.9 (promozione della cultura e dell’arte) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall’analisi dello statuto (art.2) si rileva che l’ente in epigrafe svolge una molteplicità di attività, di cui alcune parzialmente riconducibili al settore della formazione (n. 5) ed alcune a quello della promozione della cultura e dell’arte (n.9), mentre altre non risultano inquadrabili in alcun settore tra quelli previsti dalla lettera *a*), art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 460/97.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd “condizionato”5 – formazione; 9 promozione della cultura e dell’arte non finanziata dall’amministrazione centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l’ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, lo statuto risulta parzialmente carente dei requisiti formali di cui alle lettere *f*) ed *h*) comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, nonché della carenza parziale dei requisiti formali di cui alle lettere *f*) ed *h*) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 70 – del 09/02/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’Associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale del Veneto

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 16 luglio 2009, prot n. 30707, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto, nell'aprile 2002, all'Anagrafe Unica delle Onlus al settore n. 8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Con lettera del 9 marzo 2004 l'ente faceva pervenire una nuova comunicazione contenente la modifica del settore di attività. In particolare autocertificava di occuparsi di tutela promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico (n. 7).

Dall'analisi della documentazione inviata si rileva che l'ente svolge una molteplicità di attività, di cui alcune riconducibili al settore di iscrizione (n. 7), altre al settore della formazione (n.5) e della promozione della cultura e dell'arte (n.9), mentre altre non risultano inquadrabili in alcun settore tra quelli previsti dalla lettera *a*), art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 460/97.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd “condizionato” 5 – formazione; 9 promozione della cultura e dell’arte non finanziata dall’Amministrazione Centrale dello Stato non sia diretta ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Inoltre, con riferimento all’attività svolta nel settore della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico (n.7), non vengono specificati, né i beni oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. n42/2004, né le modalità di svolgimento delle azioni stesse.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l’ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, lo statuto risulta carente dei requisiti formali di cui alle lettere *d*) e *h*) comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, nonché dei requisiti di cui alle lettere *d*) e *h*), esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 71 – del 09/02/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’“Associazione XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all’“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 28 luglio 2009, prot. n.2009/17989, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“Associazione XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Dalla documentazione allegata non vi è traccia del settore di iscrizione dell'ente all'Anagrafe delle Onlus.

Con nota del 29 maggio 2009 la Direzione regionale della Calabria richiedeva tramite raccomandata, all'ente una relazione dettagliata delle attività svolte negli anni 2006, 2007, 2008, 2009 al fine di rilevare se l'ente fosse in possesso del requisito di solidarietà sociale. L'ente faceva pervenire le relazione richiesta.

Dall'analisi dell'atto costitutivo (art.3) si evince che l'associazione svolge una molteplicità di attività, di cui alcune riconducibili al settore della formazione (n. 5) mentre altre al settore della promozione della cultura e dell'arte (n. 9) lettera a), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo ed “condizionato”5 – formazione; 9 promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'amministrazione centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma I, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'**“Associazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 72 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del “XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione del “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione al “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Viale XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 28 luglio 2009, prot. n.2009/18036, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione del “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto, all'Anagrafe Unica delle Onlus al settore n. 5 (formazione) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Con nota del 29 maggio 2009 la Direzione regionale della Calabria richiedeva tramite raccomandata, all'ente una relazione dettagliata delle attività svolte, dei destinatari, nonché tutta la documentazione inerente all'ente. L'associazione faceva pervenire la documentazione richiesta in suo possesso.

Dall'analisi dell'atto costitutivo (art.3) si evince che l'associazione svolge una molteplicità di attività, di cui alcune riconducibili al settore dell'istruzione (4) e formazione (n. 5), mentre altre alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (n.8), lettera *a*), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo ed "condizionato" 4- istruzione; 5 formazione, non sia diretta ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Inoltre, la Direzione Regionale della Calabria riscontrava che l'ente, per come è stato strutturato, sembrerebbe configurarsi come un'associazione di categoria, di conseguenza esclusa dalla qualifica di Onlus per espressa previsione legislativa.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione del “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 73 – del 09/02/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’“Associazione XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione all’“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Piazza XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 28 agosto 2009, prot n. 33742, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’“Associazione XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto, nell'agosto 1999, all'Anagrafe Unica delle Onlus al settore n. 7 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall'analisi della documentazione inviata si rileva che l'ente svolge una molteplicità di attività, di cui alcune riconducibili al settore di iscrizione (n. 7), altre al settore dello sport dilettantistico (n.6) alla tutela della natura e dell'ambiente (n. 8) e alla promozione della cultura e dell'arte (n.9), lettera *a*), art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 460/97.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd "condizionato" 6 sport dilettantistico; 9 promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'amministrazione Centrale dello Stato non sia diretta ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, lo statuto risulta carente dei requisiti di cui alle lettere *c*), *d*), e parzialmente *f*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, nonché della carente dei requisiti di cui alle lettere *c*), *d*) e parzialmente *f*), esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'"**Associazione XXXXX**" dell'Onlus dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 74 – del 09/02/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

I’iscrizione della “Fondazione XXXXX” nell’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione alla “Fondazione XXXXX” c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi.

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi.

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 18 agosto 2009, prot. n. 2009/74320, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della “Fondazione XXXXX” nell’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il riconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante iscrizione dello stesso nell’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della sussistenza nello statuto dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art.

10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta si evince che l'ente ha indicato nella comunicazione ex art. 11 D.Lgs. 460/97 per l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, il settore di attività n. 1 (assistenza sociale e socio-sanitaria), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

E' intercorsa una fitta corrispondenza tra la Direzione regionale della Lombardia e il rappresentante legale dell'ente volta a controllare che l'attività svolta dalla fondazione fosse riconducibile alle previsioni dell'art. 10 D.Lgs. n. 460/97.

Dall'analisi dello statuto (art.3) e dalle relazioni illustrative emerge che la fondazione svolge una molteplicità di attività nell'ambito del settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (n.1), istruzione (n.4), formazione (n.5), sport dilettantistico (n.6), tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (n.8) e tutela dei diritti civili (n.10).

Si precisa che alcune attività, così come descritte in statuto, sembrerebbero essere rivolte a soggetti svantaggiati, mentre altre, invece, sono dirette genericamente ai giovani, alle nuove generazioni, agli operatori culturali.

A tal proposito, questa Agenzia ritiene che sarebbe opportuno richiedere all'ente una relazione illustrativa dalla quale si evincano dettagliatamente le attività svolte ed i destinatari delle medesime, specificando con esattezza il numero delle persone svantaggiate, cui viene rivolta l'attività stessa, per potere verificare correttamente, se l'attività istituzionale possa inquadrarsi tra quelle previste dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997 e, pertanto, stabilire se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), del citato comma.

Lo statuto rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia suggerisce alla Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, lo svolgimento di un supplemento d'indagine nei confronti della **“Fondazione XXXXX”**, nei termini sopra esposti, prima di chiedere nuovamente un parere di cancellazione all'Agenzia per le Onlus ai sensi dell'art 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. n. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 76 – del 09/02/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 25 settembre 2009, prot. n. 2009/21463, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto, nell'ottobre 2007, all'Anagrafe Unica delle Onlus al settore n. 7 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico), art. 10 della citata norma.

Con nota del 20 dicembre 2007 la Direzione regionale richiedeva all'ente l'invio dello statuto al fine di verificare la riconducibilità dell'attività svolta alle previsioni del D.Lgs. n. 460/97.

Dall'analisi dello statuto (art. 2) si evince che l'ente opera nell'ambito del settore culturale per il perseguitamento, in via esclusiva, di scopi riguardanti la promozione e lo sviluppo dell'arte. Per la realizzazione dei sopra citati obiettivi l'ente si propone di promuovere ogni tipo di attività in campo culturale e artistico e di insegnamento delle diverse materie artistiche provvedendo alla preparazione di appositi corsi teorici e pratici ai propri associati. L'ente inoltre promuove manifestazioni teatrali, poetiche, letterarie e concerti di musica classica e folk.

L'attività, così come descritta in statuto, sembrerebbe potersi inquadrare più nell'ambito della formazione (n. 5) e della promozione della cultura e dell'arte (n. 9) che della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico(n.7).

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo ed “condizionato”5 – formazione; 9 promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'amministrazione centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Lo statuto inoltre risulta carente dei requisiti di cui alle lettere *c*, *d*) e parzialmente *e*, *f*) e *h*), di cui al comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) di cui al comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 nonché dei requisiti formali di cui alle lettere *c*, *d*) e parzialmente *e*, *f*) e *h*) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 77 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

**(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante**

la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione all’“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 16 luglio 2009 prot n. 30708, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’“**Associazione XXXXX**”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell’arte non finanziate dall’Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che i settori di iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus, indicati dall’ente nella comunicazione, sono i n.6 (sport dilettantistico) e n. 8 (tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall’analisi dello statuto (art. 6) si evince che l’attività svolta dall’ente è correttamente inquadrabile nell’ambito del settore di iscrizione sia dello sport dilettantistico che della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente.

Con riferimento al settore dello sport dilettantistico, il requisito della solidarietà sociale si considera soddisfatto, solo se l’attività è rivolta a soggetti svantaggiati. Nel caso di specie, dall’analisi dello statuto (art. 3) risulta che l’attività sia in parte rivolta al reinserimento sociale della persona disabile

ed in parte, invece, sembrerebbe rivolta a tutti i soci senza distinzione con riguardo alla condizione dei soggetti destinatari.

A tal fine sarebbe opportuno un approfondimento d'indagine, per acquisire una relazione illustrativa al fine di poter, innanzitutto, individuare correttamente, ai fini della sua giusta classificazione, l'effettiva attività svolta dall'ente ed, in secondo luogo, i destinatari della medesima.

Tuttavia, tale approfondimento d'indagine risulta superfluo allo stato attuale, in quanto lo statuto dell'ente in epigrafe risulta privo di quasi tutti i requisiti formali, ovvero mancano le lettere *c), d), e), f), i)* e parzialmente *h)*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/97, configurandosi per tale motivo, in ogni caso, improprio il godimento della qualifica di Onlus.

Si precisa inoltre che l'ente è stato iscritto nei Registri del Volontariato della Regione Veneto e che da controlli effettuati dalla direzione istante tale posizione non risulta essere più attiva.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza dei requisiti formali di cui alle lettere *c), d), e), f), i)* e parzialmente *h)* del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/97, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'**“Associazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 101 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del “XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'organizzazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione all'organizzazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio il 15 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 4 giugno 2008, prot n. 25511, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'organizzazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto, nell'ottobre 2003, all'Anagrafe Unica delle Onlus al settore n.1 (assistenza sociale e socio sanitaria) di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 della citata norma.

Dall'analisi dello statuto (art. 2) si rileva che l'ente si occupa di: “..... promuovere e svolgere azioni ed iniziative di cooperazione nazionale e internazionale, di promozione sociale, parità e difesa dei diritti umani delle Donne immigrate, discendenti di immigrati, autoctone e dei bambini in generale, dentro il territorio italiano ed all'estero, sviluppo sociale, tecnico, sanitario delle cittadine di ogni paese, in particolare di quelli in via di sviluppo, favorendo la formazione ed il progresso culturale e spirituale; operare nel settore del volontariato, della solidarietà e promozione sociale in Italia e all'estero nell'ambito della cooperazione nazionale ed internazionale a favore di donne e bambini dei paesi in via di sviluppo e nella attività di selezione, orientamento, addestramento ed impiego dei volontari; fondare e gestire in Italia ed all'estero, scuole di ogni ordine e grado, università ed atenei, centri di formazione professionale, di aggiornamento di ricerca e studio dei problemi collegati al lavoro ed allo sviluppo socio-economico delle donne immigrate; centri di aggregazione, socializzazione ed utilizzo del tempo libero, gruppi di appoggio, ospedali, case di cura, case di riposo, asili nidi, consultori volti a garantire e tutelare le donne immigrate, autoctone e bambini; organizzazione di conferenze, seminari, congressi sul tema dei diritti umani delle donne e dei bambini.....”

Le attività, così come descritte in statuto, sembrerebbero potersi inquadrare non solo nell’ambito del settore di iscrizione (assistenza sociale e sociosanitaria), ma anche nell’ambito dell’istruzione (n. 4), della formazione (n. 5), promozione della cultura e dell’arte (n. 9), mentre altre non sembrano inquadrabili in nessun settore previsto dal D.Lgs. n. 460/97.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd “condizionato”⁴ istruzione; 5 formazione; 9 promozione della cultura e dell’arte non finanziata dall’amministrazione centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l’ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Inoltre da indagini effettuate dalla scrivente emerge che l’organizzazione è iscritta anche al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale. L’ufficio ha più volte suggerito all’ente di modificare lo statuto al fine di renderlo aderente alla normativa di riferimento senza tuttavia ottenere un riscontro. L’ufficio regionale delle associazioni di promozione sociale ha quindi chiesto la cancellazione dal registro.

L’ente, inoltre, si dichiara nello statuto, organizzazione di volontariato ma nessuna iscrizione risulta al registro regionale di riferimento.

Lo statuto risulta carente dei requisiti formali di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e parzialmente *h*) di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alla lettera *b*), nonché per la mancanza dei requisiti formali di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e parzialmente *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997 esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’organizzazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 102 – del 15/03/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

**(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante**

la cancellazione dell’“XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all’“XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio il 15 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 10 novembre 2008, prot. n. 92564, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’“**Organizzazione XXXXX**” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione fornita dalla Direzione Regionale istante risulta che l’ente in epigrafe è iscritto al Registro Regionale del Volontariato dal 5 agosto 2005, con la conseguenza che, da tale data, l’ente ha acquisito la qualifica di Onlus di diritto ai sensi del comma 8, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In ragione di quanto sopra, l'accertamento del rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa delle Onlus dev'essere condotto limitatamente al periodo intercorrente tra il 16 dicembre 1999, data di iscrizione all'Anagrafe, ed il 5 agosto 2005, data di iscrizione al Registro delle OdV.

Dall'analisi dello statuto (art.2), l'attività dell'ente in epigrafe appare riconducibile al settore dell'iscrizione (n.1), ma anche a quello della beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione, valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili e ricerca scientifica di particolare interesse sociale, art. 10, comma 1, lettera *a*) del D.Lgs. 460/1997.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd “condizionato” 4- istruzione; 5 formazione, 6 sport dilettantistico; 9 promozione della cultura e dell'arte, 10 tutela dei diritti civili, non sia diretta ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti formale di cui alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 10, del D.lgs. 460/1997 evidenzia che l'“**Organizzazione XXXXX**” segnatamente al periodo precedente all'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato (dal 16 dicembre 1999 al 5 agosto 2005) ha fruito illegittimamente delle agevolazioni fiscali connesse alla qualifica di Onlus.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 106 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

**(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante**

l'iscrizione dell'associazione XXXXX nell'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'associazione XXXXX, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi.

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi.

Approvato dalla Commissione del 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio il 15 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 18 novembre 2008, prot. n. 22800/2008, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione **XXXXX** nell'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il riconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante iscrizione dello stesso nell'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della sussistenza nello statuto dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art 10 D.Lgs. 460/97) per il cui perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta si evince che l'ente ha indicato nella comunicazione ex art. 11 D.Lgs. 460/97 per l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, il settore di attività n. 6 (sport dilettantistico), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi dello statuto (art.5) e dalla relazione illustrativa allegati emerge che l'associazione in esame elenca molteplici attività, alcune delle quali sembrano riconducibili sia al settore d'iscrizione dello sport dilettantistico, sia al settore della formazione (n. 5) ed a quello della promozione della cultura e dell'arte (n.9), lett. *a*), comma I, art. 10, D.Lgs. n. 460/1997.

Analizzando tutta la documentazione pervenuta, si evidenzia una contraddizione quanto ai destinatari delle attività.

Nello statuto si evince infatti da un lato che le attività di sport dilettantistico formazione e promozione della cultura sono dirette a favorire l'integrazione, la partecipazione sociale, il benessere psicofisico delle persone svantaggiate e dall'altro l'ente si propone di realizzare iniziative utili alla diffusione ed alla pratica dello sport tra i giovani, gli adulti e gli anziani senza alcun riferimento ai soggetti svantaggiati.

A tal proposito, la scrivente rileva che per i suddetti settori della formazione (n. 5), sport dilettantistico (n. 6) e promozione della cultura e dell'arte (n.9), non finanziato dall'Amministrazione Centrale dello Stato, il perseguitamento delle finalità di solidarietà sociale risulta realizzato, solo se l'attività è rivolta a soggetti che versino in condizioni di svantaggio ai sensi del comma 2, art. 10 sopra richiamato, condizione che non viene soddisfatta nel caso di specie.

Ne deriva che l'ente è carente del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere le Onlus, ovvero il perseguitamento di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, con la conseguenza che tale carentza da sola implica l'indebita fruizione della qualifica in parola.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali di cui al comma I, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in considerazione della mancanza del requisito di cui alla lettera *b*), comma, 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione **XXXXX** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 108 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Viale XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio il 15 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 5 ottobre 2009, prot. n.75631, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguitire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che il settore di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, indicato dall'ente nella comunicazione, è il n.9 (promozione della cultura e dell'arte), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Con nota del 18 febbraio 2009 la Direzione Regionale della Sicilia richiedeva all'ente la dichiarazione sostitutiva o in alternativa la copia dell'atto costitutivo o statuto vigenti al fine di ricondurre l'attività svolta dall'organizzazione al D.Lgs. n. 460/97. l'ente in data 26 giugno 2009 faceva pervenire lo statuto del 1996 e quello del 2009.

Con riguardo al primo statuto del 1996 l'attività di istruzione, promozione della cultura e dell'arte e sport dilettantistico non è rivolta a soggetti svantaggiati e lo statuto è carente di tutti i requisiti formali.

Con riguardo al secondo statuto, invece del 2009, l'attività sembra riconducibile non solo al settore di iscrizione (n. 9), ma anche a quello dell'assistenza sociale e socio sanitaria (n. 1), della formazione (n. 5), dello sport dilettantistico (n.6), mentre altre attività non sono riconducibili ad alcun settore.

C'è, inoltre un riferimento generico allo svolgimento di attività di valorizzazione della cultura siciliana, alla conoscenza del patrimonio ambientale storico, artistico archeologico e territoriale che potrebbero essere potenzialmente ricondotte al settore n. 7, ma che sono prive dell'indicazione dei beni oggetto di tutela.

A giudizio di questa Agenzia, l'attività istituzionale dell'ente in epigrafe è riconducibile al settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (n.1), a quello della formazione (n.5) e della promozione della cultura e dell'arte (n.9) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10, del D.Lgs. n.460/1997.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd “condizionato” 5 - formazione; 9 - promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione Centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Con riferimento all'attività di assistenza sociale e socio-sanitaria vi è un generico riferimento senza che siano specificati né le modalità di svolgimento né i destinatari.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Lo statuto risulta carente del requisito formale di cui alla lettera *i*) previsto dal comma I, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché del requisito formale di cui alla lettera *i*) del sopra citato decreto, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 116 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione all’“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Corso XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio in data 15 marzo 2010

Esprimiamo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 7 gennaio 2009, prot. n.122 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell’“**Associazione XXXXX**”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguitare finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell’arte non finanziate dall’Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l’associazione in epigrafe ha indicato quale settore d’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus il n.4 (istruzione), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall’analisi dello statuto (art.3) emerge che l’ente in epigrafe svolge molteplici attività istituzionali riconducibili nel settore della formazione (n.5) ed in quello della ricerca scientifica di particolare interesse sociale (n.11), anziché in quello d’iscrizione dell’istruzione (n.4), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguitare il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nel settore a solidarismo cd “condizionato” 5 - formazione; non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Con riferimento all'attività svolta dall'ente in epigrafe nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale (n.11), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, questa Agenzia ritiene di dover rilevare, altresì, che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, dato che per il settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale risulta verificato, solo se l'attività è svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni, in ambiti e secondo modalità definite dal Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, lett. *a*), n. 11 del D.Lgs. 460/97 (emanato con DPR n. 135 del 20 marzo 2003).

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe risulta parzialmente carente del requisito formale di cui alla lett. *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carente dei requisiti di cui alle lett. *a*) e *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché per la mancanza parziale del requisito formale di cui *h*) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'**“Associazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 121 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio in data 15 marzo 2010

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 25 settembre 2009, prot. n.2009/21458 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti constitutivi atti a garantire il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguitire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'associazione in epigrafe ha indicato quali settori d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.9 (promozione della cultura e dell'arte), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi comparata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dello statuto (art.4) emerge che l'ente in epigrafe svolge molteplici attività istituzionali riconducibili nel settore dello sport dilettantistico (n.6) ed in quello d'iscrizione della promozione della cultura e dell'arte (n.9), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguitire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd "condizionato" 6 – sport dilettantistico; 9 - promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione Centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe risulta rispettare i requisiti formali, previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Infine, la Direzione Regionale istante ha inviato una nota del 1 dicembre 2009 con cui ha comunicato che, in base ad un controllo effettuato all'Anagrafe Tributaria, è emerso che l'associazione in esame ha cessato la propria attività in data 30 novembre 2009.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza dei requisiti di cui alle lett. *a* e *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 122 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio in data 15 marzo 2010

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 25 settembre 2009, prot. n.2009/21461 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'associazione in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.9 (promozione della cultura e dell'arte), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi comparata dello statuto (art.4) e della relazione illustrativa inviata dall'ente in esame, a seguito di richiesta della Direzione Regionale istante, emerge che l'ente in epigrafe svolge attività istituzionale che sembrerebbe riconducibile anche nel settore della formazione (n.5), oltre che in quello d'iscrizione della promozione della cultura e dell'arte (n.9), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd "condizionato" 5 - formazione; 9 - promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione Centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Inoltre, alcune delle attività descritte non sembrano inquadrabili in alcuno dei settori di attività propri delle Onlus.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza dei requisiti di cui alle lett. *a*) e *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo

in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 124 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Campania, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio in data 15 marzo 2010

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 2 ottobre 2009, prot. n.2009/46453 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del

D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito allo svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'associazione in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.11 (ricerca scientifica di particolare interesse sociale), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi comparata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dello statuto (art.2) emerge che l'ente in epigrafe svolge molteplici attività istituzionali riconducibili nel settore della formazione (n.5) ed in quello della ricerca scientifica di particolare interesse sociale (n.11), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nel settore a solidarismo cd “condizionato” 5 - formazione; non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Con riferimento all'attività svolta dall'ente in epigrafe nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale (n.11), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, questa Agenzia ritiene di dover rilevare, altresì, che non appaiono verificati, nel caso in esame, i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, dato che per il settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale risulta verificato, solo se l'attività è svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni, in ambiti e secondo modalità definite dal Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, lett. *a*), n. 11 del D.Lgs. 460/97 (emanato con DPR n. 135 del 20 marzo 2003).

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe risulta carente dei requisiti formali di cui alle lett. *c*), *e*), *f*), *i*) e parzialmente *h*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carentza dei requisiti di cui alle lett. *a*) e *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché per la mancanza dei requisiti formali di cui alle lett. *c*), *e*), *f*), *i*) e parzialmente *h*) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 125 – del 15/03/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della “Fondazione XXXXX” dall’Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione alla “Fondazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Piazza XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio in data 15 marzo 2010

Esprimiamo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 2 ottobre 2009, prot. n.36588 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione della “Fondazione XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'ente in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.9 (promozione della cultura e dell'arte), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi comparata dello statuto (art.2) e della relazione illustrativa inviata dalla fondazione in esame, a seguito di richiesta della Direzione Regionale istante, emerge che l'ente in epigrafe svolge attività istituzionale che sembrerebbe riconducibile anche nel settore della formazione (n.5), oltre che in quello d'iscrizione della promozione della cultura e dell'arte (n.9), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd “condizionato” 5 - formazione; 9 - promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione Centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza dei requisiti di cui alle lett. *a*) e *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della **“Fondazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 126 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio in data 15 marzo 2010

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 19 gennaio 2010, prot. n.2010/4023 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguitire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'associazione in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.4 (istruzione), di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi comparata dello statuto (art.2), dal processo verbale di accesso e constatazione del 13 marzo 2009 e dalla copiosa documentazione allegata, emerge che l'ente in epigrafe svolge attività

istituzionale che sembrerebbe correttamente riconducibile nel settore d'iscrizione dell'istruzione (n.4) e della formazione (n.5) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

A tal proposito, sembra opportuno rilevare che sono già state effettuate due verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'Ufficio di XXXXX: una il 22 ottobre 2004, da cui era risultata la perfetta corrispondenza tra l'attività istituzionale e l'attività effettiva; una seconda, il 26 novembre 2008, a seguito della quale non è stata rilevata alcuna irregolarità sostanziale a carico dell'associazione in esame, richiedendo un adeguamento dello statuto alle disposizioni di legge per alcune carenze dei requisiti formali, peraltro, apportate tempestivamente dall'ente in epigrafe.

Riguardo al settore d'iscrizione dell'istruzione (n.4), l'associazione in esame eroga percorsi inerenti la scuola materna, la scuola primaria e la scuola secondaria superiore: per tutte le attività descritte, la scuola è riconosciuta dal MIUR come istituto paritario.

Con riferimento ai soggetti destinatari dell'attività, si rileva che viene allegata una tabella dimostrativa delle varie situazioni di svantaggio, in cui versano i destinatari dell'attività: tra queste vi sono contemplate anche situazioni di svantaggio economico previste da normative regionali (sostegno al reddito) o nazionali (INSEE).

Per quanto riguarda all'attività svolta nel settore della formazione (n.5), l'associazione in esame attiva percorsi di formazione in regime di accreditamento e finanziamento da parte della Regione Lombardia, prevalentemente a fasce deboli (tra cui vi sono ricompresi anche detenuti o ex detenuti), ovvero in possesso di problemi cognitivi certificati, in situazioni familiari di disagio (affido, abbandono, difficoltà economiche), sempre documentati da apposita tabella.

Al riguardo, questa Agenzia ritiene opportuno rilevare che i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997 appaiono verificati per i settori di attività istituzionale dell'istruzione (n.4) e della formazione (n.5), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, solo se l'attività è resa nei confronti di soggetti svantaggiati, come sopra precisato: secondo quanto emerso, l'ente in epigrafe risulta soddisfare il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione del riscontrato perseguitamento delle finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere negativo in merito alla cancellazione dell'associazione **“XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 127 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio in data 15 marzo 2010

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 5 ottobre 2009, prot. n.2009/75689 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dall'analisi della documentazione pervenuta, si evince che l'associazione in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.6 (sport dilettantistico), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi dello statuto (art.4) emerge che l'ente in epigrafe svolge attività istituzionale che sembrerebbe riconducibile anche nei settori della formazione (n.5), della promozione della cultura e dell'arte (n.9), oltre che in quello d'iscrizione dello sport dilettantistico (n.6) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd “condizionato” 5 - formazione; 6 – sport dilettantistico; 9 - promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'Amministrazione Centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Inoltre, alcune delle attività indicate nello statuto (art.4) non sembrano inquadrabili in alcuno dei settori di attività propri delle Onlus.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe risulta non rispettare i requisiti formali di cui alle lett. *c*, *f*) e parzialmente *h*) previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza dei requisiti di cui alle lett. *a*) e *b*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nonché per la carenza dei requisiti formali di cui alle lett. *c*), *f*) e parzialmente *h*) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 138 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

**(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante**

la cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dal Consiglio il 15 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 19 marzo 2009, prot. n. 6180/2009, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto, nel dicembre 2004, all'Anagrafe Unica delle Onlus al settore n. 9 (promozione della cultura e dell'arte), lett. *a*), art. 10 della citata norma.

Con nota del n. 3788/2009 del 20 febbraio 2009 la Direzione Regionale istante richiedeva all'ente l'invio di una relazione dettagliata delle attività svolte negli anni 2005, 2006, 2007, al fine di verificare la riconducibilità dell'attività istituzionale svolta alle previsioni del D.Lgs. n. 460/97.

Dall'analisi dello statuto (art. 3) emerge che "l'ente non ha scopo di lucro e ha per oggetto lo studio, la documentazione e la divulgazione delle tradizioni popolari dell'Italia centro-meridionale con particolare riferimento a quella calabrese. L'associazione si propone di operare nei settori della promozione della cultura e dell'arte, nonché in quelli dell'istruzione, della formazione e della valorizzazione della natura e dell'ambiente. L'ente, inoltre, contribuisce alla realizzazione delle proprie attività anche mediante l'organizzazione di stages, seminari, convegni socio-culturali.".

L'attività, così come descritta in statuto, sembrerebbe potersi inquadrare sia nell'ambito del settore di iscrizione della promozione della cultura e dell'arte (n. 9), sia della formazione (n. 5) e della tutela, e valorizzazione della natura e dell'ambiente (n.8); altre attività, invece, non sono riconducibili ad alcun settore proprio delle Onlus.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd “condizionato”5 – formazione; 9 promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'amministrazione centrale dello Stato non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Con riferimento all'attività riconducibile al settore della tutela e valorizzazione della natura dell'ambiente (n.8), non vengono spiegate le modalità di svolgimento dell'attività medesima, ma viene fatto solo un generico cenno.

Lo statuto risulta parzialmente carente del requisito di cui alla lettera *h*), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) di cui al comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 nonché parzialmente del requisito formale di cui alla lettera *h*) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe, dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

III. PARERI RILASCIATI ALLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CONCERNENTI LE PROPOSTE DI CANCELLAZIONE DELLE VARIE ASSOCIAZIONI DALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS PER LE QUALI NON È STATO INDIVIDUATO ALCUN SETTORE DI ATTIVITÀ

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 12 – del 13/01/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l'Agenzia per le Organizzazioni non Lucratивe di Utilità Sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l'Agenzia per le Onlus;

Visto l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, relativa all'approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus;
- n. 385 del 19 dicembre 2008, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2009, unitamente alla Relazione programmatica contenente gli indirizzi ed i programmi dell'Agenzia nell'arco temporale 2009/2011, con particolare riferimento all'esercizio 2009, ed alla nota preliminare;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 2 del 15 gennaio 2009 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2009;

Visti in particolare l'art. 4, comma 2- *lett. f*) del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all'Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto - Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione – Ufficio Accertamento del 10 luglio 2009, prot. n. 29927 pervenuta in data 22 luglio 2009 prot. n. 1180-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all'attività svolta dall'associazione “XXXXX”, sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l'istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l'impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l'amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione dell'11 gennaio 2010 che riguarda, tra l'altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 12 gennaio 2010;

Con il visto del Segretario espresso in data 12 gennaio 2010

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l'immediato inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell' 11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio il 13 gennaio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 10 luglio 2009, prot. n.29927 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 non ha indicato alcun settore tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello statuto (art.2) emerge che vengono indicate molteplici attività tra quelle previste dalla lett. *a*), comma 1, art. 10, D.Lgs. n. 460/1997, rendendo difficoltosa l'individuazione dell'attività istituzionale effettivamente svolta dall'ente in epigrafe.

Alla luce di quanto sopra, la scrivente riterrebbe opportuno richiedere un approfondimento d'indagine, volto ad acquisire, da parte dell'ente in epigrafe, una relazione illustrativa che descriva dettagliatamente le azioni e le modalità del loro svolgimento, nonché i soggetti destinatari delle medesime, per potere, innanzitutto, verificarne la corretta riconducibilità ad uno dei settori di cui alla lettera *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997; tuttavia, allo stato attuale, tale approfondimento è superfluo, in quanto lo statuto risulta carente di molteplici requisiti formali, ovvero mancano le lett. *c*), *e*), *i*) e parzialmente *d*), *f*) ed *h*), di cui al comma 1, art.10 del D.Lgs. n 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza di molteplici requisiti formali, ovvero mancano le lett. *c*), *e*), *i*) e parzialmente *d*), *f*) ed *h*), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 18 – del 13/01/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione "XXXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:

Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell'11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio il 13 gennaio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 13 luglio 2009, prot. n. 59164 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguitire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 ha indicato il settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (n.1) tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello statuto (art.2) emerge che viene indicata genericamente l'attività istituzionale che sembrerebbe inquadrabile nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (n.8), anziché in quello d'iscrizione dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (n.1) di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

A tal proposito, sarebbe opportuno richiedere un approfondimento d'indagine, volto ad acquisire da parte dell'ente in epigrafe una relazione illustrativa delle modalità d'azione dell'attività istituzionale.

Tuttavia, la Direzione Regionale istante aveva notificato in data 19 gennaio 2009 un provvedimento di diniego d’iscrizione all’indirizzo della sede dell’associazione in esame, ma tale notifica ha dato come risultato “nominativo non presente, né sui citofoni, né sulle cassette interne”.

Successivamente, in data 27 gennaio 2009 è stata effettuata un’ulteriore notifica allo stesso indirizzo, ma non è andata a buon fine, così come quella effettuata in data 16 gennaio 2009 al rappresentante legale dell’ente in epigrafe.

In considerazione di quanto sopra e della mancata collaborazione da parte dell’ente in epigrafe, questa Agenzia rileva che nel caso in esame non è possibile verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali e formali di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97 in capo all’organizzazione in epigrafe.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata impossibilità a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 19 – del 13/01/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell’11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio il 13 gennaio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 17 luglio 2009, prot. n.2009/60120 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 ha indicato quale settore d'iscrizione quello dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (n.1), tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello statuto (art.3) emerge che viene indicata genericamente l'attività istituzionale svolta, senza che ne siano descritte le modalità, rendendo difficoltosa la corretta individuazione dell'attività medesima.

Alla luce di quanto sopra, la scrivente riterrebbe opportuno richiedere un approfondimento d'indagine, volto ad acquisire, da parte dell'ente in epigrafe, una relazione illustrativa che descriva dettagliatamente le azioni e le modalità del loro svolgimento, nonché i soggetti destinatari delle medesime, per potere, innanzitutto, verificarne la corretta riconducibilità ad uno dei settori di cui alla lettera *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997; tuttavia, allo stato attuale, tale approfondimento è superfluo, in quanto lo statuto risulta carente di molteplici requisiti formali, ovvero mancano le lett. *c*), *d*), *f*), *i*) e parzialmente *h*), di cui al comma 1, art.10 del D.Lgs. n 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza di molteplici requisiti formali, ovvero mancano le lett. *c*), *d*), *f*), *i*) e parzialmente *h*), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 23 – del 13/01/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’associazione “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all’associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell’11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio il 13 gennaio 2010

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 13 luglio 2009, prot. n. 2009/58966, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’associazione “XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che il settore di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, indicato dall'ente nella comunicazione, è il n. 9 (promozione della cultura e dell'arte) lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Con nota n. 20713 del 10 marzo 2009 la Direzione Regionale della Sicilia richiedeva all'ente la dichiarazione sostitutiva, l'atto costitutivo o lo statuto al fine di verificare la riconducibilità dell'attività alle previsioni dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97. L'organizzazione faceva pervenire solamente la dichiarazione sostitutiva.

Dall'analisi della documentazione pervenuta si evince che l'associazione in esame svolge molteplici attività, di cui alcune sembrerebbero riconducibili, oltre che al settore d'iscrizione della promozione della cultura e dell'arte (n.9), anche a quello della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (n.8), senza, tuttavia, che vengano specificate le modalità di svolgimento delle attività menzionate, né i soggetti destinatari.

Alla luce di quanto sopra, questa Agenzia ritiene opportuno richiedere un approfondimento d'indagine volto ad acquisire da parte dell'ente in epigrafe, una relazione illustrativa da cui si evincano dettagliatamente le attività svolte ed i destinatari delle medesime, per potere verificare correttamente, se l'attività istituzionale possa inquadrarsi tra quelle previste dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997 e, pertanto, stabilire se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), del citato comma.

In aggiunta, lo statuto risulta rispettare i requisiti formali di cui all'art. 10, comma 1, lett. *a*) del D.Lgs. n. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia suggerisce a codesta Direzione Regionale delle Entrate lo svolgimento di un supplemento di indagine nei confronti dell'associazione **“XXXXX”** nei termini sopra esposti, prima di chiedere nuovamente un parere di cancellazione all'Agenzia per le Onlus ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. *f*) del D.P.C.M. n.329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 28 – del 13/01/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio in data 13 gennaio 2010

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 13 luglio 2009, prot. n.59102 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'associazione in epigrafe ha indicato quale settore di iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n. 1 (assistenza sociale e socio-sanitaria), lettera a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi di tutta la documentazione pervenuta dall'Agenzia delle Entrate emerge che l'associazione svolge una molteplicità di attività, di cui alcune non riconducibili ai settori tra quelli previsti dalla lettera *a*), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97.

L'attività istituzionale sembrerebbe parzialmente potersi inquadrare nell'ambito del settore d'iscrizione dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (n.1), ma anche in altri settori; a tal proposito, sembra opportuno un approfondimento d'indagine, per acquisire una relazione illustrativa al fine di poter, innanzitutto, individuare correttamente, ai fini della sua giusta classificazione, l'effettiva attività svolta dall'ente ed, in secondo luogo, i destinatari della medesima.

In aggiunta, lo statuto risulta carente dei requisiti formali di cui alle lettere *c*) parzialmente *h*) previsti dal comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.

A tal proposito, l'ente in epigrafe dovrebbe provvedere ad un sollecito adeguamento statutario alle disposizioni di legge, qualora fosse accertato il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia suggerisce a codesta Direzione Regionale delle Entrate lo svolgimento di un supplemento di indagine nei confronti dell'associazione **“XXXXX”** nei termini sopra esposti, prima di chiedere nuovamente un parere di cancellazione all'Agenzia per le Onlus ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. *f*) del D.P.C.M. n.329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 30 – del 13/01/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione dell'11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio il 13 gennaio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 9 luglio 2009, prot. n.2009/67704, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'**“Associazione XXXXX”**, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguitire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare. Diversamente per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie dall'analisi della documentazione pervenuta si evince che l'ente in epigrafe ha indicato nella comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 7 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico), di cui alla lett. *a*), comma 1, art 10 del Decreto legislativo richiamato.

Dall'analisi dello Statuto (art.2) risulta che scopi dell'ente in epigrafe sono “a) riunire in associazione tutti coloro (enti, titolari e gestori di esercizi alberghieri, extra alberghieri e pubblici, professionisti, industriali, commercianti e privati in genere) che hanno interesse, o anche solo sensibilità allo sviluppo turistico della città; b) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento estetico complessivo, edilizio, stradale di arredo urbano nonché tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali e il patrimonio storico monumentale e ambientale della zona; c) sviluppare la cultura dell'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente...”.

Le attività descritte in statuto non appaiono riconducibili ai settori di attività tassativamente elencati dal Legislatore nel comma 1, art 10 del D.lgs. 460/97. Al riguardo, si rileva, inoltre, che la circolare n. 22 del 22 gennaio 1999 in merito alla possibilità per le pro loco di acquisire la qualifica di Onlus precisa quanto segue “I settori di attività in cui le ONLUS possono operare sono tassativamente elencati nell’art. 10, comma 1, lett. *a*), del decreto legislativo n. 460 del 1997. Pertanto le pro-loco, in quanto non operano esclusivamente negli anzidetti settori, non possono qualificarsi come ONLUS.”

Si rileva, inoltre, che lo statuto è privo dei requisiti formali di cui alle lettere *c), d) e) f), i)* e parzialmente *h)*, comma 1 art. 10 del D.Lgs. 460/97 configurandosi anche per tale motivo improprio il godimento della qualifica in parola.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b)*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, nonché per la carenza dei requisiti formali di cui alle lett. *c), d), e), f), i)* e parzialmente *h)* del medesimo comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell’“**Associazione XXXXX**” dall’Anagrafe Unica delle Onlus con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 32 – del 13/01/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

I’iscrizione dell’associazione “XXXXX” nell’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione all’associazione “XXXXX” c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi.

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi.

Approvato dalla Commissione dell’11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio il 13 gennaio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 10 luglio 2009, prot. n. 29929, il nostro parere preventivo in ordine all'iscrizione dell'associazione “XXXXX” nell'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il riconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante iscrizione dello stesso nell'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della sussistenza nello statuto dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, l'ente, nella comunicazione ex art.11 D.Lgs. n. 460/97, ha dichiarato di svolgere attività di promozione socio-culturale.

Dall'analisi dello statuto (art. 3) emerge che l'attività dell'ente consiste “nel mantenere le tradizioni e la lingua delle genti friulane, instaurando vincoli di cordialità, solidarietà ed amicizia fra i popoli promuovendo attività socio culturali, favorendo manifestazioni, conferenze ed incontri ‘per una migliore conoscenza del Friuli, organizzando visite istruttive e gite turistiche...’”.

A giudizio della scrivente, l'attività di mantenimento delle tradizioni e della lingua delle genti friulane che l'ente intende perseguire non è inquadrabile nell'ambito degli 11 settori di cui alla lett. a), comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97. Ne deriva che l'ente risulta carente del requisito del requisito di cui alla lettera a) della citata norma.

Per quanto riguarda le iniziative di promozione della cultura dell'arte, che l'ente in epigrafe intende realizzare per il raggiungimento dei propri scopi, si precisa che le stesse devono essere rivolte a soggetti svantaggiati, o l'ente deve ricevere apporti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato ai sensi del comma 2, art. 10, D.Lgs. n. 460/1997. Tale requisito, tuttavia, non risulta in concreto realizzato.

In aggiunta, lo statuto risulta carente dei requisiti formali di cui alle lettere c), d), e), f), ed i), di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in considerazione della carenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b), comma, 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97 nonché dei requisiti formali di cui alle lettere c), d), e), f), ed i) del citato comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 52 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'11 agosto 2009, prot. n. 65152, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguitare finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguitamento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che il settore di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, indicato dall'ente nella comunicazione, è il n. 3 (beneficenza), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi dello statuto (art.4) si evince che l'associazione in esame indica genericamente alcune attività, senza, tuttavia, che vengano specificate le modalità di svolgimento delle stesse, né i soggetti destinatari.

Alla luce di quanto sopra, questa Agenzia ritiene opportuno richiedere un approfondimento d'indagine volto ad acquisire da parte dell'ente in epigrafe, una relazione illustrativa da cui si evincano dettagliatamente le attività svolte ed i destinatari delle medesime, per potere verificare correttamente, se l'attività istituzionale possa inquadrarsi tra quelle previste dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997 e, pertanto, stabilire se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), del citato comma.

In aggiunta, lo statuto risulta carente dei requisiti formali di cui alle lett. *c*) e parzialmente *f*) ed *h*), art. 10, comma 1, lett. *a*) del D.Lgs. n. 460/97. Pertanto, qualora fosse accertato il perseguitamento delle finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art.10 del D.Lgs. n. 460/1997, si sollecita l'ente in epigrafe ad adeguare tempestivamente lo statuto alle disposizioni di legge, al fine di salvaguardarne la permanenza nell'Anagrafe Unica delle Onlus.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia suggerisce a codesta Direzione Regionale delle Entrate lo svolgimento di un supplemento di indagine nei confronti dell'associazione **"XXXXX"** nei termini sopra esposti, prima di chiedere nuovamente un parere di cancellazione all'Agenzia per le Onlus ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. *f*) del D.P.C.M. n.329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 53 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX".

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'11 agosto 2009, prot. n.65140 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguitamento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 ha indicato il settore n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello statuto (art.3) emerge che vengono indicate molteplici attività tra quelle previste dalla lett. *a*), comma 1, art. 10, D.Lgs. n. 460/1997, rendendo difficile l'individuazione dell'attività istituzionale effettivamente svolta dall'ente in epigrafe.

Alla luce di quanto sopra, la scrivente riterrebbe opportuno richiedere un approfondimento d'indagine, volto ad acquisire, da parte dell'ente in epigrafe, una relazione illustrativa che descriva dettagliatamente le azioni e le modalità del loro svolgimento, nonché i soggetti destinatari delle medesime, per potere, innanzitutto, verificarne la corretta riconducibilità ad uno dei settori di cui alla lettera *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997; tuttavia, allo stato attuale, tale approfondimento è superfluo, in quanto lo statuto risulta carente di molteplici requisiti formali, ovvero mancano le lett. *c*), *e*), *f*) e parzialmente *d*) ed *h*), di cui al comma 1, art.10 del D.Lgs. n 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carente di molteplici requisiti formali, ovvero mancano le lett. *c*), *e*), *f*) e parzialmente *d*) ed *h*), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 54 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'11 agosto 2009, prot. n. 2009/65136, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguitare finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguitamento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Nel caso di specie dalla documentazione inviataci dalla Direzione Regionale istante, si evince che il settore di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus, indicato dall'ente nella comunicazione, è il n. 1 (assistenza sociale e socio-sanitaria), lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Dall'analisi dello statuto (art.3) si evince che l'associazione in esame indica genericamente alcune attività, senza, tuttavia, che vengano specificate le modalità di svolgimento delle stesse, né i soggetti destinatari.

Alla luce di quanto sopra, questa Agenzia ritiene opportuno richiedere un approfondimento d'indagine volto ad acquisire da parte dell'ente in epigrafe, una relazione illustrativa da cui si evincano dettagliatamente le attività svolte ed i destinatari delle medesime, per potere verificare correttamente, se l'attività istituzionale possa inquadrarsi tra quelle previste dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997 e, pertanto, stabilire se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), del citato comma.

In aggiunta, lo statuto risulta carente dei requisiti formali di cui alle lett. *c*), *d*), *e*) e parzialmente *f*) art. 10, comma 1, lett. *a*) del D.Lgs. n. 460/97. Pertanto, qualora fosse accertato il perseguitamento delle finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art.10 del D.Lgs. n. 460/1997, si

sollecita l'ente in epigrafe ad adeguare tempestivamente lo statuto alle disposizioni di legge, al fine di salvaguardarne la permanenza nell'Anagrafe Unica delle Onlus.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia suggerisce a codesta Direzione Regionale delle Entrate lo svolgimento di un supplemento di indagine nei confronti dell'associazione **“XXXXX”** nei termini sopra esposti, prima di chiedere nuovamente un parere di cancellazione all'Agenzia per le Onlus ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. *f*) del D.P.C.M. n.329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 55 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione dell'“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra dell'11 agosto 2009, prot. n.2009/65266 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“Associazione XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso

dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 ha indicato il settore n.10 (tutela dei diritti civili) tra quelli previsti dalla lett. *a*, comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello statuto (artt.2,3,4,5) emerge che vengono indicate molteplici attività tra quelle previste dalla lett. *a*, comma 1, art. 10, D.Lgs. n. 460/1997, rendendo difficoltosa l'individuazione dell'attività istituzionale effettivamente svolta dall'ente in epigrafe.

Alla luce di quanto sopra, la scrivente riterrebbe opportuno richiedere un approfondimento d'indagine, volto ad acquisire, da parte dell'ente in epigrafe, una relazione illustrativa che descriva dettagliatamente le azioni e le modalità del loro svolgimento, nonché i soggetti destinatari delle medesime, per potere, innanzitutto, verificarne la corretta riconducibilità ad uno dei settori di cui alla lettera *a*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997; tuttavia, allo stato attuale, tale approfondimento è superfluo, in quanto lo statuto risulta carente di molteplici requisiti formali, ovvero mancano le lett. *c*, *d*, *e*, *f* e parzialmente *h*), di cui al comma 1, art.10 del D.Lgs. n 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza di molteplici requisiti formali, ovvero mancano le lett. *c*, *d*, *e*, *f* e parzialmente *h*), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'**“Associazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 56 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della “Fondazione XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione alla “Fondazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale XXXXX, Piazza XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 12 agosto 2009, prot. n.65317 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della “Fondazione XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte finanziata dall’Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguimento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 ha indicato il settore n.7 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico) tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello statuto (art.2) emerge che vengono indicate genericamente molteplici attività tra quelle previste dalla lett. *a*), comma 1, art. 10, D.Lgs. n. 460/1997, rendendo difficolta l'individuazione dell'attività istituzionale effettivamente svolta dall'ente in epigrafe.

Alla luce di quanto sopra, la scrivente riterrebbe opportuno richiedere un approfondimento d'indagine, volto ad acquisire, da parte dell'ente in epigrafe, una relazione illustrativa che descriva dettagliatamente le azioni e le modalità del loro svolgimento, nonché i beni su cui svolge la propria attività, per potere, innanzitutto, verificarne la corretta riconducibilità ad uno dei settori di cui alla lettera *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997; tuttavia, allo stato attuale, tale approfondimento è superfluo, in quanto lo statuto risulta carente di molteplici requisiti formali, ovvero mancano le lett. *c*), *d*), *e*), *f*) ed *i*) di cui al comma 1, art.10 del D.Lgs. n 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carente di molteplici requisiti formali, ovvero mancano le lett. *c*), *d*), *e*), *f*) ed *i*), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della **“Fondazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 62 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 15 settembre 2009, prot. n.2009/70901 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguitare finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguitamento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 ha indicato i settori n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria), n.3 (beneficenza) e n.6 (sport dilettantistico) tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello statuto (art.2) emerge che vengono indicate molteplici attività tra quelle previste dalla lett. *a*), comma 1, art. 10, D.Lgs. n. 460/1997, rendendo difficoltosa l'individuazione dell'attività istituzionale effettivamente svolta dall'ente in epigrafe.

Alla luce di quanto sopra, la scrivente riterrebbe opportuno richiedere un approfondimento d'indagine, volto ad acquisire, da parte dell'ente in epigrafe, una relazione illustrativa che descriva dettagliatamente le azioni e le modalità del loro svolgimento, nonché i soggetti destinatari delle medesime, per potere, innanzitutto, verificarne la corretta riconducibilità ad uno dei settori di cui alla lettera *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997; tuttavia, allo stato attuale, tale approfondimento è superfluo, in quanto lo statuto risulta carente di molteplici requisiti formali, ovvero mancano le lett. *c*), *d*), *e*), *f*) e parzialmente *h*), di cui al comma 1, art.10 del D.Lgs. n 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza di molteplici requisiti formali, ovvero mancano le lett. *c), d), e), f)* e parzialmente *h)*, comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione **“XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 63 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione di “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione di “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f)* del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 25 settembre 2009, prot. n.2009/21454, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione di “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie si rileva innanzitutto che a parere della Direzione regionale istante l'ente in epigrafe non gode di una piena autonomia amministrativa, patrimoniale e gestionale.

Al riguardo preliminarmente si ritiene opportuno rilevare che, con riguardo alle associazioni o enti che operano su tutto il territorio nazionale tramite articolazioni periferiche, occorre operare una distinzione tra organizzazioni c.d. di secondo livello, ricomprendenti cioè più associazioni avvinte da un proprio rapporto associativo, ovvero strutture con dipendenze periferiche che operano localmente perseguendo unitariamente con la sede centrale medesime finalità statutarie quali parti di un unico compendio soggettivo di diritto.

Le prime si caratterizzano per una totale autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria della singola associazione che si configura dotata di piena autonomia giuridica, in quanto il soggetto locale, pur affiliato ad altro organismo del quale condivide le finalità generali, ha un proprio atto costitutivo, un proprio statuto (talora anche un proprio regolamento) e soprattutto un proprio patrimonio gestito da organi altrettanto distinti e propri.

Le seconde, invece, operano tramite sezioni operative decentrate che non godono di autonomia né hanno propri atti costitutivi o statuti, in quanto entità prive di separazione soggettiva alle quali viene riconosciuta una più o meno ampia autonomia gestionale e contabile, prioritariamente soggette però alla responsabilità centrale, secondo il classico modulo delle "filiali".

A tal proposito, si rileva che la problematica relativa all'autonomia delle entità periferiche nei confronti dell'associazione nazionale, costituisce sempre l'esito di un'indagine incentrata sulle volontà statutarie interne all'ente, determinative sia di frazionamenti patrimoniali che di separazioni sul piano della governance degli organi. Pertanto, ciò che occorre verificare è l'intensità di vincoli di dipendenza decisionale, operativa ed economica cui tali sezioni sono sottoposte al fine di comprendere se l'autonomia goduta possa qualificarle come associazioni giuridicamente autonome o quali semplici strutture decentrate dotate unicamente di indipendenza operativa e funzionale.

In tal senso anche l'Agenzia delle Entrate nell'affrontare questo tema strettamente civilistico, con R.M. 130/2001, ha precisato che qualora "le sezioni provinciali dell'ente appaiano essere mere articolazioni su cui insistono, comunque, adempimenti di **rendicontazione, di controllo gerarchico, di indirizzo della sede centrale**" ciò porta ad "**escludere l'autonoma soggettività tributaria delle strutture periferiche**" con la conseguente impossibilità per le medesime di produrre autonoma comunicazione per l'iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 460/1997".

Si evidenzia, infine, che la circolare 59/E/07 in merito al tema delle strutture federative e dell'autonomia delle componenti delocalizzate, è intervenuta precisando che “in particolare gli elementi in base ai quali l’organizzazione locale può qualificarsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto da quello nazionale, sono a titolo esemplificativo: il potere dell’ente di autorganizzarsi secondo una propria disciplina organizzativa autonoma; l’esistenza di un patrimonio proprio e separato idoneo a costituire il fondo comune dell’associazione locale; la redazione di un proprio bilancio o rendiconto distinto da quello nazionale. In merito all’autorganizzazione della struttura locale, è necessario che la stessa abbia soci propri e un proprio organo assembleare dotato del potere di: decidere la propria gestione; deliberare provvedimenti modificativi dell’originario statuto; di nominare i membri dell’organo direttivo; deliberare in modo autonomo, se necessario, lo scioglimento dell’ente.”

Alla luce di quanto sopra, venendo al caso di specie si evidenzia che l’ente in epigrafe non è dotato di un proprio atto costitutivo e statuto avendo lo stesso inviato alla Direzione Regionale, ai fini dell’iscrizione nell’Anagrafe Onlus, gli atti relativi all’XXXXXX nazionale con sede a XXXXX.

Dall’analisi quindi dello statuto nazionale si evidenzia che sebbene nello stesso sia precisato che le strutture provinciali siano dotate di una propria autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria, non si rinvengono, tuttavia, nello stesso altri elementi che confermino tale affermazione.

Al riguardo, infatti, si evidenzia che non c’è alcuna norma relativa all’organo assembleare ma sono previsti come organi delle strutture provinciali solo il presidente e il consiglio di amministrazione. I membri del consiglio sono nominati non dai soci ma dal consiglio provinciale dell’XXXXXX.

Inoltre, l’art. 15 comma 3 dispone che i consigli di amministrazione provinciali sono esonerati dalla tenuta del bilancio ma provvedono alla tenuta di singoli conti per ciascuna iniziativa svolta nonché un conto annuale.

Da quanto sopra, quindi, non si riscontra in capo alla struttura in esame, a parere di questa Agenzia, il potere di autorganizzarsi secondo una propria disciplina organizzativa autonoma, con l’effetto che la stessa non potendosi considerare dotata di un’autonoma soggettività, non potrà inoltrare la propria comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/1997, per l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus.

Ne deriva che la cancellazione della struttura in epigrafe, dall’anagrafe unica, è motivata non dall’assenza del perseguitamento di finalità solidaristiche, ma dalla mancanza di autonomia giuridica.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia ritiene che non sussistano elementi tali per attribuire autonomo *status* giuridico a “XXXXXX” con la conseguente impossibilità per la medesima di effettuare autonoma comunicazione per l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 460/1997.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 64 – del 09/02/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“XXXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione di “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione di “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 25 settembre 2009, prot. n. 2009/21452, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione di “XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell’arte non finanziate dall’Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie si rileva innanzitutto che a parere della Direzione regionale istante l'ente in epigrafe non gode di una piena autonomia amministrativa, patrimoniale e gestionale.

Al riguardo preliminarmente si ritiene opportuno rilevare che, con riguardo alle associazioni o enti che operano su tutto il territorio nazionale tramite articolazioni periferiche, occorre operare una distinzione tra organizzazioni c.d. di secondo livello, ricomprensenti cioè più associazioni avvinte da un proprio rapporto associativo, ovvero strutture con dipendenze periferiche che operano localmente perseguitando unitariamente con la sede centrale medesime finalità statutarie quali parti di un unico compendio soggettivo di diritto.

Le prime si caratterizzano per una totale autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria della singola associazione che si configura dotata di piena autonomia giuridica, in quanto il soggetto locale, pur affiliato ad altro organismo del quale condivide le finalità generali, ha un proprio atto costitutivo, un proprio statuto (talora anche un proprio regolamento) e soprattutto un proprio patrimonio gestito da organi altrettanto distinti e propri.

Le seconde, invece, operano tramite sezioni operative decentrate che non godono di autonomia né hanno propri atti costitutivi o statuti, in quanto entità prive di separazione soggettiva alle quali viene riconosciuta una più o meno ampia autonomia gestionale e contabile, prioritariamente soggette però alla responsabilità centrale, secondo il classico modulo delle “filiali”.

A tal proposito, si rileva che la problematica relativa all'autonomia delle entità periferiche nei confronti dell'associazione nazionale, costituisce sempre l'esito di un'indagine incentrata sulle volontà statutarie interne all'ente, determinative sia di frazionamenti patrimoniali che di separazioni sul piano della governance degli organi. Pertanto, ciò che occorre verificare è l'intensità di vincoli di dipendenza decisionale, operativa ed economica cui tali sezioni sono sottoposte al fine di comprendere se l'autonomia goduta possa qualificarle come associazioni giuridicamente autonome o quali semplici strutture decentrate dotate unicamente di indipendenza operativa e funzionale.

In tal senso anche l'Agenzia delle Entrate nell'affrontare questo tema strettamente civilistico, con R.M. 130/2001, ha precisato che qualora “le sezioni provinciali dell'ente appaiano essere mere articolazioni su cui insistono, comunque, adempimenti di **rendicontazione, di controllo gerarchico, di indirizzo della sede centrale**” ciò porta ad “**escludere l'autonomia soggettività tributaria delle strutture periferiche** con la conseguente impossibilità per le medesime di produrre autonoma comunicazione per l'iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 460/1997”.

Si evidenzia, infine, che la circolare 59/E/07 in merito al tema delle strutture federative e dell'autonomia delle componenti delocalizzate, è intervenuta precisando che “in particolare gli elementi in base ai quali l'organizzazione locale può qualificarsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto da quello nazionale, sono a titolo esemplificativo: il potere dell'ente di autorganizzarsi secondo una propria disciplina organizzativa autonoma; l'esistenza di un patrimonio proprio e separato idoneo a costituire il fondo comune dell'associazione locale; la redazione di un proprio bilancio o rendiconto distinto da quello nazionale. In merito all'autorganizzazione della struttura locale, è necessario che la stessa abbia soci propri e un proprio organo assembleare dotato del potere di: decidere la propria gestione; deliberare provvedimenti modificativi dell'originario statuto; di nominare i membri dell'organo direttivo; deliberare in modo autonomo, se necessario, lo scioglimento dell'ente.”

Alla luce di quanto sopra, venendo al caso di specie si evidenzia che l'ente in epigrafe non è dotato di un proprio atto costitutivo e statuto avendo lo stesso inviato alla Direzione Regionale, ai fini dell'iscrizione nell'Anagrafe Onlus, gli atti relativi all'XXXXX nazionale con sede a XXXXX.

Dall'analisi quindi dello statuto nazionale si evidenzia che sebbene nello stesso sia precisato che le strutture provinciali siano dotate di una propria autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria, non si rinvengono, tuttavia, nello stesso altri elementi che confermino tale affermazione.

Al riguardo, infatti, si evidenzia che non c'è alcuna norma relativa all'organo assembleare ma sono previsti come organi delle strutture provinciali solo il presidente e il consiglio di amministrazione.

I membri del consiglio sono nominati non dai soci ma dal consiglio provinciale dell'XXXXX.

Inoltre, l'art. 15 comma 3 dispone che i consigli di amministrazione provinciali sono esonerati dalla tenuta del bilancio ma provvedono alla tenuta di singoli conti per ciascuna iniziativa svolta nonché un conto annuale.

Da quanto sopra, quindi, non si riscontra in capo alla struttura in esame, a parere di questa Agenzia, il potere di autorganizzarsi secondo una propria disciplina organizzativa autonoma, con l'effetto che la stessa non potendosi considerare dotata di un'autonoma soggettività, non potrà inoltrare la propria comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/1997, per l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus.

Ne deriva che la cancellazione della struttura in epigrafe, dall'anagrafe unica, è motivata non dall'assenza del perseguitamento di finalità solidaristiche, ma dalla mancanza di autonomia giuridica.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia ritiene che non sussistano elementi tali per attribuire autonomo *status* giuridico a "XXXXX" con la conseguente impossibilità per la medesima di effettuare autonoma comunicazione per l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 460/1997.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 65 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'"Associazione XXXXX".

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

**(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante**

la cancellazione di "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione di “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 25 settembre 2009, prot. n.2009/21456, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione di “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie si rileva innanzitutto che a parere della Direzione regionale istante l'ente in epigrafe non gode di una piena autonomia amministrativa, patrimoniale e gestionale.

Al riguardo preliminarmente si ritiene opportuno rilevare che, con riguardo alle associazioni o enti che operano su tutto il territorio nazionale tramite articolazioni periferiche, occorre operare una distinzione tra organizzazioni c.d. di secondo livello, ricomprendenti cioè più associazioni avvinte da un proprio rapporto associativo, ovvero strutture con dipendenze periferiche che operano localmente perseguendo unitariamente con la sede centrale medesime finalità statutarie quali parti di un unico compendio soggettivo di diritto.

Le prime si caratterizzano per una totale autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria della singola associazione che si configura dotata di piena autonomia giuridica, in quanto il soggetto

locale, pur affiliato ad altro organismo del quale condivide le finalità generali, ha un proprio atto costitutivo, un proprio statuto (talora anche un proprio regolamento) e soprattutto un proprio patrimonio gestito da organi altrettanto distinti e propri.

Le seconde, invece, operano tramite sezioni operative decentrate che non godono di autonomia né hanno propri atti costitutivi o statuti, in quanto entità prive di separazione soggettiva alle quali viene riconosciuta una più o meno ampia autonomia gestionale e contabile, prioritariamente soggette però alla responsabilità centrale, secondo il classico modulo delle “filiali”.

A tal proposito, si rileva che la problematica relativa all'autonomia delle entità periferiche nei confronti dell'associazione nazionale, costituisce sempre l'esito di un'indagine incentrata sulle volontà statutarie interne all'ente, determinative sia di frazionamenti patrimoniali che di separazioni sul piano della governance degli organi. Pertanto, ciò che occorre verificare è l'intensità di vincoli di dipendenza decisionale, operativa ed economica cui tali sezioni sono sottoposte al fine di comprendere se l'autonomia goduta possa qualificarle come associazioni giuridicamente autonome o quali semplici strutture decentrate dotate unicamente di indipendenza operativa e funzionale.

In tal senso anche l'Agenzia delle Entrate nell'affrontare questo tema strettamente civilistico, con R.M. 130/2001, ha precisato che qualora “le sezioni provinciali dell'ente appaiano essere mere articolazioni su cui insistono, comunque, adempimenti di **rendicontazione, di controllo gerarchico, di indirizzo della sede centrale**” ciò porta ad “**escludere l'autonoma soggettività tributaria delle strutture periferiche** con la conseguente impossibilità per le medesime di produrre autonoma comunicazione per l'iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 460/1997”.

Si evidenzia, infine, che la circolare 59/E/07 in merito al tema delle strutture federative e dell'autonomia delle componenti delocalizzate, è intervenuta precisando che “in particolare gli elementi in base ai quali l'organizzazione locale può qualificarsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto da quello nazionale, sono a titolo esemplificativo: il potere dell'ente di autorganizzarsi secondo una propria disciplina organizzativa autonoma; l'esistenza di un patrimonio proprio e separato idoneo a costituire il fondo comune dell'associazione locale; la redazione di un proprio bilancio o rendiconto distinto da quello nazionale. In merito all'autorganizzazione della struttura locale, è necessario che la stessa abbia soci propri e un proprio organo assembleare dotato del potere di: decidere la propria gestione; deliberare provvedimenti modificativi dell'originario statuto; di nominare i membri dell'organo direttivo; deliberare in modo autonomo, se necessario, lo scioglimento dell'ente.”

Alla luce di quanto sopra, venendo al caso di specie si evidenzia che l'ente in epigrafe non è dotato di un proprio atto costitutivo e statuto avendo lo stesso inviato alla Direzione Regionale, ai fini dell'iscrizione nell'Anagrafe Onlus, gli atti relativi all'XXXXX nazionale con sede a XXXXX.

Dall'analisi quindi dello statuto nazionale si evidenzia che sebbene nello stesso sia precisato che le strutture provinciali siano dotate di una propria autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria, non si rinvengono, tuttavia, nello stesso altri elementi che confermino tale affermazione.

Al riguardo, infatti, si evidenzia che non c'è alcuna norma relativa all'argano assembleare ma sono previsti come organi delle strutture provinciali solo il presidente e il consiglio di amministrazione.

I membri del consiglio sono nominati non dai soci ma dal consiglio provinciale dell'XXXXX.

Inoltre, l'art. 15 comma 3 dispone che i consigli di amministrazione provinciali sono esonerati dalla tenuta del bilancio ma provvedono alla tenuta di singoli conti per ciascuna iniziativa svolta nonché un conto annuale.

Da quanto sopra, quindi, non si riscontra in capo alla struttura in esame, a parere di questa Agenzia, il potere di autorganizzarsi secondo una propria disciplina organizzativa autonoma, con l'effetto che la stessa non potendosi considerare dotata di un'autonoma soggettività, non potrà inoltrare la propria comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/1997, per l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus.

Ne deriva che la cancellazione della struttura in epigrafe, dall'anagrafe unica, è motivata non dall'assenza del perseguitamento di finalità solidaristiche, ma dalla mancanza di autonomia giuridica.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia ritiene che non sussistano elementi tali per attribuire autonomo *status* giuridico a “XXXXX” con la conseguente impossibilità per la medesima di effettuare autonoma comunicazione per l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 460/1997.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 66 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Molise, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Molise

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 20 agosto 2009, prot n. 2009/8670, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, è noto che per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Dall'analisi della documentazione pervenuta (statuto e relazione illustrativa), si evince che l'ente svolge la propria attività principalmente in tre settori: formazione (n. 5), tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico (n. 7) e promozione della cultura e dell'arte (n. 9) senza alcun riferimento ai destinatari dell'attività.

Questa Agenzia ritiene opportuno segnalare che, per il principio di esclusività delle azioni qualificanti le Onlus, tutte le attività condotte devono perseguire il requisito di finalità di solidarietà sociale. Di conseguenza, si crede che sia condizionante al riguardo, in senso negativo, il fatto che le attività svolte nei settori a solidarismo cd “condizionato” 5 – formazione; 9 promozione della cultura e dell'arte non finanziata dall'amministrazione cent non sia diretta ad arrecare benefici a soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Pertanto, per il predetto principio di esclusività l'ente non risulta in possesso del requisito che prioritariamente deve contraddistinguere una Onlus, ovvero il perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui alla lettera *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Da una lettura dei bilanci allegati relativi agli anni 2007 e 2008 la Direzione Regionale del Molise inoltre rilevava che gli stessi non sono stati redatti in maniera chiara e trasparente; si evincerebbe infatti una genericità nell'indicare le voci che lo compongono.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza dei requisiti di cui alle lettere *a* e *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 67 – del 09/02/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione del “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Veneto

in relazione al “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 20 luglio 2009 prot. n. 30976 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione del “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Dalla documentazione fornita dalla Direzione Regionale istante non si evince il settore di iscrizione dell'ente all'Anagrafe delle Onlus.

Dall'analisi dello statuto (art. 2) si evince che il XXXXX “.... ha come scopo principale la salvaguardia e la tutela del diritto alla salute della cittadinanza XXXXXX; si occupa di rapportarsi con i soggetti istituzionali affinché questi operino per il perseguimento del diritto alla salute; si propone di migliorare il reparto di traumatologia e fisioterapia a servizio di tutta la realtà di XXXXX nonché dei numerosi turisti che nel periodo invernale ed in quello estivo frequentano la montagna; intende garantire a tutti i malati di tumore e non la terapia del dolore e le cure palliative a domicilio al fine di alleviare le sofferenze al malato e per evitare alla famiglia i molti disagi che ne derivano; potenziare i servizi fondamentali con relativi ambulatori specialisti onde evitare che la popolazione locale debba recarsi in altri ospedali e rendere le strutture già esistenti facilmente accessibili anche alle persone disabili.....”

Al riguardo, la scrivente rileva che l'attività svolta dall'ente potrebbe essere inquadrata, così come è descritta, parzialmente nel settore n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria).

La descrizione delle attività appare, però, alquanto generica e non consente di individuare bene quali siano le attività svolte.

A tal fine, questa Agenzia ritiene che sarebbe opportuno richiedere all'ente una relazione illustrativa dalla quale si evincano dettagliatamente le attività svolte ed i destinatari delle medesime, per potere verificare correttamente, se l'attività istituzionale possa inquadrarsi tra quelle previste dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997 e, pertanto, stabilire se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), del citato comma.

Lo statuto rispetta i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia suggerisce alla Direzione Regionale delle Entrate del Veneto, lo svolgimento di un supplemento d'indagine nei confronti del “XXXXX”, nei termini sopra esposti, prima di chiedere nuovamente un parere di cancellazione all'Agenzia per le Onlus ai sensi dell'art 4, comma 2, lett.*f*) del D.P.C.M. n. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 78 – del 09/02/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’“Associazione XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all’“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio il 9 febbraio 2010

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 15 agosto 2009, prot. n.2009/70881 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell’“**Associazione XXXXX**” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso fra le attività teoricamente atte a perseguitire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell’arte non finanziate dall’amministrazione centrale dello stato ex art.

10 D.lgs. 460/97) per il cui perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 ha indicato il settore n.5 (formazione) tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi dello statuto (art.3) emerge che vengono indicate molteplici attività tra quelle previste dalla lett. *a*), comma 1, art. 10, D.Lgs. n. 460/1997, rendendo difficoltosa l'individuazione dell'attività istituzionale effettivamente svolta dall'ente in epigrafe.

Alla luce di quanto sopra, la scrivente riterrebbe opportuno richiedere un approfondimento d'indagine, volto ad acquisire, da parte dell'ente in epigrafe, una relazione illustrativa che descriva dettagliatamente le azioni e le modalità del loro svolgimento, nonché i soggetti destinatari delle medesime, per potere, innanzitutto, verificarne la corretta riconducibilità ad uno dei settori di cui alla lettera *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997; tuttavia, allo stato attuale, tale approfondimento è superfluo, in quanto lo statuto risulta carente di molteplici requisiti formali, ovvero mancano le lett. *c*), *d*), *e*), ed *f*) di cui al comma 1, art.10 del D.Lgs. n 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carente di molteplici requisiti formali, ovvero mancano le lett. *c*), *d*), *e*), ed *f*), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'**“Associazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 107 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

**(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante**

la cancellazione dell'associazione“XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'associazione“XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio il 15 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 9 dicembre 2008, prot. n.2008/75234/DA4, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguitamento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie dall'analisi della documentazione pervenuta si evince che l'ente in epigrafe ha indicato nella comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97 il settore di attività n. 9 (promozione della cultura e dell'arte), di cui alla lett. *a*), comma 1, art 10 del Decreto legislativo richiamato.

Dall'analisi dello Statuto (art.2) risulta che scopi dell'ente in epigrafe sono "a) riunire tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo socio culturale del territorio; b) sviluppare e coordinare quelle attività di carattere culturale atte, attraverso la valorizzazione di tutte le fonti esistenti nel territorio, a mantenere e valorizzare la memoria storica locale; c) tutelare e valorizzare con assidua propaganda le bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo; d) agevolare il movimento turistico, rendendo il soggiorno piacevole, incoraggiando e appoggiando il miglioramento dei servizi; e) istituire un ufficio informazioni, con o senza biglietteria, telefono pubblico, sala di scrittura e di attesa, atto a promuovere e sviluppare le finalità dell'associazione...".

Le attività descritte in statuto non appaiono riconducibili ai settori di attività tassativamente elencati dal Legislatore nel comma 1, art 10 del D.lgs. 460/97. Al riguardo, si rileva, inoltre, che la circolare n. 22 del 22 gennaio 1999 in merito alla possibilità per le XXXXX di acquisire la qualifica di Onlus precisa quanto segue "I settori di attività in cui le ONLUS possono operare sono tassativamente

elencati nell'art. 10, comma 1, lett. *a*), del decreto legislativo n. 460 del 1997. Pertanto le pro-loco, in quanto non operano esclusivamente negli anzidetti settori, non possono qualificarsi come ONLUS.”

Inoltre dal processo verbale di constatazione redatto a seguito di accesso in data 11 ottobre 2006 emerge che l'ente svolge un'attività inquadrabile nell'ambito del settore di iscrizione della promozione della cultura e dell'arte ma che detta attività non è né rivolta a soggetti svantaggiati e né l'ente percepisce finanziamenti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato, configurando quindi illegittimo l'uso della qualifica di Onlus.

Si rileva, inoltre, che lo statuto è privo dei requisiti formali di cui alle lettere *c), d) e) f), i)* e parzialmente *h)*, comma 1 art. 10 del D.Lgs. 460/97 configurandosi anche per tale motivo improprio il godimento della qualifica in parola.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata mancanza del requisito di cui alla lettera *b)*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997, nonché per la carenza dei requisiti formali di cui alle lett. *c), d), e), f), i)* e parzialmente *h)* del medesimo comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 110 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio il 15 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 7 gennaio 2009, prot. n. 2009/278, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguitire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguitamento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto all'Anagrafe Unica delle Onlus al settore n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria), art. 10 della citata norma.

Dall'analisi dello statuto (art.4) si evince che vengono elencate genericamente molteplici attività, rendendo difficoltoso il corretto inquadramento in uno o più settori tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

A tal proposito, sembrerebbe opportuno richiedere un approfondimento d'indagine, volto ad acquisire una relazione illustrativa da cui si evincano dettagliatamente le attività svolte effettivamente dall'ente in epigrafe, nonché i soggetti destinatari dell'attività istituzionale, per potere verificare, se l'ente persegue finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

A tal riguardo, dal processo verbale di accesso e constatazione, redatto a seguito di accesso da parte di funzionari dell'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di XXXXX in data 19 ottobre 2006, si evince che non è stato possibile riscontrare l'effettivo svolgimento di attività da parte dell'associazione in esame.

Altresì, successivamente l'ente in epigrafe non ha mai provveduto a trasmettere i chiarimenti necessari sull'attività svolta; pertanto, la mancata collaborazione dell'ente rende impossibile e superfluo l'approfondimento sopra citato.

In aggiunta, lo statuto dell'ente in epigrafe risulta rispettare i requisiti formali, previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata impossibilità a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 111 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del "XXXXX".

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio in data 15 marzo 2010

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 7 gennaio 2009, prot. n.2009/254 il nostro parere preventivo in

merito alla cancellazione dell'**Associazione “XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti constitutivi atti a garantire il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguitire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguitamento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto all'Anagrafe Unica delle Onlus al settore n.7 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico), art. 10 della citata norma.

Dall'analisi dello statuto (art.2) emerge che vengono indicate genericamente alcune attività, senza che siano specificate le modalità di svolgimento delle medesime, né i beni oggetto di tutela..

Alla luce di quanto sopra, la scrivente riterrebbe opportuno richiedere un approfondimento d'indagine, volto ad acquisire, da parte dell'ente in epigrafe, una relazione illustrativa che descriva dettagliatamente le azioni, le modalità del loro svolgimento, nonché i beni oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. n 42 del 2004, per potere, innanzitutto, verificarne la corretta riconducibilità ad uno dei settori di cui alla lettera *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997; tuttavia, allo stato attuale, tale approfondimento è superfluo, in quanto la Direzione Regionale istante con nota del 3 dicembre 2007 ha richiesto all'associazione in esame informazioni con riferimento a quanto sopra, ma non è mai pervenuta alcuna risposta ad oggi da parte dell'ente in epigrafe.

In aggiunta, si rileva che lo statuto risulta carente di molteplici requisiti formali, ovvero mancano le lett. *c*), *e*) e parzialmente *d*), *f*) ed *h*), di cui al comma 1, art.10 del D.Lgs. n 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia in ragione della riscontrata impossibilità a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997, nonché della mancanza dei requisiti formali di cui alle lettere *c*), *e*) e parzialmente *d*), *f*) ed *h*) del medesimo comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione **“XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 112 – del 15/03/2010 Parere all’Agenzia dell’Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell’Anagrafe delle Onlus dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell’“Associazione XXXXX” dall’Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all’“Associazione XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio in data 15 marzo 2010

Esprimiamo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 7 gennaio 2009, prot. n.2009/251 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell’“Associazione XXXXX”, dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'associazione in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n. 8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi comparata dello statuto (art.3) e della relazione descrittiva delle attività effettivamente svolte, inviata in data 23 ottobre 2007 dall'ente in epigrafe a seguito di richiesta della Direzione Regionale istante di chiarimenti in merito, emerge che l'associazione in esame svolge attività istituzionale che non è inquadrabile non solo nel settore d'iscrizione della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (n.8), ma neanche in alcuno dei settori previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Infatti, l'attività di vigilanza sui posti barca e del rispetto delle regole del corretto uso della banchina, di cura e vigilanza delle barche ancorate, a giudizio di questa Agenzia, non sembra potersi ricondurre ad alcuno dei settori tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Pertanto, questa Agenzia rileva che non sussistono i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, in quanto l'attività dell'ente in oggetto non rientra in alcuno dei settori previsti dall'art. 10, comma 1, lett. *a*) del suddetto decreto, con la conseguenza che la qualifica in parola deve considerarsi indebita.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe rispetta i requisiti formali di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza del requisito di cui alla lett. *a*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'**“Associazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 113 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio in data 15 marzo 2010

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 7 gennaio 2010, prot. n. 2009/261 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione “XXXXX”, dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti costitutivi atti a garantire il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito allo svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'associazione in epigrafe ha indicato quale settore di iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n. 3 (beneficenza), lettera a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

L'analisi dello statuto (art.3) rivela che l'associazione svolge una molteplicità di attività, il cui corretto inquadramento in uno o più settori tra quelli previsti dalla lettera *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/97 risulta difficoltoso, a giudizio di questa Agenzia

A tal proposito, sembrerebbe opportuno un approfondimento d'indagine, al fine di verificare l'attività istituzionale effettivamente svolta dall'ente in epigrafe ed i destinatari della medesima; ma occorre rilevare che l'ente in epigrafe ad oggi non ha dato alcun riscontro alla nota inviata dalla Direzione Regionale istante in data 29 ottobre 2007, finalizzata a richiedere allo stesso la relazione descrittiva dell'attività istituzionale e di eventuali attività connesse svolte.

Vista la mancanza di collaborazione da parte dell'ente, risulta impossibile verificare quale sia l'effettiva attività svolta dall'ente, facendo ritenere, pertanto, superflua la richiesta di un eventuale supplemento di indagine in tale senso.

In aggiunta, si rileva che lo statuto risulta carente di molteplici requisiti formali, ovvero mancano le lettere *d), e), f), i)* e parzialmente *h)*, comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia in ragione della riscontrata impossibilità a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997, nonché della riscontrata mancanza dei requisiti formali di cui alle lettere *d), e), f), i)* e parzialmente *h)*, del medesimo comma, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione **“XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dai benefici fiscali connessi a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 114 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo

**(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante**

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Lombardia

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio il 15 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 7 gennaio 2009, prot. n. 2009/255, il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguitare finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguitamento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie dall'analisi della comunicazione ex art. 11 del D.lgs. 460/97, si evince che l'ente in epigrafe si è iscritto all'Anagrafe Unica delle Onlus al settore n.7 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico), art. 10 della citata norma.

Dall'analisi dello statuto (art.2) si evince che vengono elencate genericamente molteplici attività, rendendo difficoltoso il corretto inquadramento in uno o più settori tra quelli previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

A tal proposito, sembrerebbe opportuno richiedere un approfondimento d'indagine, volto ad acquisire una relazione illustrativa da cui si evincano dettagliatamente le attività svolte effettivamente dall'ente in epigrafe ed i beni oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, nonché i soggetti destinatari dell'attività istituzionale, per potere verificare, se l'ente persegue finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. *b*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997; a tal proposito, si rileva che la Direzione Regionale istante in data 8 novembre 2007 ha richiesto all'ente in epigrafe informazioni sull'attività svolta, senza tuttavia ottenere alcuna risposta ad oggi.

Pertanto, la mancata collaborazione dell'ente rende impossibile e superfluo l'approfondimento sopra citato.

In aggiunta, lo statuto dell'ente in epigrafe risulta carente dei requisiti formali di cui alle lett. *c*), *e*) e parzialmente *f*) ed *h*), di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata impossibilità a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione "XXXXX", dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 119 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus del "XXXXX".

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Sicilia

in relazione all'associazione "XXXXX", c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio il 15 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 17 luglio 2009, prot. n.60105 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'associazione "XXXXX" dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) con riferimento alle quali il perseguimento di dette finalità è considerato insito nello svolgimento delle attività stesse, cioè senza che sia necessario verificare che le medesime siano rivolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione pervenuta risulta che l'ente nella comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97 ha indicato quale settore d'iscrizione quello dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (n.1), tra quelli previsti dalla lett. a), comma 1, art. 10 del citato decreto.

Dall'analisi compara della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dello statuto (art.4) emerge che vengono indicate genericamente alcune attività tra quelle previste dalla lett. a), comma 1, art. 10, D.Lgs. n. 460/1997, rendendo difficoltosa la corretta individuazione dell'attività istituzionale effettivamente svolta dall'ente in epigrafe.

Alla luce di quanto sopra, questa Agenzia ritiene opportuno richiedere un approfondimento d'indagine volto ad acquisire da parte dell'ente in epigrafe, una relazione illustrativa da cui si evincano dettagliatamente le attività svolte ed i destinatari delle medesime, per potere verificare correttamente, se l'attività istituzionale possa inquadrarsi tra quelle previste dalla lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997 e, pertanto, stabilire se l'ente soddisfa il requisito di solidarietà sociale di cui alla lett. b), del citato comma.

In aggiunta, lo statuto risulta carente dei requisiti formali di cui alle lett. c) (*"il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse"*) e parzialmente f) (*"sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 , della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge"*) ed h) (*"escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa"*), art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 460/97.

Pertanto, qualora fosse accertato il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale di cui alla lett. b), comma 1, art.10 del D.Lgs. n. 460/1997, si sollecita l'ente in epigrafe ad adeguare tempestivamente lo statuto alle disposizioni di legge, al fine di salvaguardarne la permanenza nell'Anagrafe Unica delle Onlus.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia suggerisce a codesta Direzione Regionale delle Entrate lo svolgimento di un supplemento di indagine nei confronti dell'associazione **“XXXXX”** nei termini sopra esposti, prima di chiedere nuovamente un parere di cancellazione all'Agenzia per le Onlus ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. *f*) del D.P.C.M. n.329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 120 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'associazione “XXXXX” dall'Anagrafe unica delle O.n.l.u.s. di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, per effetto della mancanza, nello statuto, dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere: Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione in data 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio in data 15 marzo 2010

Esprimiamo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 6 ottobre 2009, prot. n.2009/22351 il nostro parere preventivo in merito alla cancellazione dell'associazione **“XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Come è noto, la qualifica di Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/1997, consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, dal momento che l'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, individua presupposti e requisiti constitutivi atti a garantire il perseguitamento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso per le attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, promozione della cultura e dell'arte finanziata dall'Amministrazione centrale dello Stato e ricerca scientifica di particolare interesse sociale ex art. 10 D.Lgs. 460/1997, il perseguitamento di finalità di solidarietà sociale è considerato insito allo svolgimento delle attività stesse, senza che sia necessario che le stesse risultino svolte nei confronti di soggetti interessati da condizioni di svantaggio.

Venendo al caso di specie, dalle indicazioni fornite dalla Direzione Regionale istante, si evince che l'associazione in epigrafe ha indicato quale settore d'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus il n.1 (assistenza sociale e socio-sanitaria), di cui alla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Dall'analisi dello statuto (art.2) emerge che vengono meramente elencati tutti i settori di attività previsti dalla lett. *a*), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997, senza che siano specificate, né le modalità di svolgimento delle azioni, né i soggetti destinatari delle medesime.

A tal riguardo, sarebbe opportuno acquisire una relazione illustrativa per verificare dettagliatamente quali sono le attività effettivamente svolte dall'ente in epigrafe ed i soggetti destinatari, ma tale approfondimento, allo stato attuale, appare superfluo, in quanto, in data 31 luglio 2009 la Direzione Regionale istante ha richiesto al rappresentante legale l'invio della relazione illustrativa nei termini sopra esposti, ottenendo una nota dal rappresentante stesso, in cui è stato dichiarato che l'associazione non ha mai svolto alcun tipo di attività.

Questa Agenzia rileva che non sussistono i requisiti necessari per la legittima fruizione della qualifica di Onlus richiesti dal D.Lgs. 460/1997, in quanto non vi è alcuna attività svolta da parte dell'ente in epigrafe.

In aggiunta, si osserva che lo statuto dell'ente in epigrafe rispetta i requisiti formali di cui al comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della riscontrata carenza del requisito di cui alla lett. *a*) del comma 1, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, esprime parere positivo in merito alla cancellazione dell'associazione **“XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 123 – del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus dell'“XXXXX”.

Omissis

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione dell'“XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione all'“XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del Consigliere Adriano Propersi

Approvato dalla Commissione del 9 marzo 2010

Approvato dal Consiglio il 15 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. *f*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla la pregiata Vostra del 25 settembre 2009, prot. n.2009/21450 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione dell'“XXXXX” dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Svolgimento del parere

Com'è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell'arte non finanziate dall'Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie si rileva, innanzitutto, che a parere della Direzione regionale istante l'ente in epigrafe non gode di una piena autonomia amministrativa, patrimoniale e gestionale.

Al riguardo, preliminarmente si ritiene opportuno evidenziare che, con riguardo alle associazioni o enti che operano su tutto il territorio nazionale tramite articolazioni periferiche, occorre operare una distinzione tra organizzazioni c.d. di secondo livello, ricomprendenti cioè più associazioni avvinte da un proprio rapporto associativo, ovvero strutture con dipendenze periferiche che operano localmente perseguitando unitariamente con la sede centrale medesime finalità statutarie quali parti di un unico compendio soggettivo di diritto.

Le prime si caratterizzano per una totale autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria della singola associazione che si configura dotata di piena autonomia giuridica, in quanto il soggetto locale, pur affiliato ad altro organismo del quale condivide le finalità generali, ha un proprio atto costitutivo, un proprio statuto (talora anche un proprio regolamento) e soprattutto un proprio patrimonio gestito da organi altrettanto distinti e propri.

Le seconde, invece, operano tramite sezioni operative decentrate che non godono di autonomia né hanno propri atti costitutivi o statuti, in quanto entità prive di separazione soggettiva alle quali viene riconosciuta una più o meno ampia autonomia gestionale e contabile, prioritariamente soggette però alla responsabilità centrale, secondo il classico modulo delle “filiali”.

A tal proposito, si rileva che la problematica relativa all'autonomia delle entità periferiche nei confronti dell'associazione nazionale, costituisce sempre l'esito di un'indagine incentrata sulle volontà statutarie interne all'ente, determinative sia di frazionamenti patrimoniali che di separazioni sul piano della governance degli organi. Pertanto, ciò che occorre verificare è l'intensità di vincoli di dipendenza decisionale, operativa ed economica cui tali sezioni sono sottoposte al fine di comprendere se l'autonomia goduta possa qualificarle come associazioni giuridicamente autonome o quali semplici strutture decentrate dotate unicamente di indipendenza operativa e funzionale.

In tal senso anche l'Agenzia delle Entrate nell'affrontare questo tema strettamente civilistico, con R.M. 130/2001, ha precisato che qualora “le sezioni provinciali dell'ente appaiano essere mere articolazioni su cui insistono, comunque, adempimenti di **rendicontazione, di controllo gerarchico, di indirizzo della sede centrale**” ciò porta ad “**escludere l'autonomia soggettività tributaria delle strutture periferiche** con la conseguente impossibilità per le medesime di produrre autonoma comunicazione per l'iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 460/1997”.

Si evidenzia, infine, che la circolare 59/E/07 in merito al tema delle strutture federative e dell'autonomia delle componenti delocalizzate, è intervenuta precisando che “in particolare gli elementi in base ai quali l'organizzazione locale può qualificarsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto da quello nazionale, sono a titolo esemplificativo: il potere dell'ente di autorganizzarsi secondo una propria disciplina organizzativa autonoma; l'esistenza di un patrimonio proprio e separato idoneo a costituire il fondo comune dell'associazione locale; la redazione di un proprio bilancio o rendiconto distinto da quello nazionale. In merito all'autorganizzazione della struttura locale, è necessario che la stessa abbia soci propri e un proprio organo assembleare dotato del potere di: decidere la propria gestione; deliberare provvedimenti modificativi dell'originario statuto; di nominare i membri dell'organo direttivo; deliberare in modo autonomo, se necessario, lo scioglimento dell'ente.”

Alla luce di quanto sopra, venendo al caso di specie si rileva che l'ente in epigrafe non è dotato di un proprio atto costitutivo e statuto, avendo lo stesso inviato alla Direzione Regionale, ai fini dell'iscrizione nell'Anagrafe Onlus, gli atti relativi all'XXXXX nazionale con sede a XXXXX.

Al riguardo, infatti, si evidenzia che non c'è alcuna norma relativa all'organo assembleare, ma sono previsti come organi delle strutture regionali solo il presidente ed il consiglio di amministrazione.

Da quanto sopra, quindi, non si riscontra in capo alla struttura in esame, a parere di questa Agenzia, il potere di autorganizzarsi secondo una propria disciplina organizzativa autonoma, con l'effetto che la stessa non potendosi considerare dotata di un'autonoma soggettività, non potrà inoltrare la propria comunicazione ex art. 11 del D.Lgs. 460/1997, per l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus.

Ne deriva che la cancellazione della struttura in epigrafe dall'Anagrafe Unica è motivata non dall'assenza del perseguitamento di finalità solidaristiche, ma dalla mancanza di autonomia giuridica.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia ritiene che non sussistano elementi tali per attribuire autonomo *status* giuridico a “XXXXX” con la conseguente impossibilità per la medesima di effettuare autonoma comunicazione per l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus di cui all'art. 11 del D.Lgs. 460/1997.

IV. PARERI IN ORDINE ALLA CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS RILASCIATI ALLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DI UN SUPPLEMENTO D'INDAGINE¹

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 137 - del 15/03/2010 Parere all'Agenzia dell'Entrate, Direzione Regionale della Calabria, in ordine alla proposta di cancellazione dal Registro dell'Anagrafe delle Onlus della “Fondazione XXXXX”.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l'Agenzia per le Organizzazioni non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 è stato emanato il Regolamento recante norme per l'Agenzia per le Onlus;

Visto l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, relativa all'approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus;

¹ Tali richieste di parere sono state inviate dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate che, accogliendo l'istanza di supplemento d'indagine formulata nel parere dall'Agenzia per le Onlus, al termine di ulteriore istruttoria, hanno sollecitato l'emissione di una nuovo parere

- n. 385 del 19 dicembre 2008, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2009, unitamente alla Relazione programmatica contenente gli indirizzi ed i programmi dell’Agenzia nell’arco temporale 2009/2011, con particolare riferimento all’esercizio 2009, ed alla nota preliminare;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 2 del 15 gennaio 2009 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2009;

Visti in particolare l’art. 4, comma 2- *lett. f*) del DPCM n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Dato atto della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria - Ufficio Accertamento e Riscossione del 19 febbraio 2009, prot. n. 3819/2009, pervenuta in data 27 febbraio 2009 prot. n. 424-III/2.1 in merito alle sussistenza dei requisiti, verificabili dalla documentazione prodotta in allegato alla richiesta con riguardo all’attività svolta dalla “Fondazione XXXXX”, sede in XXXXX, Via XXXXX, C.F. XXXXX;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l’istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Considerata l’impossibilità di adottare nei trenta giorni il parere richiesto e valutato pertanto da parte del Consiglio di avvalersi della facoltà di concordare con l’amministrazione richiedente una proroga dei termini ai sensi dell’art. 4, comma 3 del DPCM 21 marzo 2001 n. 329;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione del 9 marzo 2010 che riguarda, tra l’altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 12 marzo 2010;

Con il visto del Segretario espresso in data 12 marzo 2010

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l’allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici per l’immediato inoltro del parere all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria.

Agenzia per le Onlus

Parere preventivo
(ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)
riguardante

la cancellazione della “Fondazione XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per effetto della mancanza dei requisiti previsti all’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

richiesto dalla
Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Calabria

in relazione alla “Fondazione XXXXX..” c.f. XXXXX, con sede legale in XXXXX, Via XXXXX

Commissione per le attività di vigilanza e controllo:
Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi

Coordinamento formale del consigliere Adriano Propersi

Approvato dal Consiglio il 15 marzo 2010

Esprimiamo ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. f) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, con riferimento alla pregiata Vostra del 19 febbraio 2009, Prot. n. 3819/2009 il nostro parere preventivo in ordine alla cancellazione della “Fondazione XXXXX” dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La questione che ci viene posta riguarda il disconoscimento, in capo al soggetto citato in epigrafe, della qualifica di Onlus e del conseguente regime fiscale, mediante cancellazione dello stesso dall’Anagrafe Unica delle Onlus di cui all’art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, quale effetto della non completa sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 10 dello stesso.

Svolgimento del parere

Com’è noto, la qualifica di Onlus consegue primariamente ad una precisa conformazione statutaria presentata dal singolo soggetto, individuata sulla base di presupposti e requisiti costitutivi figuranti come oggetto esplicito di previsioni statutarie ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 atti ad assicurare il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale.

Ciò premesso, si ha che fra le attività teoricamente atte a perseguire finalità di solidarietà sociale ve ne sono alcune (assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili e promozione della cultura e dell’arte non finanziate dall’Amministrazione centrale dello Stato ex art. 10 D.Lgs. 460/1997) per cui il perseguimento di tali finalità risulta verificato solo nel caso in cui i destinatari siano soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Venendo al caso di specie, si evidenzia che la scrivente aveva già emesso un precedente parere con il quale invitava codesta Direzione Regionale a svolgere un supplemento di indagine al fine di verificare, se l’ente percepiva finanziamenti da parte dell’Amministrazione Centrale dello Stato ed acquisire la relativa documentazione. A tal proposito, dall’esame dello statuto, l’attività dell’ente in epigrafe era stata inquadrata nel settore n. 9 (promozione della cultura e dell’arte), lett. a), comma 1, art. 10 del D.Lgs. n.460/1997.

Come si evince dalla documentazione inviata, codesta Direzione Regionale ha accolto l'invito della scrivente, verificando tramite un accesso, svolto in data 9 febbraio 2007, se l'ente fosse destinatario di finanziamenti da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato con l'acquisizione della relativa documentazione.

Dall'analisi del processo verbale redatto a seguito di accesso, nonché di altra documentazione non si sono evinti dati e/o elementi attestanti il godimento di finanziamenti da parte l'Amministrazione Centrale dello Stato. Tale situazione è stata, altresì, confermata dal rappresentante legale.

Questa Agenzia, alla luce delle considerazioni sopra esposte, rileva che nel caso di specie, il perseguitamento del requisito di solidarietà sociale di cui al D.Lgs. n. 460/97 non risulta realizzato.

Lo statuto risulta rispettare i requisiti formali previsti dal comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questa Agenzia, in ragione della carenza del requisito di cui alla lett. b), comma. 1, art. 10 del D.Lgs. 460/97, esprime parere positivo in merito alla cancellazione della **“Fondazione XXXXX”** dall'Anagrafe Unica delle Onlus, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni connesse a siffatta qualifica.

V. PARERI RILASCIATI ALLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CONCERNENTI LE PROPOSTE DI CANCELLAZIONE DELLE VARIE ASSOCIAZIONI DALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.M. N. 266 DEL 18 LUGLIO 2003

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO N. 8 - del 13/01/2010; N. 37 - del 09/02/2010; N. 94 - del 15/03/2010; N. 95 - del 15/03/2010; N. 96 - del 15/03/2010; N. 97 - del 15/03/2010; Pareri all'Agenzia delle Entrate, Direzioni Regionali della Campania, dell'Emilia Romagna, della Sicilia, del Veneto, in ordine alla proposta di cancellazione di alcune organizzazioni, iscritte nel Registro dell'Anagrafe delle Onlus, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, del Decreto ministeriale n. 266/2003

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l'Agenzia per le Organizzazioni non Lucratивe di Utilità Sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 si è emanato il Regolamento recante norme per l'Agenzia per le Onlus;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 317 del 12 novembre 2008, relativa all'approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus;

- n. 385 del 19 dicembre 2008, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2009, unitamente alla Relazione programmatica contenente gli indirizzi ed i programmi dell’Agenzia nell’arco temporale 209/2011, con particolare riferimento all’esercizio 2009, ed alla nota preliminare;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 2 del 15 gennaio 2009 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2009;

Visti in particolare l’art. 4, comma 2 - lett. f) del D.P.C.M. n. 329/01 con il quale il legislatore ha stabilito l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di richiedere il parere preventivo all’Agenzia per le Onlus in ordine alla decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

Preso atto delle richieste inviate dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania – Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione – Ufficio Accertamenti - *note del 17 novembre 2009* prott. nn. 2009/54013, 2009/54014, 2009/54015, 2009/54016, 2009/54017, 2009/54018, 2009/54019, 2009/54020, 2009/54021, 2009/54022, 2009/54023, 2009/54025, 2009/54026, 2009/54027, 2009/54028, 2009/54029, 2009/54030, 2009/54032, 2009/54033, 2009/54035, 2009/54036, 2009/54037, 2009/54038, 2009/54040, 2009/54041, 2009/54042, 2009/54043, 2009/54045, pervenute il 28 dicembre 2009 e con le quali tutte si richiede un parere da rendere ai sensi dell’art. 4 del D. P.C. M. n. 329 /2001 in merito alla cancellazione e conseguente decadenza dai benefici fiscali ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 266 del 18 luglio 2003 per le organizzazioni indicate nella predetta documentazione e di seguite elencate:

Omissis

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l’istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri Emanuele Rossi, Luca Antonini, Adriano Propersi e coordinata dal Consigliere Adriano Propersi;

Preso atto del fatto, inoltre, che la Direzione istante, in base al Decreto ministeriale n. 266 del 18.07.2003, ha provveduto ad inviare alle organizzazioni risultanti iscritte nell’Anagrafe Unica delle Onlus della Campania formale richiesta ad adempiere a quanto previsto dall’art. 6 del D.M. n. 266/2003, senza ottenere alcuna risposta;

Considerato, pertanto, che appare non realizzato l’ottenimento dagli interessati delle indicazioni utili a verificare la loro posizione;

Visto il Decreto Ministeriale n. 266/03 sopra citato e in particolare l’art. 6 (Disposizioni transitorie), commi 3 e 4, nei quali è previsto che, decorsi 30 giorni dall’invio di comunicazione idonea ad acquisire elementi utili ai fini dell’iscrizione nell’Anagrafe senza ricevere alcuna risposta, l’Agenzia delle Entrate è autorizzata a notificare, nei successivi 30 giorni, un provvedimento di cancellazione dell’organismo inadempiente, previo parere dell’Agenzia per le Onlus;

Visto l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 12 gennaio 2010;

Con il visto del Segretario espresso in data 12 gennaio 2010;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere positivo alla cancellazione per gli organismi di seguito elencati;

Omissis

2. di delegare gli Uffici per l'inoltro del parere all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania che ha richiesto il parere come espresso in premessa.

Oggetto: Vs. *riferimento note del 17 novembre 2009* prott.nn. 2009/54013, 2009/54014, 2009/54015, 2009/54016, 2009/54017, 2009/54018, 2009/54019, 2009/54020, 2009/54021, 2009/54022, 2009/54023, 2009/54025, 2009/54026, 2009/54027, 2009/54028, 2009/54029, 2009/54030, 2009/54032, 2009/54033, 2009/54035, 2009/54036, 2009/54037, 2009/54038, 2009/54040, 2009/54041, 2009/54042, 2009/54043, 2009/54045, pervenute il 28 dicembre 2009;

Con la presente rispondiamo alla Vostre richieste di parere preventivo in ordine alla cancellazione delle organizzazioni indicate nelle note richiamate in oggetto e risultanti iscritte nell'Anagrafe delle Onlus ma delle quali non é stato possibile, da parte Vostra, acquisire alcuna documentazione utile a valutare il legittimo godimento, da parte delle stesse, della qualifica soggettiva di Onlus.

Preso atto del fatto che codesta Agenzia, in base al Decreto n. 266 del 18.07.2003, ha inviato una richiesta scritta ai suddetti enti risultanti iscritti nell'Anagrafe Unica delle Onlus, senza ottenere alcuna risposta;

Considerato, pertanto, che appare non realizzato l'ottenimento da parte degli interessati delle indicazioni utili a verificare la loro posizione;

Visto il Decreto n. 266/03 sopra citato e in particolare l'art. 6 (Disposizioni transitorie), commi 3 e 4, nei quali é previsto che, decorsi 30 giorni dall'invio di comunicazione idonea ad acquisire elementi utili ai fini dell'iscrizione nel registro senza ricevere alcuna risposta, l'Agenzia delle Entrate é autorizzata a notificare, nei successivi 30 giorni, un provvedimento di cancellazione dell'organismo inadempiente;

L'Agenzia per le Onlus, nella sua seduta del 13 gennaio 2010, ha espresso

parere favorevole

alla cancellazione dal registro delle Onlus degli enti di seguito elencati.

Omissis

ELENCO DELLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE HANNO INVIATO UNA RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO, IN BASE AL DECRETO N. 266 DEL 18.07.2003, IN ORDINE ALLA CANCELLAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI INDICATE NELLE NOTE RICHIAMATE IN OGGETTO E DI SEGUITO ELENcate, RISULTANTI ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE ONLUS MA DELLE QUALI NON È STATO POSSIBILE ACQUISIRE ALCUNA DOCUMENTAZIONE UTILE A VALUTARE IL LEGITTIMO GODIMENTO DA PARTE DELLA STESSA DELLA QUALIFICA SOGGETTIVA DI ONLUS:

- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto.

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI PER LE QUALI È STATO RICHIESTO UN PARERE PREVENTIVO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 3 E 4, DEL D.M. N. 266 DEL 18 LUGLIO 2003, DALLA DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:

- A.C.FOR. Onlus Associazione Cattolica di formazione
- A.G.C. Associazione Genitori Cattolici Onlus
- A.M.I.G.A.A. Mirabilia O.N.L.U.S.
- A.S. Butterfly onlus
- A.S. Comprensorio Napoli Nord - Marano
- A.S. San Mauro
- Accademia
- Accademia degli oziosi
- Accademia musicale Liliarium Onlus
- ACLI Benevento onlus
- Aereomodel flight
- Agilmente
- AMI.TER - Amici delle Terme di Salsomaggiore
- Amici della Croce Rossa
- Anima e cuore onlus
- ASS.IN.FOR. Associazione di volontariato infanzia fortunata onlus
- Assistenza al disagiato O.N.L.U.S.
- Associazine "Maria S.S. Addolorata S. Croce Onlus"
- Associazione "Archimede" - Qualiano
- Associazione "Donne in movimento"
- Associazione "Giovanni Liguori - Santa Maria Mater Domini"
- Associazione "Orizzonte"
- Associazione A V A B D
- Associazione Agape
- Associazione Agire
- Associazione Anch'io onlus
- Associazione Andrea Crescenzi

- Associazione Argentina terra mia
- Associazione Artistico culturale "Amici dell'arte"
- Associazione Centro sportiva dell'Alento
- Associazione CO.NA.CEM. Sant'Antino Onlus
- associazione comitato permanente del carnevale di Capaccio - Paestum onlus
- Associazione culturale "Emmezeta"
- Associazione culturale "Esperanto"
- Associazione culturale "Village Blues" Onlus
- Associazione culturale Campania 2000 onlus
- Associazione culturale Duomo di Ravello
- Associazione culturale Maronna R'E' Galline onlus
- Associazione dei direttori distretti sanitari campani
- Associazione di volontariato sviluppo e formazione
- Associazione di volontariato Universal onlus
- Associazione Freetime
- Associazione Gezze
- Associazione Happines onlus
- Associazione Il tempo libero
- Associazione Insieme per conoscersi ed aiutarsi Onlus
- Associazione italiana Afasici onlus sezione reg.le Campana
- Associazione Italiana contro l'epilessia - Reg. Campania
- Associazione italiana giovani psicologi onlus
- Associazione Kairos
- Associazione L'Aratro o.n.l.u.s.
- Associazione medica Europa 96
- Associazione musicale "Maria SS. Della Libera"
- Associazione musicale "Tamburanova"
- Associazione Nero a metà
- Associazione Oasi Monte Accellica onlus
- Associazione Onlus Mediterranea Neapolis
- Associazione onlus Terre del sud
- Associazione Padre Pio
- Associazione per il volontariato A.V.ASS. Croce amica onlus
- Associazione San Martino onlus
- Associazione Santa Barbara
- Associazione Silvia de Angeli onlus
- Associazione Solidarity Onlus
- Associazione sportiva culturale Massa di Somma
- Associazione sportiva Sagittario
- Associazione sportiva Socrate sport onlus
- Associazione Teatronovanta
- Associazione Vesta onlus
- AVANT. Onlus Associazione assistenza neoplasie tumorali onlus
- C.D.S. Circolo Danza Sportiva
- Carosello napoletano
- CE.R.I.S. PSCRL
- Centro culturale fotografico "Le marmotte" onlus
- Centro studi e documentazione "Sarno" per le politiche territoriali del Mezzogiorno

- CFT Centro Formazione Tecnica - onlus
- Civitas et sodalitas società cooperativa a r.l. onlus
- Club Alcolisti in trattamento onlus associazione provinciale di Benevento
- Colomba onlus associazione socio assistenziale
- Comitato cittadino di Avezzano onlus
- Comunità in Cammino
- Controcampus
- Croce Verde U.N.I.C.O.P.A. Padre Pio
- Elementi educazione alla valorizzazione e allo sviluppo delle risorse territoriali
- Extra Moenia Opicia
- Federazione calcio "Il Castello"
- Feed the children Italia onlus
- Filo Bianco Onlus
- Form-Service Onlus
- Forum infanzia Gregorio Donato
- Fritz Dennerlein Associazione sportiva dilettantistica
- G.U.O.C. Gruppo uro oncologico campano
- Golf in Goal
- Gruppo astrofili catanesi "Guido Ruggieri"
- Homo Musicus
- Il Tempio
- Institute for liquid atomisation and spray system Europe onlus
- International College of Aesthetics Medicine and Surgery
- Istituto cristiano formazione ministeriale
- La coccinella blu
- La festa dei folli
- La rinascita onlus
- Laboratorio artistico e ricerca sociale - "L.A.R.S." - onlus
- Laboratorio d'arte free dance Annalisa Paglierucci
- L'altritalia Ambiente Onlus
- Liberi infermieri associati
- MAC - Movimento apostolico ciechi
- Malaika
- Mosaiko o.n.l.u.s.
- Movimento di difesa del cittadino Onlus
- Musicodierna Associazione
- Nuovi orizzonti Alife associazione di volontariato onlus
- O.N.L.U.S. Ulisse Prota Giurleo
- Onlus "La nuova colonia"
- Onlus Victoria
- Parrocchia S. Vincenzo Ferreri
- Polisportiva Capodrise onlus
- Polisportiva Monteruscello
- Polisportiva Tufinese Onlus
- Pontes Campania onlus associazione culturale
- Registro internazionale Flavia e derivate
- Siloè - onlus
- Società Cooperativa Sociale Arcobaleno a r.l. Onlus

- Società italiana di medicina dei trasporti - SOCIMET - onlus
- Speranza nell'amore onlus
- Strange Days Onlus
- Sviluppo e ambiente onlus
- Terraferma onlus
- Teseo onlus
- The new dance onlus
- TIR NAN OG - Terra della Gioventù
- U. S. Ortese
- Unione italiana tumori infantili
- Viade club vacanze onlus
- Villaggio Mediterraneo

VI. PARERI RICHIESTI DALLE ORGANIZZAZIONI IN MERITO ALLA DEVOLUZIONE DI PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1 LETT. K) DEL D.P.C.M. N. 329/01

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 33 – del 13/01/2010 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio della “XXXXX”.

Oggetto: parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'associazione “XXXXX”, c.f. XXXXX, con sede legale in via XXXXX – XXXXX

Premesso che con D.P.C.M. 26 settembre 2000 è stata istituita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 si è emanato il Regolamento recante norme per l'Agenzia per le Onlus;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, relativa all'approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus;
- n. 385 del 19 dicembre 2008, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2009, unitamente alla Relazione programmatica contenente gli indirizzi ed i programmi dell'Agenzia nell'arco temporale 2009/2011, con particolare riferimento all'esercizio 2009, ed alla nota preliminare;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 2 del 15 gennaio 2009 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2009;

Richiamati, in particolare, gli articoli 10, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 460/1997 e 3, co. 1 lett. k) del D.P.C.M. n. 329/01 nel quale il legislatore ha attribuito all'Agenzia per le Onlus una funzione consultiva obbligatoria e vincolante in caso di estinzione degli organismi di cui alla disposizione sopra richiamata;

Vista la nota dell'associazione "XXXXX":

- del 21 dicembre 2009, registrata in data 23 dicembre 2009, prot. n. 2110-III/2.2 con la quale l'associazione comunicava l'intenzione di voler procedere al suo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio residuo;

Preso atto della decisione del Consiglio di affidare l'istruttoria dei casi concernenti la richiesta di parere in ordine alla devoluzione del patrimonio alla Commissione per le attività di vigilanza e controllo composta dai Consiglieri, Luca Antonini, Adriano Propersi, Emanuele Rossi e coordinata dal consigliere Propersi;

Rilevato dalla documentazione esaminata in sede istruttoria che gli enti possiedono i requisiti necessari per l'espressione del parere e che, pertanto, sussistono le condizioni per il rilascio dello stesso;

Visto il parere espresso dall'Ufficio per le attività di vigilanza e controllo che ritiene sussistano le condizioni per esprimere **parere favorevole alla devoluzione** come richiesto dall'associazione "XXXXX" a favore della "XXXXX" – c.f. XXXXX, con sede legale in Piazza XXXXX - XXXXX, e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto il verbale della Commissione per le attività di vigilanza relativa alla riunione dell'11 gennaio che riguarda, tra l'altro, la valutazione della richiesta di parere in oggetto e ritenuto di condividerne i contenuti;

Visto l'art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, approvato con propria deliberazione n. 26 del 11 febbraio 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Indirizzo e Vigilanza in data 12 gennaio 2010;

Con il visto il parere del Segretario espresso in data 12 gennaio 2010

Su proposta del relatore, l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale con voti unanimi e concordi

DELIBERA

1. di approvare l'allegato parere sopra indicato;
2. di delegare gli uffici all'inoltro del parere all'associazione richiedente oltre che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri dell'Economia e Finanze, del Lavoro, Salute e Politiche Sociali ai sensi dell'art. 3, co. 1 lett. k) del DPCM n. 329/01.

AGENZIA PER LE ONLUS

**Parere
obbligatorio e vincolante
sulla devoluzione del patrimonio**

(ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

a

**Associazione “XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale Via XXXXX
XXXXX**

in favore di

**XXXXX
C.F. XXXXX con sede legale in Piazza XXXXX
XXXXX**

Approvato dalla Commissione in data 11 gennaio 2010

Approvato dal Consiglio in data 13 gennaio 2010

**L’AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE
DI UTILITA’ SOCIALE**

Visti l’art. 10, comma 1, lett. *f*) del D.Lgs. 460/1997 e l’art. 3, comma 1, *lett. k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l’emanazione del parere sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti o organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio del 23 dicembre 2009 inviata dall’associazione “XXXXXX” c.f. XXXXX, con sede legale in via XXXXX – XXXXX, al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall’Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 21, co. 3, lett. *b*) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall’Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi, coordinatore della Commissione Vigilanza e Controllo;

PREMESSO CHE

L’associazione “XXXXX” ha comunicato all’Agenzia per le Onlus di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 3, comma 1, *lett. k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L’Agenzia per le Onlus ha esaminato la documentazione prodotta dall’associazione devolvente;

L'associazione "XXXXX" ha indicato quale soggetto destinatario del patrimonio residuo la "XXXXX" – c.f. XXXXX, con sede legale in Piazza XXXXX - XXXXX, legittimata a ricevere il patrimonio devolutogli in quanto Onlus di diritto ai sensi del co. 8, art. 10 del D.Lgs. 460/1997;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione "XXXXX", per euro 1467,39 salvo eventuali spese ancora necessarie alla liquidazione, a favore della XXXXX, come risultante dal verbale di scioglimento redatto in data 12 dicembre 2009.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulato all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. *k*) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 34 – del 13/01/2010 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'associazione "XXXXX" c.f. XXXXX

Rispondiamo alla Vs. lettera del 22 dicembre 2009 - ns. prot. n. 2165-III/2.2 del 30 dicembre 2009, con la quale si comunicava lo scioglimento dell'associazione "XXXXX" e l'assenza di patrimonio residuo da devolvere.

A tal proposito, questa Agenzia, verificata la documentazione allegata alla richiesta prende atto dello scioglimento dell'associazione e dell'assenza di patrimonio residuo, come risultante dal Verbale di Assemblea approvato in data 22 dicembre 2009 e dalla documentazione allegata.

Tutto ciò premesso, non essendovi alcun patrimonio da vincolare all'emissione del preventivo ed obbligatorio parere di devoluzione, la presente nota adempie all'obbligo di legge previsto dagli articoli 148, co. 8, lett. *b*) del D.P.R. n. 617/1986, 4, co. 7, lett. *b*) del D.P.R. n. 633/1972.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. *k*) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 35 – del 13/01/2010 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'associazione “XXXXX” c.f. XXXXX

Rispondiamo alla Vs. lettera del 21 dicembre 2009 - ns. prot. n. 2126-III/2.2 del 28 dicembre 2009, con la quale si comunicava lo scioglimento dell'associazione “XXXXX” e l'assenza di patrimonio residuo da devolvere.

A tal proposito, questa Agenzia, verificata la documentazione allegata alla richiesta prende atto dello scioglimento dell'associazione e dell'assenza di patrimonio residuo, come risultante dal Verbale di Assemblea approvato in data 20 dicembre 2009 e dalla documentazione allegata.

Tutto ciò premesso, non essendovi alcun patrimonio da vincolare all'emissione del preventivo ed obbligatorio parere di devoluzione, la presente nota adempie all'obbligo di legge previsto dagli articoli 148, co. 8, lett. b) del D.P.R. n. 617/1986, 4, co. 7, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 36 – del 13/01/2010 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'associazione “XXXXX” c.f. XXXXX

Rispondiamo alla Vs. lettera del 12 novembre 2009 - ns. prot. n. 1811-III/2.2 del 23 novembre 2009 e successiva integrazione con la quale si comunicava lo scioglimento dell'associazione “XXXXX” e l'assenza di patrimonio residuo da devolvere.

A tal proposito, questa Agenzia, verificata la documentazione inviata, prende atto dello scioglimento dell'associazione e dell'assenza di patrimonio residuo, come risultante dal Verbale di Assemblea approvato in data 30 settembre 2009 e dalla documentazione allegata.

Tutto ciò premesso, non essendovi alcun patrimonio da vincolare all'emissione del preventivo ed obbligatorio parere di devoluzione, la presente nota adempie all'obbligo di legge previsto dalla clausola di cui alla lett. f) comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 79 – del 09/02/2010 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell’Ente “XXXXX”.

Omissis

Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio dell’associazione “XXXXX” c.f. XXXXX

Rispondiamo alla Vs. lettera del 15 dicembre 2009 - ns. prot. n. 2003-III/2.2 del 15 dicembre 2009, con la quale si comunicava lo scioglimento dell’associazione “XXXXX” e l’assenza di patrimonio residuo da devolvere.

A tal proposito, questa Agenzia, verificata la documentazione allegata alla richiesta prende atto dello scioglimento dell’associazione e dell’assenza di patrimonio residuo, come risultante dal Verbale di Assemblea approvato in data 11 dicembre 2009 e dalla documentazione allegata.

Tutto ciò premesso, non essendovi alcun patrimonio da vincolare all’emissione del preventivo ed obbligatorio parere di devoluzione, la presente nota adempie all’obbligo di legge previsto dagli articoli 148, co. 8, lett. b) del D.P.R. n. 617/1986 e 4, co. 7, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all’ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall’art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 80 – del 09/02/2010 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio del “XXXXX”.

Omissis

Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio del “XXXXX” c.f. XXXXX

Rispondiamo alla Vs. lettera del 30 ottobre 2010 - ns. prot. n. 1752-III/2.2 del 6 novembre 2009, con la quale si comunicava lo scioglimento del “XXXXX” e l’assenza di patrimonio residuo da devolvere.

A tal proposito, questa Agenzia, verificata la documentazione allegata alla richiesta e la successiva integrazione, prende atto dello scioglimento dell’associazione e dell’assenza di patrimonio residuo, come risultante dal Verbale di Assemblea approvato in data 30 settembre 2009 e dalla documentazione allegata.

Tutto ciò premesso, non essendovi alcun patrimonio da vincolare all’emissione del preventivo ed obbligatorio parere di devoluzione, la presente nota adempie all’obbligo di legge previsto dagli articoli 148, co. 8, lett. b) del D.P.R. n. 617/1986, 4, co. 7, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. *k*) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 81 – del 09/02/2010 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio dell’associazione “XXXXX” c.f. XXXXX

Rispondiamo alla Vs. lettera del 30 dicembre 2009 - ns. prot. n. 28-III/2.2 del 11 gennaio 2010 con la quale si comunicava lo scioglimento dell’associazione “XXXXX” e l’assenza di patrimonio residuo da devolvere.

A tal proposito, questa Agenzia, verificata la documentazione inviata, prende atto dello scioglimento dell’associazione e dell’assenza di patrimonio residuo, come risultante dal Verbale di Assemblea approvato in data 29 dicembre 2009 e dalla documentazione allegata.

Tutto ciò premesso, non essendovi alcun patrimonio da vincolare all’emissione del preventivo ed obbligatorio parere di devoluzione, la presente nota adempie all’obbligo di legge previsto dalla clausola di cui alla lett. *f*) comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all’ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall’art. 3, comma 1, lett. *k*) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 82 – del 09/02/2010 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

AGENZIA PER LE ONLUS

**Parere
obbligatorio e vincolante
sulla devoluzione del patrimonio**

(ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

della

**Associazione “XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale Via XXXXX
XXXXX**

in favore di

“XXXXX”
C.F. XXXXX Via XXXXX
XXXXX

Approvato dalla Commissione in data 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio in data 9 febbraio 2010

L’AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE
DI UTILITA’ SOCIALE

Visto l’art. 10, co. 1, lett. *f*) del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e l’art. 3, comma 1, *lett. k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l’emanazione del parere sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti o organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio del 2 novembre 2009, inviata dall’associazione “XXXXX” c.f. XXXXX con sede legale in Via XXXXX – XXXXX al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall’Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 21, co. 3, lett. *b*) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall’Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi, coordinatore della Commissione Vigilanza e Controllo;

PREMESSO CHE

L’associazione “XXXXX” ha comunicato all’Agenzia per le Onlus di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 3, comma 1, *lett. k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L’Agenzia per le Onlus ha esaminato la documentazione prodotta inerente all’associazione devolente e alla Fondazione destinataria del residuo patrimoniale;

L’associazione “XXXXX” ha indicato quale soggetto destinatario del proprio patrimonio residuo l’“Ente XXXXX” c.f. XXXXX con sede legale in via XXXXX – XXXXX, il quale è soggetto legittimato a ricevere il patrimonio devoluto in quanto regolarmente iscritto presso l’Anagrafe Unica delle Onlus;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione "XXXXX" per euro 2.102,38 in favore dell'"Ente XXXXX".

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. *k*) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 83 – del 09/02/2010 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'Ente "XXXXX".

Omissis

AGENZIA PER LE ONLUS

**Parere
obbligatorio e vincolante
sulla devoluzione del patrimonio**
(ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

dell'

**ente XXXXX
C.F. XXXXX con sede legale in via XXXXX
XXXXX**

in favore di

**Associazione "XXXXX"
C.F. XXXXX con sede legale in Via XXXXX
XXXXX**

Approvato dalla Commissione in data 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio in data 4 febbraio 2010

**L'AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE
DI UTILITA' SOCIALE**

Visti l'art. 10, comma 1, lett. *f*) del D.Lgs. 460/1997 e l'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l'emanazione del parere sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti o organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio del 22 dicembre 2009 inviata dall'ente "XXXXX", con sede legale in via XXXXX - XXXXX al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall'Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 21, co. 3, lett. b) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall'Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi, coordinatore della Commissione Vigilanza e Controllo;

PREMESSO CHE

L'ente "XXXXX" ha comunicato all'Agenzia per le Onlus di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo inerente al ramo Onlus dello stesso ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L'Agenzia per le Onlus ha esaminato la documentazione prodotta dall'associazione devolvente;

L'ente "XXXXX" ha indicato quale soggetto destinatario del proprio patrimonio residuo l'associazione "XXXXX" c.f. XXXXX con sede legale in Via XXXXX - XXXXX, legittimata a ricevere il patrimonio devolutogli in quanto Onlus regolarmente iscritta nell'omonima Anagrafe Unica;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo dell'ente "XXXXX" per euro 413,37 in favore dell'associazione "XXXXX", come risultante dall'atto di cessazione del ramo Onlus redatto in data 14 dicembre 2009.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 84 – del 09/02/2010 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

AGENZIA PER LE ONLUS

Parere obbligatorio e vincolante sulla devoluzione del patrimonio

(ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

a

**“XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in via XXXXX
XXXXX**

in favore di

**“XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in Piazza XXXXX
XXXXX
e
Associazione XXXXX”
c.f. XXXXX, con sede legale in Via XXXXX
XXXXX**

Approvato dalla Commissione in data 4. febbraio 2010

Approvato dal Consiglio in data 9 febbraio 2010

L'AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE

Visti l'art. 10, comma 1, lett. *f*) del D.Lgs. 460/1997 e l'art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l'emanazione del parere sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti o organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio del 23 dicembre 2009 inviata dall'“Associazione XXXXX” c.f. XXXXX, con sede legale in via XXXXX – XXXXX, al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall'Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 21, co. 3, lett. *b*) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le Onlus, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall'Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi, coordinatore della Commissione Vigilanza e Controllo;

PREMESSO CHE

L’“Associazione XXXXX” ha comunicato all’Agenzia per le Onlus di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L’Agenzia per le Onlus ha esaminato la documentazione prodotta dall’associazione devolente;

L’“Associazione XXXXX” ha indicato quali soggetti destinatari del patrimonio residuo la “XXXXX” – c.f. XXXXX, con sede legale in Piazza XXXXX – XXXXX, legittimata a ricevere il patrimonio devolutogli in quanto Onlus di diritto ai sensi del co. 8, art. 10 del D.Lgs. 460/1997 e l’associazione “XXXXX” – c.f. XXXXX, con sede legale in Via XXXXX - XXXXX, regolarmente iscritta nell’omonima Anagrafe Unica;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo dell’“Associazione XXXXX”, di euro 8.300,00 salvo eventuali spese da liquidare, da destinarsi per euro 4.300,00 a favore della “XXXXX” e per euro 4.000,00 a favore dell’associazione “XXXXX”, come risultante dal verbale di scioglimento redatto in data 8 ottobre 2009.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all’ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall’art. 3, comma 1, lett. k) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 85 – del 09/02/2010 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

AGENZIA PER LE ONLUS

Parere obbligatorio e vincolante sulla devoluzione del patrimonio

(ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. k) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

della

**Associazione “XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in Via XXXXX
XXXXX**

in favore di

“Fondazione XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in Via XXXXX
XXXXX

Approvato dalla Commissione in data 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio in data 9 febbraio 2010

L’AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE
DI UTILITA’ SOCIALE

Visto l’art. 10, co. 1, lett. *f*) del D.Lgs. 460/1997 e l’art. 3, comma 1, *lett. k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l’emanazione del parere sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti o organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio del 16 dicembre 2009, inviata dall’associazione “XXXXX” c.f. XXXXX con sede legale in Via XXXXX – XXXXX al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall’Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 21, co. 3, lett. *b*) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall’Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi, coordinatore della Commissione Vigilanza e Controllo;

PREMESSO CHE

L’associazione “XXXXX” ha comunicato all’Agenzia per le Onlus di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 3, comma 1, *lett. k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L’Agenzia per le Onlus ha esaminato la documentazione prodotta inerente all’associazione devolente e alla fondazione destinataria del residuo patrimoniale;

L’associazione “XXXXX” ha indicato quale soggetto destinatario del proprio patrimonio residuo la “Fondazione XXXXX” c.f. XXXXX con sede legale in via XXXXX – XXXXX, il quale è soggetto legittimato a ricevere il patrimonio devoluto in quanto regolarmente iscritto nell’anagrafe delle Onlus;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo dell'associazione "XXXXX" per euro 48.691,30 in favore della "Fondazione XXXXX".

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. *k*) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 86 – del 09/02/2010 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX”.

Omissis

AGENZIA PER LE ONLUS

**Parere
obbligatorio e vincolante
sulla devoluzione del patrimonio**
(ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329)

della

**“Associazione XXXXX”
C.F. XXXXX con sede legale in Viale XXXXX
XXXXX**

in favore di

**“Associazione XXXXX”
C.F. XXXXX Via XXXXX
XXXXX**

Approvato dalla Commissione in data 4 febbraio 2010

Approvato dal Consiglio in data 9 febbraio 2010

**L'AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE
DI UTILITA' SOCIALE**

Visto l'art. 10, co. 1, lett. *f*) del D.Lgs. 460/1997 e l'art. 3, comma 1, *lett. k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001, riguardanti l'emanazione del parere sulla devoluzione del patrimonio nei casi di scioglimento di enti o organizzazioni, e la contestuale comunicazione dello stesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali;

Vista la richiesta di parere di devoluzione del patrimonio del 27 ottobre 2009, inviata dall’“Associazione XXXXX” c.f. XXXXX con sede legale in Viale XXXXX - XXXXX al fine di ottenere il rilascio del parere in ordine alla devoluzione del patrimonio;

Vista la documentazione in atti;

Preso atto delle risultanze istruttorie formulate dall’Ufficio Vigilanza e Controllo;

Visto il parere positivo formulato dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 21, co. 3, lett. *b*) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le Onlus, n. 26/09;

Vista la valutazione positiva espressa dall’Ufficio per le attività di Vigilanza e Controllo;

Su proposta del relatore, consigliere Adriano Propersi, coordinatore della Commissione Vigilanza e Controllo;

PREMESSO CHE

L’“Associazione XXXXX” ha comunicato all’Agenzia per le Onlus di voler procedere alla devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 3, comma 1, *lett. k*) del D.P.C.M. n. 329 del 21 marzo 2001;

L’Agenzia per le Onlus ha esaminato la documentazione prodotta inerente all’associazione devolente e all’associazione destinataria del residuo patrimoniale;

L’“Associazione XXXXX” ha indicato quale soggetto destinatario del proprio patrimonio residuo l’“Associazione XXXXX” c.f. XXXXX, con sede legale in via XXXXX - XXXXX, il quale è soggetto legittimato a ricevere il patrimonio devoluto in quanto onlus di diritto ai sensi del co. 8, art. 10 del D.Lgs. 460/1997;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. *k*) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla devoluzione del patrimonio residuo dell’“Associazione XXXXX” per euro 72.000,00 in favore dell’“Associazione XXXXX”.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulato all’ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall’art. 3, comma 1, lett. *k*) del citato D.P.C.M. 329/2001.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 139 – del 15/03/2010 Parere in merito alla devoluzione del patrimonio dell’“Associazione XXXXX”.

Omissis

Oggetto: Parere in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'“Associazione XXXXX” c.f. XXXXX

Rispondiamo alla Vs. lettera - ns. prot. n. 317-III/2.2 del 1 marzo 2010 con la quale si comunicava lo scioglimento dell'“**Associazione XXXXX**” e l'assenza di patrimonio residuo da devolvere.

A tal proposito, questa Agenzia, verificata la documentazione inviata, prende atto dello scioglimento dell'associazione e dell'assenza di patrimonio residuo, come risultante dal verbale di assemblea approvato in data 25 gennaio 2010 e dalla documentazione allegata.

Tutto ciò premesso, non essendovi alcun patrimonio da vincolare all'emissione del preventivo ed obbligatorio parere di devoluzione, la presente nota adempie all'obbligo di legge previsto dalla clausola di cui alla lett. *f*) comma 1, art. 10 del D.Lgs. 460/1997.

Comunicazione del presente parere viene contestualmente formulata all'ente richiedente e alle competenti Istituzioni, come disposto dall'art. 3, comma 1, lett. *k*) del citato D.P.C.M. 329/2001.

PARTE II: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 1 - del 13/01/2010 Determinazioni inerenti l'organo collegiale dell'Agenzia per le onlus.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Premesso che l'Agenzia per le Onlus, istituita con DPCM 26 settembre 2000, ai sensi dell'art. 3 comma 190 della legge n. 662/96, svolge le proprie funzioni istituzionali in base alle disposizioni contenute nel DPCM 21 marzo 2001 n. 329 – Regolamento recante norme per l'Agenzia per le Onlus;

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per le onlus;
- n. 70 del 12 marzo 2009, relativa all'approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus;
- n. 372 del 15 ottobre 2009, con la quale si approva il Bilancio di previsione 2010;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia per le onlus;
- n. 523 del 21 dicembre 2009 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2010;

Vista la propria deliberazione n. 1 del 8.2.2007 relativa alla ricostituzione del Consiglio dell’Agenzia per le onlus, attraverso la presa d’atto del D.P.C.M. 15 gennaio 2007 concernente la nomina del Presidente e di dieci componenti, ed alla conferma dell’osservanza delle disposizioni contenute nel D.p.c.m. 30.12.2002, nel D.p.c.m. 3.11.2003 e nella legge 23.12.2005, n. 266, art. 1, commi 58, 59, 63, in ordine alle competenze dei componenti l’organo collegiale;

Visto il D.P.C.M. 4 dicembre 2009 con il quale viene nominato, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, componente dell’Agenzia per le onlus il sig. Massimo Giusti, a decorrere dalla data del 4 dicembre 2009;

Vista la circolare n. 32 del 17 dicembre 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, concernente ulteriori indicazioni sull’applicazione dell’art. 1, commi 58 e 59 della Legge 266/2005, nonché la nota della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per il coordinamento amministrativo n. 0018207 - 4.2.5.13.10 del 24.12.2009, con la quale si richiama l’attenzione dell’Agenzia ad attenersi agli adempimenti richiesti dalla sopracitata circolare;

Ritenuto doversi provvedere all’integrazione della composizione dell’organo collegiale attraverso la presa d’atto della nomina a consigliere del Sig. Massimo Giusti, nato a Sassuolo (Mo) il XXXXX, residente a XXXXX – XXXXX a far tempo dal 4.12.2009 per un quinquennio;

Ritenuto di dover recepire e dare applicazione alle indicazioni presenti nella circolare n. 32 del 17.12.2009 della Ragioneria Generale dello Stato in ordine alle competenze da riconoscere al Presidente ed ai componenti l’organo collegiale a decorrere dall’anno 2009 nelle seguenti modalità :

al Presidente una indennità di funzione di €. 71.023,18 annue lorde;
ai consiglieri una indennità di funzione di €. 55.777,34 annue lorde;
ai componenti un gettone di presenza per le sedute del Consiglio nella misura di €. 92,96 lorde per seduta;

Ravvisato di provvedere al recupero delle quote relative ad indennità di funzione e gettoni di presenza relativamente all’anno 2009 mediante trattenute sulle competenze afferenti l’anno 2010;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore generale in data 11 gennaio 2010;

Con il visto del Segretario espresso in data 11 gennaio 2010;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto, come in premessa specificato, delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 4 dicembre 2009 con il quale viene nominato, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, componente dell’Agenzia per le onlus il sig. Massimo Giusti, a decorrere dalla data del 4 dicembre 2009 per un quinquennio, in tal modo integrando e perfezionando l’organo collegiale dell’Agenzia per le onlus;
2. di recepire e dare applicazione alle indicazioni presenti nella circolare n. 32 del 17.12.2009 della Ragioneria Generale dello Stato in ordine alle competenze da riconoscere al Presidente ed ai componenti l’organo collegiale a decorrere dall’anno 2009 nelle seguenti modalità :
 - al Presidente una indennità di funzione di €. 71.023,18 annue lorde;
 - ai Consiglieri una indennità di funzione di €. 55.777,34 annue lorde;
 - ai componenti un gettone di presenza per le sedute del Consiglio nella misura di €. 92,96 lorde per seduta;
3. di demandare al Direttore generale gli atti esecutivi, che includono l’incombenza del recupero delle competenze afferenti l’annualità 2009;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 2 - del 13/01/2010 Avvio della procedura di gara per l'affidamento della stampa di pubblicazioni diverse e materiale vario per l'Agenzia per le Onlus per il 2010.

IL CONSIGLIO DELL’AGENZIA PER LE ONLUS

Visti:

l’art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996 n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329;
l’art. 14 della legge 13 maggio 1999 n. 133;

Viste le deliberazioni del Consiglio dell’Agenzia:

- . n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- . n. 70 del 12 marzo 2009, relativa al regolamento di contabilità dell’Agenzia, approvato successivamente con D.P.C.M. del 2 novembre 2009;
- . n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- . n. 372 del 15 ottobre 2009 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2010, unitamente alla Relazione programmatica contenente gli indirizzi e i programmi dell’Agenzia nell’arco temporale 2010/2012, con particolare riferimento all’esercizio 2010, ed alla Nota preliminare;
- . n. 523 del 21 dicembre 2009 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2010;

Evidenziata l’esigenza, nell’ambito delle diverse attività ed iniziative previste per il 2010, di garantire nel corso dell’anno la fornitura tempestiva ed economica della stampa di pubblicazioni

diverse e materiale vario dell’Agenzia per le Onlus (relazioni, ricerche, atti di convegni, carta intestata, cartelline con logo, inviti e cartelline per convegni, biglietti da visita e augurali, ecc.);

Ritenuto, in relazione a quanto evidenziato, di promuovere l’avvio della procedura per l’affidamento della fornitura sopra indicata mediante trattativa privata (procedura negoziata: art. 54 comma 4 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163), ai sensi dell’art. 41 comma 1 punto 6 del R.D. 23.05.1924 n. 827 e dell’art. 125 commi 9, 10, 11 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, soprattutto in considerazione della specificità e dell’esiguità della spesa, secondo quanto previsto al punto 2 della deliberazione del Consiglio del 15 gennaio 2009 n. 2;

Ravvisata pertanto l’opportunità di autorizzare l’avvio della procedura di affidamento della fornitura in oggetto con la modalità sopra indicata per un importo presunto nell’arco del 2010 di euro 40.000,00 (IVA esclusa), con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (60 punti su 100 per l’offerta economica, 40 punti per l’offerta tecnica);

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003 n. 97 “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici”;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore generale in data 12 gennaio 2010;

Visto il parere del Segretario espresso in data 12 gennaio 2010;

DELIBERA

1. di autorizzare l’avvio della procedura di gara mediante trattativa privata per l’affidamento della fornitura della stampa di pubblicazioni e materiale vario dell’Agenzia per le Onlus, alle condizioni in dettaglio indicate negli allegati documenti, norme di gara e capitolato di oneri, facenti parte integrante del presente provvedimento;
2. di destinare all’intervento di cui trattasi la somma di euro 40.000,00 (IVA esclusa), con riferimento allo stanziamento per spese di editoria e pubblicità del Centro di Responsabilità 3 che verrà debitamente assestato in sede di I variazione al bilancio di previsione 2010;
3. di demandare ai competenti dirigenti gli atti consequenti, ivi compresa l’individuazione delle imprese da invitare e la nomina della commissione di gara;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 3 - del 13/01/2010 Spese inerenti la realizzazione di seminari di studio finalizzati alla stesura del volume “Libro Bianco sul Terzo settore.

IL CONSIGLIO DELL’AGENZIA PER LE ONLUS

Visti :

- . l’art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- . il D.P.C.M. 26 settembre 2000;

- . il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
- . l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- . n. 70 del 12 marzo 2009, relativa all'approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus;
- . n. 26 dell' 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- . n. 1 del 15 gennaio 2009, relativa alla riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- . n. 372 del 15.10.2009, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2010, unitamente alla Relazione programmatica contenente gli indirizzi ed i programmi dell'Agenzia nell'arco temporale 2010/2012;
- . n. 523 del 21.12.2009, con la quale si approvano le linee operative per la realizzazione dei programmi di attività dell'Agenzia per le Onlus nell'anno 2010;

Considerato che in relazione ai compiti attribuiti l'Agenzia per le Onlus esercita poteri di indirizzo, promozione e vigilanza per quanto concerne l'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in relazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali;

Atteso che con propria deliberazione n. 57 dell'11 febbraio 2009 l'Agenzia ha approvato il progetto finalizzato a realizzare la seconda edizione del Libro Bianco sul Terzo settore, che comprende, fra gli altri elementi, l'istituzione di comitati di consultori composti da persone portatrici di competenze specifiche su diverse aree tematiche con lo scopo di generare fra gli esperti interni ed esterni all'Agenzia un confronto il più possibile approfondito, orientato ad una visione strategica e globale del Terzo settore, capace di evidenziarne le dinamiche evolutive e le politiche di sviluppo;

Atteso inoltre che con propria deliberazione n. 266 del 15 giugno 2009 l'Agenzia ha approvato l'avvio dei lavori per la realizzazione del progetto di cui sopra relativamente alla selezione dei collaboratori secondo le procedure previste dal "Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni" approvato con delibera dell'Agenzia n.180 del 13.5.2009;

Considerato che allo stato attuale di avanzamento del progetto si rende indispensabile definire la programmazione di alcuni seminari di studio per determinare un confronto produttivo fra gli esperti coinvolti nella stesura delle specifiche aree tematiche del Libro Bianco, al fine di conferire al volume organicità e omogeneità di impostazione, ciascuna delle quali coordinata da un Consigliere dell'Agenzia, individuate nelle seguenti: 1. aspetti costituzionali, amministrativi e tributari; 2. identità e rappresentanza del Terzo settore; 3. aspetti socio-economici e finanziari in ottica macroeconomica; 4. aspetti aziendalistici in ottica microeconomica;

Ritenuto necessario procedere all'organizzazione del primo seminario di studio programmato per il giorno 27 gennaio p.v. dalle ore 10 alle ore 17 presso la sede della Provincia di Livorno, per la cui realizzazione l'Agenzia sostiene le spese di eventuale affitto della sala in cui si svolge la riunione, nonché le spese di viaggio, vitto e alloggio dei collaboratori incaricati di redigere parti del Libro Bianco, provenienti da diverse città italiane, la cui presenza al seminario è indispensabile per definire contenuti e metodi di lavoro condivisi e per procedere conseguentemente alla stesura dei singoli capitoli del volume in oggetto;

Valutato che per la realizzazione dei seminari di studio considerati opportuni e di utilità preliminarmente alla pubblicazione del volume si rende necessario uno stanziamento di Euro 10.000,00= (oneri inclusi) e che tale importo sarà finanziato con apposito fondo a valere sulle allocazioni previste per le attività del Centro di Responsabilità 1- Direzione Generale - del Bilancio di previsione 2010;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore Generale in data 11 gennaio 2010;

Con il visto del Segretario espresso in data 11 gennaio 2010;

a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare la spesa di Euro 10.000,00= quale importo finalizzato alla realizzazione di seminari di studio e approfondimento inerenti la stesura della seconda edizione del 'Libro Bianco sul Terzo settore', in relazione al sostegno delle spese logistiche (affitto spazi, organizzazione, spedizioni, produzione di materiale documentario, fotocopiatura) e delle spese di ospitalità degli esperti coinvolti in tale attività, come in premessa specificato;
- di indicare che l'importo di cui al punto 1. sarà finanziato con apposito stanziamento a valere sulle allocazioni previste per le attività del Centro di Responsabilità 1 – Direzione Generale – del Bilancio di previsione 2010 per progetti di sviluppo delle attribuzioni e delle funzioni dell'Agenzia;
- di demandare al Direttore Generale l'adozione degli atti amministrativi connessi all'attuazione del presente provvedimento;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 4 - del 13/01/2010 Spese inerenti la realizzazione di audizioni con le organizzazioni del Terzo settore relativamente al documento "Linee guida per la raccolta dei fondi.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Visti :

- . l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- . il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
- . il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
- . l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- . n. 70 del 12 marzo 2009, relativa all'approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus;

- n. 26 dell’ 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 1 del 15 gennaio 2009, relativa alla riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 372 del 15.10.2009, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2010, unitamente alla Relazione programmatica contenente gli indirizzi ed i programmi dell’Agenzia nell’arco temporale 2010/2012;
- n. 523 del 21.12.2009, con la quale si approvano le linee operative per la realizzazione dei programmi di attività dell’Agenzia per le Onlus nell’anno 2010;

Considerato che in relazione ai compiti attribuiti l’Agenzia per le Onlus esercita poteri di indirizzo, promozione e vigilanza per quanto concerne l’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in relazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali;

Atteso che con propria deliberazione n. 374 del 15 ottobre 2009 l’Agenzia ha approvato il documento “Linee Guida per la raccolta dei fondi” comprensivo degli Allegati n.1 e n.2 , la cui elaborazione, realizzata con il supporto tecnico di un comitato scientifico appositamente istituito, era stata avviata con deliberazione n. 5 del 15 gennaio 2008;

Richiamato il processo verbale della seduta consiliare del 15 ottobre 2009 con il quale il Consiglio approva la proposta avanzata dal Consigliere coordinatore del progetto ‘Raccolta Fondi’ Edoardo Patriarca di realizzare alcune audizioni con le organizzazioni del Terzo settore in diverse città italiane al fine di sviluppare un confronto ampio e produttivo sui contenuti del documento e di verificarne la concreta applicabilità da parte degli enti non profit interessati ad aderire;

Considerato che per organizzare le audizioni di cui sopra, che indicativamente si svolgeranno nelle città di Roma, Milano, Firenze, Napoli e Palermo, si rende necessario pianificare adeguatamente sia la logistica, individuando le sedi nelle quali si terranno gli incontri con le associazioni e i partner istituzionali collaboratori degli eventi, sia le attività di promozione delle audizioni attraverso contatti con le organizzazioni del Terzo settore e invio di documenti funzionali alla realizzazione efficace delle riunioni;

Considerato inoltre che in relazione alle audizioni di cui sopra è richiesta la partecipazione dei componenti del Comitato scientifico, in qualità di interlocutori indispensabili portatori di competenze e conoscenze avendo essi stessi contribuito in forma sostanziale a redigere le “Linee Guida per la raccolta dei fondi”, per i quali è da prevedere il rimborso delle spese di viaggio, di eventuale pernottamento e di ospitalità in generale in occasione della loro presenza alle audizioni;

Ritenuto necessario procedere all’organizzazione delle audizioni che dovranno concludersi entro il mese di marzo 2010, per la cui realizzazione l’Agenzia sostiene le spese logistiche e di ospitalità e viaggio dei componenti del Comitato scientifico che parteciperanno agli incontri;

Valutato di stanziare per la realizzazione di tali iniziative un importo complessivo di Euro 10.000,00= (oneri inclusi) da finanziarsi con apposito fondo a valere sulle allocazioni previste per le attività del Centro di Responsabilità 1 – Direzione Generale – del Bilancio di previsione 2010;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore Generale in data 11 gennaio 2010;

Con il visto del Segretario espresso in data 11 gennaio 2010;
a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare la spesa di Euro 10.000,00= quale importo finalizzato alla realizzazione di audizioni con le organizzazioni del Terzo settore nel merito del documento “Linee Guida per la raccolta dei fondi”, come in premessa specificato, relativa al sostegno delle spese logistiche (affitto spazi, organizzazione, spedizioni, produzione di materiale documentario, fotocopiatura) e delle spese di ospitalità dei componenti del Comitato scientifico coinvolti in tali iniziative;
2. di indicare che l’importo di cui al punto 1. sarà finanziato con apposito stanziamento a valere sulle allocazioni previste per le attività del Centro di Responsabilità 1 – Direzione Generale – del Bilancio di previsione 2010, relativamente al “Progetto Raccolta Fondi”;
3. di demandare al Direttore Generale l’adozione degli atti amministrativi connessi all’attuazione del presente provvedimento;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 5 - del 13/01/2010 Piano dei progetti finalizzati dell’Agenzia per le onlus per l’anno 2010.

IL CONSIGLIO DELL’AGENZIA PER LE ONLUS

Visti :

l’art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per le onlus;
- n. 70 del 12 marzo 2009, relativa all’approvazione del Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus;
- n. 372 del 15 ottobre 2009, con la quale si approva il Bilancio di previsione dell’Agenzia per le onlus per l’esercizio 2010;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia per le onlus;
- n. 523 del 21 dicembre 2009 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2010;

Considerato che in base alle disposizioni dell'articolo 9 del d.p.c.m. 21 marzo 2001 n. 329 l'Agenzia si avvale, in sede di prima applicazione, di personale comandato da amministrazioni pubbliche che mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza alle quali rimangono in carico i relativi costi, mentre agli oneri accessori provvede l'Agenzia con i propri fondi;

Evidenziato che attualmente sono in servizio presso l'Agenzia 7 unità di personale non dirigente, di cui quattro provenienti dal Comune di Milano, 1 dalla Regione Lombardia, 1 dall'ERSAF e 1 dalla Provincia di Milano, cui riservare l'applicazione del trattamento economico accessorio;

Viste le deliberazioni del Consiglio dell'Agenzia:

- n. 53 del 20 maggio 2003 relativa alla gestione del trattamento accessorio complessivo per il personale in servizio presso l'Agenzia;
- n. 68 del 1 luglio 2003 relativa alla corresponsione del buono pasto al personale in servizio presso l'Agenzia nella misura di euro dieci lorde giornaliere per persona a far tempo dal 1 luglio 2003;

Richiamata la propria deliberazione n. 373 del 15 ottobre 2009 con la quale si è approvato che i progetti finalizzati che il Consiglio dell'Agenzia considera di importante rilievo per la vita propria amministrativa ed istituzionale abbiano ad essere considerati ai fini dell'attribuzione di integrazioni economica del trattamento del personale;

Ravvisato che

- non si è ancora proceduto alla applicazione del CCNL Enti pubblici non economici in relazione all'inquadramento del personale pubblico presso l'Agenzia, per via della assenza di una propria dotazione organica;
- nelle more della applicazione degli istituti e delle modalità che il CCNL Enti pubblici non economici determina in funzione del personale non dirigente presente in servizio si è ritenuto di individuare nelle forme dei progetti finalizzati lo strumento maggiormente coerente per l'attribuibilità della quota accessoria del trattamento economico del personale;
- nel programma di attività dell'Agenzia dell'anno 2010 figurano alcuni progetti di intervento finalizzati a conseguire rilevanti obiettivi amministrativi e operativi, la cui realizzazione è resa possibile dal contributo delle varie risorse presenti in servizio, ciascuna detentrice di proprie competenze e abilità, che concorrono in modo differente ma parimenti determinante al conseguimento degli obiettivi;

Visto il piano dei progetti finalizzati in fase di attuazione per l'esercizio 2010, unito al presente provvedimento (All. 1), del quale è parte integrante;

Visto il prospetto (All. 2), parimenti parte integrante del presente provvedimento, nel quale è delineato il calcolo finanziario del trattamento accessorio correlato al piano 2010;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore generale in data 12 gennaio 2010;

Con il visto del Segretario espresso in data 12 gennaio 2010;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di approvare il piano dei progetti finalizzati, unito al presente provvedimento (All. 1), del quale è parte integrante, nel quale sono indicate le attività, le specifiche delle azioni e delle risorse cui sono affidati i compiti e le funzioni da espletare nel corso dell'anno 2010;
- 2) di adottare il piano dei progetti finalizzati quale strumento per l'applicazione del trattamento accessorio da riconoscere a ciascuna unità di personale non dirigente presente in servizio, fatte salve modificazioni che potranno intercorrere in relazione ad esigenze ed occorrenze al momento non preventivabili, rispetto alle quali si provvederà con ulteriori provvedimenti consiliari;
- 3) di approvare il piano dei trattamenti economici da attribuire per l'anno 2010, da attuare mediante appropriati atti dirigenziali, come definiti nell'unito documento (All. 2), parte integrante del presente provvedimento,
- 4) di indicare che la presenta complessiva spesa di €. 96.700,00 (lordo) dovrà essere riferita ai competenti capitoli del bilancio di previsione 2010 per spese per rimborsi di personale alle amministrazioni di appartenenza;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

All. 1

PIANO DEI PROGETTI DELL'AGENZIA PER L'ANNO 2010

I programmi di attività dell'Agenzia per l'anno 2010 sono stati annunciati nei documenti allegati al progetto di bilancio di previsione 2010, recentemente approvato dal Consiglio dell'Agenzia.

Non disponendo ancora di tutti gli elementi di certezza attorno ai finanziamenti a favore dell'Agenzia nel prossimo esercizio, i vari progetti che l'Agenzia intende mettere in cantiere o completare sono stati identificati nel loro tracciato essenziale.

Alcuni di essi sono progetti pluriennali, altri sono considerabili "ricorrenti", in quanto si ripropongono nella medesima entità e rilevanza negli anni, altri ancora sono i progetti nuovi, cui saranno assegnati le risorse (di persone e finanziarie) occorrenti per il loro avvio.

Le loro effettive dimensioni finali, relativamente agli accadimenti che interesseranno l'anno 2010, saranno ricostruite attraverso i provvedimenti e le allocazioni di bilancio che verranno approntati con la prima variazione di bilancio di previsione 2010.

Il quadro dei progetti istruiti per la loro realizzazione nel prossimo anno è sintetizzabile come seguente:

Direzione generale

- 1 Progetto finalizzato al funzionamento dell'organo collegiale.
- 2 Progetto finalizzato al funzionamento della struttura.
- 3 Progetti di particolare rilievo istituzionale.

Servizio Indirizzo e vigilanza

- 1 Progetto finalizzato al funzionamento interno.
- 2 Progetti di rilievo nell'ambito dei compiti in materia di indirizzo.
- 3 Progetti di rilievo nell'ambito dei compiti in materia di vigilanza.

Servizio Studi e promozione

- 1 Progetto finalizzato al funzionamento interno.
- 2 Progetti di rilievo nell'ambito dei compiti in materia di studi e ricerche.
- 3 Progetti di rilievo nell'ambito dei compiti in materia di promozione.

Il governo dei progetti, anche in relazione alle responsabilità amministrative che ne derivano, è assicurato dal personale interno.

Nei vari contesti le unità di personale presenti sono considerate in base alle differenti qualificazioni professionali, a ruoli e compiti differenti, ai fini di determinare il trattamento accessorio da attribuire per l'anno 2010 alle unità di personale in servizio, proveniente da altre amministrazioni pubbliche.

L'obiettivo di declinare la rilevanza della partecipazione al progetto/ai progetti e il trattamento accessorio, nella particolare fase, riguarda il personale non dirigente.

Ciascun progetto può presentare le seguenti scansioni operative e gestionali :

Direzione del progetto :

la rilevanza e la responsabilità sono ordinariamente del dirigente preposto.

(Area 1)

Direzione di fasi del progetto :

sono ordinariamente attribuite a funzionari.

La direzione di fasi progettuali si caratterizza non solo per il necessario coordinamento con il responsabile del progetto, ma anche per la capacità di proposizione, intendendo come tale non solo l'esplicitazione delle conoscenze di tipo tecnico-scientifico inerenti l'oggetto del trattare, ma anche la capacità di correlare le applicazioni derivanti con le esigenze e le prospettive di indirizzo politico-amministrativo, che sono espressamente formulate dall'organo collegiale.

Si sottolinea che la proposizione delle modalità per affrontare i temi e le questioni poste deve naturalmente correlarsi con la loro reale fattibilità, anche attraverso il piano delle occorrenze, dei vincoli e delle condizioni di carattere amministrativo.

Nell'ambito considerato emerge quale componente di sicuro valore la capacità di problem solving, da considerare rispetto ai modi delle soluzioni ed ai tempi della loro attuazione.

Nella raffigurazione del progetto e delle fasi di attuazione, vanno considerati quali ulteriori fattori di rilievo le competenze tecniche, le competenze relazionali e pro-sociali, la capacità di stesure ed elaborazione di testi e relazioni, i tempi di conseguimento degli obiettivi, le rappresentazione dei supporti interni, la collegialità dell'azione, la capacità di rappresentazione esterna, che include anche la prefigurazione del ruolo istituzionale dell'Agenzia. **(Area 2)**

Fasi realizzative:

L'attuazione dei progetti comporta che alcuni compiti siano svolti da risorse con competenze e qualifiche professionali di differente piano da esprimere nei modi e nei tempi che sono indicati e monitorati dai responsabili di progetto.

In relazione a tali incompatibilità figureranno risorse che sono chiamate ad esprimere competenze di alto profilo in ambito tecnico-scientifico ed amministrativo, di rilevante autonomia operativa e presenza attiva, nel contesto delle azioni programmate, che possiedano la capacità di correlarsi verbalmente e con altri mezzi, con esperti e soggetti esterni, ai fini della realizzazione delle fasi operative affidate. (**Area 3 – a; Area 3 – b**).

Questi soggetti agiscono a contatto con altri colleghi chiamati ad assicurare l'attuazione di compiti specifici, a carattere prevalentemente esecutivo (**Area 4**), che può comportare non solo l'applicazione di disposizioni operative, ma che sappiano intervenire con impegno e attenzione, rispettando i tempi, anche ponendo in rilievo gli elementi devianti, distorsivi, o dovuti ad errata interpretazione, che possono pregiudicare la corretta sequenza e/o il buon esito.

Si espone una sintetica descrizione dei progetti.

DIREZIONE GENERALE

1 – Il progetto finalizzato al funzionamento dell'organo collegiale consiste

- nell'assicurare l'ordinario funzionamento del Consiglio, delle commissioni e dei gruppi di studio, preposti alla disamina di problematiche settoriali, con obiettivo di elaborare in via preliminare i temi da sottoporre al Consiglio;
- nel coordinare le iniziative e le attività dell'Agenzia in coerenza con le linee di indirizzo e i programmi stabiliti dal Consiglio;
- nel provvedere alla conservazione degli atti amministrativi connessi all'attività istituzionale;
- nella cura dell'attuazione dei processi decisionali;
- nel coordinamento della struttura attraverso incontri, riunioni, circolari;

Il Dirigente responsabile del progetto è il Direttore generale.

L'assistenza alla attuazione della fase realizzativa è assicurata dalla sig.a Patrizia Marchesotti. Compiti e funzioni svolti dalla sig.a Marchesotti sono riconducibili a quelli descritti nell'area 3 – b.

2 – Il progetto finalizzato al funzionamento della struttura consiste

- nella cura dell'applicazione delle procedure informatizzate di gestione documentale definite nell'apposito manuale, che include anche il suo aggiornamento;
- nel presidio dei compiti connessi all'attività di accoglienza e di gestione dell'archivio;
- nella prevenzione dei fattori di malfunzionamento e nel primo intervento;

Il Dirigente responsabile del progetto è il Direttore generale.

L'assistenza alla attuazione della fase realizzativa è assicurata dalla dott.a Enrica Pasini e dalla sig.a Maria Concetta Piserà.

Compiti e funzioni svolti dalla dott.a Pasini sono riconducibili a quelli descritti nell'area 3 – a. Compiti e funzioni svolti dalla sig.a Piserà sono riconducibili a quelli descritti nell'area 4.

3 – I progetti di particolare rilievo istituzionale, curati dalla Direzione generale sono i seguenti:

- Linee guida e schemi per la raccolta di fondi.

- Linee guida e schemi per il sostegno a distanza.
- Progetto sul sistema informativo.

a) Il progetto per la determinazione di linee guida e schemi per la raccolta fondi, iniziatosi nel 2007, ha traghettato i 2/3 della sua realizzazione e nella sua fase ultimativa è previsto che si proceda all'integrazione degli ambiti relativi alla raccolta fondi a mezzo mobile ed internet, all'emanazione delle linee guida dopo la prima fase di verifica con le organizzazioni, alla fase di diffusione.

Le principali caratteristiche occorrenti alla conduzione delle varie fasi operative del progetto, sviluppatesi attraverso il coordinamento funzionale dei lavori del Comitato scientifico, le audizioni con le organizzazioni, i confronti tra gruppi tecnici e l'organi collegiale, risiedono nella serie delle conoscenze tecniche, nella ricerca di coesione e di relazionabilità tra tutti i soggetti cointeressati, nella stesura e nella redazione dei documenti.

La cura del progetto è sostenuta dalla dott.a Vilma Mazza.

Compiti e funzioni svolti dalla dott.a Mazza sono riconducibili a quelli descritti nell'area 2.

b) Il progetto per la realizzazione di linee guida e schemi per il sostegno a distanza, iniziatosi nel 2008, si trova attualmente nella fase conclusiva della prima parte. La prima parte è contraddistinta dai lavori preliminari, dall'avvio delle attività e dal coordinamento funzionale del Comitato scientifico, dalla stesura delle linee guida. La seconda parte si svolge attraverso la fase di diffusione del documento alle gestione dei compiti che saranno riservati all'Agenzia nella logica della promozione del prodotto, del monitoraggio e dell'accompagnamento.

La cura del progetto è sostenuta dalla dott.a Vilma Mazza.

Fasi realizzative dalla dott.a Enrica Pasini.

Compiti e funzioni svolti dalla dott.a Mazza sono riconducibili a quelli descritti nell'area 2.

Compiti e funzioni svolti dalla dott.a Pasini sono riconducibili a quelli descritti nell'area 3 – b.

c) Il Progetto sul sistema informativo, il cui studio è in fase di avanzata elaborazione, si spiegherà attraverso l'attuazione delle procedure di gara finalizzate alla realizzazione delle parti interne del sistema, la prosecuzione dei raccordi con gli esperti tecnici ed il Politecnico di Milano, la cura dello sviluppo dei rapporti con le istituzioni pubbliche coinvolte nella fase di sperimentazione e lo studio e la progettazione delle incombenze amministrative.

Il Dirigente responsabile del progetto è il Direttore generale.

L'assistenza alla attuazione della fase realizzativa è assicurata dalla dott.a Vilma Mazza e dalla dott.a Enrica Pasini.

Compiti e funzioni svolti dalla dott.a Mazza sono riconducibili a quelli descritti nell'area 2.

Compiti e funzioni svolti dalla dott.a Pasini sono riconducibili a quelli descritti nell'area 3 – b.

SERVIZIO INDIRIZZO E VIGILANZA

1 – Il progetto finalizzato al funzionamento interno consiste

- nella cura dell'applicazione delle procedure amministrative di gestione ordinaria;
- nel coordinamento delle risorse interne ed esterne che operano in funzione delle incombenze attribuite;
- nel funzionamento dei gruppi di lavoro costituiti;
- predisposizione del Bollettino;

Un ruolo importante nel progetto è sostenuto dalla dott.a Valeria La Paglia.

Fasi realizzative dalla sig.a Enza Cellamare.

Compiti e funzioni svolti dalla dott.a La Paglia sono riconducibili a quelli descritti nell'area 3 - b.

Compiti e funzioni svolti dalla sig.a Cellamare sono riconducibili a quelli descritti nell'area 4.

2 – I progetti di rilievo nell’ambito dei compiti in materia di indirizzo sono i seguenti

- Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit
- Gestione della proposta di riforma organica della legislazione del terzo settore
- Predisposizione del Libro bianco sul terzo settore
- Assistenza e consulenza presso i tavoli tecnici costituiti con Agenzia delle Entrate, Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, Organismo Italiano di contabilità, Consiglio Nazionale del Notariato
- Linee guida per l’armonizzazione della tenuta dei registri delle associazioni di volontariato e di promozione sociale

a) Il progetto per la redazione del bilancio sociale è in fase di ultimazione e si rende necessaria l’attuazione di una verifica con i soggetti interessati e la promozione dei risultati finali.

La cura del progetto è sostenuta dalla dott.a Valeria La Paglia.

Compiti e funzioni svolti dalla dott.a La Paglia sono riconducibili a quelli descritti nell'area 3 - a.

b) La proposta di riforma organica della legislazione del terzo settore, realizzatasi in un documento curato da un gruppo di lavoro appositamente istituito è oggetto di una fase di diffusione e di confronto.

La cura del progetto è sostenuta dalla dott.a Valeria La Paglia.

Compiti e funzioni svolti dalla dott.a La Paglia sono riconducibili a quelli descritti nell'area 3 - a.

c) La predisposizione del Libro bianco sul terzo settore si è sviluppata attraverso un apposito provvedimento che prevede l’insediamento di un gruppo di esperti che curerà la redazione delle varie parti nelle quali è stato stabilito di articolare il documento.

La cura del progetto è sostenuta dalla dott.a Valeria La Paglia.

Fasi realizzative dalla dott.a Vilma Mazza.

Compiti e funzioni svolti dalla dott.a La Paglia sono riconducibili a quelli descritti nell'area 2.

Compiti e funzioni svolti dalla dott.a Mazza sono riconducibili a quelli descritti nell'area 3 - a.

d) Le funzioni di assistenza e consulenza presso i tavoli tecnici costituiti con Agenzia delle Entrate, Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, Organismo Italiano di contabilità, Consiglio Nazionale del Notariato comportano una ampia e profonda conoscenza della materia giuridica nei vari ambiti che interessano la vita quotidiana delle organizzazioni del terzo settore ed un impegno nell’azione di supporto ai componenti dell’organo collegiale coinvolti nello studio delle problematiche e nell’individuazione delle soluzioni.

La cura dei progetti è sostenuta dalla dott.a Valeria La Paglia.

Compiti e funzioni svolti dalla dott.a La Paglia sono riconducibili a quelli descritti nell'area 2.

e) La stesura del documento concernente l’armonizzazione delle modalità di gestione dei registri delle associazioni di volontariato e di promozione sociale è in fase conclusiva. Occorre procedere alla verifica ed ai confronti con i soggetti direttamente interessati e con la Commissione tecnica della Conferenza dei Presidenti delle Regioni per poi provvedere alla diffusione ad alle azioni di cointeressamento.

La cura dei progetti è sostenuta dalla dott.a Valeria La Paglia.

Compiti e funzioni svolti dalla dott.a La Paglia sono riconducibili a quelli descritti nell'area 2.

3 – I progetti di rilievo nell'ambito dei compiti in materia di vigilanza sono i seguenti

- Rapporti con la Guardia di Finanza.
- Rapporti con le autorità giudiziarie.

a) Segnatamente ai rapporti con la Guardia di Finanza si evidenziano le proposte di attuazione di interventi di sensibilizzazione e formazione rivolte agli accertatori della G.d.F., alla segnalazione dei casi che necessitano di una azione ispettiva, agli scambi di informazione e valutazione sulla normativa e sulle possibilità di applicazione.

La cura del progetto è sostenuta dalla dott.a Valeria La Paglia.

Compiti e funzioni svolti dalla dott.a La Paglia sono riconducibili a quelli descritti nell'area 2.

b) I rapporti con le autorità giudiziarie si mantengono oggi ancora nella linea della comunicazione e dei contatti per segnalazioni da effettuarsi in relazione alle competenze.

La cura del progetto è sostenuta dalla dott.a Valeria La Paglia.

Compiti e funzioni svolti dalla dott.a La Paglia sono riconducibili a quelli descritti nell'area 3 - b.

SERVIZIO STUDI E PROMOZIONE

1 – Il progetto finalizzato al funzionamento interno consiste

- nella cura dell'applicazione delle procedure amministrative di gestione ordinaria;
- nel coordinamento delle risorse interne ed esterne che operano in funzione delle incombenze attribuite;
- nel funzionamento dei gruppi di lavoro costituiti;

Il Dirigente responsabile del progetto è l'ing. Francesco Iaquinta.

L'assistenza alla attuazione della fase realizzativa è assicurata dalla dott.a Monica Nava.

Compiti e funzioni svolti dalla dott.a Nava sono riconducibili a quelli descritti nell'area 3 – b.

2 – I progetti di rilievo nell'ambito dei compiti in materia di studi e ricerche sono i seguenti

- promozione di collaborazioni con Università italiane;
- collaborazione con ISTAT per realizzare il censimento delle organizzazioni non profit aggiornato al 2010;
- provvedere allo sviluppo di studi settoriali, sui temi indicati dal Consiglio;

La cura del progetto è sostenuta dalla dott.a Monica Nava.

Compiti e funzioni svolti dalla dott.a Nava sono riconducibili a quelli descritti nell'area 3 - a.

3 – I progetti di rilievo nell'ambito dei compiti in materia di promozione sono i seguenti

- realizzare gli interventi e le iniziative promozionali che saranno inseriti nella programmazione dell'Agenzia per l'anno 2010 a cura del Consiglio dell'Agenzia (diffusione esiti del progetto "Raccolta fondi", diffusione esiti del progetto "Sostegno a distanza", diffusione delle linee guida per il bilancio sociale; diffusione delle linee guida per i registri delle organizzazioni);

- organizzazione di eventi, con particolare riferimento alla presentazione della Relazione Annuale;
- realizzazione della rivista ARETE' - quadrimestrale di carattere scientifico sui temi del non profit;
- realizzazione evento Premio Internazionale Giornalismo per il Sociale, edizione 2010
- realizzazione progetto "Il Cos'è del Terzo settore".

Il Dirigente responsabile dei progetti è l'ing. Francesco Iaquinta.

L'assistenza alla attuazione delle fasi realizzative è assicurata dalla dott.a Monica Nava.

a) nel corso dell'anno 2010 si dovranno pianificare, sulla scorta delle reali disponibilità finanziarie, gli interventi tesi a diffondere e promuovere la conoscenza delle realizzazioni dell'Agenzia, mediante la progettazione e l'attuazione di iniziative pubbliche, di convegni, di interviste e conferenze stampa.

Compiti e funzioni in materia, che hanno la caratteristica di breve durata, svolti dalla dott.a Naya sono riconducibili a quelli descritti nell'area 3 - b.

b) tra le azioni ricorrenti da assicurare in collaborazione con la Presidenza del Consiglio figura la presentazione della relazione annuale delle attività dell’Agenzia.

Compiti e funzioni in materia, che hanno la caratteristica di breve durata, svolti dalla dott.a Nava sono riconducibili a quelli descritti nell'area 3 - b.

c) prosegue anche nell'anno 2010 la pubblicazione della rivista Aretè, articolata su tre numeri, cui sono assicurate le incombenze di segreteria redazionale.

Compiti e funzioni svolti dalla dott.a Nava sono riconducibili a quelli descritti nell'area 3 - a.

d) nel mese di aprile 2010 avrà luogo la seconda edizione del Premio di giornalismo sulla comunicazione sociale, la cui organizzazione è curata dagli uffici interni, con il supporto esecutivo finale del Festival del Giornalismo.

Compiti e funzioni svolti dalla dott.a Nava sono riconducibili a quelli descritti nell'area 3 - a.

e) la realizzazione della pubblicazione “Il cos’è del terzo settore” comporta la partecipazione diretta degli uffici alla fase di stesura e di coordinamento redazionale dei testi che andranno a comporre il documento finale.

Compiti e funzioni svolti dalla dott.a Nava sono riconducibili a quelli descritti nell'area 3 - a.

PROSPETTO RIASSUNTIVO

Valeria La Paglia progetti A2 n. 4
progetti A3a n. 2

Vilma Mazza progetti A2 n. 3
progetti A3a n. 1

Monica Nava progetti A3a n. 4
progetti A3b n. 3

Enrica Pasini progetti A3a n. 1
progetti A3b n. 2

Patrizia Marchesotti progetti A3b n. 1

Enza Cellamare progetti A4 n. 1

M.Concetta Piserà progetti A4 n. 1

All. 2

Prospetto per la determinazione del trattamento accessorio anno 2010

Considerata la scala delle complessità degli apporti individuali

Area 1

Area 2

Area 3 a

Area 3 b

Area 4

Occorre provvedere alla quantificazione della corresponsione economica.

La determinazione può avviarsi dalla considerazione che la base applicabile per le posizioni afferenti compiti esecutivi, identificate in Area 4, deve essere superiore a quella del trattamento integrativo dell'amministrazione di appartenenza. La quota minima di trattamento accessorio si attesterà sull'importo annuo lordo di €. 4.000.

Le posizioni individuate nell'area di riferimento 3 b, che si caratterizzano per una maggiore complessità funzionale, usufruiranno di un trattamento accessorio più consistente, che si ritiene congruo nella misura di €. 6.000 lorde.

A quelle riferite all'area 3 a, che si distaccano ulteriormente dalla precedente, per maggiore autonomia operativa sarà attribuito un trattamento accessorio di €. 7.000 lorde.

Le posizioni funzionali dell'area 2 che si caratterizzano per competenze di rilevante profilo, assimilabili alle posizioni specialistiche, che presentano altresì piani di responsabilità rilevanti e necessari nell'economia dell'assetto organizzativo attuale, saranno retribuiti nella misura annua londa di €. 22.000.

La seguente tabella rappresenta la sintesi delle considerazioni sopra espresse.

Area 1	dirigenti	
Area 2	22.000	
Area 3 a	7.000	
Area 3 b	6.000	
Area 4	4.000	

Per le unità di personale che sono presenti in più di un progetto si terrà conto del riferimento di area più elevato che sarà preso come base per il calcolo dell'ammontare economico accessorio. Quindi si sommerà alla base di cui alla tabella sopra riportata una quota pari allo 0,15 per ogni progetto nel quale si è coinvolti, di pari area; una quota dello 0,05 per ciascun progetto di area immediatamente inferiore.

nome	La Paglia	Mazza	Nava	Pasini	Marchesotti	Cellamare	Piserà
------	-----------	-------	------	--------	-------------	-----------	--------

progetto base	Area 2	Area 2	Area 3 a	Area 3 a	Area 3 b	Area 4	Area 4
progetti pari area	3	2	3				
progetti area inferiore	2	1	3	2			
Calcolo base	22.000	22.000	7.000	7.000	6.000	4.000	4.000
Integrazione pari area	9.900	6.600	3.150				
Integrazione area inferiore	2.200	1.100	1.050	700			
Totale	34.100	29.700	11.200	7.700	6.000	4.000	4.000

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 7 - del 13/01/2010 Realizzazione del prodotto editoriale “Il cos’è del Terzo settore” in materia di decodifica dei termini del non profit.

IL CONSIGLIO DELL’AGENZIA PER LE ONLUS

Visti:

- l’art. 3, commi da 190 a 193, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
- il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
- l’art. 14 della Legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le deliberazioni del Consiglio dell’Agenzia:

- n. 26 dell’11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, relativa al Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus approvato successivamente con D.P.C.M. del 2 novembre 2009;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 385 del 19 dicembre 2008 con la quale si è approvato il bilancio di previsione per l’anno 2009;
- n. 174 del 13 maggio 2009 e n. 417 del 12 novembre 2009 con le quali si è provveduto ad approvare le variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009;
- n. 372 del 15 ottobre 2009 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2010, unitamente alla Relazione programmatica contenente gli indirizzi ed i programmi dell’Agenzia nell’arco temporale 2010/2012 ed alla Nota preliminare;
- n. 523 del 21 dicembre 2009 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2010;

Considerato che l’art. 3, comma 1, lett. d) del sopracitato DPCM 329/2001 prevede che l’Agenzia per le Onlus nell’esercizio delle proprie attribuzioni in materia di promozione realizzzi “campagne per lo sviluppo e la conoscenza delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia, al fine di promuoverne e diffonderne la conoscenza e di valorizzarne il suo ruolo di promozione civile e sociale”;

Richiamata la propria deliberazione n. 269 del 13 luglio 2009 con la quale era stata approvata la realizzazione del prodotto editoriale “Il cos’è del Terzo settore” quale strumento di interpretazione della complessa situazione attuale, di non facile percezione per i non addetti ai

lavori, che funga da glossario e che sia anche in grado di fornire una chiara chiave di lettura delle differenze di classificazione con la finalità di aiutare il lettore nelle proprie valutazioni;

Ricordato che il suddetto provvedimento individuava un budget di massima di Euro 15.000,00 (IVA inclusa) comprensivo dell'attività di redazione, impianti grafici e stampa di n. 10 / 12 inserti da abbinare ad un periodico con adeguato circuito distributivo;

Considerato che con successiva determinazione n. 6.5 del 15 luglio 2009, ai sensi della normativa vigente, era stata identificata nella proposta della Società Editoriale Vita S.p.A. la soluzione tecnica più adeguata tra quelle esaminate in merito alla redazione, realizzazione impianti grafici, pubblicazione e stampa di inserti allegati al settimanale *VITA non profit contents*;

Tenuto conto che nella seduta di Consiglio del 15 ottobre 2009 è successivamente emersa la necessità di attribuire all'iniziativa maggiore rilevanza istituzionale e la conseguente necessità di individuare una formula diversa nella gestione della parte redazionale, mantenendo gli impegni con la Società Editoriale Vita S.p.A nelle parti restanti;

Attesa pertanto la volontà da parte del Consiglio di attribuire all'iniziativa maggiore rilevanza istituzionale assicurando la redazione del documento in modo diretto da parte degli stessi consiglieri dell'Agenzia e del personale interno;

Considerato che con nota del 2 novembre 2009 (ns. prot. n. 1735-IV/3.2) si è provveduto ad inoltrare alla Società Editoriale VITA S.p.A. la proposta di revisione contrattuale in base alla quale il compenso complessivo veniva rideterminato in Euro 7.200,00 (IVA inclusa) a fronte di mutate controprestazioni che prevedono la pubblicazione di materiale informativo – nella forma di n. 5 inserti al settimanale VITA - su tematiche di interesse dell'Agenzia e previamente concordate da consumarsi entro il 30 giugno 2010;

Ricordato che con il sopraccitato atto dirigenziale n. 6.5/2009 si era provveduto ad impegnare l'importo complessivo di Euro 15.000,00 (IVA inclusa) sul fondo iscritto per le spese di promozione e comunicazione dell'Agenzia del Centro di Responsabilità 5 – Servizio Studi e Promozione – del bilancio di previsione 2009;

Considerato che si era ritenuto di destinare l'importo residuo di Euro 7.800,00 (IVA inclusa) alla stampa, pubblicazione, diffusione e promozione del volume cartaceo di cui sopra avvalendosi di apposito editore, riservandosi di selezionarlo tramite adeguata procedura sulla base della normativa vigente;

Tenuto conto che il *timing* previsto individua la conclusione dei lavori entro la prossima pausa estiva e la successiva pubblicazione a partire dal mese di settembre e che alla data del 31 dicembre 2009 non si era ancora proceduto ad individuare formalmente il fornitore cui affidare l'incarico di cui sopra;

Considerato che, ai sensi della normativa vigente, i provvedimenti per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono, costituendo economia di bilancio e concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione;

Preso atto, pertanto, della necessità di procedere ad assumere un nuovo impegno a valere sul bilancio di previsione 2010 individuando nell'importo di Euro 20.000,00 (IVA inclusa) il

budget adeguato per le attività di stampa, pubblicazione, diffusione e promozione del prodotto editoriale, riservandosi di selezionare apposito editore ai sensi della normativa vigente;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Studi e Promozione in data 12 gennaio 2010;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore generale in data 11 gennaio 2010;

Con il visto del Segretario espresso in data 12 gennaio 2010;

Su proposta del relatore, a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di approvare, come in premessa specificato, la realizzazione nel corso dall'anno 2010 di un prodotto editoriale nella forma di una raccolta di voci del Terzo settore, corredata da una serie di capitoli integrativi, a carattere divulgativo e didascalico ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione n. 269 del 13 luglio 2009;
- 2) di indicare che le conseguenti spese – individuate nell'entità complessiva di Euro 20.000,00 (IVA inclusa) da destinarsi alle attività di cui sopra - siano da imputare ai fondi per le spese di promozione e comunicazione dell'Agenzia del Centro di Responsabilità Servizio Studi e Promozione che verranno debitamente assestati in sede di I variazione al bilancio di previsione 2010;
- 3) di demandare al Responsabile del Servizio Studi e Promozione tutti gli atti amministrativi conseguenti;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 87 - del 09/02/2010 Individuazione di aree funzionali di attività istituzionale presso l'Agenzia per le onlus.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Visti :

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia;
- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell'Agenzia per le Onlus, approvata con DPCM 29.11.2009;
- n. 372 del 15 ottobre 2009, con la quale si approva il bilancio di previsione dell'Agenzia per l'anno 2010;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell'Agenzia;
- n. 523 del 21 dicembre 2009 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2010;

Osservato che le modificazioni introdotte nell'assetto organizzativo nel corso dell'anno 2009 hanno condotto a considerare le unità organizzative di secondo livello (unità operative) delle articolazioni funzionali che nell'attuale contesto non trovano una chiara e completa interpretabilità e applicabilità e che in attesa che si definisca in modo più compiuto l'adesione alle disposizioni del CCNL Enti pubblici non economici siano stati introdotti modelli funzionali di progetti finalizzati;

Ravvisato necessario chiarire che nei contesti funzionali dei vari centri di responsabilità siano da identificarsi aree di intervento caratterizzate da una particolare autonomia operativa (nella cornice della progettualità definita) cui coincide anche un ampio livello di responsabilità e di riconoscibilità funzionale;

Ritenuto di dover prendere in considerazione

- la proposta formulata dal Direttore generale in ordine alla individuazione dell'Area progetti e innovazione quale contesto di attività di particolare caratterizzazione presso la Direzione generale, relativamente ai progetti di intervento in materia di sostegno a distanza, raccolta fondi e sistema informativo, la cui responsabilità realizzativa è affidata alla dott.a Vilma Mazza, funzionario dell'Agenzia e
- la proposta avanzata dal Responsabile del Servizio Studi e promozione in ordine alla individuazione dell'Area giuridica quale contesto di attività di particolare caratterizzazione presso il Servizio Indirizzo e vigilanza, relativamente alle iniziative ed interventi inerenti la gestione dei tavoli tecnici con Agenzia delle Entrate, con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e l'O.I.C. ed il Consiglio nazionale del Notariato la cui responsabilità realizzativa è affidata alla dott.a Valeria La Paglia, funzionario dell'Agenzia,

e conseguentemente individuare le suddette aree di riferimento quale determinazione funzionale in ordine alle esigenze istituzionali attuali, nell'attesa che una situazione organizzativa compiuta ridisegni la struttura dell'ente in correlazione con la propria missione istituzionale;

Dato atto che allo stato il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore generale in data 8 febbraio 2010;

Con il visto del Segretario espresso in data 8 febbraio 2010;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di istituire, come in premessa specificato, presso l’Agenzia per le onlus le seguenti identificazioni funzionali:
 - Area progetti e innovazione quale contesto di attività di particolare caratterizzazione presso la Direzione generale, relativamente ai progetti di intervento in materia di sostegno a distanza, raccolta fondi e sistema informativo, ed ambiti tecnico scientifici correlati, la cui responsabilità è affidata alla dott.a Vilma Mazza, funzionario dell’Agenzia;
 - Area giuridica quale contesto di attività di particolare caratterizzazione presso il Servizio Indirizzo e vigilanza, relativamente alle iniziative ed interventi inerenti la gestione dei tavoli tecnici con Agenzia delle Entrate, con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e l’O.I.C. ed il Consiglio nazionale del Notariato ed ambiti tecnico scientifici correlati, la cui responsabilità è affidata alla dott.a Valeria La Paglia, funzionario dell’Agenzia;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 90 - del 09/02/2010 Approvazione del “Piano delle attività SAD 2010” nell’ambito del progetto “Sostegno a distanza”.

IL CONSIGLIO DELL’AGENZIA PER LE ONLUS

Visti :

- . l’art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- . il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
- . il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
- . l’art. 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- . n. 70 del 12 marzo 2009, relativa all’approvazione del Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus;
- . n. 26 dell’ 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- . n. 1 del 15 gennaio 2009, relativa alla riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- . n. 372 del 15.10.2009, con la quale si approva il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2010, unitamente alla Relazione programmatica contenente gli indirizzi ed i programmi dell’Agenzia nell’arco temporale 2010/2012;
- . n. 523 del 21.12.2009, con la quale si approvano le linee operative per la realizzazione dei programmi di attività dell’Agenzia per le Onlus nell’anno 2010;
- . n. 180 del 13 maggio 2009, concernente modifiche al Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni;

Considerato che in relazione ai compiti attribuiti l’Agenzia per le Onlus esercita poteri di indirizzo, promozione e vigilanza per quanto concerne l’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in relazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali;

Atteso che con propria deliberazione n. 66 del 12 marzo 2009 il Consiglio dell’Agenzia ha approvato il progetto finalizzato alla realizzazione del documento “Linee guida per il sostegno a distanza di minori e giovani”, volto a favorire la trasparenza, l’efficacia e la qualificazione metodologica e progettuale di tale azione solidaristica, approvando contestualmente l’istituzione di un Comitato scientifico composto da esperti del settore, giuristi e rappresentanti di reti e coordinamenti di enti non profit, preposto a elaborare il documento sopra citato, la cui attività scientifica si è conclusa in data 16 giugno 2009;

Atteso inoltre che con proprie deliberazioni n. 207 del 13 luglio 2009 e n. 375 del 15 ottobre 2009 l’Agenzia ha approvato il testo definitivo delle “Linee Guida per il sostegno a distanza di minori e giovani” unitamente agli Allegati n.1, n.2 e n.3, relativi in particolare alle disposizioni che regolano le modalità di adesione alle Linee Guida e l’istituzione dell’Elenco delle organizzazioni SAD aderenti alle linee guida;

Richiamata la trattazione effettuata nella seduta consiliare del 21 dicembre 2009 nella quale dopo attenta discussione si è giunti ad approvare di massima il piano operativo degli interventi in tema di Sostegno a Distanza da realizzarsi nell’anno 2010, fra i quali comprendere azioni di promozione del documento “Linee Guida per il sostegno a distanza di minori e giovani”, azioni di comunicazione rivolte ai media, azioni di sensibilizzazione sul territorio per favorire l’adesione alle Linee Guida da parte degli enti non profit impegnati nel Sad, interventi operativi funzionali ad allestire sul sito Internet dell’Agenzia uno spazio appositamente dedicato al Sostegno a distanza, così come risulta nel “Piano delle attività SAD 2010”, il cui documento è parte integrante del presente provvedimento (Allegato n.1);

Atteso che per dare corso alla realizzazione degli interventi di comunicazione rivolti ai media - ivi inclusi stampa quotidiana e periodica, radio, emittenti televisive, editoria elettronica – si rende necessario individuare una figura professionale esterna specializzata, che sia al contempo competente nelle tematiche attinenti al Terzo settore e giornalista o redattore con esperienza di ufficio stampa, attualmente non riscontrabile all’interno dell’ente, a cui ricorrere per il tempo necessario a pianificare e realizzare le azioni di promozione e comunicazione delle Linee Guida presso gli organi di stampa in generale, quantificabile in circa quattro mesi di lavoro;

Richiamati l’art. 7 commi 6 e 6bis del d.lgs. 165/2001, l’art.30 comma 4 del Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’Agenzia per le onlus, l’art.2 e l’art.5 del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni dell’Agenzia per le Onlus, segnatamente ai presupposti indicati per il conferimento di tali incarichi e all’attribuzione di incarico senza esperimento di procedura comparativa;

Ravvisato di autorizzare il Direttore Generale a individuare la figura del consulente esterno con competenze in materia di Terzo settore e in ambito giornalistico, al quale affidare l’incarico di attivare le azioni di comunicazione e promozione delle Linee Guida SAD rivolte ai media in generale, per l’importo di Euro 10.000,00=(oneri inclusi) e per un periodo di circa quattro mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto;

Visto l’art.1, comma 187 della legge 23.12.2005, n.266, come modificato dall’art.3, comma 80 della legge 24.12.2007, n.244, relativo ai tetti annui massimi di spesa sostenibile per stipulare

contratti di tipo flessibile, e precisato che tale limite, che comprende la spesa in oggetto, è stato ampiamente rispettato;

Valutato di dover procedere con urgenza a programmare e realizzare le attività incluse nel Piano 2010, al fine di consentire di raggiungere i risultati attesi rispetto all'adesione alle Linee Guida SAD da parte degli enti non profit e all'istituzione presso l'Agenzia dell'Elenco delle organizzazioni SAD ad esso iscritte;

Specificato che l'importo complessivo di Euro 40.000,00=, di cui all'allegato Piano, sarà finanziato con apposito stanziamento a valere sulle allocazioni previste per le attività del Centro di Responsabilità 1 – Direzione Generale – del Bilancio di previsione 2010, destinato alle realizzazioni inerenti il progetto “Sostegno a Distanza”, che sarà adeguatamente assestato in sede di variazione di bilancio;

Ravvisata l'opportunità di aggiornare periodicamente il Consiglio in ordine allo stato di avanzamento delle attività programmate nell'ambito del Sostegno a Distanza 2010;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore Generale in data 8 febbraio 2010;

Acquisito il parere del Collegio dei revisori nella seduta del 9 febbraio 2010, con specifico riferimento al rispetto, del limite di spesa previsto dal citato art. 1, comma 187 Legge 266/2005 e successive modificazioni;

Con il visto del Segretario espresso in data 9 febbraio 2010;

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare il “Piano delle Attività SAD 2010”, il cui documento è parte integrante del presente provvedimento (Allegato n.1);

2. di approvare la spesa complessiva di Euro 40.000,00= (oneri inclusi) quale importo finalizzato a realizzare il complesso delle attività incluse nel suddetto Piano, comprensivo della parte di compenso da attribuire al consulente esterno specializzato nell'ambito della comunicazione rivolta ai media quantificata in Euro 10.000,00= (oneri inclusi), come in premessa specificato;

3. di indicare che l'importo di cui al punto 2. sarà finanziato con apposito stanziamento a valere sulle allocazioni previste per le attività del Centro di Responsabilità 1 – Direzione Generale – del Bilancio di previsione 2010, relativamente al progetto “Sostegno a distanza”, il cui fondo sarà adeguato all'occorrenza in sede di variazione di bilancio;

4. di demandare al Direttore Generale l'adozione degli atti connessi all'attuazione del presente provvedimento;
5. di riservarsi di adottare con ulteriori provvedimenti le decisioni inerenti a particolari e specifici interventi di comunicazione, promozione e diffusione delle Linee Guida, al momento non programmabili e che dovessero rendersi opportuni nel corso dell'anno 2010;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ALLEGATO N.1

PIANO DELLE ATTIVITA' SAD 2010

A seguito dell'approvazione delle "Linee Guida per il sostegno a distanza di minori e giovani" nella seduta consiliare del 15 ottobre 2009 e della presentazione ufficiale del documento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 2009, gli indirizzi operativi decisi dal Consiglio per l'anno riguardano in particolare:

- la promozione delle Linee Guida presso gli organi di stampa e i media
- le azioni di sensibilizzazione rivolte alle organizzazioni del Terzo settore ai fini di ottenere un ampio riscontro in termini di adesione alle Linee Guida
- l'istituzione dell'Elenco delle Organizzazioni Sad presso gli uffici dell'Agenzia
- l'inserimento del tema Sad nell'ambito delle campagne sociali promosse dal Dipartimento Informazione Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTIVITA'

1. promozione delle Linee Guida con il supporto di una professionalità esterna specializzata nell'ambito dei contatti con gli organi di stampa e con i media in generale; tale figura avrà il compito di predisporre periodicamente comunicati stampa e di mantenere contatti stabili con i quotidiani, i periodici, le radio, le emittenti televisive, l'editoria elettronica, le agenzie di stampa e le istituzioni, per sollecitare la produzione di articoli e interviste, nonché diffondere materiali di comunicazione in materia di Sad – tale professionalità risulta particolarmente opportuna nella fase immediatamente successiva alla pubblicazione del testo, mirata a far conoscere le Linee Guida; l'attività di ufficio stampa, pur se rivolta in particolare alla comunicazione delle tematiche attinenti il Sad e delle Linee Guida, produrrà un evidente riflesso sul complesso delle iniziative intraprese dall'Agenzia e sul suo ruolo istituzionale

spesa stimata: Euro 10.000

2. promozione delle Linee Guida attraverso la realizzazione di seminari territoriali in collaborazione con gli enti locali aderenti al coordinamento Elsad (enti locali per il Sad), che raggruppa numerosi comuni e province di molte regioni italiane; il supporto del coordinamento è indispensabile per realizzare azioni di sensibilizzazione capillare e per facilitare l'organizzazione dei seminari stessi e della logistica; i seminari hanno lo scopo di contattare direttamente le associazioni del territorio con la prospettiva di far conoscere nel dettaglio le Linee Guida e di raccogliere le adesioni

3. gestione della raccolta delle adesioni e istituzione dell'elenco delle organizzazioni SAD aderenti, tramite la costituzione di un presidio amministrativo interno e la definizione di adeguate procedure
4. costituzione dell'indirizzario generale delle organizzazioni SAD al fine di promuovere le Linee Guida presso gli enti, di mantenere contatti stabili con il settore di riferimento e acquisire dati di conoscenza
5. raccolta delle buone pratiche SAD dalle organizzazioni aderenti e pubblicazione delle stesse sul sito con lo scopo di diffondere modelli e prassi di qualità tesi a migliorare e qualificare gli stili di lavoro e i progetti delle associazioni nella prospettiva di dare stabilità agli interventi di sviluppo che gli enti realizzano
6. realizzazione sul sito Internet dell'Agenzia di una sezione dedicata al SAD che comprenda il testo delle Linee Guida, il formulario di adesione, lo schema di relazione annuale, l'elenco delle organizzazioni aderenti, uno spazio riservato alle faq, un indirizzo di posta elettronica per lo scambio di documenti e comunicazioni, uno spazio dedicato alla pubblicazione delle buone pratiche e di altri documenti utili a promuovere il SAD

spesa stimata: Euro 10.000

7. organizzazione di un evento pubblico sul SAD per informare circa lo stato di applicazione delle Linee Guida e promuovere le buone pratiche selezionate (settembre 2010)

spesa stimata: Euro 10.000

8. realizzazione di una campagna di promozione del SAD e delle Linee Guida nell'ambito delle iniziative di pubblicità sociale promosse dal Dipartimento Informazione Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri

spesa stimata: Euro 10.000

TOTALE SPESA STIMATA : EURO 40.000

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 91 - del 15/03/2010 Provvedimenti per assicurare la continuità, nel corso del 2010, di servizi diversi necessari per l'attività istituzionale e gestionale dell'Agenzia per le Onlus.

IL CONSIGLIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS

Visti:

l'art. 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996 n. 662;
il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
il D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329;
l'art. 14 della legge 13 maggio 1999 n. 133;

Viste le deliberazioni del Consiglio dell'Agenzia:

- . n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;
- . n. 70 del 12 marzo 2009, relativa al regolamento di contabilità dell’Agenzia, approvato successivamente con D.P.C.M. del 2 novembre 2009;
- . n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- . n. 372 del 15 ottobre 2009 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell’Agenzia per l’anno 2010, unitamente alla Relazione programmatica contenente gli indirizzi e i programmi dell’Agenzia nell’arco temporale 2010/2012, con particolare riferimento all’esercizio 2010, ed alla Nota preliminare;
- . n. 523 del 21 dicembre 2009 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2010;

Evidenziato che nel primo semestre 2010 vengono a scadere i seguenti contratti:

- servizio supporto giuridico	30.04.2010 (scadenza contrattuale)
- servizio supporto amministrativo e contabile	30.04.2010 (scadenza contrattuale)
- servizio supporto segretariale e redazionale	30.04.2010 (scadenza 2 [^] proroga)
- convenzione con il Politecnico di Milano (progetto archivio integrato enti terzo settore)	30.04.2010 (scadenza contrattuale)
- polizze assicurative	30.06.2010 (scadenza contrattuale)
- servizio pulizia	30.06.2010 (scadenza 2 [^] proroga)
- servizio manutenzione impianti	30.06.2010 (scadenza 2 [^] proroga)
- servizi informatici	30.06.2010 (scadenza 2 [^] proroga)

Considerato altresì che non risulta possibile procedere all’attivazione delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi in parola in relazione all’assai ristretto orizzonte di garanzia della relativa copertura finanziaria, che non consente all’Agenzia di accedere ad impegni contrattuali e di spesa che vanno oltre il termine del corrente esercizio 2010, e che si rivelerrebbe antieconomico procedere in tale direzione per i soli ulteriori mesi residuali dell’anno;

Considerato che le attività di supporto agli uffici si rendono necessarie per realizzare i programmi di attività ordinaria dell’Agenzia;

Ravvisato di dover integrare il servizio di supporto per l’unità organizzativa Studi e promozione ricorrendo per i restanti mesi dell’esercizio in corso ad una integrazione contrattuale da calcolarsi entro i termini ed i limiti contrattualmente consentiti, in considerazione del fatto che alcune unità di personale in posizione di comando che prestavano servizio presso tale U.O. sono state richiamate presso l’amministrazione di appartenenza e che l’attività già programmata deve necessariamente essere completata;

Richiamata la deliberazione n. 59 del 11 febbraio 2009 con la quale è stata autorizzata la realizzazione del progetto operativo “Tecnologie del web semantico per il terzo settore” con il relativo affidamento al Politecnico di Milano, per una spesa di euro 35.000,00 (IVA esclusa) con scadenza di 12 mesi per la consegna del progetto e considerato che nella fase di realizzazione del suddetto progetto si è riscontrata l’esigenza di un ulteriore approfondimento e dello sviluppo di taluni aspetti del progetto stesso che comportano la necessità di una proroga dell’attività tecnico specialistica assicurata dal Politecnico fino al 31 dicembre 2010, che comporta un supplemento di spesa da applicarsi nella misura massima di €. 30.000 (oneri inclusi);

Rilevato inoltre che il 31 dicembre 2009 è venuto a scadere il servizio di back up dei dati trattati con modalità informatica, affidato alla S.p.A. Beta 80 di Milano come da deliberazione n. 68 del 12

marzo 2009 e che si rende necessario assicurare tale servizio anche per il 2010, con il medesimo canone annuo praticato per il 2009, pari ad €. 9.000, Iva esclusa, con il riconoscimento di ulteriori €. 1.500, per attività di reinstallazione di configurazioni hardware interne all’Agenzia;

Atteso che le proroghe sopra evidenziate erano state stabilite allo scopo di verificare la possibilità di eventuali accordi operativi con enti ed istituzioni pubbliche per le modalità attuative dei servizi in parola, o, diversamente, poter predisporre apposite gare ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi medesimi;

Considerato che non è stato ancora possibile definire nel frattempo le differenti modalità funzionali sopra accennate e che non è prospettabile una loro definizione a breve termine;

Ritenuto di procedere, al fine di assicurare la continuità, nel corso del 2010, di diversi servizi indispensabili per l’attività istituzionale e gestionale dell’Agenzia, alla proroga o al rinnovo dei contratti sopra citati come segue:

- polizze assicurative	proroga al 30.06.2011	(€ 24.600,00)
- servizio supporto giuridico	rinnovo al 31.12.2010	(€ 176.000,00)
- servizio supporto amministrativo e contabile	rinnovo al 31.12.2010	(€ 148.000,00)
- servizio supporto studi e promozione	proroga al 31.12.2010	(€ 63.500,00)
- convenzione con il Politecnico di Milano	proroga al 31.12.2010	(€ 30.000,00)
- servizio pulizia	proroga al 31.12.2010	(€ 20.600,00)
- servizio manutenzione impianti	proroga al 31.12.2010	(€ 7.200,00)
- servizi informatici	proroga al 31.12.2010	(€ 17.000,00)
- servizio back up dati informatici	proroga al 31.12.2010	(€ 12.600,00)

Fatto presente che per i servizi di supporto giuridico e di supporto amministrativo e contabile si procede al “rinnovo” secondo le previsioni dei relativi atti di gara, ove era prevista la possibilità di rinnovo fino a 12 mesi, mentre per gli altri servizi si procede ad ulteriore “proroga” in via del tutto eccezionale in attesa di avere gli elementi certi indispensabili per avviare le procedure di gara per i nuovi affidamenti per un arco di tempo non inferiore a 12 mesi;

Atteso che relativamente agli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2010, approvato con deliberazione n. 372 del 15 ottobre 2009, occorrerà provvedere alle opportune variazioni in sede di predisposizione dell’apposito provvedimento della prima variazione di bilancio, attualmente in lavorazione;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003 n. 97 “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici”;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore generale in data 12 marzo 2010;

Con il visto del Segretario espresso in data 12 marzo 2010;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di autorizzare, per i motivi specificati nelle premesse, il rinnovo e la proroga, alle condizioni in atto e per gli importi comprensivi di IVA riportati nelle premesse, dei seguenti servizi:

- polizze assicurative: proroga al 30.06.2011 per le diverse Compagnie affidatarie, con uno sconto medio del 9% sui premi in corso;
- supporto giuridico: rinnovo al 31.12.2010 – Società Cooperativa Frasema – Milano;
- supporto studi e promozione: proroga al 31.12.2010 – S.r.l. Ancitel Lombardia – Cologno monzese (MI);
- supporto amministrativo e contabile: rinnovo al 31.12.2010 – S.r.l. Ancitel Lombardia – Cologno monzese (MI);
- progetto integrato enti terzo settore: proroga al 31.12.2010 – Politecnico di Milano;
- pulizia: proroga al 31.12.2010 – Team Service Coop. A r. l. – Roma;
- manutenzione impianti: proroga al 31.12.2010 – Manutencoop soc. coop. – Milano;
- informatici: proroga al 31.12.2010 – Beta 80 Software e Sistemi S.p.A. – Milano;
- back up dati informatici: proroga al 31.12.2010 – Beta 80 Software e Sistemi S.p.A. – Milano;

2. di indicare che le conseguenti spese, il cui ammontare complessivo è di €. 499.500 siano da riferirsi ai fondi del bilancio 2010 come di seguito specificato:

- per €. 24.600,00 al fondo per premi di assicurazione diversi (cap. 2205.1);
- per €. 176.000 al fondo per l’organizzazione dei servizi istituzionali del CR2 – servizio indirizzo e vigilanza (cap. 2395.2);
- per €. 63.500 al fondo per l’organizzazione dei servizi istituzionali del CR3 – servizio studi e promozione (cap. 2395.3);
- per €. 148.000 al fondo per l’organizzazione dei servizi amministrativi del CR1 – Direzione generale (cap. 2391.1);
- per €. 30.000 allo stanziamento per il progetto di attivazione del sistema informativo del CR1 (cap. 2370.1)
- per €. 20.600 al fondo per spese per consumi, pulizie ed accessorie del CR1 (cap. 2225.1)
- per €. 36.800 al fondo per la manutenzione ordinaria e assistenza tecnica del CR1 (cap. 2115.1),

e che per gli stanziamenti che sulla base delle previsioni di cui al proprio provvedimento n. 372 del 15 ottobre 2009 si rilevassero insufficienti, si provveda alle necessarie variazioni in sede di approvazione della prima variazione al bilancio di previsione 2010;

3. di demandare ai dirigenti competenti gli incombenti attuativi.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 92 - del 15/03/2010 Premio Internazionale Comunicazione per il Sociale istituito in collaborazione con Regione Umbria e Festival Internazionale del Giornalismo: attuazione fasi operative e organizzazione evento.

IL CONSIGLIO DELL’AGENZIA PER LE ONLUS

Visti:

- l’art. 3, commi da 190 a 193, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- il D.P.C.M. 26 settembre 2000;
- il D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329;
- l’art. 14 della Legge 13 maggio 1999, n. 133;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 26 del 11 febbraio 2009, concernente l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia;

- n. 70 del 12 marzo 2009, concernente il Regolamento di contabilità dell’Agenzia per le Onlus, approvato successivamente con D.P.C.M. 02.11.2009;
- n. 372 del 15 ottobre 2009 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2010, unitamente alla Relazione programmatica contenente gli indirizzi ed i programmi dell’Agenzia nell’arco temporale 2010/2012 ed alla Nota preliminare;
- n. 1 del 15 gennaio 2009 – Riorganizzazione della struttura dell’Agenzia;
- n. 523 del 21 dicembre 2009 – Linee operative per la realizzazione dei programmi di attività 2010;

Richiamata la deliberazione n. 390 del 19 dicembre 2008 con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra Agenzia per le Onlus, Regione Umbria e Festival Internazionale del Giornalismo finalizzato all’organizzazione del Premio Comunicazione per il Sociale nell’ambito del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia;

Vista la successiva deliberazione n. 102 del 15 aprile 2009 con la quale è stato approvato lo schema del bando finalizzato all’assegnazione del Premio Comunicazione per il Sociale la cui consegna avverrà nell’edizione aprile 2010 nell’ambito del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, stabilendo di nominare la Giuria giudicante con proprio successivo e separato atto;

Vista altresì la deliberazione n. 267 del 15 giugno 2009 avente ad oggetto l’approvazione dello schema di protocollo d’intesa finalizzato ad attuare rapporti di collaborazione con IULM – Libera Università di Lingue e Comunicazione, anche in vista di una collaborazione per l’organizzazione e la gestione del Premio Comunicazione per il Sociale nel corso del Festival Internazionale di Giornalismo di Perugia;

Vista la deliberazione n. 377 del 15 ottobre 2009 con la quale si è provveduto ad individuare nel numero di sette i membri della Giuria in rappresentanza di: Agenzia per le Onlus (Presidente della Giuria), Festival Internazionale del Giornalismo, Regione Umbria, IULM, ACRI, Forum del Terzo settore e Ordine dei Giornalisti della Regione Umbria;

Considerato che il Premio Comunicazione per il Sociale, sulla base delle intese intercorse, sarà così delineato:

- 1) attuazione della selezione delle candidature a cura della Giuria e organizzazione della presentazione degli esiti dei lavori della Giuria e della cerimonia di premiazione;
- 2) organizzazione della tavola rotonda “Movimenti sociali e media; dieci anni di storia del Forum Sociale Mondiale”;
- 3) presentazione del libro “Beni confiscati alle mafie: il potere dei segni” (pubblicazione curata dall’Agenzia in collaborazione con la Fondazione LiberaInformazione);

Precisato che gli eventi sopracitati comportano una spesa presunta complessiva di Euro 65.000,00 cui concorreranno:

- Regione Umbria nella misura di Euro 20.000,00;
- ACRI nella misura di Euro 15.000,00;
- Agenzia per le Onlus nella misura di Euro 30.000,00;

e che, sulla scorta delle modalità concordate,

- 1) la Regione Umbria provvederà alle spese per l’organizzazione generale dell’evento mediante l’organismo attuatore Il Filo d’Arianna s.r.l., nella misura massima presunta di Euro 20.000,00;

- 2) l’Agenzia per le Onlus curerà la realizzazione della tavola rotonda di cui sopra tramite il medesimo soggetto attuatore nella misura massima presunta di Euro 15.000,00 e provvederà alla erogazione dei premi nella misura massima di Euro 20.000,00;

Preso atto che la Giuria, in relazione alle segnalazioni pervenute ai sensi della sopraccitata deliberazione n. 377/2009, è composta da Stefano Zamagni (Presidente Agenzia per le Onlus), Christopher Potter (Festival Internazionale del Giornalismo), Lucio Biagioni (Regione Umbria), Angelo Agostini (IULM), Linda di Bartolomeo (ACRI), Ivano Maiorella (Forum del Terzo settore), Dante Ciliani (Ordine dei Giornalisti Regione Umbria);

Considerato che allo stato attuale la Giuria sta procedendo alla selezione delle varie candidature presentate secondo le modalità e i tempi previsti;

Ritenuto di modificare la sopraccitata deliberazione del Consiglio dell’Agenzia n. 390/2008 nella parte afferente le indicazioni contabili relative al finanziamento dei premi destinati ai vincitori e di provvedere ad assumere il relativo onere pari a complessivi Euro 20.000,00 a valere sul bilancio di previsione 2010;

Ritenuto doversi provvedere al finanziamento dell’iniziativa, per la propria quota di propria competenza, attraverso:

- 1) lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione 2010 per sostenere il progetto “Comunicazione sociale” per Euro 25.000,00, che sarà adeguatamente assestato in sede di I variazione di bilancio, tenuto presente che per Euro 15.000,00 tale spesa sarà sostenuta mediante finanziamento esterno da parte di ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa), relativamente al quale occorrerà adeguare la relativa voce di entrata;
- 2) lo stanziamento di Euro 20.000,00 che verrà adeguatamente assestato in apposito capitolo di spesa in sede di I variazione al bilancio 2010, per trasferimenti passivi in ordine alla corresponsione di premi;

Visto il D.p.r. 27 febbraio 2003 n. 97, Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Studi e Promozione in data 9 marzo 2010;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore in data 9 marzo 2010.;

Visto il parere del Segretario espresso in data 12 marzo 2010;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di realizzare gli interventi previsti in ordine alla partecipazione dell’Agenzia, per quanto di propria competenza come in premessa specificato, in merito alla concreta fase organizzativa dell’edizione 2010 del Premio Comunicazione per il Sociale, in attuazione di

quanto previsto dall'accordo sottoscritto tra Regione Umbria, Agenzia per le Onlus e Festival Internazionale del Giornalismo ex del. 390/2008;

- 2) di prendere atto che Regione Umbria collaborerà alla realizzazione dell'edizione 2010 del Premio Comunicazione per il Sociale con una quota di Euro 20.000,00, da erogarsi a favore di Il Filo di Arianna s.r.l. quale soggetto attuatore;
- 3) di indicare che in ordine agli impegni assunti nell'ambito del testo dell'Accordo sarà erogato a favore dei vincitori del Premio l'importo complessivo di Euro 20.000,00 da riferire al fondo iscritto per trasferimenti passivi che verrà debitamente assestato in sede di I variazione al bilancio di previsione 2010;
- 4) di dare atto che ACRI ha approvato lo stanziamento a favore della medesima iniziativa di un importo complessivo di Euro 15.000,00, importo da liquidarsi a favore della stessa Agenzia per le Onlus che provvederà a sua volta ad erogare la somma a Il Filo di Arianna s.r.l. per la realizzazione dell'iniziativa come in premessa specificato;
- 5) di indicare che la complessiva spesa di Euro 45.000,00 quale quota di competenza dell'Agenzia per l'iniziativa di cui trattasi sarà da riferirsi:
 - per Euro 20.000,00 allo stanziamento che verrà adeguatamente assestato in apposito capitolo di spesa in sede di I variazione al bilancio 2010, per trasferimenti passivi in ordine alla corresponsione di premi;
 - per Euro 25.000,00 allo stanziamento che verrà adeguatamente assestato in sede di I variazione al bilancio 2010 afferente il progetto "Comunicazione sociale", tenuto presente che tale importo sarà da erogare a favore di Il Filo d'Arianna srl quale soggetto attuatore dell'iniziativa;
- 6) di provvedere ad appostare nel bilancio di previsione 2010 la maggiore entrata di Euro 15.000,00 derivante dal finanziamento esterno dell'iniziativa da parte di ACRI;
- 7) di demandare al Responsabile del Servizio Studi e Promozione gli atti amministrativi conseguenti;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ELENCO DELLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE HANNO INVIATO UNA RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO, IN BASE AL DECRETO N. 266 DEL 18.07.2003, IN ORDINE ALLA CANCELLAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI INDICATE NELLE NOTE RICHIAMATE IN OGGETTO E DI SEGUITO ELENcate, RISULTANTI ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE ONLUS MA DELLE QUALI NON È STATO POSSIBILE ACQUISIRE ALCUNA DOCUMENTAZIONE UTILE A VALUTARE IL LEGITTIMO GODIMENTO DA PARTE DELLA STESSA DELLA QUALIFICA SOGGETTIVA DI ONLUS:

- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto.

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI PER LE QUALI È STATO RICHIESTO UN PARERE PREVENTIVO, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 3 E 4, DEL D.M. N. 266 DEL 18 LUGLIO 2003, DALLA DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:

- A.C.FOR. Onlus Associazione Cattolica di formazione
- A.G.C. Associazione Genitori Cattolici Onlus
- A.M.I.G.A.A. Mirabilia O.N.L.U.S.
- A.S. Butterfly onlus
- A.S. Comprensorio Napoli Nord - Marano
- A.S. San Mauro
- Accademia
- Accademia degli oziosi
- Accademia musicale Liliarium Onlus
- ACLI Benevento onlus
- Aereomodel flight
- Agilmente
- AMI.TER - Amici delle Terme di Salsomaggiore
- Amici della Croce Rossa
- Anima e cuore onlus
- ASS.IN.FOR. Associazione di volontariato infanzia fortunata onlus
- Assistenza al disagiato O.N.L.U.S.
- Associazine "Maria S.S. Addolorata S. Croce Onlus"
- Associazione "Archimede" - Qualiano
- Associazione "Donne in movimento"
- Associazione "Giovanni Liguori - Santa Maria Mater Domini"
- Associazione "Orizzonte"
- Associazione A V A B D
- Associazione Agape
- Associazione Agire
- Associazione Anch'io onlus
- Associazione Andrea Crescenzi
- Associazione Argentina terra mia
- Associazione Artistico culturale "Amici dell'arte"
- Associazione Centro sportiva dell'Alento
- Associazione CO.NA.CEM. Sant'Antino Onlus
- associazione comitato permanente del carnevale di Capaccio - Paestum onlus
- Associazione culturale "Emmezeta"
- Associazione culturale "Esperanto"
- Associazione culturale "Village Blues" Onlus
- Associazione culturale Campania 2000 onlus
- Associazione culturale Duomo di Ravello
- Associazione culturale Maronna R'E' Galline onlus
- Associazione dei direttori distretti sanitari campani
- Associazione di volontariato sviluppo e formazione
- Associazione di volontariato Universal onlus

- Associazione Freetime
- Associazione Gezzè
- Associazione Happines onlus
- Associazione Il tempo libero
- Associazione Insieme per conoscersi ed aiutarsi Onlus
- Associazione italiana Afasici onlus sezione reg.le Campana
- Associazione Italiana contro l'epilessia - Reg. Campania
- Associazione italiana giovani psicologi onlus
- Associazione Kairos
- Associazione L'Aratro o.n.l.u.s.
- Associazione medica Europa 96
- Associazione musicale "Maria SS. Della Libera"
- Associazione musicale "Tamburanova"
- Associazione Nero a metà
- Associazione Oasi Monte Accellica onlus
- Associazione Onlus Mediterranea Neapolis
- Associazione onlus Terre del sud
- Associazione Padre Pio
- Associazione per il volontariato A.V.ASS. Croce amica onlus
- Associazione San Martino onlus
- Associazione Santa Barbara
- Associazione Silvia de Angeli onlus
- Associazione Solidarity Onlus
- Associazione sportiva culturale Massa di Somma
- Associazione sportiva Sagittario
- Associazione sportiva Socrate sport onlus
- Associazione Teatronovanta
- Associazione Vesta onlus
- AVANT. Onlus Associazione assistenza neoplasie tumorali onlus
- C.D.S. Circolo Danza Sportiva
- Carosello napoletano
- CE.R.I.S. PSCRL
- Centro culturale fotografico "Le marmotte" onlus
- Centro studi e documentazione "Sarno" per le politiche territoriali del Mezzogiorno
- CFT Centro Formazione Tecnica - onlus
- Civitas et sodalitas società cooperativa a r.l. onlus
- Club Alcolisti in trattamento onlus associazione provinciale di Benevento
- Colomba onlus associazione socio assistenziale
- Comitato cittadino di Avezzano onlus
- Comunità in Cammino
- Controcampus
- Croce Verde U.N.I.C.O.P.A. Padre Pio
- Elementi educazione alla valorizzazione e allo sviluppo delle risorse territoriali
- Extra Moenia Opicia
- Federazione calcio "Il Castello"
- Feed the children Italia onlus
- Filo Bianco Onlus
- Form-Service Onlus

- Forum infanzia Gregorio Donato
- Fritz Dennerlein Associazione sportiva dilettantistica
- G.U.O.C. Gruppo uro oncologico campano
- Golf in Goal
- Gruppo astrofili catanesi "Guido Ruggieri"
- Homo Musicus
- Il Tempio
- Institute for liquid atomisation and spray system Europe onlus
- International College of Aesthetics Medicine and Surgery
- Istituto cristiano formazione ministeriale
- La coccinella blu
- La festa dei folli
- La rinascita onlus
- Laboratorio artistico e ricerca sociale - "L.A.R.S." - onlus
- Laboratorio d'arte free dance Annalisa Paglierucci
- L'altritalia Ambiente Onlus
- Liberi infermieri associati
- MAC - Movimento apostolico ciechi
- Malaika
- Mosaiko o.n.l.u.s.
- Movimento di difesa del cittadino Onlus
- Musicodierna Associazione
- Nuovi orizzonti Alife associazione di volontariato onlus
- O.N.L.U.S. Ulisse Prota Giurleo
- Onlus "La nuova colonia"
- Onlus Victoria
- Parrocchia S. Vincenzo Ferreri
- Polisportiva Capodrise onlus
- Polisportiva Monteruscello
- Polisportiva Tufinese Onlus
- Pontes Campania onlus associazione culturale
- Registro internazionale Flavia e derivate
- Siloè - onlus
- Società Cooperativa Sociale Arcobaleno a r.l. Onlus
- Società italiana di medicina dei trasporti - SOCIMET - onlus
- Speranza nell'amore onlus
- Strange Days Onlus
- Sviluppo e ambiente onlus
- Terraferma onlus
- Teseo onlus
- The new dance onlus
- TIR NAN OG - Terra della Gioventù
- U. S. Ortese
- Unione italiana tumori infantili
- Viade club vacanze onlus
- Villaggio Mediterraneo

ELENCO DELLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE CHE HANNO INVIATO UNA RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO, IN BASE ALL'ART. 4, COMMA 2- LETT. F) DEL DPCM N. 329/01 CON IL QUALE IL LEGISLATORE HA STABILITO L'OBBLIGO A CARICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI RICHIEDERE IL PARERE PREVENTIVO ALL'AGENZIA PER LE ONLUS IN ORDINE ALLA DECADENZA TOTALE O PARZIALE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 1997, N. 460:

- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Calabria;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Marche;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Molise;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Umbria;
- Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto.

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI PER LE QUALI È STATO RICHIESTO UN PARERE PREVENTIVO IN ORDINE ALLA CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS DI CUI ALL'ART. 11 DEL D.LGS. 4 DICEMBRE 1997, N. 460 DALLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:

- A.C.O.F. Associazione culturale Olga Fiorini
- A.I.A.S. Associazione italiana assistenza agli spastici sezione Vallesabbia
- A.I.F.E.G. - onlus Associazione Italiana per lo studio della familiarità ed ereditarietà dei tumori gastrointestinali onlus
- A.S.P.E.C. Associazione siciliana pasticciere e cuochi
- ACTI onlus Associazione culturale italo - tedesca onlus
- Ass. Cult. ARTRE ARTE CONTEMPORANEA
- Associazione "Complesso Bandistico Città di Gerace - Paolo savoia - O.N.L.U.S." Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
- Associazione "Missione Sviluppo onlus"
- Associazione "San Demetrio" O.N.L.U.S.
- Associazione "Union"
- Associazione Amici della musica classica di Calatafimi Segesta
- Associazione Amici di San Vincenzo al Volturno Onlus
- Associazione Atletica Estense
- Associazione Banca del verde
- Associazione bergamasca per l'assistenza odontoiatra A.B.A.O. onlus
- Associazione Biblos
- Associazione C.A.T. Centro Artistico Culturale
- Associazione Cane Amico - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
- Associazione Centro studi e ricerca di tradizioni, canti e balli popolari, gruppo folcloristico "AMASTRA" - onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale
- Associazione cristiana dei giovani - Y.M.C.A. Mediterraneo - organizzazione non lucrativa di utilità sociale
- Associazione Croce Verde Lattarico

- Associazione culturale - sportiva Tersicore fitness center
- Associazione culturale "Amici per la diffusione dell'arte"
- Associazione Culturale "La Maschera"
- Associazione culturale Barlaam calabro onlus
- Associazione D.E.C. Donne europee consulting
- Associazione di promozione sociale - onlus "Comitato per la sanità di Cortina e della Valle del Boite"
- Associazione di promozione sociale Il chicco di grano
- Associazione di Relazioni Industriali
- Associazione di solidarietà sociale "Mecenate 2000"
- Associazione diabetici di Pantelleria - o.n.l.u.s.
- Associazione Ginko - Biloba - organizzazione non lucrativa di utilità sociale
- Associazione ISPEM Istituto scientifico di psicologia "Edgar Morin"
- Associazione La Coccinella onlus
- Associazione La LucernArte - onlus
- Associazione lotta aids tossicodipendenza alcolismo ALATA
- Associazione Medici e società
- Associazione Megale Hellas onlus "A. M. H. Onlus"
- Associazione Museo Pio X onlus
- Associazione musicale Antonio Laudamo
- Associazione non lucrativa di utilità sociale A.A.D.D. Associazione Ambientale Donne Dipignanesi
- Associazione non lucrativa di utilità sociale Centro culturale Risvegli onlus
- Associazione O.N.L.U.S. Madre Teresa
- Associazione Oltre la diagnosi onlus
- Associazione onlus "S.O.S. - Siracusana opere sociali"
- Associazione Open house
- Associazione Orizzonte Tremestieri Etneo
- Associazione per i diritti civili del portatore di handicap Associazione Risorse
- Associazione Pescatori e amici dello stretto
- Associazione polisportiva dilettantistica Unione Sportiva Italiana U.S.P.I.
- Associazione polisportiva Natatio - organizzazione non lucrativa di utilità sociale
- Associazione pro loco di Manerba del Garda
- Associazione Progetto Aita onlus
- Associazione Promes organizzazione non lucrativa di utilità sociale - onlus
- Associazione Quartiere Rocche
- Associazione Quartieri d'Europa
- Associazione Registro italiano orologi da torre onlus
- Associazione San Giorgio Extra
- Associazione scientifica C.T.S. Centro di terapia e studi
- Associazione socio - culturale ed educativa O.N.L.U.S. "Radio Aut"
- Associazione socio culturale e sportiva "Rinascita"
- Associazione Sodalizio friulano "Leonardo Lorenzini"
- Associazione Spazio Europa organizzazione non lucrativa di utilità sociale
- Associazione sportiva "P.G. Frassati S. Margherita
- Associazione sportiva Tennis Club Piazza Armerina
- Associazione Storico Culturale Monte Majo
- Associazione Tempo Libero Zona Sud

- Associazione veneta libera pesca - sport
- Centro culturale professionisti d'arte etneo - C.C.P.A.E. onlus
- Centro di formazione e di iniziative culturali e ambientali, organizzazione non lucrativa di utilità sociale
- Centro internazionale di orientamento e difesa della donna
- Centro Studi Culturali Monasterium Album
- Circolo sportivo e culturale Marie Claire club
- Comitati per il recupero della Chiesa prepositurale di S. Pietro Apostolo in Viadana onlus
- Coordinamento nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (Associazione onlus)
- Ente Beth'Or
- Epsicom. Associazione per gli interventi di comunità onlus
- Fondazione Casa di riposo intercomunale per persone anziane
- Fondazione Centro studi Tonino Gottarelli
- Fondazione Concordi
- Fondazione della Comunità salernitana onlus
- Fondazione di alta cultura Gesualdo Bufalino
- Fondazione di comunità per la qualità della vita
- Fondazione Fano Solidale
- Fondazione Geld
- Fondazione Nosside
- Fondazione Santa Severa
- Fondazione Spei Media
- I.Ri.Fo.R. Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione sezione provinciale di Catanzaro
- I.Ri.Fo.R. Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione sezione provinciale di Vibo Valencia
- I.Ri.Fo.R. Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione sezione provinciale di Reggio Calabria
- I.Ri.Fo.R. Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione sezione Regionale della Calabria
- Lega navale italiana - Delegazione di Portici
- Libera associazione Curatorium Cimbricum Veronense
- Libera associazione poeti e scrittori - onlus
- Moby Dick scarl
- Movimento per la vita e centro di aiuto alla vita Angela Fusco - organizzazione no lucrativa di utilità sociale
- O.N.V.G.I. Organizzazione nazionale volontari Giubbe d'Italia sezione di Altavilla Milicia
- Organizzazione nazionale volontariato Giubbe d'Italia sede comunale di Aragona
- Polisportiva San Leone Magno
- Pro loco di Besana in Brianza
- Russia Cristiana San Vladimir
- Società Italiana di Oftalmologia Genetica
- Ultimo 900 Band
- Unità cinofila di soccorso Messina - U.C.S.M. onlus
- Waterland Diving School